



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E
DELL'ANTICHITÀ

(DiSSGeA)

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI STORICI, GEOGRAFICI,
STORICO – RELIGIOSI

CICLO XXVI

Denunce anonime e giustizia penale tra Repubblica di Venezia e Lombardo-Veneto

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Maria Cristina La Rocca

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Walter Panciera

Supervisore: Ch.mo Prof. Paolo Preto

Dottorando: Laura Amato



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITÀ
(DiSSGeA)

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI STORICI, GEOGRAFICI, STORICO – RELIGIOSI
CICLO XXVI

Denunce anonime e giustizia penale tra Repubblica di Venezia e Lombardo-Veneto

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Maria Cristina La Rocca

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Walter Fanciera

Supervisore: Ch.mo Prof. Paolo Preto

Maria Cristina La Rocca

Walter Fanciera

Paolo Preto

Dottorando: Laura Amato

Laura Amato

*Ai miei genitori Riccardo e Brenda, per la loro presenza e affetto costante. A Carla, Elena e Gabriele,
per il loro sostegno. Al mio maestro C.P. che mi ha indicato la via.*

| | |
|---------------|-------|
| INDICE | p.4 |
| ABBREVIAZIONI | p. 7 |
| ABSTRACT | p. 8 |
| INTRODUZIONE | p. 12 |

CAPITOLO PRIMO: PROFILI PSICOLOGICI, CRIMINOLOGICI E

SOCIOLOGICI. II MODELLO DI MIRIAM DAMAŠKA E LA DENUNCIA

| | |
|---|-------|
| ANONIMA COME STRUMENTO DI <i>COMMUNITY POLICING</i> | p. 19 |
|---|-------|

1.1. Definizione di controllo sociale e devianza, *strategic e community policing*.p. 19

1.2. Collaborazioni dal basso per amministrare la giustizia e le pratiche di polizia della *Community policing*. p. 30

1.2.1 Proposte di *community policing* nella storia moderna. p.33

1.2.2. La denuncia anonima come forma di *community policing*. Freni inibitori che cadono e codici morali spezzati. p.43

1.3.Profili psicologici delle denunce anonime nelle fonti. Il linguaggio delle *lettere orbe* e delle denunce segrete. p. 48

1.4.Teorie di Damaška sull'organizzazione dello stato e del potere politico e lo scopo della giustizia e del processo. p.56

1.4.1.Esempi storici di stato orizzontale e verticale nel modello di Damaška p. 61

CAPITOLO SECONDO: LA DENUNCIA ANONIMA NELLO STATO

REPUBBLICANO. II SUO UTILIZZO E LA SUA FINALITÀ POLITICA NELLA

| | |
|-------------------|------|
| TARDA SERENISSIMA | p.66 |
|-------------------|------|

2.1. L'amministrazione della giustizia nella Serenissima nei secoli XVI-XVIII p.67

| | |
|--|-------|
| 2.1.1 Una nuova esigenza di controllo del territorio nella società europea e veneta nei secoli XVII-XVIII. | p.67 |
| 2.1.2. Il periodo tardo veneziano. | p.73 |
| 2.1.3. L’Influenza dell’illuminismo giuridico e una nuova idea di garantismo probatorio e procedurale. | p.74 |
| 2.1.4. Proposte di riforme nel ‘700 veneziano | p.82 |
| 2.2.1. Lo stato orizzontale, la delega e la giustizia collettiva. | p.92 |
| 2.2.2.L’istituto della denuncia anonima nello Serenissima e la sua specificità e diffusione. | p.95 |
| 2.2.3.La facoltà corruttrice della lettera orba | p.106 |
| 2.2.4. La questione della reputazione e della buona fama. | p.109 |
| 2.2.5. Il ruolo attivo dei denunciatori anonimi e il doppio valore della denuncia anonima nella procedura processuale veneziana, da indizio a prova. | p.111 |
| 2.3.Tentativi di riforme in Europa, le proposte dei codici settecenteschi. | p.113 |

CAPITOLO TERZO: LA DENUNCIA ANONIMA NEL CONTESTO DI STATO GERARCHICO-VERTICISTICO: LA DOMINANZA AUSTRIACA E IL CONTROLLO SOCIALE VERTICISTICO E ORIZZONTALE p.125

| | |
|---|--------|
| 3.1. Il passaggio austriaco durante la Prima Dominazione a Venezia. | p.128 |
| 3.1.1.Le denunce anonime in un contesto di amministrazione della giustizia transitorio. | p. 133 |
| 3.2. Il ritorno dell’Austria e lo stato verticistico imperiale nel Regno Lombardo – Veneto. | p. 136 |
| 3.3. La nascita di una nuova forma di polizia. Il diverso rapporto di collaborazione tra governanti e governati nelle pratiche di polizia e di amministrazione della giustizia. | p.142 |
| 3.4. I codici Ottocenteschi. Il Codice Penale universale Austriaco del 1803. | p.150 |

| | |
|---|--------|
| 3.5. La diffidenza da parte delle autorità nei confronti delle denunce anonime e le strategie di community policing -- gli informatori e gli intermediari di giustizia. | p.163 |
| 3.5.1. La tipologia di reati denunciati, la denuncia anonima come forma di controllo sociale interno e esterno, dall'alto e dal basso. | p.165 |
| 3.5.2. Il problema della calunnia e delle false accuse e i meccanismi di tutela messi in atto, l'importanza della reputazione e della buona fama. | p.169 |
| 3.5.3. Il valore della denuncia anonima come indizio vicino nel codice penale del 1803 | p.174 |
| CONCLUSIONI | p. 180 |
| APPEDICE A | p. 195 |
| APPENDICE B | p.236 |
| FONTI, BIBLIOGRAFIA E WEB | p.276 |

ABBREVIAZIONI:

ASM, Archivio di stato di Milano

ASV, Archivio di stato di Venezia

ASVi, Archivio di stato di Vicenza

B. Busta

Cart. Cartella

Fasc. Fascicolo

Fz. Filza

Geh Geheim

Pz. Pezzo

Reg. Registro

Sess. Sessione

Att. Atti

ABSTRACT

Questa ricerca s'incentra sul ruolo dell'istituto della denuncia anonima tra la fine della Repubblica di Venezia e il Regno Lombardo - Veneto. Si tratta cioè di una prospettiva di studio che considera un arco di tempo che va tra gli anni '70-'80 del XVIII secolo fino ai decenni '30-'40 dell'Ottocento. Questo studio mette in evidenza la funzione di questo istituto in una prospettiva di lunga durata, per capire quanto effettivamente le denunce anonime fossero funzionali e utilizzabili dal potere politico anche in contesti così diversi. Si tratta di legami di potere e dipendenza che vennero a crearsi tra le autorità e il popolo, tra governanti e governati tramite la denuncia anonima e l'importanza del ruolo quale strumento strategico di *community policing* e di controllo sociale, nonché del suo valore simbolico e legale. In questa prospettiva si è considerato la struttura specifica del potere e lo scopo della giustizia dei governi di Serenissima e del Lombardo-Veneto, poiché essi sono i veri fattori fondamentali che determinarono la modalità e l'utilizzo dell'istituto della denuncia anonima nel tempo e il suo rapporto con il potere politico. Mettendo a confronto il contesto di tarda Serenissima, ovvero un modello statale repubblicano orizzontale, con quello imperiale in vigore nel Lombardo-Veneto sotto gli austriaci, l'indagine ha sottolineato come un medesimo istituto possa cambiare nel tempo e il diverso peso politico e legale che può assumere anche all'interno del processo, poiché esso non è prescindibile dal suo contesto storico e istituzionale.

Per comprendere i nessi e le implicazioni dietro questo legame non si è considerato solamente la dimensione storico giuridica e di storia delle istituzioni della

Serenissima e del Lombardo-Veneto, ma sono state prese in esame anche altre strategie di community policing messe in atto dai governi per implementare il controllo sociale e per amministrare la giustizia, nonché l'importante ruolo assunto dalla polizia nel Lombardo-Veneto. Per dare più completezza allo studio la ricerca ha considerato anche le prospettive e i contributi in materia di controllo sociale apportati dalla sociologia, dalla criminologia e dall'antropologia, oltre che dall'elemento psicologico, essenziali per comprendere la denuncia anonima nel suo rapporto con il potere politico. In questo studio emerge anche l'interessante ambiguità di atteggiamento nei confronti di questo istituto da parte del potere politico, ma anche dei governati. Infatti, talvolta l'uso della denuncia anonima è pienamente accettata e perfino incoraggiata dagli organi inquirenti, tramite forme di collaborazione e delega, altre volte invece è criticata e respinta. Emerge, comunque, in entrambi i contesti istituzionali il suo ruolo fondamentale quale strumento per implementare il controllo sociale, sia formale che informale, sia verticale che orizzontale, e quale strumento politico anche da parte dei governati per fare valere le loro prerogative. Si rileva, inoltre, come il suo utilizzo si basasse in larga parte su un rapporto fiduciario e su un contratto informale tra le parti tipico del contesto repubblicano di Serenissima, ma non applicabile alla realtà statale e al rapporto che legava il potere politico con il suo popolo nel Lombardo-Veneto.

This study focuses on the role of the institution of the anonymous denunciation from the last years of the Republic of Venice to the Lombardy-Venetia, and therefore covers the years going from the 1770s - 80s to the 1830s - 40s. It highlights the function of this institution over this long period in order to fully understand how anonymous denunciations were actually useful and useful for the political power in such different contexts. We examine the ties of power that were created between the authorities and the population, between governors and governed, through the anonymous denunciation

and its role as a strategic instrument of *community policing* and social control, as well as through its symbolic and legal values.

From this standpoint we consider the specific power structure and the ends of justice of the governments of the Serenissima and of the Lombardy-Venetia, since these are the fundamental factors that determined the modes and use of the anonymous denunciation over time, as well as its relationship with political power. By comparing the context of the late Serenissima, a horizontal republican state model, with the imperial model in force in Lombardy-Venetia under the Austrians, our study reveals how the self-same institution can change over time, as well as the different political and legal significance it can take on as it changes, also in the context of the criminal trial.

To fully grasp the links and implications of this bond, we have investigated not only the history of the laws and institutions of the Serenissima and Lombardy-Venetia, but also other strategies of community policing employed by their governments to implement social control and administer justice, as well as the important role of the police in Lombardy-Venetia. To complete the scope of our research we have also included contributions and perspectives on the subject of social control coming from sociology, criminology, anthropology and psychology, fundamental for comprehending the importance of the anonymous denunciation in its relationship with political power.

This study also reveals the interesting ambivalence felt towards the anonymous denunciation both by the political power and the population governed. In fact, at times its use is fully accepted and even encouraged by the investigating bodies, while at other times it is criticized and rejected. In any case, in both institutional contexts we see the fundamental role it played both as an instrument of social control, formal and informal, vertical and horizontal, and as a political instrument also employed by the

population to assert its prerogatives. In the end, it becomes clear that the use of the anonymous denunciation was largely based on a relationship of trust and an informal contract between the parties, which characterized the republican context of the Serenissima but was no longer applicable to the model of state or the relationship between political power and population in the Lombardy-Venetia.

INTRODUZIONE

“Delatores, genus hominum publico exito repertum, et poenis quidem numquam satis coercitum, per praemia eliciebantur”¹

L’opinione di Tacito sulla delazione e il delatore è largamente riportata negli *Annali*. Tacito attacca duramente la delazione, strumento largamente in uso sotto Tiberio. I toni critici e negativi utilizzati dallo storico, tuttavia, lasciano inalterato il punto essenziale: ovvero, nonostante la diffidenza che l’accompagna e la sua potenziale natura sospetta e, se vogliamo, maligna, la denuncia anonima o segreta può essere un eccellente strumento politico per implementare il controllo sociale sia formale che informale, sia orizzontale che verticale.

Risulta comprensibile l’utilizzo della denuncia anonima come strumento di controllo sociale e di *community policing* se la si considera nella realtà veneziana del periodo della Serenissima. E’ però interessante studiare questo suo uso in sistemi istituzionali e politici diversi e in una prospettiva di lunga durata per capire quanto effettivamente le denunce anonime fossero funzionali al controllo sociale, il loro utilizzo da parte del potere politico, e quale ruolo assumessero in sistemi politici e istituzionali tra loro differenti.

Nel tentativo di tracciare una storia della denuncia anonima, il legame fra la struttura del potere e lo scopo della giustizia si dimostra quanto mai centrale. A tal scopo, in questo lavoro la denuncia anonima è analizzata nel contesto della tarda Serenissima e del Regno Lombardo-Veneto per fare emergere quali erano le caratteristiche intrinseche

¹ Tacito, *Annali*, A. Arici (a cura di), Torino, UTET, 1983, VI, 7, 5

che facevano parte della sua natura e della sua essenza e per distinguere invece il diverso valore, anche sul piano legale e processuale, che assunse nei diversi contesti analizzati in una prospettiva diacronica, sociale e comparatistica. Dopo tutto, come ben sottolinea Claudio Povolo, “È innegabile che nello stato giurisdizionale di antico regime, il sistema giuridico s’identificasse con una pluralità e con un sistema di governo, che in nessuna misura si possono rapportare con le realtà statuali che si sarebbero affermate nel corso dell’Ottocento”²

Il tema della denuncia anonima in età moderna è già stato in parte trattato e analizzato in alcuni studi rilevanti, ad esempio per il Seicento genovese va ricordato il lavoro di Edoardo Grendi che sottolinea l’elemento politico delle anonime. Per il periodo repubblicano veneziano, l’indagine più approfondita è quella che è stata condotta da Paolo Preto. Si tratta di uno studio archivistico complessivo sul tema della denuncia anonima che ne traccia le origini e il suo utilizzo dal XIV secolo fino alla caduta della Serenissima. Notevoli sono state anche le indagini riguardo alle singole magistrature veneziane, ai processi e all’utilizzo pratico delle denunce anonime e di altri strumenti di community policing condotte da studiosi quali Gaetano Cozzi, Claudio Povolo, Giovanni Scarabello e Renzo Derosas, per menzionarne alcuni. Per quanto riguarda il periodo successivo per un quadro complessivo sulle istituzioni e l’origine e lo sviluppo del dominio austriaco nel Lombardo-Veneto rimando prima di tutto a Marco Meriggi, Marino Berengo, David Laven, e Marco Bellabarba. In particolare le ricerche d’archivio confermano l’analisi di David Laven sulla differenza dello spirito pubblico tra i territori lombardi e quelli veneti, dato confermato confrontando i fondi d’archivio milanesi con quelli veneziani. Visto che non si può studiare la denuncia anonima in questo periodo senza considerare l’elemento procedurale e processuale e il Codice

² Cit. C. Povolo, “Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)”, in *IL DIRITTO DELLA REGIONE*, vol. 1-2, 2008, p.336

Penale Universale del 1803, rimando al collettaneo curato da Sergio Vinciguerra sul Codice Universale e alle analisi presenti nel volume dei giuristi e degli storici del diritto, in particolare Adriano Cavanna e Ettore Dezza. Per quanto concerne studi specifici e relativi a singoli magistrati o processi e al ruolo delle amministrazione della giustizia nel Lombardo-Veneto si considerino in particolare a Claudio Povolo, Luca Rossetto e Filippo Rossi. Sul ruolo della polizia ottocentesca, ma non solo, vanno osservate le analisi di Giorgia Alessi e le recenti e stimolanti ricerche presentate nei seminari e dalle corrispettive pubblicazioni promosse da Livio Antonielli sulla polizia. Nello specifico, per quanto riguarda il Lombardo-Veneto, va menzionata in modo particolare Simona Mori e il suo particolare occhio di riguardo nei confronti dei collaboratori della polizia, degli informatori e delle spie.

Mancano però finora lavori che analizzano le denunce anonime in una prospettiva comparatistica che le consideri in contesti storici e politici così diversi e dal punto di vista più ampio del controllo sociale. Una prospettiva che esamina il ruolo chiave della popolazione nella partecipazione alla giustizia, contribuendo così all'attuazione di politiche di controllo sociale. Mettendo in evidenza la natura squisitamente politica della denuncia anonima, si sottolinea come essa fa emergere il nesso inscindibile fra giustizia e potere, fra processo e sovranità. Il presente lavoro esplora anche gli aspetti sociali ed antropologici delle denunce anonime, nonché la psicologia che si cela dietro il loro particolare linguaggio, il quale mette in luce la percezione della giustizia da parte della popolazione. Si esamina anche l'effettiva riuscita delle politiche di controllo sociale messe in atto dai governi e i meccanismi da loro elaborati per contenere la possibile qualità corruttrice e la natura "maligna" della denuncia anonima e per svelare e sanzionare le false denunce.

Questa ricerca integra diversi criteri metodologici e mette in luce sia una prospettiva incentrata sulla storia delle istituzioni di tipo comparatistico, sia una orientata alla

storia sociale e all'antropologia culturale. Il primo approccio servirà ad indagare la denuncia anonima e la sua diffusione nel lungo periodo considerato seguendo il modello elaborato da Mirjan Damaška, poiché colloca l'evoluzione delle forme processuali all'interno di una matrice dominata da due fattori determinanti: lo scopo attribuito alla giustizia e la forma di potere politico presenti in un dato Stato in un dato momento storico.

Le elaborazioni di Damaška risultano perciò indispensabili in un'ottica comparatistica per studiare l'applicazione di un medesimo istituto nel corso del tempo e in sistemi di governo e politici diversi. Questa prospettiva s'integra con altri studi sul controllo sociale e con le analisi del sociologo Lawrence Friedman. Analisi essenziali per comprendere le aspettative riposte nella giustizia e la percezione dell'istituto delle denunce anonime da parte della società, nonché la loro effettiva pretesa di legalità. Le teorie di questi studiosi hanno trovato una conferma nelle ricerche che sono state condotte per questa tesi negli archivi. Indagini che sono state effettuate prevalentemente presso gli archivi di stato di Venezia e Milano, e, dato che la ricerca si è conclusa prima dell'apertura della sede della Giudecca dell'archivio di stato di Venezia, è stata integrata con il materiale proveniente dai fondi processuali dei tribunali austriaci presenti presso l'archivio di stato di Vicenza. Questo studio mette a fuoco l'utilizzo della denuncia anonima come elemento di controllo sociale da parte del potere politico e la risposta degli organi di polizia e inquirenti alle denunce anonime. Il tipo di ricerca che è stata condotta sulle fonti è una ricerca che può considerarsi dall'alto. Si sono considerati, quindi, prevalentemente i fondi delle magistrature, di governo, di presidio di governo, di polizia e processuali, sia per quanto riguarda il periodo di Serenissima che per quello di dominazione austriaca. Le analisi della prospettiva dal basso si basano prima di tutto sul linguaggio delle anonime, nonché sugli elementi che sono emersi dalle indagini condotte dalle forze di polizia,

sui resoconti ai superiori e al governo, per quanto riguarda il periodo austriaco, e sulle testimonianze e le opinioni raccolte all'interno della comunità e riportate durante l'inchiesta e il processo. La buona fama e la reputazione sono elementi costanti che sono emersi da questa ricerca, non soltanto nella loro accezione legata all'onore, tipica delle società di antico regime, ma anche nella definizione politica della morale austriaca, come esplicitava anche il Codice del 1803.

Nonostante la tesi consideri prevalentemente il periodo tardo veneziano e la seconda dominazione austriaca, nel corso della ricerca sono stati consultati anche i fondi di polizia e di governo del primo periodo austriaco a Venezia, e in parte quelli di polizia del periodo napoleonico. Si è valutato di non trattare in questo studio dei fondi napoleonici, giacché il confronto tra il periodo veneziano e quello austriaco ha comportato la necessità di calarsi in contesti storici e istituzionali così diversi tra loro, mentre si è scelto di accennare al primo periodo di dominazione austriaca a Venezia poiché lo si è ritenuto fondamentale per introdurre il Lombardo-Veneto e perché a livello di fonti è chiaramente emerso come periodo transitorio tra due modelli di stato che erano sotto tanti punti di vista agli antipodi. Infatti, durante la prima dominazione si assiste a una confusione amministrativa e istituzionale di cui tratta in modo approfondito Michele Gottardi, e a una commistione tra vecchio e nuovo che è affiorata anche nel corso di questa ricerca, e che varrebbe la pena approfondire ulteriormente, proprio partendo dai fondi di polizia di prima dominazione. Recentemente una serie di ricerche e studi, tra cui quelle di Peter Spierenburg e Xavier Rousseaux, ha sottolineato un'importante prospettiva che si focalizza sul concetto di violenza nel suo significato antropologico e sociologico e nel suo dato storico egemonico. Un'analisi che considera la legittimità e il livello di violenza tollerato e di quelle pratiche di autoregolamentazione dei conflitti messe in atto all'interno della comunità, specialmente nelle società di antico regime, per riottenere la

riappacificazione e ristabilire lo status quo. Si tratta di lavori che hanno il merito di sottolineare e di mettere in evidenza i diversi agenti e livelli del controllo sociale, indagando non soltanto il livello alto e formale, ma anche quello basso e informale. Prospettive interessanti che possono ulteriormente integrare e completare studi come questo, che anche se considera l'utilizzo del potere politico delle denunce anonime, non trascurava o ignora l'importante dato politico di questo strumento per implementare e fare pervenire alle istituzioni e al potere politico le istanze e le prerogative che provengono dal basso.

Il presente lavoro si articola su tre capitoli principali: il primo capitolo considera le definizioni e le teorie sul controllo sociale, la *community policing*, analizza l'aspetto psicologico e criminologico delle scritture anonime, e delinea lo schema di Damaška. Il secondo capitolo contestualizza l'approccio di Damaška nella realtà veneziana della tarda Serenissima, uno stato repubblicano paritario che si basava fortemente sul sistema della delega e su molteplici strategie di *community policing*, prima su tutte le denunce anonime. Si considerano anche delle tendenze e proposte in ambito di riforma della giustizia che nel corso del Settecento coinvolsero gran parte dell'Europa, incluso lo stato veneziano. Il terzo capitolo analizza le denunce anonime e il sistema di collaborazione dal basso nel contesto dello stato verticistico burocratico dell'Impero austriaco durante la seconda dominazione nel Regno Lombardo-Veneto, il ruolo della polizia austriaca e le finalità politiche del processo penale e del Codice Universale del 1803. In particolare la ricerca ha fatto emergere il ruolo chiave delle denunce anonime come strumento di controllo sociale e la loro funzione e valenza legale e politica. Difatti, esse divennero un'arma politica prima di tutto per i governati poiché, come è stato accennato, esse furono un mezzo per fare arrivare al potere politico le loro richieste e necessità. L'analisi comparatistica delle fonti qui condotta rivela come un istituto che in apparenza sembrerebbe immutabile nel tempo,

forse addirittura il medesimo istituto tanto criticato da Tacito, cambia totalmente quando calato in contesti diversi: si pensi al diverso ruolo che ha la denuncia anonima all'interno del processo veneziano, in cui si è osserva la sua doppia valenza di indizio\prova rispetto al processo delineato nel codice universale del 1803, sia per i delitti che per le gravi trasgressioni di polizia, in cui alla denuncia anonima è affidato il ruolo di solo indizio, anche se indizio vicino. Questa differenza, che potrebbe sembrare un dettaglio procedurale, in realtà è elemento chiave e risultato fondamentale delle osservazioni di questa ricerca, poiché il diverso peso della denuncia anonima all'interno del processo è sintomatico prima di tutto del potere politico che ha elaborato il processo e le sue procedure. Allo stesso tempo questa diversa valenza sottende che vi fosse un diverso livello di rapporto fiduciario tra governanti e governati nella Serenissima e nel Lombardo-Veneto, e il potenziale livello di consenso di cui godeva il governo.

CAPITOLO PRIMO: PROFILI PSICOLOGICI, CRIMINOLOGICI E SOCIOLOGICI. IL MODELLO DI MIRIAM DAMAŠKA E LA DENUNCIA ANONIMA COME STRUMENTO DI *COMMUNITY POLICING*

Prima di inquadrare l'istituto della denuncia anonima in una dimensione storica di lungo periodo, partiamo da alcune definizioni che possono aiutarci a comprendere alcune prospettive e sguardi alla base di questa ricerca, ed entriamo nello specifico nell'analisi metodologica di M. Damaška. Il suo schema a matrice funziona da cornice scientifica di questo lavoro, poiché mi sembra essere calzante ed efficace per calare la denuncia anonima nella sua dimensione storica - istituzionale, considerando il suo ruolo all'interno del processo e per confrontare il suo utilizzo da parte degli organi giudicanti e di potere, nonché della popolazione, nel contesto di fine Serenissima e durante il periodo di Seconda dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto.

Questo primo capitolo funzionerà dunque come cornice metodologica a tutta la tesi e, pertanto, risulta essere necessario partire da alcune definizioni che servono per mettere meglio a fuoco la ricerca.

1.1 Definizione di controllo sociale e devianza, *strategic* e *community policing*

Una storia che osserva il ruolo della denuncia anonima all'interno del processo e come meccanismo di controllo sociale non può non considerare teorie di criminologia e sociologia che definiscono concetti importanti quali controllo sociale e il fenomeno della devianza. Iniziamo con il considerare che cosa sia il concetto di sicurezza nella sua accezione sociologica, antropologica e giuridica. Come ben

definisce Ugo Terracciano la sicurezza viene elaborata, nella definizione antropologica come una necessità, un bisogno umano, mentre sul piano del diritto implica un compito generale, a sua volta, nato da un bisogno, espresso dal sistema giuridico. Questo bisogno è di tipo secondario ma è permeante nell'uomo e nella società³. Per la dottrina giuridica la sicurezza è in qualche modo considerata come un tipo di diritto complementare. La stessa accezione di sicurezza, derivante dal latino, *sine cure*, esprime sul piano antropologico e storico sociale, questa necessità. Quando si è in uno stato di sicurezza, privi di preoccupazioni, in una situazione per così dire di normalità, l'uomo può ispirare a realizzare se stesso e le proprie aspettative. La sicurezza può essere definita come "l'esigenza della certezza di poter realizzare certi bisogni basilari"⁴. Vi è un altro passaggio che è il dato temporale, ovvero la necessità di potere usufruire di questo stato di sicurezza in un arco temporale possibilmente ampio per poter così continuare a soddisfare i bisogni primari e proteggerli il più a lungo possibile, proiettando così questo bisogno in un futuro almeno prossimo. La visione antropologica e storica considera il bisogno secondario di certezza "determinato dal passaggio dei bisogni e della loro soddisfazione, da una dimensione naturale e istintuale a una dimensione storica e intellettuale"⁵.

Nell'ambito del diritto il concetto di bisogno di sicurezza è molto diverso. Nella dottrina giuridica la sicurezza viene misurata da una prospettiva interna o esterna al sistema delle norme. Nella visione esterna sociologica essa ha una sua valenza empirica mentre in una prospettiva tecnico giuridica fa parte della teoria normativa che la pone come utilità ideale del diritto. Da una prospettiva sociologica si ottiene la sicurezza attraverso il diritto, mentre in quella normativa si valuta la certezza del diritto. Due visioni che concepiscono modelli di società molto diversi tra loro e che si

³ U. Terracciano ., *Le politiche della Sicurezza in Italia Dalla tolleranza zero alla community policing le nuove frontiere della sicurezza urbana*, Forlì, Experta S.p.A. 2009, pp.1-3

⁴ Cit. U. Terracciano, *Le politiche...*, cit.,p. 2

⁵ Cit. U. Terracciano, *Le politiche...*, cit.,p.3

realizzano in modo opposto: il diritto alla sicurezza è il modello che ha storicamente dominato la società in Europa e negli Stati Uniti, mentre la sicurezza dei diritti è un modello ideale che viene realizzato soltanto in micro e sporadici contesti e difficilmente concretizzabile e prevede una “politica integrale di protezione e soddisfacimento di tutti i diritti umani e fondamentali”⁶. Per garantire la realizzazione del bisogno di sicurezza il potere politico e lo stato mettono in atto specifiche strategie di garanzia, sia di prevenzione che di risoluzione nelle loro modalità repressive e assicurative⁷.

Consideriamo ora alcune definizioni di controllo sociale, vale a dire che cosa s'intenda per controllo sociale e quali sono alcune tra le teorie che inquadrano il controllo sociale che possono essere utile a questo lavoro di ricerca ⁸.

In generale per controllo sociale s'intendono tutte quelle pratiche che consentono il mantenimento dell'ordine sociale⁹. Più nello specifico il termine si riferisce a tutti i modi in cui una società istituzionalizza i suoi standard culturali o le aspettative collettive. Le norme di una cultura, ovvero, ciò che si dovrebbe fare o non, governano i nostri comportamenti e sono gli ingredienti basilari del controllo sociale. Al fine di ottenere l'ordine sociale e mantenerlo, norme appropriate di comportamento sono installate in noi “internamente” tramite la socializzazione: questo processo avviene a livello informale. Il livello formale riguarda invece direttamente l'intervento esterno: le norme diventano leggi e sono supportate dal potere dello stato, (ma anche di altri istituzioni come la scuola o la religione). La società controlla e risponde alle

⁶ Cit. *Ibidem.*, p.3

⁷ In particolare negli ultimi decenni dove nelle società occidentali si assiste anche sul piano della dottrina giuridica a una tendenza a concentrarsi sul ruolo della vittima dei delitti

⁸ La definizione di controllo sociale è mutata notevolmente dagli albori dei suoi studi. In questo lavoro si prenderanno in considerazione soltanto alcuni esempi e punti di vista che risultano essere più inerenti alla ricerca. Per una disamina più approfondita rimando a Mathieu Deflem <http://deflem.blogspot.com/>, il 20-30/09/2014.

⁹ Ordine può avere un significato molto diverso se si considera nella sua accezione storica di ordine\ceto\strato\classe. In questo caso il controllo sociale indicherebbe anche il mantenimento e la preservazione dello status quo e dell'ordine\ceto esistente.

violazioni dell'ordine normativo date dalla *devianza*. Ogni gruppo e società cerca di regolamentare l'azione dei suoi membri tramite norme comportamentali rispetto a ciò che viene ritenuto accettabile o meno. Le maggiori istituzioni, l'educazione, la religione, le forze militari e così via, lavorano congiuntamente per incoraggiare la conformità e scoraggiare la devianza.

Introduciamo qui il concetto di sanzione e il loro rapporto con la norma giuridica secondo la definizione dello studioso Lawrence Friedman “le sanzioni sono i modi di attuare una norma o una regola. Le sanzioni giuridiche sono sanzioni prescritte o autorizzate dal diritto. Ogni norma giuridica contiene o presuppone un’asserzione delle conseguenze giuridiche della propria osservanza o inosservanza: queste conseguenze sono le sanzioni, e consistono in promesse o minacce”¹⁰. La messa in atto delle norme avviene quindi sia attraverso l’uso di rinforzi positivi che sanzioni negative, sia informali che formali. I rinforzi positivi “ricompensano” la conformità dell’individuo alla norma. Le sanzioni negative puniscono la deviazione dalla norma. Le sanzioni formali sono messe in atto da agenti del controllo sociale ufficialmente incaricati, come ad esempio la polizia o le corti di giustizia. Ogni singolo membro della società può invece esercitare una sanzione informale, giacché non è richiesta nessuna preparazione specifica o credenziale per farlo. Generalmente si tende a considerare il controllo sociale soltanto nella sua manifestazione “formale”, ossia nella pratica della polizia o delle corti, tuttavia il controllo sociale formale non è affatto lo strumento primario per il mantenimento del controllo sociale in una società e le sanzioni informali risultano assai più rilevanti, ma, specialmente sul piano storico il livello informale diventa fondamentale. Il processo di socializzazione effettivo garantisce il potere del controllo sociale: agli individui del tutto socializzati interessa e

¹⁰L. Friedman, *La società orizzontale*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 137.

importa come sono considerati dagli altri, diventando quindi ottimi candidati a divenire agenti della diffusione del controllo sociale informale¹¹.

Vediamo altre definizioni e prospettive che possono essere utili, punti di vista che, in parte, verranno ripresi anche in altri capitoli di questo lavoro. Osserviamo lo sguardo storico\antropologico di M. Dinges che esplica così la sua definizione di società e di controllo sociale, tenendo ben in considerazione tutte quelle strategie che vengono messe in atto quotidianamente per implementare il controllo sociale” il controllo sociale in senso stretto è concepito come “all forms by which historical agents define deviant behavior and react to it by taking measures. Society is seen as a permanent process of mutual social control in which norms compete with one another and are constantly being contested. Accordingly, one should always allow for multiple instruments of social control and integrate the supply of judicial institutions into a continuon of every day strategies” Nella sua prospettiva vede nella società una distribuzione ineguale di “power resources and spheres of influence among the agent of social control”¹².

Secondo Keith Wrightson la giustizia funziona e ha consenso nel controllo sociale nei termini in cui le autorità e la popolazione condividono lo stesso concetto di ordine sociale. Storicamente, ribadisce Wrightson, le autorità non potevano portare avanti il loro concetto di giustizia quando la maggioranza della popolazione aveva aspettative e obiettivi per la giustizia diversi rispetto a quelli delle autorità.

La tradizione degli studi sociologici sul controllo sociale trova la sua espressione più acuta in studi quali quelli di George Herbert Mead del 1934 e di Edward Alsworth Ross del 1901¹³. Mead concepiva il controllo sociale in termini

¹¹V. N. Parillo, William Paterson University, *Encyclopedia of SOCIAL PROBLEMS 1&2* , Los Angeles, London, Singapore, SAGE, 2008.

¹²Cit. M. Dinges in <http://deflem.blogspot.com/>, consultato il 10-20/10/2014.

¹³ Fin dalla fine del XIX secolo il controllo sociale fu utilizzato dalla sociologia americana come riferimento alla capacità di una società di autoregolamentarsi senza dover ricorrere alla forza. Questa

volontaristici, considerando gli individui capaci di modificare il loro comportamento a secondo delle aspettative degli altri. Vi è un consenso implicito nella relazione tra l'individuo e la società nel momento in cui il controllo sociale si sovrappone all'autocontrollo. La prospettiva volontaristica è interessante e va rimarcata, considerando l'elemento "collaborativo" tra governo e governanti in istituti quali la denuncia anonima.

Un altro approccio stimolante che scarta l'elemento coercitivo è quello proposto da uno studioso tra in più rappresentativi della teoria del controllo sociale come ordine sociale: Edward Ross. Ross sottolinea il ruolo chiave delle istituzioni nel promuovere il controllo sociale, che viene applicato a tutti i membri della società non soltanto a coloro che violano le norme e i codici regolamentari. Il consenso, secondo Ross, è alla base del controllo sociale, è il fondamento dell'ordine sociale. In questa prospettiva il controllo sociale è opposto al controllo coercitivo. L'interazione tra le persone attraverso vari livelli e meccanismi di controllo sociale è riscontrabile in società organiche, com'è formulato da Emile Durkheim, le persone come individui sono essenzialmente differenti l'uno dall'altro, e compiono funzioni diverse, in particolare nella sfera lavorativa, come hanno anche convinzioni diverse. È specialmente sotto le condizioni di estremo individualismo che le società devono fare un maggiore sforzo per fare in modo che i loro membri siano socializzati. Il controllo sociale, infatti, travalica la mera influenza sociale poiché ha l'obiettivo di armonizzare interessi e attività opposte. Il controllo sociale, ribadisce Ross, è sempre necessario e non soltanto in alcuni momenti, e, dato che tutte le istituzioni sociali servono funzioni di controllo sociale, egli ritiene che non sia possibile categorizzare le istituzioni per

definizione generica e ampia era concepita positivamente come criterio di autogoverno ed enfatizzava la necessità costante della società di creare integrazioni sociali attraverso la socializzazione in termini di valori comuni nonostante il generale incremento delle tendenze individualistiche della società statunitense. Questo concetto di controllo sociale restò in voga negli Stati Uniti fino alla seconda guerra mondiale

studiare le loro funzioni individuali di controllo sociale ma, piuttosto, Ross prospetta lo studio del controllo sociale come un fondamento della società che è garantito attraverso molteplici istituzioni di controllo sociale. Si considera un livello formale dunque e uno informale, una prospettiva che tiene di conto del controllo sociale implementato dall'alto verso il basso, ma anche dal basso, dagli ultimi gradini della società, verso l'alto.

Sulla scia di Ross si inseriscono le importanti considerazioni di Pieter Spierenburg che, partendo dal concetto di controllo sociale formale e informale, dall'altro e dal basso, lo cala nella dimensione storica. "Social control involves both formal control emanating from the state and a host of informal reactions and interventions at nongovernmental levels of society, including, for example, the power of gossip"¹⁴. Una prospettiva che considera anche l'importanza della violenza egemonica nella risoluzione del conflitto. Dimensione questa che, almeno per quanto riguarda le società di antico regime, non può prescindere dall'onore e dai meccanismi risolutivi messi in atto all'interno delle comunità e delle società per ristabilire la pace e mantenere lo status quo. Cercando di trovare una sintesi che comprenda più livelli e prospettive Spierenburg considera come il controllo sociale involva una serie variegata di pratiche e ideologie. Talvolta assume la caratteristica di elemento risolutore di conflitti, spesso tramite meccanismi di autoregolamentazione interni alla comunità, altre volte si realizza nell'applicazione di norme e nella regolamentazione di comportamenti. Tuttavia, il controllo sociale riguarda sempre le persone o gruppi che agiscono e interagiscono con altri gruppi e persone. Solitamente il controllo sociale coinvolge due parti, ma talvolta anche una terza parte può assumere un ruolo cruciale. Si può giungere ad accordi o regolamentazioni per ripristinare l'ordine e ottenere il

¹⁴ P. Spierenburg, "Violence reflection about a word", in S. B. Gendrop, P. Spierenburg (a cura di) *Violence in Europe Historical and Contemporary Perspectives*, New York, Springer Science, 2008, p.15

controllo sociale in modo diverso, tramite arbitrati, o sanzioni positive, o tramite il contenimento e la punizione di quegli atteggiamenti ritenuti inaccettabili. Le norme e principi che sono coinvolti in questi processi cambiano e mutano notevolmente nel corso del tempo. Il controllo sociale nella sua essenza mette in evidenza il rapporto tra i vari meccanismi che spingono le persone ad agire in modo ritenuto desiderabile da un certo ideale o standard collettivo. Ed ecco che emerge di nuovo, nella prospettiva di Spirenburg, l'importanza della violenza. Lo studioso prosegue sottolineando come in tutte le società il controllo sociale costituisca un elemento chiave per comprendere la violenza, il conflitto e i problemi legati alla formazione delle norme sociali.

Questa funzione cruciale del controllo sociale è applicabile a ogni contesto ed è operativa a prescindere dal periodo storico preso in esame, che sia la società della prima età moderna o la nostra contemporanea, che ci si trovi in un contesto di governo democratico o autoritario¹⁵.

Vediamo ora cosa s'intende per devianza.

In generale la devianza si riferisce a un comportamento che un gruppo o la società nel suo insieme considera inappropriato. Le analisi sulla devianza sono primariamente biologiche, psicologiche o sociologiche. Le analisi biologiche e psicologiche di solito considerano la devianza come risultato di una defezione o di un difetto nell'indole dell'individuo, una spiegazione che possiamo considerare "interna" all'individuo. La spiegazione sociologica accetta che gli individui detengano libertà nella scelta del proprio comportamento ma enfatizza un punto di vista di causale "esterno", vale a dire di come spesso le forze intrinseche nella società modellino le scelte individuali, persino la scelta di assumere un comportamento deviante. Data l'alta relatività delle norme societarie, le quali variano da società a società e nel corso del

¹⁵P. Spirenburg, "Violence reflection about a word", pp.15-20.

tempo, il concetto di devianza risulta estremamente relativo. Si pensi come ad esempio molte società oggi non considerino pratiche sessuali prematrimoniali da parte di una donna come una violazione di norme significative, mentre altre le considerano come un comportamento altamente deviante punibile con dure sanzioni, perfino con la morte. Una vasta gamma di atteggiamenti diversi e talvolta in contrasto tra loro possono essere considerati devianti, ciò principalmente in funzione di fattori culturali della società di appartenenza e dello status socioeconomico di colui, o coloro, che definisce la devianza.¹⁶

Inizialmente le persone cercano di reagire in modo diverso al comportamento deviante piuttosto che affidarsi all'esercizio del controllo coercitivo dall'alto, agendo in prima persona o facendo intervenire una terza parte come arbitro. Piuttosto, storicamente, è sempre stata tollerata una forma di violenza autogestiva all'interno delle comunità, almeno fino alla tarda età moderna. La violenza poteva talvolta divenire una forma di reazione ritualizzata e dunque regolamentata al fenomeno della devianza¹⁷.

Contributo nodale al concetto di devianza fu dato da Emile Durkheim che la definì come una ordinaria forma di divisione del lavoro sociale.¹⁸ La sociologia negli anni seguenti elaborò teorie che indicavano soluzioni che miravano a contenere la devianza piuttosto che per ridurla. Fu la scuola di Chicago, con le sue ricerche, che funzionò da apripista negli anni Venti e Trenta del Novecento. La questione fondamentale riguardava, per questi studiosi, la disorganizzazione della società, ovvero le conseguenze della dissoluzione dei tradizionali legami sociali causati dalla forte immigrazione e dalla vita urbana. È tramite questi studi che si iniziò ad affermare il

¹⁶ Cfr. V. N. Parillo..., *Encyclopedia...*, cit, pp. 169-170.

¹⁷ Cfr. *ibidem* P.160

¹⁸ Cfr., U. Terracciano, *Le politiche...*, cit., p.21

valore dell'analisi sugli atteggiamenti devianti e la mancata conformità alle regole sociali.¹⁹

Interessante è la proposta di David Garland che definì la criminalità come un fattore normale e tipico della società moderna\contemporanea. Partendo da questo presupposto la devianza non necessita motivazioni o ragioni particolari, non è la conseguenza di una patologia o di un'anormalità, non deriva da predisposizioni genetiche della persona, ma è un fenomeno tipico della vita sociale ed economica della società contemporanea.²⁰

La devianza crea un certo livello di tensione all'interno della società \ comunità e mette in pericolo le norme regolamentari alla base della stessa società. Durkheim definisce l'anomia come l'assenza di regole sociali e la mancanza di norme che regolamentano il comportamento individuale. Tutto questo crea uno stato di precarietà, d'incertezza dove il limite e il confine tra ciò che è giusto-ingiusto, tra ciò che è legittimo e illegittimo, tra aspettative ragionevoli e pretese smisurate, diventa labile. Diventa difficile in questa prospettiva capire per i consociati i limiti e le regole che non si possono superare. Robert Merton ha rivisto questa prospettiva in ottica moderna, sostenendo che la devianza è causata da situazioni di anomia che emergono dal contrasto tra la struttura culturale e quella sociale. Secondo Merton non è la mancanza di norme la causa dell'anomia, ma piuttosto che le norme emanate contrastano la struttura sociale che fanno nascere la devianza.²¹ Un contrasto creato tra le aspettative date dalle norme sociali e la loro concreta realizzazione, tutto questo causa la tensione sociale.

¹⁹ *Ibidem*, p. 22

²⁰ D. Garland, *The limits of the Sovereign State. Strategy of Crime Control in Contemporary Society*, in "The British Journal of Criminology", n.36,4, 1996, p. 450.

²¹ Cfr., U. Terracciano, *Le politiche...*, cit., p. 24.

Queste definizioni ci servono ad inquadrare e collocare meglio la ricerca. Studiando le denunce anonime, è importante comprendere non soltanto il sistema messo in atto dalle istituzioni per utilizzarle e il loro funzionamento, ma occorre capire le modalità di consenso da parte della comunità al controllo sociale e alla risoluzione del fenomeno della devianza e comprendere il rapporto tra governo e governati e il ruolo svolto dai governati per implementare le politiche di controllo sociale e le pratiche di polizia comunitarie. Consideriamo dunque come gli studi sul controllo sociale a partire dagli anni Cinquanta del Novecento si sono concentrati sempre di più nella sua relazione con la devianza e il crime, e, infine, è stato ben sottolineato da Doug Hay, come, storicamente, il codice criminale, o meglio, la sua concezione e percezione, sia stato creato dalla classe dominante di una società o comunità o, talvolta, dal potere dominante. Il deviante o il comportamento deviante è quindi espressione di una minoranza e deve essere debellato²².

Al di là delle definizioni, è storicamente evidente quello che sottolinea Lawrence Friedman, ovvero che certi di tipi di devianza restano difficilmente scopribili da parte delle autorità poiché sono profondamente radicati nei desideri, nelle tradizioni e nelle abitudini della società. Ad esempio risulta essere molto difficile perseguire i crimini che possono essere definiti di tipo morale, a meno che non vi sia un altro livello di consenso da parte della comunità nel volere collaborare con le autorità, e resta comunque difficile debellare completamente qualsiasi tipo di comportamento sessuale considerato illecito.²³

²²B. S. Godfrey, P. Lawrence, C. A. Williams. *History and Crime*, London, Sage, 2008, pp.17-54.

²³ L. Friedman, *La società...*, cit., p. 167.

1.2. Collaborazioni dal basso per amministrare la giustizia e le pratiche di polizia della *Community policing*.

Nel contesto degli ordinamenti democratici, l'esito positivo del lavoro delle forze di polizia emerge quando gli interessi individuali e le loro libertà riescono a conciliarsi con il bisogno di tutelare le leggi, l'ordine pubblico, la sicurezza e in definitiva le istituzioni. Gli interessi per così dire individuali e quelli collettivi hanno caratterizzato storicamente diversi modelli e concezioni e realizzazione degli organi di sicurezza pubblica.

Nella prospettiva storica si trovano due posizioni relative alla funzione della polizia: una che si ispira alla creazione di corpi di polizia che provengono dal basso, dalla società civile, che ha interesse nel creare un'organizzazione adatta a tutelare e proteggere i gruppi di singoli in modo più efficace rispetto a quanto essi riescono a fare a livello individuale. Il secondo modello è frutto delle scelte politiche della classe dominante. È un organo controllato dall'alto volto a garantire il predominio dello Stato e il rispetto delle sue leggi. In sostanza il primo modello genera dalla società mentre l'altro vi si sovrappone.²⁴ Due modelli che nella loro concezione potrebbero apparire antitetici e sono stati descritti dalla letteratura sociologica in modo semplificato, dandogli riferimenti e origini storiche e geografiche molto precise; tuttavia, nella pratica quotidiana si sono spesso combinati e hanno originato sistemi misti.

Secondo la lettura tradizionale la così detta *community policing* origina dalla società civile e la polizia inglese è un suo esempio storico. Mentre è nell'ambito della polizia continentale europea che nasce la polizia del re, di origine francese e prussiana\asburgica che ha origine da scelte che vengono dal vertice. Nella community

²⁴ *Ibidem*, P.18

policing, il controllo sociale viene implementato tramite un ruolo partecipato e diffuso della comunità. Questo modello si ascrive al sistema anglosassone di *common law*, mentre la polizia del Re deriva da un sistema statale continentale assoluto caratterizzato da una forte burocrazia e gerarchia.²⁵ Nella *community policing* si attuano una serie di *strategic policing* ovvero misure proattive che la polizia intraprende per prevenire e reprimere il crimine, mantenere il controllo sociale e disincentivare il disordine, migliorare la qualità della vita dei cittadini e risolvere i problemi della comunità. La moderna *community policing* è tipica di modelli di organizzazione delle forze di polizia come quello che oggi è attuato negli Stati Uniti²⁶, dove si è sviluppata come programma strategico e politico ben definito a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, diventando una filosofia strategica di controllo sociale che si basa sulla costante cooperazione e l'empatia tra le forze di polizia locali e le comunità.

Questa strategia comporta pratiche di *strategic policing* visibili come il pattugliamento a piedi o in bicicletta e una costante interazione tra i membri della comunità e gli organi di polizia che va al di là delle emergenze, degli incidenti stradali o crimini. Inoltre, quest'approccio incoraggia un dialogo sostanziale tra i rappresentanti della polizia e le forze dell'ordine e le organizzazioni locali, che arrivano, in alcune occasioni, a istituire incentivi che incoraggiano l'incremento di questo tipo di collaborazione. Alla base vi è l'idea che la polizia debba conoscere al meglio la comunità in cui opera affinché il suo ruolo sia il più efficace possibile.

Il rapporto tra la comunità e le forze istituzionalizzate di polizia diventa dunque un rapporto duplice, da una parte formale poiché resta la divisione ufficiale tra la forza ufficiale e il collaboratore laico, dall'altra informale poiché per implementare le

²⁵ *Ibidem.*, 18-20

²⁶ Proprio negli Stati Uniti è diventata una strategia politica ufficiale oltre che semplicemente una filosofia di pensiero.

strategie di controllo del territorio e di giustizia la community policing prevede tutta una serie di collaborazioni e interazioni molto spesso informali e declinate ed elaborate a seconda del contesto specifico della comunità. Si assiste a una combinazione di strategie ufficiali formali proposte dall'alto che intrecciano tutta una serie di soluzioni spontanee autoregolamentate nel contesto di appartenenza. Essa "si fonda sulla partecipazione diretta di una rete di persone responsabili, individuate tra i residenti, che vengono investite di comitati di sorveglianza in uno specifico settore ben determinato. I prescelti diventano una sorta di ausiliari in servizio volontario, permanente effettivo, del corpo di polizia. La rete serve a rilevare comportamenti individuali sospetti e a registrare ogni avvenimento fuori dal normale. Ovviamente, i designati non svolgono formali funzioni pubbliche poiché ogni episodio deve essere riferito sollecitamente alla polizia, che provvederà ad analizzarlo e gestirlo di conseguenza."²⁷

Alcuni esempi di community policing oggi giorno sono la presenza di poliziotti agli incontri di *Neighborhood Watch*, o ad altre organizzazioni della società civile, la loro partecipazione ad incontri educativi anche all'interno delle scuole, e le ronde a piedi che permettono ai poliziotti e ai volontari che partecipano di interagire e entrare in contatto. In alcuni contesti si verificano casi in cui la stessa comunità offre incentivi affinché gli agenti che operano nel loro territorio possano anche vivere lì.²⁸ La community policing responsabilizza in modo radicale sia gli agenti che sono in contatto con la comunità stessa, tramite la delocalizzazione delle azioni, sia la comunità, che è invitata ad essere per prima controllore di eventuali anomalie o forme di devianza che possono metterla a rischio²⁹.

²⁷ Cit U. Terracciano, *Le politiche...*, cit., p.51

²⁸ Al riguardo si veda la voce Community Policing in V. N. Parillo..., *Encyclopedia...*, cit

²⁹ U. Terracciano, *Le politiche...*, cit., pp. 50-67. Durante un mio recente viaggio negli Stati Uniti, ho osservato io stessa alcune strategie di *policing* comunitarie messe in atto per incentivare la partecipazione dei cittadini. Ad esempio nella città di New York sono presenti numerosi avvisi che

1.2.1. Proposte di community policing nella storia moderna

Abbiamo accennato a cosa è al giorno d'oggi la community policing e il suo ruolo nella società contemporanea statunitense. Come è stato sottolineato la moderna community policing fa parte di una strategia specifica e organizzata che mette in collaborazione tradizionali forze di polizia con la comunità per implementare il controllo sociale e accertare come le norme sociali e morali che regolamentano la vita della comunità vengano rispettate e che non vi siano comportamenti devianti che possano metterle a rischio.

La community policing moderna ha un suo inquadramento ben definito all'interno di specifici contesti istituzionali e sistemi giuridici. Va tenuto presente come sia parte di una strategia messa in atto dalle istituzioni per fare collaborare organi di polizia ufficiali con strati della popolazione, e che, nella sua accezione contemporanea, non può essere prevista se non considerando come sono organizzate e come funzionano le forze di polizia. Ad ogni modo la storia della community policing nelle sue forme ibride si rifà a tradizioni antiche, e, nonostante la sua origine la si faccia risalire tradizionalmente alla nascita dei *bobbies* inglesi nel 1829, strategie di polizia comunitaria *ante litteram* sono riscontrabili in altri momenti storici, così come le collaborazioni tra membri "laici" della comunità e le forze di polizia, o meglio dire le forme di forze di polizia, presenti in Europa prima della nascita della così detta polizia moderna nel XIX secolo.

invitano a informare le autorità in maniera anonima o non, chiamando numeri telefonici appositi, per riportare se emergono o vengono notate anomalie nei siti di lavori in corso, o, addirittura, in alcune zone della città, se vengono notati individui sospetti e minacciosi.

Diventa necessario restringere il campo di osservazione e per il contesto di questa ricerca traiamo alcuni esempi circoscrivendo il fenomeno all'ambito europeo a partire dalla tarda età moderna, quando si assiste ad un tendenza all'intensificarsi del tipo e del numero di strategie di collaborazione tra governanti e governati per implementare le politiche della giustizia degli stati europei in una prospettiva sempre più centralizzata, specialmente a partire dalla seconda metà del XVI secolo.

I grandi cambiamenti che caratterizzarono l'Europa del XVII e XVIII secolo crearono una società progressivamente più complessa e stratificata, ed emersero acute distinzioni sociali³⁰ come anche l'intensificazione delle guerre e l'inasprimento degli scontri religiosi che di lì a poco sfociarono in un aspro conflitto di scala europea.³¹

Infatti, i vari conflitti che avevano caratterizzato il Cinquecento, in particolar modo l'Italia, si allargarono a tal punto da coinvolgere tutta l'Europa fra il 1620 ed il 1650. Le guerre di matrice religiosa furono foriere di gravi tensioni non soltanto sul piano sociale, bensì anche sul piano individuale, soprattutto nei ceti alti, poiché gli assetti di potere si legarono ai ripetuti capovolgimenti di confessione religiosa all'interno di un territorio.

Grandi trasformazioni istituzionali cominciarono a prendere piede, lo stesso concetto di stato mutò in gran parte d'Europa preannunciando una transizione verso l'accentramento del potere che si realizzerà nel corso del XVIII secolo. Una trasformazione che, tuttavia, inizialmente, rilevò la debolezza dell'autorità centrale a riuscire a far affermare il nuovo equilibrio e i nuovi assetti di potere, e la tenace resistenza al cambiamento delle comunità locali, le quali almeno in parte tentarono di contrastare il passaggio di potere.

³⁰Peter H. Wilson illustra come la ricchezza e il benessere si concentrarono sempre di più nelle mani di poche persone, e descrive una popolazione urbana che stava crescendo velocemente in molte parti dell'Europa.

³¹ Le guerre si prolungarono per una grande fetta dell'Europa tra il 1667 e il 1720, dopo la Guerra dei Trent'anni.

Il periodo fu di rottura con il passato, la società e gli individui cominciavano a essere visti non più come parti di ordini e stati sociali fissi ed eterni, in quanto nacque un nuovo concetto di mobilità sociale e crebbe lo stimolo per ridisegnare la società e spezzare i legami con le eredità passate³². Questo portò a una transizione nei valori all'interno della società, così come anche una diversa concezione del fenomeno di devianza rispetto ai secoli passati.

Una mutata congiuntura economica vide l'arresto di una crescita equilibrata fra produzione agricola ed esplosione demografica con il progressivo esaurimento delle risorse e il conseguente aumento dei prezzi. Questa congiuntura coinvolse una buona fetta dell'Europa centrale e interessò anche il Dominio di terra della Serenissima e perdurò almeno fino agli anni Venti e Trenta del XVII secolo, provocando una forte instabilità nei rapporti sociali. In certe aree si giunse ad un vero e proprio smarrimento di quegli elementi che avevano saputo reggere la stessa società.

Crimini legati al disordine sociale quale il diffuso vagabondaggio³³ furono percepiti sempre di più come deviazioni disturbanti e inaccettabili nelle nuove società in evoluzione. In generale si avvertì da parte degli organi di potere, e dalla comunità, l'esigenza di un controllo più ferreo del territorio, specialmente nelle città. La rapida crescita dei villaggi e delle città e le prime avvisaglie del fenomeno dell'urbanizzazione che si fece più intenso dalla seconda metà del XVIII secolo, complicarono gli ordini medievali, creando un nuovo ceto sociale formato da popolazioni urbane che erano ideologicamente molto distanti dai contadini, nonché nella pratica quotidiana e nel loro stile di vita. Si pensi all'importanza dei nuovi valori legati al commercio e al nuovo concetto di mercato che stavano emergendo. La

³² B. Lenman, G. Parker, "The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe", in V. A. C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker (a cura di), *Crime and the law, The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, Londra, Europa Publications, 1980.

³³ Si veda Povolo in C. Povolo, *L'intrigo dell'Onore: Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre Edizioni, 1997.

centralità della proprietà privata, svincolata da fattori dinastici o necessariamente nobiliari, portò all'affermazione d'individui i cui diritti si basavano sull'esistenza della proprietà stessa. Questi valori portarono necessariamente a un mutamento del concetto di devianza e di quelli che dovevano essere considerati come i crimini più gravi. Questo nuovo ordine non poteva sposarsi con gli ideali e le tradizionali suddivisioni della società medievale³⁴. Tramite le emergenti strategie di *policing* gli sforzi iniziali da parte delle istituzioni furono mirati alla difesa delle gerarchie degli stati sociali, a tutelarle e affrontare i problemi tipici delle varie classi sociali, e, come obiettivo fondamentale, assicurare che ogni stato fosse in grado di implementare le proprie libertà sanzionate al suo interno³⁵. Nuove e più severe misure repressive³⁶ furono messe in atto da parte dei poteri centrali nel tentativo di raggiungere un maggior controllo del territorio e di scoraggiare atteggiamenti criminali: lo stato centrale tentò d'imporre progressivamente una nuova visione di ordine pubblico e di controllo territoriale che supererà progressivamente il tema antecedente della pace e della mediazione dei conflitti a livello comunitario. Con l'inasprimento delle pene e una volontà di controllo maggiore cambiò anche lo scopo della condanna che, se in precedenza aveva un fine principalmente risarcitorio, con l'affermarsi degli stati sovrani e l'accentramento di potere assunse un ruolo più preventivo. Ma questo non bastava per controllare il territorio e le istituzioni dovevano, di fatto, affidarsi alla cooperazione della popolazione locale affinché il sistema giustizia funzionasse e per riuscire a mantenere il controllo e l'ordine sociale.

³⁴ P. H. Wilson (a cura di), *A companion to Eighteenth Century Europe*, Oxford, Malden Ma USA, Blackwell publishing, 2009.

³⁵ In P. H. Wilson, "Poverty", in *A companion...cit.*, pp. 116-20.

³⁶ Con l'avvento delle monarchie assolute la pena del bando non potrà essere più concepita allo stesso modo, poiché verrà a crearsi una esigenza punitiva in un territorio molto più controllato e regolato da parte del potere centrale. Con il passare dei secoli quindi la pena del bando perderà il suo precedente significato e la nuova accezione di bandito arriverà ad essere ritenuta spesso sinonimia di brigante.

Alcune strategie messe in atto di fatto assomigliano e richiamano i contemporanei modelli di politica di collaborazione dell'attuale *community policing*³⁷, specialmente le strategie elaborate in Gran Bretagna, prima della nascita dei bobbies nel 1829. Sistemi per reperire informazioni e dati in uso in tutto il continente, in particolare a partire dal XVIII secolo, furono quelli di ottenere informazioni tramite le statistiche, fogli e documenti personali, passaporti e patenti per viaggiare e licenze di accattonaggio³⁸. La fine del '600 e il secolo successivo videro accrescere sempre di più i tentativi ufficiali per regolare la vita quotidiana all'interno dei suoi territori: è in questo periodo che a Venezia avvenne l'aumento e la specializzazione della rete spionistica fatta di agenti segreti³⁹ e di collaboratori ufficiali del governo, e un aumento di quelle che possiamo considerare iniziative di *community policing ante litteram*. Si può affermare che vi fu un progressivo aumento generale in primo luogo dei provvedimenti premiali nei confronti di coloro che partecipavano attivamente all'amministrazione della giustizia, ed è in questa prospettiva che la peculiare strategia di *community policing* delle denunce anonime divenne sempre più sofisticata e legata alle varie magistrature veneziane. Strategia di polizia comunitaria che oltretutto risultava essere un efficace strumento di controllo sociale

Tra i tanti esempi consideriamo le evoluzioni di strategie di *community policing* nell'ambito dei territori governati dalla corona inglese, dove le strategie di

³⁷Nella tesi svilupperò in modo più approfondito questo mio punto di vista con ulteriori esempi e definendo in maniera più approfondita le strategie di *community policing*.

³⁸Nel 1662 l'English Act of Settlement ordinava che i migranti dovessero sempre possedere dei certificati che li identificassero. Al riguardo Cfr. P. H. Wilson, "Poverty", in *A companion...*, cit. pp.117-19.

³⁹ Al riguardo P. Preto, *I Servizi Segreti di Venezia*, Milano, Il Saggiatore, 1994. cit. P.155. "Il servizio di spionaggio e soprattutto di controspionaggio per una buona riuscita delle loro operazioni hanno bisogno di una fattiva collaborazione degli apparati dello stato e dei cittadini, convinti del dovere morale e civile di contribuire alla sicurezza comune"

Preto inoltre fa l'importante distinzione tra confidenti, spie, delatori ed esploratori. Al riguardo *ibidem*, pp 40-46. Per quanto riguarda l'800 sono interessanti le richieste che ho trovato nei fondi di polizia di prima dominazione dove, per aumentare la capacità delle calli pubbliche veneziane, veniva richiesto alle autorità la collaborazione dei parroci affinché, durante la funzione religiosa, battessero cassa tra i cittadini facoltosi per finanziare l'illuminazione.

collaborazione che emersero in modo più o meno spontaneo a partire dal XVII secolo, e si consolidarono nel '700, divennero la base istituzionale del modello di governo anglo-statunitense, e, sono in molti casi ancora in vigore, in particolare negli Stati Uniti.

L'accentramento del potere che, come è stato sottolineato, caratterizzò l'Europa a partire dal metà del XVI secolo, investì a pieno i territori della corona britannica. Si pensi al sistema di controllo e sorveglianza messo in atto nell'Inghilterra e a Londra, in epoca dei Tudor che, a partire dal regno di Enrico VIII, attestò un incremento delle sanzioni penali, nonché dell'applicazione della pena capitale⁴⁰, al pari dell'utilizzo sempre più assiduo di tecniche violente per l'estorsione di confessioni come i noti "Marian bail" e tutti gli statuti connessi emanati negli anni Cinquanta del XVI secolo. Essi determinarono un forte condizionamento del potere giudicante, anticipando di circa due secoli i futuri tentativi messi in atto dai principi continentali nel XVII secolo, statuendo che i giudici divenissero rappresentanti diretti del re ed esecutori scrupolosi del suo volere.

Questa tendenza nell'ambito della storia del diritto penale continuò in Inghilterra per tutto il secolo e arrivò al suo culmine sotto il governo degli Stuart all'inizio del Seicento⁴¹.

Interessante ricordare e ribadire che in questo periodo vennero a crearsi corti se vogliamo miste, alcune di carattere prettamente inquisitorio, sulla base dell'*equity* e le corti reali elisabettiane ad esempio e quelle di matrice di *common law* con processo costruito su base dibattimentale accusatorio.

⁴⁰ Si calcola che nel solo 1598 vennero eseguite almeno 800 pene capitali. Cfr. J. Hostettler, *The Criminal Jury old and new*, Waterside Press, Winchester, 2004.

⁴¹ Si veda al riguardo il capitolo 3 "Tudor and Stuart political control" in Cfr. J. Hostettler, *The Criminal Jury...*, cit.

Ribadire la commistione e la convivenza di più sistemi processuali e di corti, come verrà sottolineato successivamente nel capitolo, è necessario come premessa per comprendere e inquadrare il diritto europeo in età moderna.

La storia della monarchia inglese ha un suo iter se vogliamo atipico rispetto alle altre monarchie europee. A seguito dei tumulti rivoluzionari inglesi e con l'affermarsi del principio parlamentare e del nuovo ceto dirigente borghese di fine XVII secolo, la monarchia non riuscì a fare affermare un modello totalmente centralista e assolutista di stato, nonostante in alcuni periodi la tendenza centralista fu ancora molto forte, e si stabilizzò invece un tipo di governo e di controllo del territorio sempre più affidato a modelli di delega e un sistema parlamentare rappresentativo dei poteri locali e dei ceti borghesi emergenti. Questo non vuol dire che vi fu un ruolo passivo da parte della monarchia inglese dopo il 1688, ma, specialmente nella prima parte del '700, il parlamento rafforzò sempre di più il suo ruolo autonomo e le molte riforme che vennero proposte nel corso del '700 in materia di giustizia furono emblematiche proprio dei valori espressi dalla nuova classe dirigente borghese⁴².

In questo contesto di delega la società inglese venne progressivamente sempre più "responsabilizzata" e si crearono tra fine XVII e nel corso del XVIII secolo tutta una serie di strategie di *policing* emblematiche di un'idea di governo del territorio e di gestione della giustizia diffusa e del rapporto collaborativo e informale tra suddito e corona del regno britannico nella tarda età moderna. Le strategie in alcuni casi richiamavano figure e modelli in voga anche in continente, comprendevano l'utilizzo di una larga rete di connestabili, guardiani notturni, acchiappa ladri, i famosi e

⁴²Nel corso del Settecento in Inghilterra si ebbe un incremento esponenziale dei crimini sanzionati con la pena capitale, fra cui specialmente i crimini lesivi della proprietà privata. Cfr. Hostettler, *The criminal Jury...*, cit., p. 82. Secondo i calcoli di Edward Thompson l'aumento dei reati capitali con il Black Act fu molto maggiore arrivando a calcolare addirittura 200-250 eventuali casi di condanna a morte. E. Thompson., *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Firenze, Ponte Alle Grazie GEF, 1989.

famigerati *thief takers* londinesi, e di privati informatori e individui e, a partire dalla seconda metà del Settecento, dei *bow street runners* dei Fielding.

Vediamo nei dettagli alcune di queste figure interessanti e rappresentative della società britannica e del sistema giustizia delle corti inglesi, in particolare di quelle londinesi, che di frequente si affidavano a membri scelti della comunità come ausilio, in particolare nella City e nel resto dell'attuale città di Londra, a partire dalla fine del XVII secolo e per tutto quello successivo. La preoccupazione riguardo l'alto livello dei crimini a Londra nel tardo Seicento spinsero il governo ad adottare pratiche di taglie e di premi a coloro che acciuffavano e portavano a giudizio i colpevoli di crimini seri quali il conio di moneta. Nel corso del secolo successivo furono le stesse vittime dei crimini ad incentivare ulteriormente questa pratica, offrendo in modo spontaneo laute ricompense a coloro che restituivano e rintracciavano i beni rubati. Queste pratiche furono facilitate grazie allo sviluppo dei giornali all'inizio del XVIII secolo e dei fogli informativi di vario genere che sollecitavano e rendevano allerti i cittadini di Londra su quello che accadeva, in particolare in materia di giustizia e crimini in città, e oltre a rendere più consapevoli e partecipi i londinesi, permettevano la pubblicizzazione di questi compensi offerti da parte di privati. In questo periodo si sviluppò sempre di più la rete londinese degli "acchiappa ladri". Gli acchiappa ladri, i *thief takers*, di Londra ben presto ottennero una certa fama, spesso negativa, poiché non mancarono episodi di corruzione e di manipolazione. Essi utilizzavano la loro profonda conoscenza della malavita per trarne più profitto possibile. Il loro compito era quello funzionale di ponte, per negoziare tra i ladri e le vittime dei furti, per restituire i beni rubati in cambio di un tariffario. Occasionalmente utilizzavano la loro conoscenza da *insider* per informare riguardo ai criminali e portarli in giudizio davanti il tribunale per ottenere il compenso offerto dallo stato. Questa attività facilitava notevolmente l'amministrazione della giustizia criminale ma, i più corrotti tra gli

acchiappa ladri si approfittavano del sistema e ricattavano i criminali minacciandoli di esporli ai tribunali se non li avessero pagati per avere la loro protezione. Alcuni acchiappa ladri divennero addirittura dei creatori di ladri, convincendo persone ingenua a commettere crimini per poi acciuffarli e portarli in corte per ottenere il compenso.⁴³

A Londra erano presenti guardie notturne che pattugliavano le strade dalle nove o dieci di sera fino all'alba e dovevano interrogare tutti i potenziali sospetti. Nella City i controlli diurni venivano eseguiti dai *marshal* e dai *beadles* e avevano responsabilità simili ai guardiani notturni, in particolare, il loro ruolo era quello di deterrenza e dovevano esaminare tutti i personaggi sospetti. Nel corso del XVIII secolo, tuttavia, vi fu un progressivo mutamento nella classe di coloro che servirono come connestabili e guardie notturni, e nei modi in cui i trasgressori furono scoperti e fermati⁴⁴.

Un'altra importante figura che si sviluppò all'interno della comunità con carica elettiva furono i *parish constables* che avevano l'incarico di fermare chiunque fosse accusato di un potenziale crimine e portarlo davanti al giudice di pace. Essi erano anche responsabili di mantenere la pace ma non era previsto che dovessero investigare o perseguire i crimini.

Tradizionalmente, erano i capofamiglia che prestavano servizio nell'ufficio dei constables e come guardie notturne, la loro carica era su base di un criterio di assegnazione rotatoria. La durata dell'incarico durava circa un anno e i capi famiglia lo svolgevano a tempo parziale accanto al loro impiego tradizionale. A partire dalla fine del XVIII secolo, tuttavia, molti capofamiglia disattesero questo ruolo e impiegarono degli aggiunti a loro posto. Con la prassi questi ruoli informali divennero sempre di più istituzionalizzati e divennero per molti fonti di reddito fisso e di carriera. I *Watch Acts*

⁴³ Cfr. *Historical Background* in <http://www.oldbaileyonline.org/>, consultato il 2/3/2015.

⁴⁴ B. S. Godfrey, P. Lawrence, and C. A. Williams. *History and Crime...*, cit. p.36

a Londra formalizzarono ulteriormente queste figure e fu creata una tassa con il preciso scopo di assumere guardiani notturni e per finanziare gli aggiunti dei constables. Anche alcune associazioni di volontari all'interno di quartieri e comunità iniziarono ad assumere uomini per sorvegliare il loro territorio. L'avvento di constables pagati e di guardiani notturni implicò che molte delle caratteristiche della polizia moderna londinese fossero già presenti nel XVIII secolo. Le strade erano pattugliate da uomini il cui lavoro era volto alla prevenzione del crimine e l'arresto dei sospetti. Alcuni di loro indossavano uniformi e progressivamente considerarono questo loro ruolo come un compito, un dovere e non solo un servizio prestato in modo sporadico.

Per incoraggiare le vittime a denunciare e a informare su eventuali crimini i magistrati, sia della City di Londra che del Middlesex, stabilirono uffici rotatori, a partire dagli anni Trenta del Settecento, per garantire orari precisi in cui i londinesi potevano trovare un magistrato a cui esporre la denuncia o riportare su un presunto fatto illecito.

Uno di questi uffici fu creato in Bow Street, nella zona di Covent Garden. Nel 1748 Henry e John Fielding presero carica presso l'ufficio in Bow Street e affinarono la pratica dei thief takers creando i famosi *bow street runners*. Alcuni tra i bow street runners ottennero una notevole reputazione e una discreta fonte di reddito, tramite i lusinghieri premi previsti e messi a disposizione dalle vittime per identificare i sospetti, oltre ai compensi previsti dallo stato per le eventuali condanne ottenute. Questo nuovo sistema aveva lo scopo di funzionare da deterrente per i criminali aumentando la probabilità che fossero scoperti e processati. Supervisionando queste attività i Fieldings sperarono di incrementare la reputazione dei thief takers che ritenevano essenziali alla lotta del crimine. Progressivamente i Fielding apportarono nuove innovazioni: raccolsero e diffusero informazioni riguardo ai crimini e persone sospette, rafforzando e affidandosi sempre di più ai nuovi mezzi di comunicazione che stavano

progressivamente diffondendosi a Londra, rendendo l'ufficio di Bow Street il centro della rete dell'intelligenza criminale. Inoltre, organizzarono pattugliamenti a cavallo e a piedi nelle strade principali tramite *conestables* assoldati. Ben presto l'esempio del metodo dei Fieldings risultò essere molto efficace e altri uffici furono istituiti in altre zone di Londra, come nel 1800 quando il progressivo degrado e peggioramento delle zone dei docks con l'aumento del crimine, portò all'apertura del Thames Police Office.

Alla fine del XVIII secolo Londra aveva già un corpo di guardie impiegate che erano sorte in modo spontaneo e senza un programma politico definito e un sistema di corti e magistrati rotatori a cui le persone potevano affidarsi per denunciare e riferire su presunti crimini. Un sistema che risultò essere di una certa efficacia come è dimostrato dai fondi giudiziari dei *proceedings* presenti presso l'Old Bailey di Londra.⁴⁵

- 1.2.2. La denuncia anonima come forma di *community policing*. Freni inibitori che cadono e codici morali spezzati.

È piuttosto chiaro che il problema della legittimità della denuncia anonima, a livello giuridico e in una prospettiva di diritti, è un problema che ha radici antiche. Come è anche piuttosto evidente che, mentre è più incoraggiato questo tipo di strumento partecipativo dal basso in contesti dittatoriali, in una concezione di prospettiva democratica, possono crearsi forti ambiguità e contraddizioni sull'utilizzo delle denunce anonime come strumento di collaborazione dal basso e controllo sociale. Consideriamo la natura stessa della denuncia anonima, ovvero, l'elemento suo caratterizzante originale, cioè l'essere appunto senza sottoscrizione, o, in alcuni casi

⁴⁵ L'archivio della Corte centrale criminale di Londra è completamente digitalizzato e consultabile gratuitamente online al seguente indirizzo: Al riguardo, si veda <http://www.oldbaileyonline.org/>

segreta e, a differenza di altri tipi di fogli anonimi, il suo essere una denuncia, ovvero, un atto o una dichiarazione in genere spontanea con cui si allerta un'autorità giudiziaria di un reato o crimine. Il cittadino che decide di denunciare sia in forma anonima o meno, sa che si rende partecipe all'implementazione del sistema giustizia, essendone il suo propulsore.

La spinta dal basso, che può avvenire in forma più o meno spontanea, servirà alle istituzioni per fare funzionare la macchina della giustizia. Le autorità, dal canto loro, possono decidere se incoraggiare la denuncia nella forma anonima, se disincentivarla, o, se, assumere un ruolo formalmente imparziale al riguardo. In quei contesti in cui si incoraggia e si attivano strumenti per incentivare il cittadino a denunciare anonimamente, la sua partecipazione diventa una forma di controllo e supervisione della comunità, e di collaborazione attiva con la polizia e con le istituzioni che può essere inquadrata in una prospettiva di collaborazioni sullo stile strategico della community policing moderna, se vogliamo considerando il dato storico ante litteram, rendendo il singolo protagonista attivo nelle pratiche di *policing* all'interno della sua comunità e del suo milieu.

Molti sono gli studi condotti sull'utilizzo politico e come strumento di controllo sociale delle denunce anonime, in particolare nei regimi totalitari, dove la loro pratica è spesso incoraggiata, laddove non è incentivata dall'autorità. Il contesto di questa ricerca non è quello di un regime totalitario come quelli che si sono realizzati nel corso del XX secolo, e i prossimi capitoli tratteranno la contestualizzazione storica in modo approfondito, ovvero, il territorio veneto e veneziano di fine Serenissima e il Lombardo-Veneto delle prime decadi dell'Ottocento. È in questo contesto che si è osservato l'utilizzo della denuncia anonima come strumento di community policing, la sua evoluzione, il suo diverso utilizzo da parte dell'autorità e, in particolare, l'interazione con le diverse forme giudiziarie e forze di polizia presenti nei territori.

Paolo Preto ci parla di un sistema molto sofisticato elaborato a Venezia fin dal '400 per stimolare la collaborazione e cooperazione dei sudditi, in particolare all'implementazione delle politiche di giustizia, ma non solo. La collaborazione dal basso veniva incentivata anche in altri ambiti, come l'economia, l'amministrazione della cosa pubblica, la politica in generale e la sicurezza dello stato, sempre monitorata. Talvolta, ribadisce Preto, venivano coinvolti non solo i cittadini ma anche gli stranieri residenti a Venezia⁴⁶.

Per quanto riguarda gli scritti provenienti dal basso, molto utili per reperire informazioni e mantenere un occhio vigile e costante del governo sui governati, sono i documenti come la supplica, o, ancora, *l'aricordo* o raccordo, ricordo o secreto, in breve, si tratta di un memoriale che può essere sottoscritto personalmente, o da persona terza, per conto dell'interessato, che un privato cittadino può decidere di presentare al Consiglio dei X su una materia di rilevante importanza per lo stato. L'oggetto può essere tra i più svariati, un brevetto industriale, uno specifico contro la peste e così via. Preto sottolinea l'importante ruolo delle denunce anonime nel contesto veneziano repubblicano, facendo una distinzione fondamentale tra denunce anonime, o orbe, e segrete⁴⁷.

Un altro lavoro che inquadra l'importante ruolo della denuncia anonima nella tarda età moderna, in uno stato di modello repubblicano, anche se con specificità molto diverse rispetto a Venezia, è quello proposto da Edoardo Grendi con il suo studio sulle lettere orbe nella repubblica di Genova nel XVII secolo. Grendi ben sottolinea il problema della legittimità e della potenziale strumentalità delle denunce anonime “nei Libri Criminal la consapevolezza della strumentalità delle lettere è esplicitata da alcuni anonimi che denunciano dal territorio circostante, chi scrive lettere anonime. Insomma

⁴⁶ Rimando a Preto, *I Servizi Segreti...*; P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Il Saggiatore Editore, Milano, 2003.

⁴⁷ Una denuncia può essere segreta la persona o orba, anonima senza sottoscrizione,

c'è n costante problema di legittimazione”⁴⁸ e chiarisce l'importante ruolo della fama, e della pubblica voce nella pratica delle lettere orbe. “L'esperienza della pubblica voce e fama, una pratica amministrativa sancita formalmente che imponeva ai membri del Minor Consiglio di pronunciarsi anonimamente su un delitto grave, sembra indicare un ruolo giudiziario della stessa oralità, delle voci. In effetti l'autorità criminale sul territorio opera spesso in relazione alle voci: che un fatto sia avvenuto ad aures del giusdicente è sufficiente motivo per intraprendere n'azione amministrativa”⁴⁹. La legge dei biglietti del 1607 sanzionava il principio delle lettere orbe a Genova, richiede quattro indicazioni di testimoni per prendere in considerazione le denunce anonime nei casi di discolato, e, nel 1641, questo fu ulteriormente esteso ai casi di falsa monetizzazione.

Le ambiguità e la diffidenza circa il loro utilizzo resteranno per tutto il periodo preso in esame dal Grendi ma, in generale, egli osserva come si fosse creato un clima favorevole riguardo le lettere orbe confermato dall'aumento delle lettere nel corso del secolo, sia per numero che per materia trattata.

La diffidenza delle autorità resterà, come vedremo nei prossimi capitoli, elemento costante anche in altri contesti ma una vera e propria piena ostilità nei confronti degli scritti anonimi da parte delle autorità, fu rivolta soltanto nei confronti dei cartelli o biglietti infamanti appesi nei luoghi pubblici, come nei Banchi o altrove. Poiché, nella loro essenza, i cartelli infamanti scavalcavano a pieno petto il ruolo formale delle autorità, creando una forma comunicativa del tutto autonoma, mettendo in pericolo la stabilità e la coesione sociale.⁵⁰ Questo tipo di scrittura anonima è ben lontana dalle strategie collaborative tra il governo e i governati di forma orizzontale della community policing, infatti, gli scritti dei cartelli e biglietti appesi, assumevano

⁴⁸ E. Grendi, *Lettere orbe: anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Gelka, 1989, p.14

⁴⁹ Cit. *Ibidem*, p. 84.

⁵⁰ *Ibidem*. pp. 47-86

toni di protesta sociale, e miravano a provocare una reazione pubblica. Di fatto le autorità cercarono di controllarli in modo ferreo, preoccupandosi, ad esempio, da quanto tempo fossero stati appesi e visibili sulle pareti, quante persone li avessero letti, chi li avesse tolti, cercando di reperire più informazioni possibili al riguardo⁵¹.

Inquadriamo dunque la lettera di denuncia anonima nel suo ruolo orizzontale di community policing, poiché come ribadisce lo stesso Grendi, essa definisce il rapporto tra cittadini e repubblica. Questo diventa particolarmente rilevante per Grendi nelle lettere che coinvolgono temi politici o affari di stato. L'interlocutore privilegiato è il governo e non il pubblico come avviene nel caso dei cartelli appesi, il tipo di rapporto che viene a instaurarsi tra i denuncianti e il governo è di tipo strumentale per entrambi e orizzontale e, spesso, le motivazioni che spingono a denunce che criticano o espongono il governo nascono da una consapevolezza di un possibile rischio politico. Questo, secondo Grendi è evidenziato dal fatto che molte denunce siano scritte da nobili o principali del territorio. Questa forma di comunicazione viene legittimata sempre di più nei fatti e utilizzata da parte del governo, che richiede più o meno in forma esplicita il suo intervento "è un'occasione relativamente nuova di rapportarsi con l'autorità: logico che se ne chieda esplicitamente o meno un intervento, logico che l'istanza dominante, implicita o meno, si un'istanza di giustizia."⁵²

⁵¹ Cit. *Ibidem*, "Non è il contenuto che conta quanto piuttosto l'opzione comunicativa, l'esplicitazione della voce nello scritto sotto gli occhi di tutti, e non come di consueto nelle lettere ai Collegi. Questo stimola al massimo la sensibilità per l'ordine pubblico, un atteggiamento che va inquadrato probabilmente, anche nell'ambito della politica della censura ufficiale" p. 50.

⁵² Cit. *ibidem.*, p.87.

1.3. Profili psicologici delle denunce anonime nelle fonti. Il linguaggio delle *lettere orbe* e delle denunce segrete.

“Ma che rapporto ha il pensiero di un individuo con la pensabilità generale consentita nel suo tempo? Da una parte l’individuo non può coscientemente travalicare i limiti del pensabile stabilito dalla società del suo tempo. Non può non farlo per non compromettere il sano funzionamento del suo stesso pensiero, che in tal caso verrebbe a trovarsi fuori dai cardini invaso dall’angoscia; d’altra parte il suo inconscio affonda nell’inconscio della società e partecipa all’opera lentissima di modificazione delle istanze sociali ogni individuo, nel rispetto della pensabilità del suo secolo, nel rispetto cioè dell’oblio-saggezza consentito alla società’ nella quale egli vive le sue personali bugie e le sue personali verità. Le bugie e le verità sono per lui il suo modo personale di affrontare l’angoscia”.⁵³

Nonostante il fatto che, l’arco temporale di questa ricerca comprenda la fine della Serenissima e il periodo di Seconda dominazione austriaca, per analizzare la complessità dell’elemento psicologico dietro le denunce anonime possiamo avvalerci di teorie e studi che considerano gli scritti anonimi in contesti e periodi storici diversi, anche nelle nostre società contemporanee, ed è possibile contraddistinguere dei tratti tipici delle anonime e una loro specifica retorica del linguaggio. Questi dati prescindono lo stretto contesto storico e la strumentalizzazione che il potere politico o la stessa società possono mettere in atto nei confronti delle anonime che, varia, come vedremo, a seconda della finalità e lo scopo della giustizia e della struttura dello stato, in un determinato periodo storico. Ovviamente cambiano gli strumenti e i mezzi di analisi da parte delle autorità e le forze di polizia per tracciare l’identità e il profilo

⁵³ P. Perotti, Verità e bugie in Torquato Tasso, cit. p. 10, in A.A.V.V. *Echi di psicoanalisi Anonimato e Responsabilità*, Edizioni Kappa, 2009

psicologico dell'anonimografo, oggi giorno la scientifica forense può avvalersi di metodi d'indagine impensabili due secoli fa, ma è comunque interessante osservare i tentativi di indagine legati all'analisi grafica messa in atto dal governo austriaco all'inizio '800 per risalire all'identità dell'anonomo. Ad esempio, studi di criminologia forense possono aiutarci ad inquadrare la dimensione per così dire interna alle denunce anonime. Inoltre, nonostante non si possa parlare di criminologia forense per quanto riguarda il periodo austriaco, le fonti di archivio hanno messo in evidenza un tentativo investigativo con un approccio scientifico per risalire all'identità dell'anonomografo⁵⁴.

Nel suo studio sulle lettere anonime Pietro Pàstena propone un interessante approccio criminologico-criminalistico che vale la pena considerare. La premessa di Pàstena sottolinea ancora una volta l'importanza dello scritto anonimo e di come una sua analisi puntuale scientifica e possono darci molte informazioni per risalire all'autore e al suo profilo psicologico, grazie ai numerosi mezzi a disposizione per risalire alla sua identità. Si parte innanzi tutto dalla scienza della perizia grafica e cercando di utilizzare una prospettiva criminologica si cercano le tracce fisiche che possono essere rimaste presenti sulla lettera anonima⁵⁵. Si passa poi agli studi linguistici fondamentali per ricostruire l'identikit dell'anonomo. La scrittura prima di tutto può dare indicazioni sulla fascia di età dell'autore, con le dovute cautele ed eccezioni, si può stabilire cioè se la denuncia è stata scritta da un adolescente, un adulto o un anziano. Non è sempre facile risalire al sesso dell'autore ma si può invece comprendere il suo livello culturale, con la dovuta e pronta cautela, poiché sono numerosi i casi in cui l'autore tenta di dissimulare la propria scrittura di proposito⁵⁶.

⁵⁴ In particolare tramite il confronto e l'analisi grafica e del contenuto delle lettere.

⁵⁵ Le indagini più importanti riguardano lo studio delle impronte digitali, la traccia potrebbe essere compromessa e contaminata a seconda di quante mani abbiano toccato la lettera prima di arrivare al laboratorio della polizia scientifica. Un'altra indagine si basa sulle tracce di DNA che possono essere presenti se l'anonomografo ha utilizzato la saliva

⁵⁶ Sono numerosi gli esempi di archivio che ho riscontrato in cui la scrittura è dissimulata o contraffatta, a tal proposito le autorità e le forze di polizia conducono numerose indagini al riguardo.

Tramite la scrittura si possono ricavare elementi importanti e interessanti circa la personalità dell'autore, gli scritti anonimi però tendono a seguire una specifica retorica del linguaggio e il tentativo di dissimulazione, sottolinea Pàstena, limita notevolmente il dato spontaneo sul profilo psicologico e caratteriale dell'anonimografo, tuttavia, possono comunque emergere informazioni utili. Questo discorso vale anche quando si scrive in stampatello, utilizzato dall'autore pensando in modo erroneo di riuscire a camuffare la propria identità.⁵⁷

Ci si pone il problema a questo punto di come debba essere articolato un identikit grafo-psicologico di un anonimo grafo, si può ad esempio fare un'analisi extra grafica e tracciare un profilo psicologico individuando ad esempio turbe comportamentali e psichiche.

L'importante studio di Edmond Locard focalizza innanzi tutto sulla differenza tra un autore occasione di lettere anonime e un vero e proprio anonimo grafo seriale. Il primo risponde all'esigenza di uno sfogo impellente, che è spinto da rivalsa o desiderio di giustizia nella prospettiva di controllo della devianza che abbiamo precedentemente esposto. L'anonimografo seriale, che Locard vede effetto da patologia, scrive solitamente lettere prolisse da toni deliranti. Ecco alcuni elementi che lo caratterizzano.

- “La reiterazione
- La tendenza a coinvolgere parenti e amici, che in molti casi ne seguono l'esempio
- Il linguaggio osceno, soprattutto da parte di chi ha avuto una “buona educazione” anche di carattere religioso: il che costituirebbe una forma di sfogo di pulsioni represses
- Un piacere e un appagamento interiore, legati a una forma che si potrebbe definire di dipendenza simile alla dipsomania;
- La modificazione costante della scrittura fino ad ottenere una seconda abitudine grafica

⁵⁷ Altri tentativi di tentativo di camuffamento sono ad esempio la scrittura a puntini o tratteggiata come ho riscontrato in numerosi esempi di archivio.

- La negazione della propria responsabilità anche di fronte all'evidenza
- Nei casi di anonimo grafi donne, si troverebbe un quadro di personalità di tipo isterico, come avevano osservato anche Lombroso e Ferrero, per i quali molte isteriche scriverebbero lettere prive di fondamento finendo col convincersi delle proprie affermazioni".

Il criminologo e lo psicologo riescono ad ottenere informazioni dalle parole e dallo stile utilizzato dell'autore, tramite un approccio psico-linguistico piuttosto che solamente psicologico. Si affidano così alla moderna scienza della linguistica forense, che è l'interfaccia tra diritto e linguaggio. Questa disciplina è utilizzata in modo particolare nei metodi investigativi anglosassoni e statunitensi.

Si può così risalire alla provenienza geografica, o culturale o, nel caso delle denunce anonime da me visionate per questa ricerca, del milieu sociale, o ceto di appartenenza. Dato molto interessante che emerge nelle denunce anonime da me analizzate, come vedremo nei prossimi capitoli, in particolare per il periodo della Serenissima.

Tramite gli indizi linguistici, morfologici, fonologici sintattici, i dialetti e discorsi, è possibile fare un'analisi adeguata del contenuto della lettera che attraverso "un insieme di metodi obiettivi utilizzati anche in altri ambiti delle scienze umane, con cui il dato qualitativo della produzione linguistica è trasformato in dato quantitativo, analizzabile quindi in termini di frequenze e percentuali, ottenendo indicatori dai quali inferire le condizioni di produzione del testo stesso"⁵⁸Lo status di anonimato dà a un grafomane la possibilità di esprimersi senza il pericolo di ripercussioni, almeno in linea teorica, elemento essenziale per quanto riguarda le denunce anonime quando l'accusa coinvolge persone importanti, o rappresentanti dello stato⁵⁹. Si possono riscontrare così lettere anonime da toni accesi ed esasperati che in alcuni casi

⁵⁸ Un'operazione che può avvalersi anche di software specifici

⁵⁹ "persona, che per timor della sua vita vuole esser tenuta segreta" (A.S.V, *Consiglio dei dieci, criminali.*, filz. 43).

richiedono con urgenza e prontezza l'intervento da parte delle autorità. Toni che variano a seconda della natura dell'offesa, tutto questo per quanto riguarda il periodo di analisi della mia ricerca per quanto riguarda il contesto della Serenissima è stato ben messo in evidenza da Paolo Preto nel suo studio sulle lettere orbe repubblicane-veneziane, e che io stessa ho riscontrato nei casi d'archivio sia del periodo della Serenissima che nella fase di dominazione austriaca⁶⁰

Di seguito un esempio tratto dall'Archivio di Stato di Venezia piuttosto esplicativo “Non c'è più tempo da perdere, oh gran tribunale eretto, e destinato da dio per difendere l' honor suo insidiato in tante guise, e da tanti, e principalmente dalla veneta nobiltà scapestrata. Li monasteri delle Monache resi pubblici postriboli, e non vi pensi? Le chiese profanate di continuo con mille atti indecenti, et indegni senza rispetto immaginabile alla maestà di quel dio che preserva di tanto tempo questa Repubblica, sopra la quale hà divulgato tante gratie, e stai cosi, neghi tosto osservando senza né meno riflettervi scuoti dal letargo in cui giace il patriarca. Passa seco lui di concerto. Cala la visiera una volta, e con un pubblico improvviso spettacolo/abbandonati i tuoi privati riguardi, che finalmente ti condurranno all'eccidio/procura di placar per scagliarli, e già ne senti d'ogn'intorno le voci, che pur dovrebbero inhoridirti solamente in riflettere alle deplorabili sciagure, e calamità purtroppo imminenti. Di veticile coll'applicar l'honor di dio et hà perduto il rispetto a'suoi tempii, et alle immagini sacre. Non v'è bisogno di testimonii se li vedi cogli occhio proprii. Operate, mà con forza, e da ora, né frapponete più indugio alcuno, perché se più à lungo defferite à far vedere un esempio, che metta in dovere, e tolga tanta empietà esperimenterete nelle vostre persone già su l'orlo del sepolcro, e nelle

⁶⁰P. Preto, *Persona per hora...cit.*, pp. 113-120 . Interessanti sono le denunce tratteggiate che ho riscontrato sia negli archivi di Venezia che Milano. Ovviamente il tentativo di restare anonimi era ancora più presente nel periodo austriaco, quando non vi era nessun tipo di convenienza a farsi conoscere, neanche dalle autorità. Al riguardo rimando al terzo capitolo della tesi.

vostre case tutte gl'effetti dell'ira divina, che pur stà in vostra mano poter placare.⁶¹»

Fraasi apocalittiche e angoscianti che mettono in guardia la salvezza dell'onore della Repubblica dall'ira divina per spingere gli Inquisitori di Stato a prendere provvedimenti al fine di debellare quella pratica diabolica che si tiene all'interno dei monasteri divenuti ormai "postriboli". La materia è urgente, bisogna agire subito, non "v'è più tempo".

L'elemento psicologico che emerge dalle lettere orbe veneziane è ben espresso anche in altre fonti che nascono dal mito legato alla leggenda nera del sistema giustizia veneziano, un tema popolare nel corso del XIX come ben esprime il celebre quadro dell'artista ottocentesco Francesco Hayez⁶². Il quadro ritrae una donna di notte che si accinge a gettare una lettera in una bocca leonina a Palazzo Ducale a Venezia, emblematico delle tensioni emotive che il rito di denuncia assume in sé. Il gesto timoroso e allo stesso tempo reverenziale della donna che si appresta a compiere il rituale di denuncia, assume una solennità religiosa, quasi sacrale, che non può non impressionare l'osservatore e il lettore. Così come non poteva non impressionare l'aspetto mostruoso delle bocche di pietra che erano disseminate per tutta la Repubblica, talvolta richiamando nel loro aspetto il Leone alato, mentre altre volte assumendo sembianze di animali fantastici e mostruosi, o maschere umane spaventose.

63

Che vi sia riverenza, timore, soggezione nel denunciare anonimamente è un fatto piuttosto logico, che le stesse autorità volessero che i denunciatori sentissero il peso e la responsabilità del gesto, anche questo è piuttosto evidente, e le stesse leggi e i

⁶¹ ASV, *Inquisitori di stato*, b. 920

⁶² Il quadro si trova a Pavia, nei Musei Civici del castello Visconteo, ed è stato utilizzato come immagine di copertina del libro di Paolo Preto sulle denunce anonime.

⁶³ Come ha sottolineato Paolo Preto la maggior parte delle bocche di pietra sono state distrutte in età Giacobina, tuttavia ne sono rimaste ancora numerosi esempi sparsi per gli ex territori della Serenissima, che Paolo Preto ha fatto fotografare e ha inventariato. Il sistema sofisticato delle bocche di pietra verrà approfondito nel prossimo capitolo

commenti da parte delle autorità durante le fasi investigative sottolineano questa esigenza. L'accusato era il più grande ruffiano mai esistito a Venezia⁶⁴, il più demoniaco peccatore, un perfido giacobino che fa finta di abbracciare la causa imperiale nelle fonti di dominazione austriaca e così via⁶⁵. Si osserva nelle fonti d'archivio come la tipologia, la lunghezza, e il linguaggio delle denunce potesse variare radicalmente, questo mutava a seconda della classe sociale del denunciante, se la lettera era stata scritta di pugno dal denunciante o vi fosse stato il filtro di un notaio o di altra persona con una competenza in ambito giuridico. Le lettere sono lunghe e dettagliate o soltanto di un paio di righe e ci offrono un interessante spaccato sulla lingua ordinaria, i dialetti e gli idiomi della società del tempo, essendo prive di censura e autocensura.

L'elemento psicologico, come ha messo in evidenza Pastale, è essenziale non solo per risalire all'identità del denunciante, ma, al suo pensiero che con il suo linguaggio, poiché mette a nudo la mentalità e il suo contesto di appartenenza. Contesto che, nella prospettiva storica, spesso resterebbe marginale o sconosciuto, diventando invece un filtro, o un codice interpretativo prezioso. Un tipo di fonte letteraria dal basso che assieme ad altre come le suppliche, ma la garanzia dell'anonimato rende i soggetti più "liberi" dai filtri inibitori di esprimersi, ci permette di cogliere una voce che altrimenti resterebbe inascoltata e cadrebbe nel vuoto, abbandonata tra i faldoni degli archivi.

Queste caratteristiche sono a tutti gli effetti elementi cardini delle politiche ufficiali di controllo e repressione da parte delle autorità sia della Repubblica e austriache, utili al

⁶⁴ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b.36, 1779.

⁶⁵Ancora una volta per il periodo della Serenissima rimando al lavoro di Paolo Preto che ha raccolto numerosi esempi di linguaggio delle denunce, mentre per il periodo di seconda dominazione in Veneto e specialmente in Lombardia gli esempi sono quelli che ho riscontrato e trascritto io nel corso delle mie ricerche.

fine della sopravvivenza della società e del mantenimento dello status quo, specialmente nei periodi di grande instabilità politica.

Per quanto riguarda le fonti, si riscontra molto bene nei fondi analizzati per il periodo della Serenissima. Si tratta per lo più di denunce che ho visto, alcune studiate da Preto in precedenza, presenti nel fondo degli Esecutori contro la bestemmia⁶⁶, non sorprende che i toni di queste denunce siano particolarmente volgari e crudi, poiché espongono quei reati che rompono il codice d'onore e l'etica morale che regolano la società. Lo studio delle denunce presenti nel fondo degli esecutori contro la bestemmia rileva, infatti, la mentalità collettiva e la voce pubblica come ci mostra l'accusa che coinvolge "l'impudentissimo e scandalosissimo Giuseppe Cataldi, accusato di ruffianaggio⁶⁷"

Consideriamo infine come la retorica del linguaggio e lo studio delle denunce anonime nel loro profilo psicologico mettano in risalto l'importanza della reputazione e

⁶⁶Questa magistratura è stata analizzata in ambiti diversi e tenendo conto di vari aspetti da molti studiosi, in particolare rimando agli studi di Gaetano Cozzi, Giovanni Scarabello, Renzo Derosas e al prossimo capitolo della tesi.

⁶⁷ASV, *Esecutori Contro la Bestemmia*, b. 36, denuncia del 23 agosto 1779 La lettera ritrovata nella cassella degli *Esecutori contro la bestemmia* era stata scritta da una bella grafia in un linguaggio colto ed elegante e riguardava il comportamento di un uomo originario di Roma, in passato di professione barbiere chiamato Giuseppe Terrizzo, noto a Venezia come Giuseppe Cataldi dal nome di famiglia di sua moglie, abitante della zona di Sant'Angelo in una di un uomo di Geneva considerato il concubino della moglie. La lettera di accusa di apre definendo il Cataldi il più grande ruffiano di Venezia. Roma l'aveva dovuta abbandonare "perchè vi ruffianeggiava la medesima" L'accusa nei confronti del Cataldi e di sua moglie, che di professione è teatrante, sono molto dure. L'accusa ci parla della personalità del Cataldi e ce lo presenta come un furbo e ingannatore che pare cercasse di convincere i potenziali clienti di possedere degli unguenti curativi che potevano prevenire le malattie veneree e che poteva far tornare vergini le fanciulle tramite alcune sue siringhe speciali. Il suo modo di fare e la sua intenzione di fare il ruffiano, sostiene l'accusa, fu ben nota a tutti a Venezia così che in breve tempo il più odioso ruffiano in tutta la città. Il Cataldi cercava di traviare le giovani innocenti e convincerle a prostituirsi, la madre della cantante Giovanna Gardi, lo sapeva ben poiché il Cataldi aveva tormentato a lungo quella donna per convincerla a farla prostituire la figlia. L'innominabile Cataldi ovviamente oltre ad essere il più grande ruffiano di Venezia viene definito un uomo di poca fede, "mostra chiaramente di aver poca Religione, o di non averne affatto per niente", e infatti in Sant'Angelo nessuno lo vedeva mai partecipare alle funzioni religiose, non si asteneva da mangiare la carne al venerdì e non andava a confessione neanche per la Pasqua come poteva testimoniare il priore di Sant'Angelo. La parola onore è menzionata diverse volte nell'accusa, anche l'onore della stessa Repubblica La lista dei testimoni per supportare l'accusa è molto lunga e dettagliata. L'accusa viene ritenuta valida e accettata dalla magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia, come è indicato dall'annotazione della magistratura che richiede di investigare oltre la materia.

dell'opinione pubblica e sono fondamentale per mantenere lo status quo e l'ordine pubblico.

Il governo austriaco ad esempio era particolarmente attento alla voce pubblica e al rapporto tra società civile e i suoi rappresentanti del governo. Anche questi elementi verranno ripresi e analizzati nella specificità dei loro contesti storici nei capitoli successivi.

1.3. Teoria di Damaška sull'organizzazione dello stato e del potere politico e lo scopo della giustizia e del processo.

Nel seguente paragrafo verranno analizzati gli schemi e le teorie dello studioso Miriam R. Damaška sul rapporto tra la struttura del potere politico, lo scopo del processo e la finalità della giustizia, poiché è in questo suo approccio e negli schemi da lui proposti che io voglio calare e contestualizzare la mia ricerca sulle denunce anonime, sottolineando come, prima di essere un istituto o uno strumento di community policing e controllo sociale, le denunce anonime possano essere un elemento cardine del processo, sia nella fase pre-processuale come indizio che, in alcuni casi, nella fase processuale vera e propria come prova⁶⁸.

Comprendere quale sia stato lo scopo della giustizia via via manifestatosi nel corso dei secoli e nei diversi ambiti territoriali per capire fino in fondo l'evoluzione delle forme del processo e delle sue finalità, è un elemento che è spesso tenuto in considerazione e studiato. Tuttavia questo approccio non basta, bisogna aggiungere un fattore altrettanto importante e anch'esso capace di influenzare lo sviluppo della struttura processuale, se non addirittura dell'intero apparato di giustizia: si tratta dell'organizzazione del potere caratteristica di un dato Stato in un dato momento

⁶⁸ M. R. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*. Il Mulino, Bologna, 1991.

storico. È questo l'approccio integrato che si riscontra nell'analisi comparatistica del processo ad opera di Mirjan Damaška, per "esaminare i modi in cui le caratteristiche processuali riferibili a differenti scopi della giustizia interagiscono con aspetti radicati nel carattere dell'organizzazione del potere pubblico"⁶⁹. Le tradizionali nozioni di processo *adversarial* e processo inquisitorio tornano sicuramente utili a tracciare una storia delle rispettive tradizioni giuridiche entro le quali esse stesse sono maturate. Eppure, nella concreta realtà dei fatti, hanno spesso prevalso forme di processo miste o perlomeno promiscue, poiché contaminate da taluni elementi non coerenti rispetto ad una teoria inquisitoria o accusatoria che si possa dire pura. Damaška definisce lo stato come attivo⁷⁰ e reattivo, questi due modi di concepire l'attività dello stato, che generano due idee contrastanti intorno agli scopi del processo. Secondo una prospettiva esso serve a risolvere conflitti, secondo l'altra serve ad attuare gli orientamenti politici dello stato. La prima preferisce la morfologia dello scontro, l'altra dell'indagine. Un processo organizzato attorno all'immagine chiave dello scontro e un altro organizzato attorno all'immagine chiave dell'indagine non costituiscono in realtà alternative strutturali per raggiungere lo stesso obiettivo. Ciascuna di esse è, nella sua forma pura, rivolta a uno scopo diverso⁷¹.

Damaška giunge ad identificare la struttura del potere e lo scopo della giustizia come vere determinanti delle forme del processo dopo averne esclusa una terza, ossia l'organizzazione socio-economica di uno Stato. Tale esclusione si giustifica con il fallimento della critica marxiana nel tentativo di mettere univocamente in relazione i rapporti di produzione e l'ordinamento giudiziario. Lo studioso chiarisce come

⁶⁹ *Ibidem*, p. 301.

⁷⁰ Cit. *Ibidem*, "i cittadini di uno stato veramente attivo debbono contribuire allo sviluppo di un tema comune e condividere la prospettiva dello stato riguardo alla vita sociale. Ne deriva che i giudici dello stato debbono essergli devoti: l'indifferenza tipica dell'arbitro rispetto ai valori statuali è fuori luogo. E addirittura disdicevole. ...è bene che il giudice attivo resti obbiettivo. A differenza dipendenza dalla parti nel processo come risoluzione di conflitti e processo come attuazione scelte politiche", p. 286.

⁷¹ *Ibidem*, p.158

“analizzare le forme di giustizia come monadi avulse dal loro contesto socio-economico è da molti punti di vista come rappresentare l’Amleto senza il principe...tuttavia.. la giustizia, vista come strumento di egemonia della classe dominante, mantiene la propria identità anche se cambia la forma degli strumenti”⁷² non basta come spiegazione si pensa quindi alle forme di potere “l’analisi è qui volta a dimostrare come le strutture del potere giudiziario incidano sul processo, e come quanto sia errato accentrare l’attenzione sull’auspicabilità di una forma processuale senza chiedersi se tale forma sia o no compatibile con un particolare apparato giudiziario. Il problema non è solo quale tipo di processo vogliamo, ma anche in quale tipo di potere ci troviamo”⁷³.

L’esempio fornito da Damaška a supporto della propria argomentazione fa perno proprio sulla basilare distinzione fra *common law* e *civil law*, che resterebbe inspiegabile in una visione socio-economica, poiché entrambi gli ordinamenti sono sorti nella società feudale del Basso Medioevo e persistono tuttora separate nell’occidente capitalistico⁷⁴. Damaška sottolinea come premessa la necessità di sfasare la tradizionale dicotomia tra processo inquisitorio come tradizione giuridica che si è sviluppata tipico dei sistemi giuridici europei continentali di *civil law* a partire dal XIII secolo e quello accusatorio come quello anglo-americano di *common law* poiché si tratta di un’estremizzazione rispetto a due schemi base del processo⁷⁵. Al contrario, sembra necessario servirsi di una prospettiva integrata capace altresì di cogliere la dinamica evolutiva delle forme processuali.

Emergono qui le variabili dell’organizzazione del potere politico e degli obiettivi della funzione giudiziaria quali uniche due determinanti, bisogna delineare i casi limite che tali fattori possono presentare. Di conseguenza, nello schema “estremizzato” proposto

⁷² *Ibidem*, Cit. p.36-37

⁷³ *Ibidem*, Cit p.97

⁷⁴ M. Damaška , *I volti della giustizia...*, pp. 34-37.

⁷⁵ *Ibidem*. p. 34.

da Damaška l'organizzazione dello Stato può assumere un modello di tipo gerarchico oppure al polo opposto di tipo paritario⁷⁶, mentre la giustizia può mirare all'attuazione di scelte politiche oppure alla risoluzione dei conflitti⁷⁷. “Il processo può subire influenza di due atteggiamenti contrastanti dello stato: l'inclinazione a dirigere la società e l'inclinazione a fornire solo la struttura per l'interazione sociale.alcuni stati scelgono di non essere quasi del tutto coinvolti in certe sfere della vita sociale di essere molto manageriali e possono adottare un'inclinazione come ideale di massima e temperarla con l'altra, ancora, possono essere profondamente dibattuti tra la propensione a mantenere le distanze e il dovere di assumersi la responsabilità di guidare la società essi formano dunque una serie in una gamma che va da un estremo teorico ovvero uno stato che pervade completamente la vita sociale all'altro capolinea teorico uno stato ispirato al *laissez faire*”⁷⁸

L'organizzazione dello stato gerarchico è caratterizzata da funzionari specializzati statali formati nel tempo che rispondono all'apparato verticistico, mentre quello paritario è caratterizzato da cariche elettive e deleghe e un apparato formato da laici e non professionisti. I funzionari nel modello gerarchico combinano funzioni analiticamente separabili, essi seguono le indagini e prendono decisioni. Essi sono in linea teorica vincolati da criteri molto rigidi e le loro decisioni sono tutte soggette e regolate da controlli verticistici. Nel modello paritario i funzionari sono autocrati un po' tutto fare e possono avere larghi poteri discrezionali. Nel processo del sistema gerarchico di potere l'indagine attiva ed è suddivisa in fasi a seconda dei vari livelli dei funzionari sempre più specializzati e anche i procedimenti vengono suddivisi in fasi in base alla specializzazione dei singoli ruoli. Fulcro dell'intero iter e del processo è il

⁷⁶*Ibidem.*, pp. 49-95.

⁷⁷*Ibidem.*, pp. 133-171; cit. p. 302 “il ruolo dominante delle parti nella raccolta delle prove è appropriato alla posizione delle parti nella risoluzione dei conflitti. Tale predominanza deriva in modo naturale dalla propensione dei funzionari del modello paritario a delegare la processo a soggetti esterni interessati”

⁷⁸ M. Damaška, *I volti della giustizia...*, cit. p.133.

fascicolo processuale. Ogni fase del processo è dunque articolata e ha uno scopo ben preciso e subisce il controllo della fase o del grado successivo. L'esempio più evidente è la sentenza in primo grado che può essere completamente ribaltata o contraddetta, mentre nei sistemi paritari la prima decisione è definitiva⁷⁹. Damaška sottolinea il rischio riguardo all'attività metodica d'indagine che nell'organizzazione paritaria del potere è quasi del tutto assente, data la temporaneità e la precarietà della durata nel tempo dei funzionari statali e la loro mancanza di preparazione e formazione e la possibile commistione tra pubblico e privato. L'apparato giustizia funziona, come ci dice Damaška, con modalità di attività episodiche, e non esistono linee di confine chiare tra la sfera ufficiale e la non.⁸⁰ L'ipotesi più spontanea che emerge è che questi due fattori si trovino l'un l'altro in relazione subordinata, cioè che lo scopo della giustizia sia dipendente dalla forma e dall'ideologia del potere politico. Portando avanti questo ragionamento, sembrerebbe derivarne logicamente che una determinata organizzazione dello Stato possa dare forma ad una sola possibile struttura del processo. L'esito sembrerebbe abbastanza scontato dimostrando particolari affinità fra i due archetipi in questione e il modello inquisitorio nel primo caso, nel secondo invece con il processo adversarial. Ma è allora che agiscono l'analisi e la ricostruzione storica, le quali dimostrano che una determinata organizzazione del potere può implicare anche forme processuali diverse da quelle che le sembrano connaturate sul piano teorico. Infatti, i due archetipi sono utili a suggerire una prima schematizzazione ideale delle relazioni fra potere politico e giustizia ma non trovano risposta alla vasta variabilità delle forme processuali riscontrate negli Stati storicamente esistiti ed esistenti. Damaška, infatti, si propone di ampliare lo spettro dell'analisi a tutte le possibili combinazioni fra la struttura del potere e lo scopo della giustizia, e dunque anche al caso del processo come risoluzione di conflitti nell'organizzazione gerarchica

⁷⁹ *Ibidem*, pp.303-304.

⁸⁰ *Ibidem.*, p.371.

del potere e a quello del processo come attuazione di scelte politiche nell'organizzazione paritaria del potere⁸¹. In uno schema a matrice che in grado di contenere quattro possibili varianti del processo si riescono a collocare e a spiegare e motivare, la maggioranza delle diverse forme processuali emerse nel corso dei secoli. Si considera ad esempio come “lo stile gerarchico può combinarsi con entrambe forme adversarial e non adversarial, e lo stile paritario possiede le medesime valenze. In altre parole, sia l'autorità gerarchica sia quella paritaria possono sviluppare i propri processi *adversarial* e non *adversarial*”⁸²

L'ipotesi è tutt'altro che azzardata e Damaška la conferma affermando che: “le idee dominanti sul ruolo dello Stato influenzano le concezioni degli scopi della giustizia, e queste sono a loro volta rilevanti per la scelta di varie soluzioni processuali”⁸³. Seguendo questa logica, vengono indagati innanzitutto quelli che sono definiti i due archetipi, ovvero il caso del processo come attuazione di scelte politiche nell'organizzazione gerarchica del potere e quello del processo come risoluzione dei conflitti nell'organizzazione paritaria del potere, per poi passare alle altre combinazioni, ovvero il processo come risoluzione di conflitti nell'organizzazione gerarchico del potere e come attuazione di scelte politiche nell'organizzazione paritaria del potere, calando il suo schema a matrice nel contesto storico.

1.4.1 Esempi storici di stato orizzontale e verticale nel modello di Damaška

Per contestualizzare i suoi modelli Damaška fa una breve ricostruzione storica e parte dal tramonto del Medioevo dove sottolinea la debole funzione del governo centrale e il

⁸¹ *Ibidem.*, pp. 302-390.

⁸² *Ibidem.*, cit. p.131

⁸³ *Ibidem.*, cit. p. 41.

principale scopo della giustizia volto alla prevenzione delle possibili faide baronali.⁸⁴ Il processo dunque veniva concepito nel tardo Medioevo essenzialmente come tattica per contenere i conflitti sostituendosi come autorità ai combattimenti e venne a prevalere una forma di processo accusatorio in quelle che oggi possono definirsi materie civili e penali. Fino a quando la giustizia non iniziò ad organizzarsi in modo verticistico e gerarchico, il processo venne visto come contesa tra due parti avverse davanti a una corte o un magistrato. In questo tipo di processo, di tipo risolutorio dei conflitti, sono le parti che fanno partire con le loro istanze il processo, che è caratterizzato nel suo fulcro dall'attività dibattimentale in aula. Progressivamente, con le tendenze dei governi europei all'accentramento dell'autorità e alla sua espansione, avvenuto a partire dal XVI secolo, la sfera d'influenza e d'azione dello stato si allargò e si iniziò a voler correggere in modo più incisivo l'eccesso penale, così come un'indagine controllata e condotta per ufficio, con il così detto processo *per inquisitionem*, in cui il giudice è obbligato a condurre una ricerca unilaterale per arrivare il più possibile alla verità dei fatti riguardo a un potenziale reato o atto illecito⁸⁵.

⁸⁴ Al riguardo rimando ai numerosi studi di Claudio Povolo sulla faida e il concetto di onore in età moderna. Tra i tanti si veda, C. Povolo, "Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico", *Our Daily Crime*, Zagreb, Hrvatski institut za povij est (Croatian Institute of History).

⁸⁵ Riguardo al significato epistemologico della verità processuale e il sistema probatorio nella civil law e la common law si veda M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, Editori Laterza, 2009. In particolare lo studioso sottolinea cit "modello procedimento per assunzione di prove orali che deriva dalla lunga tradizione storica che ancora in vigore nei sistemi di civil law, esso incarica il giudice al quale spetta il compito di interrogare i testimoni...l'idea fondamentale è che la prova testimoniale viene acquisita attraverso un'attività officiosa svolta dall'organo che poi formulerà la decisione finale sui fatti della causa. E che per mezzo dell'interrogatorio raccoglie elementi di conoscenza in vista di tale decisione. Colui che deve accertare la verità di un fatto dovrebbe svolgere una ricerca autonoma e indipendente diretta a raccogliere tutte le informazioni che possono essere utili per tale accertamento...come pare ovvio, interrogare persone che sono a conoscenza dei fatti è un metodo valido ed opportuno in questo senso e quindi il modello in questione appare epistemologicamente corretto. Tuttavia perché esso funzioni in modo efficace occorrono alcune condizioni che non sempre si verificano in pratica: a) bisogna che il giudice sia attiva nella ricerca della verità; b) che egli disponga di ipotesi adeguate sui fatti da accertare, c) che egli verifichi effettivamente la credibilità del teste e l'attendibilità delle sue dichiarazioni d9 che egli approfondisca l'esame del teste al di là delle indicazioni fornite dalle parti, e9 che egli acquisisca nel corso dell'interrogatorio tutti gli elementi che poi gli saranno necessari per valutare l'efficacia probatoria della testimonianza. Non sempre è efficace...mancano le sollecitazioni all'approfondimento dell'esame del teste, che si hanno se le parti partecipano in modo effettivo all'interrogatorio. Il secondo modello di common law si fonda sull'interrogatorio dei testimoni che viene svolto da avvocati delle

Il processo *per inquisitionem* si caratterizzerà sempre di più in due fasi fondamentali, la prima investigativa segreta e scritta, dove tutte le informazioni verranno riportate per iscritto in un fascicolo, e una seconda dibattimentale in aula.⁸⁶ Il suo ruolo iniziò a prevedere che esaminasse i testimoni e raccogliesse altri tipi di prove personalmente o tramite la nomina di funzionari. In questo tipo di processo l'interrogatorio dell'indiziato diventa il fulcro di tutto l'iter e la prova più preziosa è la confessione, la così detta prova regina. Sebbene questo tipo di processo divenne dominante in molti contesti europei, Damaška sottolinea come non fosse l'unico modello processuale in vigore, e che la sua pratica venisse sempre giustificata come una anomalia formalmente applicata in via eccezionale, come testimoniano i fondi d'archivio dei processi delegati dal Consiglio dei X, presenti all'Archivio di Stato di Venezia. Tuttavia, Damaška chiarisce bene che, fino al XVI secolo, anche con l'affermarsi del processo per *inquisitionem* gli stati europei non erano degli stati di tipo manageriale e i sovrani, così come la funzione del processo stesso, avevano il ruolo di meri giudici risolutori di conflitti e il ruolo di sovrano-legislatore doveva ancora affermarsi. Il passaggio avvenne progressivamente nel corso del XVII e in particolare nel corso del XVIII secolo, con i primi tentativi di codificazione da parte dei sovrani illuminati, ma è soltanto dopo i tentativi delle legislazioni e dei codici ibridi rivoluzionari che un nuovo concetto di stato e sovrano venne ad affermarsi. Gli ibridi rivoluzionari, ci spiega Damaška, furono più che altro dei tentativi di cucire il modello investigativo precedente *per inquisitionem*, che doveva essere mantenuto prima della fase processuale poiché era necessaria la raccolta delle prove per scoprire la verità.

parti, ogni parte interroga direttamente i testimoni della parte avversa e i propri principalmente per contestarne la credibilità-. Il giudice passivo la cui funzione è applicare le poche regole che disciplinano l'interrogatorio". In questo modello, secondo lo studioso c'è un problema effettivo per risalire alla verità, anche a causa della prevalenza allo scontro in aula", pp.155-156

⁸⁶ L. Rossetto, "Un protagonista nascosta: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto", *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Cierre Edizioni, 2007.

Dopo questa fase iniziale si dovevano instillare alcune tipi di forma di contesa, questo si realizzò nella pratica nei tentativi di codice napoleonici, questo modelli prevedevano l'ingresso del pubblico ministero che valuta il materiale raccolto.⁸⁷

È dunque nel periodo tra la fine de XVIII e nel corso del XIX secolo che una nuova concezione della giustizia penale attiva si cristallizzò in Europa e, in parte, negli Stati Uniti. Ovvero la giustizia venne da questo momento concepita come una controversia tra un individuo, membro indipendente della società, e lo stato. E, gli interessi dello stato non potevano essere subordinati ad altri interessi, ma quantomeno dovevano avere pari valore.⁸⁸

Damaška fornisce numerosi esempi storici per provare la sua teoria. Prima di tutto, nel contesto di antico regime, ascrive il processo dell'assolutismo prussiano di Federico II al modello gerarchico-politico. Il tentativo delle riforme federiciane fu decisamente interventista e lo scopo della giustizia aveva chiare finalità politiche. Anche il processo civile vide nell'ottica di stato federiciano un nuovo tipo di ingerenza da parte del potere politico. Nel processo civile proposto dalle riforme di Federico il Grande le parti private conservavano il monopolio dell'iniziativa ma la nuova legislazione federiciana prevedeva che il giudice ignorasse le allegazioni di fatto, proposte dalle parti, in presenza di un interesse di giustizia di stato considerato superiore. Le riforme prevedevano anche la creazione di *Assistäntrate*, ovvero una classe di avvocati pubblici, per allineare i processi ai nuovi valori dello stato, tagliano fuori così gli avvocati privati dal processo.

Damaška sottolinea però come le riforme ebbero breve durata e nel concreto della prassi vennero attuate soltanto in forma parziale, si deve ricordare che siamo ancora in un contesto di Antico Regime e le resistenze di ceti e ordini prestabiliti incisero notevolmente sull'attuazione di scelte politiche così entranti e radicali, specialmente in

⁸⁷ *Ibidem*, pp.313-315

⁸⁸ *Ibidem*, p.369

ambito del diritto e giudiziario⁸⁹. Nel contesto del XX secolo Damaška vede l'estremizzazione del modello puro gerarchico e la funzione politica del processo concretizzarsi in regimi totalitari quali l'Unione Sovietica. Il governo sovietico impediva che vi fosse una separazione tra un qualsiasi settore della giustizia e l'interesse supremo dello stato.

Il processo romano-canonico viene ascritto al sistema gerarchico ma teso alla risoluzione dei conflitti, quello penale e civile anglo-americano alla ricomposizione delle controversie nel potere paritario, quello promosso in certi periodi dal *Grand Jury* anglo-americano, invece, ai fini politici nell'organizzazione di tipo paritaria del potere.

Il merito dello schema qui rapidamente ripercorso è di saper inserire le connessioni fra la giustizia e l'organizzazione del potere in una struttura coerente, capace di comprendere aspetti più dettagliati delle forme processuali. In buona sostanza l'analisi di Damaška si dimostra utile a descrivere e a chiarire la realtà dei fatti in merito alla storia e all'evoluzione del processo alla luce di fattori contingenti, relativi dunque alla società e all'epoca che lo hanno prodotto. Il modello di Damaška, calato negli esempi pratici della storia delle istituzioni, è l'approccio più adeguato e adatto a collocare e comprendere il fenomeno dell'utilizzo della denuncia anonima nella storia di lungo periodo. Possiamo così confrontare il suo utilizzo e finalità nella Tarda Serenissima in uno stato repubblicano basato su deleghe, con una struttura dello stato gerarchico verticistico del governo imperiale austriaco del Lombardo-Veneto.

⁸⁹ Ibidem, p.334

CAPITOLO SECONDO: LA DENUNCIA ANONIMA NELLO STATO REPUBBLICANO. IL SUO UTILIZZO E LA SUA FINALITÀ POLITICA NELLA TARDA SERENISSIMA

“Il diritto non è solo un aggregato di leggi: il diritto è cioè che rende le leggi gli strumenti viventi della giustizia, è ciò che mette in grado i tribunali di amministrare la giustizia per mezzo delle leggi, di limitarle con la ragione quando il legislatore ecceda, e di completarle quando ne presenti il caso”⁹⁰

Ora che abbiamo visto nello specifico le teorie e metodi di ricerca, utilizzando l’approccio di Damaška, andiamo a contestualizzare il suo modello calandolo nella realtà veneziana della Serenissima, confrontandola nel prossimo capitolo con quella dell’Impero austriaco di Seconda dominazione.

Il capitolo considererà anche le tendenze in ambito di riforma della giustizia che nel corso del Settecento investirono l’Europa e le critiche degli intellettuali e di molto uomini di legge facenti parti del così detto illuminismo giuridico che attaccarono i modelli di amministrazione della giustizia di Antico Regime, senza risparmiare lo stato veneziano.

⁹⁰ R. Pound, *giustizia, diritto, interesse*, Bologna, Il Mulino, Bologna, 1962., p. 276.

2.1. L'amministrazione della giustizia nella Serenissima nei secoli XVI-XVIII

2.1.1 Una nuova esigenza di controllo del territorio nella società europea e veneta nei secoli XVII-XVIII.

Come è stato accennato nel capitolo precedente, la tendenza che nel corso del Cinque- Seicento investì molti stati europei fu quella di elaborare una forma di giustizia punitiva in risposta alle istanze e richieste che provenivano dal basso. Una tendenza che si diffuse ovunque delineando una nuova forma di organizzazione politica: lo stato territoriale moderno.

L'esigenza del nuovo ordine pubblico che venne ad affermarsi e che interessò a pieno i territori del dominio veneziano, portò alla creazione di differenti istanze sociali e giurisdizionali, all'aumento dei provvedimenti straordinari e alla lotta decisa nei confronti del fuoriuscitismo di origine signorile-feudale e del banditismo, il quale, durante il XVII, assunse una nuova dimensione e un nuovo significato⁹¹. Si presentò in questo periodo una nuova figura di bandito che, come ha dimostrato Claudio Povolo, rappresentò appieno una alla fase di cambiamento nelle strategie dello stato veneziano per il controllo del territorio. Povolo ricostruisce l'importante passaggio da una tradizionale risoluzione del conflitto di tipo prevalentemente risarcitorio, fortemente basato sulla faida e la vendetta e legato al concetto di onore tipica del sistema consuetudinario sviluppatosi a partire dall'età Medievale⁹², ad nuova concezione di controllo sociale e di politica criminale messa in atto dalla Dominante che, di fatto, tramite nuovi riti processuali, si arrogava la prerogativa sulla gestione della violenza e

⁹¹ C. Povolo, "Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII) 15-107" In C. Povolo, (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007.

⁹² C. Povolo, "Faida e vendetta...", cit. pp. 9-58.

dei conflitti locali. Questa nuova politica criminale fu implementata con una certa prudenza, almeno nella fase iniziale, per non creare un'evidente ingerenza nei confronti dei tribunali locali e loro competenze e prerogative ad esempio in materia di legiferazione bannitoria. Successivamente, a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo le politiche della Dominante divennero più entranti e Venezia si attribuì la competenza di redigere nuove leggi bannitorie. “Si trattò di una politica criminale inizialmente assai prudente e attenta a non interferire con la giurisdizione dei tribunali locali che avevano ampia facoltà di bandire dalle città, dai territori e dalle cosiddette quindici miglia la di fuori di questi ultimi. Inizialmente gli organi centrali si limitarono a sospendere per periodi limitati di tempo la possibilità che i banditi venissero uccisi impunemente, qualora avessero varcato i territori loro interdetti. In tal modo i conflitti di faida venivano regolamentati dal centro, senza per questo interferire con le giurisdizioni locali (...). A partire dagli ultimi due decenni del Cinquecento tale politica venne definitivamente sostituita da altre scelte di tipo interlocutorio, che con il loro impatto dure e severo segnarono un cambiamento decisivo. Gli organi centrali cominciarono a legiferare direttamente in materia di banditismo, vanificando gli antichi diritti delle giurisdizioni cittadine”⁹³. Vi fu un inasprimento della pena del bando, conseguenza sintomatica della crescente esigenza percepita da parte degli organi di governo della Serenissima e della volontà della Dominante di espurgare il dominio di terra da tutte le persone considerate pericolose o nocive per la comunità e lo stato. Assieme all'irrigidimento delle pene bannitorie aumentarono le sanzioni verso coloro che ospitavano o aiutavano i banditi⁹⁴. Emersero inoltre efficaci nuovi esempi di strategie di community policing, aumentarono ad esempio i vantaggi nei confronti di

⁹³ C. Povolo, “Faida e vendetta, p. 42

⁹⁴ Il Consiglio dei Dieci il 26 settembre 1532 deliberava che chiunque ospitasse un bandito per un giorno incorreva a sua volta, oltre che ad una multa, nella pena di bando quinquennale. Queste delibere comprendevano anche i religiosi, poiché il Consiglio dei Dieci decise, nel settembre del 1521 e nel marzo del 1542, che abati e religiosi avevano tre giorni di tempo dal momento che avevano ricevuto l'intimazione per fare uscire i banditi dalle chiese e dagli altri luoghi sacri.

coloro che avessero consegnato e ucciso dei banditi, i quali si dimostrarono di una elevata efficacia. È in questo contesto che la figura del cosiddetto *bounty killer*, cioè del cacciatore di taglie,⁹⁵ si sviluppò e si diffuse.

Le riforme messe in atto dai governi centrali europei, e nello specifico quello veneziano, a partire dal tardo Cinquecento e la volontà di controllare e d'implementare una forma di controllo sociale, furono prima di tutto la risposta alle richieste e alle esigenze che provenivano dal basso. Queste istanze erano espressione del territorio e delle realtà locali, che, nel contesto delle grandi trasformazioni sociali, economiche e demografiche in corso, avevano bisogno di forme di controllo e un livello di ordine e sicurezza che soltanto il governo centrale poteva garantire. “Il sistema incentrato su faida e sulla vendetta trovava ragion d'essere in contesti comunitari caratterizzati dalla condivisione del campo decisionale e dalla specificità, e nei quali dominava le consuetudini e il pluralismo giuridico. La società cinquecentesca, investita da una forte mobilità geografica ed economica dovette assumere nuovi parametri di ordine e controllo sociale (...) Solo i poteri centrali potevano assicurare il controllo su un territorio assai vasto e politicamente frammentato”⁹⁶.

Dalla seconda metà del XVI secolo e per quello successivo si delinearono assetti dello stato tardo veneziano, con nuove magistrature e figure repressive che vennero formate ad hoc nell'ottica di un nuovo controllo sociale e del territorio, prime su tutti si pensi alla nascita degli Inquisitori di Stato e della magistratura veneziana degli Esecutori contro la Bestemmia. Avvenne anche un progressivo maggior uso di molte magistrature o figure istituzionali delegate, ad esempio ai Provveditori

⁹⁵Oltre ai cacciatori vi erano altre persone interessate a consegnare o uccidere banditi, così ad esempio persone colpite esse stesse da una pena bannitoria. L'assoluzione dal bando poteva essere conseguita, infatti, qualora una persona bandita avesse consegnato alle autorità competenti un altro bandito a cui erano state riconosciute responsabilità penali maggiori rispetto alle proprie. Si tratta della famosa voce *liberar bandito* che all'epoca era estremamente ambita, poiché portava con sé un elevato valore remunerativo.

⁹⁶C. Povolo, “Faida e vendetta...”, cit. p. 56

straordinari, all'utilizzo del rito del consiglio dei X. Questo andava ad indicare una maggiore ingerenza da parte della Dominante sulle zone periferiche della Repubblica. Valutando lo schema di Damaška vediamo in questa fase l'utilizzo della giustizia e del processo per lo stato paritario repubblicano veneziano come strumento di attuazione e finalità politiche. Anche se, tenendo conto della grande eterogeneità dello Stato Veneziano, bisogna sempre ribadire di come Venezia abbia sempre amministrato i suoi domini con pragmatismo e effettuando scelte di volta in volta che tenevano conto della specificità del contesto e dei costumi locali, piuttosto che utilizzando criteri generali e uguali per tutti i suoi domini⁹⁷“ Era tipico della Repubblica il convincimento che il governare non doveva consistere solo nel legiferare e nel comandare ma nell'esercitare sui sudditi un sottile, insistente, duraturo, impatto psicologico⁹⁸.

La tendenza ad implementare un tipo di controllo sociale più entrante da parte di Venezia delle zone periferiche comportò l'estensione di controllo di sovranità su territori con tradizioni, in primis nell'ambito del diritto, così diversi dalla Dominante. Il diritto proprio, o diritto veneto, era ben distinto dal diritto comune e da quello vigente nell'Impero universale⁹⁹ o da quello dei territori di Terraferma e del dominio da Mar. Molte città avevano gli statuti e nel caso essi risultassero essere lacunosi ricorrevano al diritto comune come diritto suppletivo. Nel momento in cui Venezia riuscì ad espandere il suo territorio dovette fare coincidere in modo estremamente flessibile e pragmatico il suo diritto con quello radicato e in vigore nei luoghi di

⁹⁷“ Ci sono ad esempio gli Statuti del XIII sec che poi sono integrati con quelli del 14 sec... saranno sei libri dunque da metà '300 Alla legislazione scritta alle consuetudini...quelle relative alla procedura pratica nelle corti veneziane saranno redatte e pubblicate nell'edizione degli Statuti del 1528...le sentenze emanate dai giudici, ultima edizione stampata degli Statuti veneti è del 1729....elenco delle edizioni degli statuti è nel cit fondo *Compilazione leggi*, b. 16, fasc.2. Vi era il principio di affermazione della territorialità del diritto...gerarchia delle fonti del diritto che i giudici veneziani erano tenuti ad osservare. Prima di tutto gli statuti, poi le consuetudini approvate e poi all'analogia, poi nel caso mancasse anche questo i giudici dovevano giudicare secondo la retta coscienza...esclusione del diritto romano e anche la su possibile applicazione nel Dominio veneto, era politico.” Cit. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani: politica e giustizia dal secolo 16. al secolo 18*, Torino, Einaudi, 1982,p.321.

⁹⁸ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, cit. pp. 339-340

⁹⁹ *Ibidem*, p.328

conquista. Tranne alcune eccezioni, la priorità venne concessa agli statuti locali lasciando così in vigore le giurisdizioni preesistenti prima del dominio, affiancandole con figure presenti nelle città che provenivano dal patriziato veneziano, come il podestà che si avvalse di assessori che conoscevano al diritto comune, diventando una garanzia che il diritto locale venisse applicato. Venezia però mantenne la prerogativa sugli appelli, di modo che le cause più importanti e rilevanti confluirono direttamente alla dominante che deteneva così un controllo diretto sul territorio e i sudditi¹⁰⁰.

Il conseguente progressivo avvicinamento tra la Dominante e la classe dirigente della Terraferma, l'emergere di nuove magistrature a cariche elettive¹⁰¹, porteranno a partire del tardo XVI secolo, e in particolare nel corso del XVII e del XVIII secolo, a cambiamenti legati alla stessa classe dirigente veneziana, anche sul piano delle scelte delle attività economiche, come ha sottolineato Gaetano Cozzi "Altrove poteva trattarsi,..., non già di una ripresa di abitudini e di orientamenti da cui sembrava ci si stesse allontanando, bensì del semplice riassetto di una società che in sostanza non era mai mutata. Ma a Venezia, dove pure questi fenomeni si presentavano con toni e manifestazioni particolari, e in misura ben più limitata che altrove, contenuti dalla larga persistenza dei valori tradizionali, si ha la sensazione che costituissero una svolta, nella storia della Repubblica; una svolta che significava, entro certo limiti, la riduzione del divario di cultura e di condizioni socio-economiche tra la classe dirigente della Repubblica e le classi dirigenti della Terraferma; una svolta che incideva profondamente sul diritto e sulla giustizia veneta"¹⁰².

¹⁰⁰ Le soluzioni veneziane erano da considerarsi flessibili, accomodate e accomodabili caso per caso, G.Zordan, , "La politica: LE RIFORME, cit.,p. 148

¹⁰¹ Cozzi ci rammenta di come ormai nel XVII secolo non vi erano nella Serenissima soltanto le prime strutture istituite all'indomani della progressiva conquista del dominio, ma che le nuove magistrature che erano nate nel corso del '55-600, in tendenza come è stato sottolineato ciò che avveniva in molte corti europee, erano di natura fortemente accentratrice, questo creò di conseguenza competizioni e conflitti tra i diversi organi giudiziari e riguardo alla competenze in ambito giuridico.

¹⁰² G. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, cit. p.331.Cozzi ha osservato come la nuova tendenza portò la messa in discussione del sistema giustizia veneziano e del diritto veneto. Un popolo che si era costruito per molti secoli sul mare, con una prospettiva mercantile aveva una concezione della giustizia

Venezia riuscì a costruire un senso di comunanza e di appartenenza, un sentimento comune che legò gran parte dei domini alla Dominante e che restò radicato in molte popolazioni anche dopo la Caduta. Questo fu grazie al pragmatismo amministrativo veneziano. Venezia non mise in atto innovazioni e proposte volte a cancellare la tradizione e il sistema in vigore nei suoi domini, ma piuttosto le riforme si presentarono come integrazione e supporto al sistema vigente¹⁰³.

La tendenza di estensione del controllo da parte del potere centrale, e in qualche modo riformatrice, che caratterizzò gli assetti dello stato veneziano dalla seconda metà del '500 e per buona parte del '600 e che si affermò in modo ancora più decisivo a seguito dell'Interdetto¹⁰⁴, si cristallizzò durante il secolo successivo, a differenza di quanto stava accadendo in molte delle monarchie europee che invece videro un'ulteriore spinta verso l'assolutismo. A partire dal XVIII secolo, la crisi che progressivamente andò ad investire tutto il diritto comune di antico regime e, in definitiva tutto il sistema giustizia europeo, non lasciò indenne neanche Venezia. Una crisi del diritto comune espressione degli stati del XVIII secolo europeo, poiché esso non rispondeva più alle esigenze della società e delle nuove stratificazioni sociali e delle classi emergenti¹⁰⁵.

particolare che si basava su un diritto fatto di rapporti sbrigativi e semplici. Questa ottica era in netto contrasto con la cultura di Terraferma che dava molto peso alle leggi successorie e dotali, data la sua origine nobiliare. Il diritto veneto si affermò in qualche modo in Terraferma e assunse spesso il secondo posto nella gerarchia delle fonti di diritto, precedendo quindi il diritto comune

¹⁰³C. Povolo, "Faida e vendetta...", cit. pp.56-57

¹⁰⁴ Al riguardo C. Povolo, "un sistema giuridico...", cit., pp. 291-354

¹⁰⁵, G. Zordan, "La politica: LE RIFORME" in *Storia di Venezia...cit cit.*, p. 154

2.1.2. Il periodo tardo veneziano.

L'Europa del Settecento fu caratterizzata dalle guerre, la prima parte del secolo in particolare da quelle di secessione che coinvolsero in qualche modo tutti gli stati europei e le colonie. I vari trattati che vennero stabiliti a seguito delle guerre modificarono gli equilibri tra le potenze europee, e si videro l'affermazione di nuove potenze, come il Regno di Prussia dopo la Pace di Aquisgrana¹⁰⁶.

Il '500 aveva visto lo stato veneziano come propositivo e vi era stato un tentativo di allargare il controllo sul dominio di Terraferma, con riforme e magistrature che si erano venute a creare nell'ottica di un nuovo rapporto di potere tra la dominante e gli altri centri urbani e con l'affermarsi del diritto lagunare e dei suoi modelli di amministrazione della giustizia nei territori dei domini¹⁰⁷. Questa spinta proseguì all'inizio del secolo successivo, e si rafforzò a seguito dell'Interdetto, mentre nel XVIII secolo vi fu una tendenza a cristallizzare le strutture create nei secoli di dominio e Venezia intraprese politiche volte alla preservazione e al mantenimento dello status quo. Tutto questo in particolare dopo la perdita dei territori della Morea e la Pace di Passarowitz e la presa posizione di neutralità in ambito internazionale da parte di Venezia che venne inaugurata già dall'elezione del doge Alvise II Mocenigo e continuò per tutto il secolo per tutti i conflitti internazionali. Venezia fu man mano esclusa dalla scacchiera politica internazionale e assunse progressivamente un ruolo

¹⁰⁶ G.Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello., *Storia d'Italia, La Repubblica di Venezia nell'età moderna dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, UTET, 1992.

¹⁰⁷ Al riguardo C. Povolo, "Liturgies of Violence: Social Control and Power Relationships in the Republic of Venice between the 16th and 18th Centuries", in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 513-542

più passivo e un atteggiamento di autoconservazione rispetto ai secoli precedenti¹⁰⁸. Gli anni '70 del Settecento furono anni turbolenti. A Venezia vi fu un aumento generale dei prezzi e si aprirono tutta una serie di problemi irrisolti riguardo a questioni successorie e dotali, che un diritto confuso e facilmente manipolabile non aiutava a risolvere, ad essere messe in forte discussione furono anche istituti tipici del suo diritto quali la primogenitura e il fidecommesso.

La seconda metà del secolo vide l'affermarsi di monarchie così dette illuminate e i principi liberali borghesi della nuova classe commerciale emergente e la grande stagione rivoluzionaria che porterà alla fine dei valori e ideali e società di caste e ceti, almeno sul piano formale in gran parte d' Europa. Dal punto di vista del diritto il XVIII fu il secolo dell'Illuminismo giuridico che portò grandi innovazioni e, in ultimo, rivoluzioni, specialmente nella concezione dell'individuo rispetto allo stato, alla legittimità dello stato di punire, e a una concezione della giustizia in una prospettiva garantista.

2.1.3. L'Influenza dell'illuminismo giuridico e una nuova idea di garantismo probatorio e procedurale.

Nel XVIII secolo il diritto fu protagonista di una stagione di proposte di riforme sia sul piano dottrinale teorico\filosofico che pratico, e vide la realizzazione nei primi tentativi di codici dei sovrani illuminati. Vennero gettate le basi del principio del modello così detto garantista¹⁰⁹ classico e con esse emersero: la stretta legalità; la responsabilità personale davanti alla legge; la presunzione d'innocenza; il contraddittorio, nonché la materialità dei reati e la loro offensività.

108 G. Scarabello, "il Settecento" in *Storia d'Italia...*, cit. p.553.

109 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, (Nona edizione), Bari, Editori Laterza, 2008, pp. 5-13.

Gli intellettuali settecenteschi prestarono una particolare attenzione nei confronti della funzionalità della pena e del suo scopo, così come furono avanzate richieste esplicite in favore di garanzie procedurali, le quali dovevano essere elaborate da una legislazione chiara, comprensibile ed efficace¹¹⁰. Comune a tutte i progetti e le riforme nell'Europa continentale era la convinzione che la giustizia necessitasse di una profonda riorganizzazione, affinché potesse diventare chiara ed uniforme. Lo svolgimento del processo venne sottoposto a duri attacchi: le procedure che lo contrassegnavano venivano oramai considerate anacronistiche ed eccessivamente protratte nei tempi; ed era svanita la fiducia riposta nei giudici alla luce della loro palese arbitrarietà. Obiettivo di primaria importanza diventò il tentativo di ricondurre il potere dei magistrati all'interno delle maglie della legge, privandoli del ruolo che avevano assunto nella gerarchia sociale e nella geografia politica attraverso la propria funzione. I riformatori intendevano spezzare quel legame strutturale creatosi fra le antiche forme del processo e il sistematico vantaggio e arricchimento in favore di alcuni ceti. In questo modo speravano di riuscire ad eliminare anche gli abusi perpetrati per mezzo della giustizia¹¹¹.

Nel 1766 comparve nell'*Encyclopédie* sotto la voce *Juge* il giudice naturale¹¹² che esprimeva una netta opposizione ai giudici e ai commissari straordinari. Il giudice diventava dunque un giudice ordinario che veniva legittimato in quanto detentore di competenze legalmente prestabilite e non più di nomina straordinaria post factum. Si tratta del principio legale *iudicium parium suorum*, già presente almeno in parte nell'articolo 39 della Magna Charta, riaffermato poi decisamente ai punti 3, 7-9 della *Petition of Rights* nonché sancito nel 1689 all'articolo 3 del *Bill of Rights* così come

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ G. Alessi "Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino", in *La "Leopoldina" Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo*, Atti del convegno Vol. I e II, Siena, Università degli Studi Siena, 1994.,pp. 359-365.

¹¹² L. Ferrajoli, *Diritto e ragione ...*, cit.,pp. 604-605.

all'articolo 4 cap. V, tit. III che stabiliva: "I cittadini non possono essere distolti dai giudici che la legge assegna loro, da alcuna commissione o da altre attribuzioni ed evocazioni, salvo quelle che sono determinate dalla legge"¹¹³. La giustizia ordinaria divenne dunque inderogabile e, di conseguenza, qualsiasi commissario o commissione di nomina regia stabiliti post factum per giudicare il fatto non potevano essere accettati. Il giudice andava prestabilito per legge, cosicché la pratica del giudice straordinario divenisse illegale.

Proprio in questo ambito si inserirono alcune proposte concrete di riforma dei processi penali, prime su tutte quelle di Francesco Mario Pagano e Gaetano Filangeri che elaborarono dei progetti in campo penalistico prestando particolare attenzione alle procedure. Entrambi dimostrarono una sistematicità d'approccio alla teorie di riforma della giustizia penale, il loro obiettivo era fare di questa legislazione una scienza. Il Filangeri espresse questa posizione nel titolo alla sua opera *La Scienza della legislazione* cominciata nel 1780, mentre il Pagano manifestò ai suoi studenti la volontà di "ridurre [il diritto penale] a costanti e dimostrati principj [trasformandolo in una] scienza"¹¹⁴. Con lucida coscienza circa i profondi difetti della giustizia sotto l'amministrazione borbonica Pagano pronunciò una dura condanna nei confronti del processo di antico regime e della figura del giudice "terribile inquisitore", il quale a suo dire perpetrava "violenze ed attentati su la libertà dell'innocente [che] non può essere soggetto ai legami di un regolare processo"¹¹⁵. Dall'opera del Pagano emerge una netta affermazione del principio di legalità, poiché le pene e i delitti "debbono

¹¹³Cit. *ibidem*, p. 605.

¹¹⁴D. Ippolito, *Mario Pagano: il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 166-167. Al riguardo si veda anche E. Palombi, *Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli, Giannini Editore, 1979.

¹¹⁵L. Ferrajoli *Diritto e ragione...*, cit., p. 84.

esser [...] fissate dalle leggi, non dall'arbitrio de[l] giudic[e] [...] cieco strumento della legge”¹¹⁶.

Nella visione dei pensatori illuministi la legge doveva quindi diventare garante di libertà attraverso l'affermazione della certezza e della proporzionalità della pena, un principio che trasformava la pena stessa in una minaccia soltanto per i trasgressori del divieto normativo. Ma al tempo stesso la pena, seppur certa, doveva essere privata di tutti quei tormenti – tipici della giustizia nell'Ancien Régime – che da troppo tempo la accompagnavano. In questa prospettiva la legislazione penale assurgeva ad asse portante della società intera e delle sue libertà civili, giacché, come notava Montesquieu, “dalla bontà delle leggi penali dipende principalmente la libertà del cittadino”¹¹⁷. Questi pilastri garantisti, che fanno oramai parte della nostra tradizione giuridica occidentale, vennero acquisiti dal pensiero moderno grazie al razionalismo e alle teorie dei *philosophes*, dell'illuminismo giuridico e della filosofia liberale. L'illuminismo giuridico aprì la discussione circa la legittimità del punire da parte di uno Stato¹¹⁸. Il diritto penale non fu più scontato né ovvio, ma esaminato ed affrontato come un problema. Divenne necessario individuare le ragioni su cui fondare la legittimazione del potere di coercizione e di punizione dello Stato in un contesto nel quale il diritto andava progressivamente distaccandosi dalla morale. Allo stesso tempo, infatti, andava a compimento quello che può essere definito il processo di secolarizzazione del diritto, in particolare di quello penale. Tale sviluppo era frutto di un lungo percorso, le cui premesse sono riscontrabili già nella distinzione fra *lex naturalis e lex divina* di Tommaso d'Aquino. Una separazione che venne riaffermata

¹¹⁶D.Ippolito, *Mario Pagano: il pensiero...*, cit., pp. 182-183.

¹¹⁷Cfr. C.L. Montesquieu (1748), *De l'Esprit des Lois*, Libro 12 Cap.2, edizione 1998, Ginevra, Barrillot; e Facchi A, 1998, pp. 46-47.

¹¹⁸M.A. Cattaneo “I principi dell'illuminismo giuridico penale” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, in S. Vinciguerra (a cura di), Padova, Cedam, 1999, p. 4

nel giusnaturalismo di Ugo Grozio: “etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari equita, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana”¹¹⁹.

Sulla scia del giusnaturalismo i filosofi dei lumi continentali, assieme alla corrente giuspositivista di Jeremy Bentham e successivamente di John Austin, maturarono l’idea che fosse necessario un netto distacco tra morale e diritto. Quest’ultimo doveva rispondere direttamente ad azioni esterne dell’uomo, le uniche a potersi configurare eventualmente come reato, qualora provocassero una violazione del contratto sociale oppure arrecassero danno a terzi o perfino alla società intera. La legge morale, invece, riguardava le azioni interne degli uomini, in particolare il pensiero e il credo religioso. Per l’illuminismo giuridico si trattava di azioni non perseguibili, poiché non lesive dei diritti altrui. In questa ottica qualsiasi reato della morale diventava non sanzionabile, tranne nei casi in cui un’azione immorale fosse allo stesso tempo anti-giuridica. Non potevano quindi essere puniti l’eresia, il suicidio oppure infrazioni dell’etica sessuale quali l’omosessualità¹²⁰. Un contributo fondamentale per la secolarizzazione del diritto fu fornito da Christian Thomasius, specialmente nel suo trattato del 1697 *An Haeresis sit Crimen*. In questo scritto egli contrastò la punibilità giuridica dell’eresia, poiché la considerava “errore dell’intelletto e non della volontà [...] tanto meno si può subire la pena per un errore di pensiero o di opinione”¹²¹. Nel 1705 il pensatore tedesco nella successiva opera *Fundamenta Iuris Naturae et Gentium* distinse esplicitamente il diritto, lo *iustum*, da addirittura due forme di morale, lo *honestum* e il *decorum*. Asserì quindi come la punibilità riguardi unicamente lo *iustum*, poiché esso è “non turbabis alios in usu iuris sui”¹²². Mentre Cesare Beccaria osservò “Spetta a’teologi stabilire i confini del giusto e dell’ingiusto, per ciò che riguarda l’intrinseca malizia o bontà

¹¹⁹Cit. Ugo Grozio in M.A. Cattaneo, *I principi dell’illuminismo...*, cit., p. 7.

¹²⁰ M.A. Cattaneo, *I principi dell’illuminismo...*, cit., p. 5-8

¹²¹ Cit. C. Thomasius in M.A. Cattaneo, *I principi dell’illuminismo...*, cit., p. 8.

¹²² M. A. Cattaneo, *Aufklärung und Strafrecht: Beiträge zur deutschen Strafrechtsphilosophie des 18. Jahrhunderts*, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1998. p. 7. Il pensiero di Christian Thomasius è ben esposto alle pp. 229-235.

dell'atto: lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile o del danno della società, spetta al pubblicista, né un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poiché ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio”¹²³.

Conseguentemente gli intellettuali aprirono la questione circa l'eventuale esistenza di un limite alla ricerca della verità processuale e i metodi per raggiungere questa verità. Interrogandosi sulla validità delle prove legali, della confessione e dell'utilizzo della tortura venne così messa in discussione l'ipotesi epistemologica di una verità assoluta¹²⁴. Il sistema probatorio della tradizione inquisitoria fondato sulla segretezza e la scrittura, nonché celato dietro ad apparente razionalità aritmetica e assiomaticità matematica, si era dimostrato nei secoli una vera fabbrica di ammissioni di colpevolezza estorte spesso con la tortura. Prescindendo dalla contrarietà degli illuministi al ricorso ai supplizi, metodi considerati disumani e degradanti, diversi erano gli elementi del modello inquisitorio ad essere duramente respinti dai pensatori settecenteschi, i quali sono riconducibili alla sua struttura e logica interna. Il processo di matrice inquisitoria spesso basato su prove legali per verificare indizi e prove piene di colpevolezza e prevedeva l'illimitata preminenza dell'inquisitore sull'indagato, sottraendo in pratica a quest'ultimo ogni possibilità di difesa, e faceva coincidere la figura del giudice con quella dell'accusatore nella stessa persona¹²⁵. Per concludere l'indagine con la piena identificazione del -reo, i giudici potevano tuttavia decidere l'impiego della tortura per estorcere all'imputato la confessione e dunque ottenere la regina delle prove¹²⁶.

¹²³C. Beccaria (1764), *Dei delitti e delle pene*, in F. Venturi (a cura di), Milano, Mondadori, 1993, A chi legge

¹²⁴P. Marchetti, *Testi contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffré, 1994., pp. 5-7; e L.Ferrajoli *Diritto e ragione...*, cit. p. 18.

¹²⁵A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Vol. II, Milano, Giuffré, 1982., pp. 215-216.

¹²⁶ *Ibidem*, pp. 217-218. In realtà nello stato veneziano l'utilizzo della tortura era andata notevolmente diminuendo nel corso del XVIII secolo.

La confessione del reo comportava infatti automaticamente l'applicazione della pena, anche contro un eventuale convincimento contrario del giudice. L'assoluta centralità della confessione e delle testimonianze nel meccanismo delle prove legali si collocava all'interno di una logica nella quale l'ottenere una realtà processuale poteva superare qualsiasi limite e l'interrogatorio ne era lo strumento. Inoltre, venne messo in discussione un sistema che per raggiungere quella verità si basava su metodi considerati illegittimi, come lo strumento della lettera orba veneziana

Nel corso del secolo sempre più intellettuali e viaggiatori che passavano per i territori dello stato veneziano criticarono la pratica della denuncia anonima e il modello di giustizia veneziano ma non mancarono eccezioni, contesti in cui Venezia veniva invece considerata un esempio da seguire. Nelle Costituzioni piemontesi si trovano presenti numerose ed estese relazioni anonime che descrivono l'esempio veneziano come un sistema basato su una naturale armonia e fondato su leggi eque. Un modello in cui la nobiltà e l'aristocrazia titolare dei feudi aderiva, con intima convinzione, al modello di governo veneziano. E, ancora, nel 1774 un celebre periodico polacco, il Monitor, elogiò l'esempio positivo del governo veneziano e al suo sistema di amministrazione basata sul rafforzamento di uno stato di polizia, specialmente in città, tramite le collaborazioni di community policing, poiché controllava “tutti i sospetti taverne e bettole”¹²⁷. In generale però queste possono considerarsi eccezioni rispetto all'opinione che andò a costruirsi riguardo al modello di giustizia veneziano da parte degli osservatori esteri. Iniziarono a costruirsi stereotipi riguardo al sistema giustizia veneziano, spesso negativi, specialmente riguardo alle casselle e le bocche di pietra sparse per il domini veneziani e le lettere anonime, emblema di tirannia e simbolo tra i peggiori retaggi dell'Antico Regime. Stereotipi che

127 P. Del Negro, “Introduzione”, in Del P. Negro P. and P. Preto (a cura di), *Storia Di Venezia, dalle origini alla caduta della serenissima*, vol VIII, *l'ultima fase della Serenissima*, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1998 p. 148

si rafforzarono ulteriormente nel secolo successivo. Le bocche di pietra erano effettivamente una caratteristica tipica dell'iconografia e dell'architettura della Serenissima, e, la loro larga diffusione su tutto il territorio veneziano sembra aver lasciato esterrefatti e stupiti coloro che visitavano la Repubblica, particolarmente dalla fine del XVII secolo e per tutto il secolo successivo.

Racconti incredibili incominciarono a circolare che riportavano la presenza delle bocche di pietra in ogni angolo della Serenissima, creando le basi della futura leggenda nera della Repubblica veneziana. La favola che iniziò a diventare popolare alla fine del Diciottesimo secolo descriveva un terribile sistema di giustizia ingiusto e inquisitivo, basato su un sofisticato e diffuso uso di spie e informatori, un contesto in cui persone innocenti dovevano temere della propria ombra¹²⁸.

Uno dei primi racconti destinati ad avere una certa influenza nei secoli successivi, fu scritto dall'ambasciatore francese a Venezia Amelot de la Houssaye, stampato nel 1676: *L'Historie du government de Venise*, in cui il Consiglio dei X viene descritto come un corpo terribile con poteri illimitati, e Venezia un luogo in cui tutto è una fonte di terrore e le persone dovevano avere timore delle infinite spie assoldate dallo stato per controllare ogni minuto della loro vita¹²⁹. Opinioni negative riguardo allegazioni anonime aumentarono nel corso del secolo successivo: tra i critici più influenti e celebri ricordiamo Monstequieu, Gaetano Filangeri, Samuel Sharp e John Moore. Comparando lo stato veneziano ai neo nati Stati Uniti, John Adams descrisse Venezia come un stato che “discloses scenes of tyranny, revolt, cruelty and assassination, which excite horror”¹³⁰ Cesare Beccaria nel suo famoso capitolo XV dei *Dei delitti e delle pene*, attaccò apertamente e con durezza queste denunce, strumento tipicamente utilizzati soltanto da governi deboli e sospettosi. “Evidenti, ma consagranti

¹²⁸P. Preto, *Persona per hora secreta...*,cit., pp. 170- 200.

¹²⁹P. Preto, *Persona per hora secreta...*,cit., 176-177.

¹³⁰ Cit. J. Adams,1787, in P. Preto, *Persona per hora secreta...*,cit., p. 178.

disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando sono giunti a questo segno: senza principii chiari ed immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiati dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti”¹³¹.

Anche dopo la caduta della Repubblica e per tutto il XIX secolo la leggenda oscura continuò ad evolversi, grazie ai lavori e i resoconti di intellettuali come Pierre Antoine Noel Daru, che nella *Histoire de la Republique de Venise*, pubblicato nel 1819, raccontò di una Venezia preda di un *long repos*, un sonno che precedette la fine, “le sommeil précurseur de la mort”.¹³² Infine anche artisti e romanzieri contribuirono a creare il mito, come un romanzetto destinato a discreto successo *The Bravo* di James Fenimore Cooper pubblicato nel 1833.

2.1.4. Proposte di riforme nel '700 veneziano

Parlare di un vero e proprio ¹³³declino per quanto riguarda la Repubblica di Venezia nel corso del XVIII secolo, è stato ormai ampiamente messo in discussione, e

¹³¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene...*, cit. cap. XV.

¹³² P. Del Negro, “Introduzione”, in *Storia Di Venezia, dalle origini ...*, cit., p.1

¹³³ Per una prospettiva che tenga conto in modo particolare dell'economia e dell'industria della Repubblica nel Settecento, rimando agli studi di Walter Panciera, in particolare: W. Panciera, *L'arte matrice. I Lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Treviso, Canova, 1996; per

già Gaetano Cozzi, sottolineava il ruolo e l'importanza del traffico marittimo e della marina veneziana nella seconda metà del secolo. Non si può non evidenziare come però, i tentativi di riforma avvenuti nel '700 in ambito del diritto veneto e amministrazione della giustizia, furono tutto sommato tentativi vacui, a cominciare dalla riforma dello Statuto, né tantomeno vi fu alcuna pretesa da parte dell'oligarchia veneziana di uguagliare i tentativi asburgici e prussiani nel loro radicalismo riformista.

Nel corso del tempo aumentarono gli elementi destabilizzanti sia all'interno sia all'esterno della Repubblica. Tra le molte audaci riforme messe in atto nel corso del Settecento in Europa la riforma di Maria Teresa iniziata nel 1753 fu uno degli esempi che più contraddistinsero il secolo, e nonostante il fatto che il progetto rimase incompiuto, il *Codex Theresianus* diventò una delle tappe fondamentali del rinnovamento del moderno diritto europeo e fu apripista alla stagione dei codici dei principi assoluti. Le idee di stato, del principe e di riforma della giustizia e del codice come fonte unica di diritto, proposte dal giusnaturalismo e dall'Illuminismo giuridico non erano realistiche per Venezia, “una riforma sul tipo di quelle avviate dai principi assoluti, e con tante difficoltà e insuccessi, una riforma che intendesse dar vita a un sistema giuridico nuovo, che rifondesse tutti gli statuti veneziani e statuti delle città di Terraferma, la si considerava poco realistica”¹³⁴. Nonostante lo stato veneziano non fosse immune, ma, sotto un certo punto di vista, piuttosto interessato ad accogliere, almeno sul piano teorico, le proposte coeve riformiste che circolavano in Europa dalla seconda metà del XVIII secolo, esse cozzavano con il modello di giustizia dello stato repubblicano veneziano e del suo diritto che si era costituito su una base altamente consuetudinaria¹³⁵. Piuttosto era il caso di affrontare qualsiasi innovazione con la

quanto riguarda il ruolo di Venezia come città Dominante, espressione a tutti gli effetti dell'evoluzione dello stato repubblicano veneto rimando a W. Panciera, *La Repubblica di Venezia nel Settecento*, Roma, Viella, 2014.

¹³⁴ Cit. G. Cozzi, *Storia d'Italia*, p.367.

¹³⁵ Il tema è approfondito in C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano...*, cit. 291-354.

cautela e il pragmatismo che aveva contraddistinto l'evoluzione della tradizione veneziana “altrove, i principi riformatori tendevano sempre più alla tecnicizzazione che si esprimeva nella redazione di nuovi codici, affidata alla sapienza di grandi giuristi, e nella formazione di un corpo di giudici compatto, preparato specificamente, ben inserito nelle strutture dello Stato.”¹³⁶

Il dibattito degli intellettuali veneziani e veneti faceva riferimento alla profonda divergenza tra realtà che da sempre aveva caratterizzato il diritto e l'amministrazione della giustizia nella Serenissima “lo iato tra due modi sostanzialmente eccentrici di intendere il diritto e la giustizia, da un lato i domini della Terraferma composti da città governate un primis con l'approvazione della stessa Serenissima dai propri statuti, dalle proprie consuetudini, dai propri usi municipali da sempre permeati dallo spirito del diritto romano (senza contare i domini marittimi e istriano-dalmati) dall'altro la Dominante e la sua concezione fortemente politica del suo modo d'intendere la giustizia permeerà quale irrisolto e irresolubile fino alla fine del Settecento”¹³⁷ Con le parole di Alfonso Longo “a Venezia le cose sono giudicate dagli patrizi e questi patrizi sono anche intervenuti a creare le leggi”¹³⁸. Così si aprirono accese discussioni tra i sostenitori del diritto veneto, o veneziano, magari ammettendo che necessitava di alcune riforme anche se non nel suo impianto di fondo, e coloro che sottolineavano l'importanza e la prerogativa del diritto in vigore in Terraferma, con i suoi statuti, le consuetudini e in modo particolare la supremazia del diritto comune di origine romana, che invece era preda di una profonda crisi. Il celebre Jacopo Chiodo, a cui venne affidato la riforma dello Statuto, fu tra i massimi sostenitori dei principi alla base del diritto veneto, negò che vi fosse un qualsiasi tipo di partenogenesi del diritto veneto da quello romano, che piuttosto vedeva come

¹³⁶ P. Del Negro, “Introduzione...”, cit., 145-146

¹³⁷ P. Del Negro, “Introduzione...”, cit., pp.146-147

¹³⁸ Ibidem.

espressione diretta dell'evoluzione del diritto processuale e sostanziale lagunare. Il vicentino Giovanni Maria Negri sottolineando, l'importante nesso esistente tra la dimensione giuridica di uno stato e il suo assetto politico¹³⁹, volto alla difesa di un diritto veneto non riformato ai sostenitori dell'introduzione di un codice anche a Venezia rispose come i teoremi generali non possano governare le cose e gli affari umani "Una buona economia nelle magistrature, che trattino in ogni caso coi certi principi dell'equità gli affari de' sudditi, sarà un codice più sicuro, e renderà celebri alle genti vicine e remote li giudizi della loro repubblica, come avvenne a Vinegia"¹⁴⁰. Critiche invece arrivarono da Nicolò Donato, in particolare all'uso da parte dei rettori del rito sommario che, sottolineava, era una diretta conseguenza di una diffusa impreparazione giuridica e dell'ostilità che Venezia nutriva nei confronti verso il diritto comune e le sue procedure, come anche l'uso dell'*arbitrium* veneziano¹⁴¹. La discussione tra i sostenitori del diritto di origine comune di Terraferma e quello lagunare, tra chi, influenzato dal giusnaturalismo e dall'illuminismo giuridico, era fautore di importanti riforme e, chi riteneva che il diritto veneto non necessitava di sconvolgimenti radicali, coinvolse numerosi intellettuali, e figure istituzionali veneziane e venete di un certo rilievo. Personaggi come il futuro doge tra il 1762-63, Marco Foscarini, Giuseppe Pavisì, Antonio Pordecca e un'importante replica al Muratori arrivò da Jacopo Filasi e Nicolò Donà con i suoi celebri *Ragionamenti*¹⁴².

Questo importante dibattito non scaturì solamente sulla scia delle coeve tendenze intellettuali europee, ma, fu anche una conseguenza diretta del confronto che nacque tra il diritto veneto e diritto comune a seguito delle politiche di controllo del territorio e sociale messe in atto dal centro dominante a partire dalla fine del XVI

¹³⁹ C. Povolo, "Un sistema giuridico repubblicano...", cit. p. 304.

¹⁴⁰ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit. p.346

¹⁴¹ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit. p. 344

¹⁴² G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit., pp.351-52. Al riguardo rimando anche al saggio di C. Povolo, "Un sistema giuridico repubblicano...",cit. 291-354

secolo. Fu una discussione che non si svolse meramente sul piano della speculazione accademica, ma fu promossa piuttosto dagli operatori del diritto e rispondeva alle esigenze sociali e politiche di un contesto che aveva subito nel corso del tardo XVI e per tutto il XVII profonde trasformazioni. Questa esigenza nasceva nonostante l'evidenza che "il sistema politico repubblicano impediva che si realizzasse sul piano antropologico una fusione o un'integrazione delle forze sociali più rilevanti negli apparati istituzionali dello stato"¹⁴³.

Anche la circolazione della saggistica ebbe un suo notevole peso nel promuovere e stimolare osservazioni e proposte di riforma: vi fu un aumento in particolare dagli anni 60 del '700 della circolazione e lettura dei testi dei giusnaturalisti, nonché l'interesse per i libri di diritto, tant'è che una delle dirette conseguenze fu la proposta di tentare di svecchiare l'insegnamento presso lo studio di Padova. Le risposte a queste letture arrivarono, in particolare da autori di terraferma, che si riproposero di superare la storica contrapposizione tra il diritto veneto e romano e anzi di valutare il diritto comune in accordanza a quello veneto. Come sosteneva l'abate Suzzi e Antonio Zuanelli, o Andrea Zuliani nel 1793 che consigliava d'integrare gli statuti con il diritto comune giustiniano e nel dizionario dell'avvocato trevigiano Marco Ferro veniva ribadito il ruolo fondamentale del diritto comune¹⁴⁴.

Si assistette dunque una controtendenza rispetto a quello che stava accadendo nelle corti europee dove si stava cercando di affrancarsi dal diritto comune, piuttosto, nonostante non mancassero le critiche al diritto comune anche tra gli intellettuali della Repubblica, molti sostenevano la sua prerogativa come soluzione per risolvere la crisi del diritto veneto, soluzione, come ci spiega Gaetano \, che era frutto delle particolari

¹⁴³ Per un ulteriore approfondimento sulla pubblicistica settecentesca e successiva rimando a C. Povolo, "Un sistema giuridico repubblicano...", cit. p.303 e in particolare alle sue osservazioni sull'elaborazione di una saggistica e letteratura che venne ad elaborarsi a partire dal XVIII secolo sul mito e dell'antimito del sistema repubblicano veneziano e del suo diritto.

¹⁴⁴ Cit.G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit., pp.30-65

condizioni storiche politiche e istituzionali veneziane. La soluzione veneziana proponeva di risolvere e correggere i vizi del diritto vigente e, le proposte di ordinare il diritto veneto, affiancandolo a quello comune giustiniano, miravano a renderlo più vicino a una giurisprudenza chiara e dotta, senza però creare stravolgimenti che creassero crisi all'ordinamento aristocratico per salvaguardare uno status quo rimasto immutato nei secoli “in realtà, dietro ai due diversi orientamenti, quello dei principi assoluti che cercavano di affrancarsi dal diritto comune, quello della Repubblica che si ripiegava sul diritto comune, c'era una netta differenza, nonché di retaggi storici, di condizioni politiche attuali e di ambizioni politiche per il futuro”¹⁴⁵. L'esigenza di una riforma anche solo parziale della struttura del diritto veneto era comunque avvertita a più livelli e lo testimoniano gli incarichi periodici alle magistrature per riordinare il caos normativo ma i risultati furono quasi nulli, e, soprattutto, non fu proposta la creazione di un codice o una legislazione ex novo del diritto processuale penale e civile. Il Doge Paolo Renier ammise come gli inconvenienti che emergevano nel sistema erano causati dalla moltiplicazione avvenuta nel tempo delle magistrature, vi erano troppe numerose piccole magistrature con competenze su settori estremamente specifici. I risultati che avevano dato nel tempo erano stati progressivamente peggiori e questo era dovuto a una mancata e chiara distinzione dei confini giurisdizionali. Per quanto riguarda il tema così caro agli illuministi del giudice naturale, a Venezia “i giudici venivano eletti all'interno del ceto depositario della sovranità, come farne un funzionario, o un tecnico con conoscenze di diritto allontanandolo dai connotati politici che erano naturali al suo essere patrizio? Non si rischiava di alterare tutto il sistema veneziano?”¹⁴⁶. In buona sostanza per dirla come Giacomo Nani si doveva optare per “le modificazioni lente e dolci sebbene imperfette divengono preferibili”¹⁴⁷.

¹⁴⁵Cit. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit. p.346

¹⁴⁶Cit. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit., p.368.

¹⁴⁷ Cit.,G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit., p.339

Le proposte di correzioni considerate troppo radicali furono viste con timore e sospetto da parte del governo, come la correzione di Marco Zorzi Pisani che risultò in nulla di fatto, e lui subì le conseguenze fatali date dal sospetto che in realtà le sue proposte volessero colpire quelle istituzioni come i savi che erano ormai degenerate e diventate inutili, e che specialmente mirasse a ridimensionare il potere di certi organi riportandoli nei loro limiti di competenza come gli Inquisitori di Stato¹⁴⁸. Nonostante le diffidenze, vi furono proposte di modifica o, meglio, di correzione, nel 1761, 1774, 1780, di quegli elementi reputati da molti dannosi al sistema veneziano. Si doveva pretendere che tutti patrizi conoscessero il diritto applicato nello Stato, ad arrivare ad elaborare accorgimenti costituzionali perché non si abbandonasse il criterio rotativo per chi veniva eletto giudice ma che vincolasse del tutto l'eletto a non dimettersi fino a fine mandato arrivando così a padroneggiare la prassi e il diritto del Foro. Un tentativo importante di riordino di tutte le leggi civili avvenne nel 1751, anche se non ebbe successo. Altri riordini interessarono nel 1773 le leggi ecclesiastiche, nel 1779 il diritto feudo. Quello del diritto marittimo iniziò nel 1748 ma considerato la difficoltà della materia fu soltanto nel 1786 che venne presentato al Senato il Codice per la veneta marina mercantile. Tutti gli sforzi per creare questo codice non furono vani poiché il testo fu considerato anche nella successivamente alla Caduta, un testo assai innovativo e uno tra i lasciti più importanti della Repubblica¹⁴⁹. La riforma dello Statuto era probabilmente quella più necessaria ma, come è stato detto, Venezia non aveva le ambizioni riformiste dell'Austria o della Prussia, dato che anche le piccole modifiche rischiavano di mettere in pericolo tutto il sistema ed era necessario adoperare una certa cautela. Una riforma potenzialmente avrebbe potuto destabilizzare tutto il sistema giudiziario e il diritto veneto “quella pleiade di corti e di magistrature dove si esercitava giustizia e trovavano impiego innumeri i e causidici: e troppo legami tra il

148 G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit., pp. 375-76

¹⁴⁹ *ibidem.*, pp.370-72

sistema giudiziario e il restante ordinamento costituzionale; e, infine, c'erano troppi interessi, che avevano trovato nido e tutela nelle norme e nella prassi del diritto attuale¹⁵⁰.

Nel 1781 in piena influenza illuminista il Senato propose la riforma dello Statuto per rendere il diritto per i sudditi, secondo l'ottica riformista del tempo, più chiaro e certo. L'idea era quella di raccogliere in un volume la legislazione civile dal 1242 alle leggi moderne. Al prestigio di Jacopo Chiodo venne affidato il lavoro e se occupò tra il 1789 e il 1795. Le proposte del Chiodo possono considerarsi conservatrici, dato che, certi istituti come il fidecommesso valutato piuttosto datato e superato, non venivano aboliti. È nel linguaggio che l'opera presenta diversi commenti e stili di natura illuminista e giusnaturalista. Tuttavia, la riforma si arenò dopo numerosi ritardi e un interesse oscillante che portò in ultimo al suo abbandono. Ancora una volta di base c'era la paura da parte del ceto dirigente che una riforma incisiva fosse distante dal pragmatismo dirigenziale veneziano che aveva governato così a lungo un territorio eterogeneo e delicato. Nonostante i fallimenti nelle proposte delle riforme, nella prassi entrarono in vigore alcuni principi garantisti, infatti, il principio dell'esclusione dell'avvocato (difensore) ebbe sempre più numerose deroghe nel rito del consiglio dei X, o quantomeno venne permesso all'imputato di conferire con degli uomini di diritto per preparare la sua difesa. Anche altre magistrature che si avvalevano del rito dei X ammisero progressivamente nella prassi l'uso avvocato difensore. Questa tendenza avvenne prima e dopo l'influenza del Beccaria “prima e dopo Beccaria l'evoluzione della prassi inquisitoria veneziana conosce significative eccezioni ad una tradizione ufficialmente impermeabile a qualsiasi inquietudine di impronta umanitaria e o legalitaria¹⁵¹. Ad ogni modo fino alla Caduta il limite oltre il

¹⁵⁰Cit. . G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit. p.372

¹⁵¹Cit. G.Zordan, , “La politica: LE RIFORME...”, cit.,p.166

quale il regime aristocratico non andò mai fu quello di installare un monopolio esclusivo all'interno delle cariche di governo e magistrature e quello di escludere il patriziato dalle cariche aventi rilevanza politico istituzionale¹⁵².

Un modello quello veneto che si era costruito e consolidato nel tempo e che godeva comunque di consenso da parte della popolazione che vi partecipava in modo attivo dal basso, tramite le strategie di community policing. Una nuova visione del diritto quanto sarebbe stata accettata da quella società che dalle periferie del Dominio più lontane fino alla Dominante e il Dogado? Un popolo che, tutto sommato, si identificava nello spirito veneziano di gestione del territorio, e con il suo sistema di diritto e giustizia.

Un diritto che si era costruito basandosi fortemente su un sistema consuetudinario e che era espressione della eterogeneità dei territori del dominio veneziano e di un certo tipico di cultura politica che difficilmente poteva essere ascrivibile a un modello teorico generale e omnicomprensivo. Ma, se questa realtà la si poteva distinguere in altri nei contesti di pluralismo giuridico tipici dei modelli stati di Antico Regime, questo tipo di diritto e di amministrazione della giustizia non era adatto alle realtà nazionali ottocentesche che si basavano sul modello di un codice unico. Come ben sintetizza Claudio Povolo: “Il diritto veneto, di fatti, per i suoi tratti essenzialmente consuetudinari e per la cultura politica che lo sottendeva, era refrattario a ogni forma di teorizzazione, volta ad inserire i suoi istituti più tipici in un quadro che ne evidenziasse i tratti generali, agevolandone la comparazione con gli altri sistemi giuridici, in particolare il diritto comune. Ma se nel sistema pluralistico di antico regime questa sua caratteristica poteva pure essere accolta e comunque avallata dalle prerogative politiche del ceto dirigente lagunare, nel corso del secolo successivo, con l'affermazione di codici e di realtà politiche nazionali, il diritto veneto poteva essere

¹⁵²*ibidem*, p.177.

celebrato ed analizzato storicamente solo avvalendosi del linguaggio multidimensionale del mito”¹⁵³.

Vediamo ora più nello specifico come si strutturava il sistema orizzontale dello stato veneziano, quale erano le finalità politiche alla base del sistema giustizia nel Tardo Veneziano, e soprattutto la funzione e il ruolo della denuncia anonima come strumento di community policing e controllo sociale.

¹⁵³ C. Povolo, “Un sistema giuridico repubblicano...”, cit. p.305. Rimando anche al saggio ora citato per una disamina completa della fortuna della saggistica sul diritto veneto dopo la Caduta

2.2.1. Lo stato orizzontale, la delega e la giustizia collettiva.

“La prassi giudiziaria i processi insomma il concreto secolare lavoro delle magistrature di giustizia possono fornire chiarimenti su alcuni aspetti fondamentali del problema di come gli istituti tipici della giustizia dell’Ancien Régime evolvano e trovino o meno attuazione in rapporto alle circostanze e ai tempi. Le leggi e le consuetudini ufficialmente ammesse granitiche nella loro secolare inamovibilità rivelano altre realtà non necessariamente connesse ad una più o meno consapevole volontà di riforma”¹⁵⁴.

Partendo sempre dalla schema proposto da Damaška, vediamo realizzato il suo modello paritario nello stato Repubblicano veneziano e consideriamo alcuni suoi elementi tipici di stato e potere politico. Lo stato repubblicano veneziano si era costruito nel corso dei secoli su un modello di repubblica oligarchica e aristocratica basata su un criterio di collegialità. Un sistema repubblicano implica sostanzialmente una struttura di potere di tipo paritario “Nonostante la diversità e l’importanza degli organi e delle magistrature che la componevano, comunque l’ideologia che le era sottostante rendeva imprescindibili alcuni meccanismi di controllo che dovevano difendere, ad ogni costo, la qualifica e *eguaglianza* (e di giustizia) di ogni patrizio e, pure, il contrappeso istituzionale tra le varie magistrature”¹⁵⁵. Per questo le cariche di governo dovevano essere elettive e rotatorie e l’apparato di governo non si basava su una burocrazia statale e su un modello verticistico piramidale composto da funzionari di formazione, mancava la professionalità degli organi inquirenti, delle forze di polizia e degli apparati amministrativi, e, fattore importante, vi era una molteplicità e confusione delle norme e delle fonti legislative laddove non era presente uno

¹⁵⁴ P. Del Negro, “Introduzione”, cit, p. 163.

¹⁵⁵ C. Povolo, “Un sistema giuridico repubblicano...”, cit.p.353

strumento unico chiaro e organico come quello che sarà il Codice a partire dal secolo successivo. L'ordine patrizio era il titolare delle magistrature e delle funzioni amministrative. Il principio alla base della grande collegialità e pluralità che reggeva tutto l'apparato della Repubblica si basava sul criterio del maggiori numero *melior electio fieri potest*, era il numero che dava garanzia. Uffici sostenuti da un solo patrizio erano eccezioni e riconducibili alla funzione di inquisitore o di aggiunto a qualche magistratura. Di fronte a materie e affari particolarmente rilevanti, aumentava il numero dei componenti tramite le famose *zonte*, ovvero degli esperti assegnati per affiancare il Collegio solitamente per assistere i membri riguardo a singole materie¹⁵⁶.

Gli organi repubblicani erano dunque collegiali e nei rari casi in cui la natura della funzione dell'organo richiedesse una presenza monocratica, ad essa veniva affiancato un sistema di controllo estremamente rigoroso per impedire rischi di prevaricazione e di un allargamento di potere che potessero esulare dallo stretto ambito di competenza. Ogni titolare doveva in linea teorica rispondere delle sue proprie azioni e decisioni. Fino alla Caduta l'esercitare un ufficio pubblico doveva essere considerato, sul piano di principio, un obbligo e un dovere irrinunciabile¹⁵⁷. Ecco che emerge un criterio di responsabilizzazione personale e un ruolo attivo da parte della popolazione tipico degli stati paritari del modello di Damaška. Un altro elemento di garanzia nell'organizzazione veneziana era il criterio elettivo dei membri dei collegi che non venivano eletti tutti allo stesso momento e di conseguenza non decadevano tutti contemporaneamente. Questo criterio di elezione parziale immetteva di continuo elementi nuovi e impediva la costituzione, in linea teorica, di maggioranze precostituite. I Collegi deliberavano solitamente seguendo un criterio di quorum rigido, ovvero era prevista la presenza di tutti i membri, mentre organi politici quali il Senato o Maggior Consiglio prevedevano un criterio di quorum variabile, ovvero la

¹⁵⁶ Anche se talvolta il loro affiancamento riguardava più materie per un arco di tempo più lungo.
¹⁵⁷ G. Zordan, *l'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, Imprimeria, 2005., p.131

maggioranza più uno, tranne che per argomenti delicati e rilevanti che richiedevano un altro tipo di maggioranza. Nel modello di stato orizzontale paritario veneziano si riscontra un altro elemento tipico del modello proposto da Damaška, ovvero la temporaneità di tutte le cariche pubbliche. Con le notevoli eccezioni del Doge, che era comunque nell'ottica repubblicana *primus inter pares*¹⁵⁸, e del Procuratore di S.Marco, le altre magistrature erano tutte temporanee e la durata dell'incarico era inversamente proporzionale all'importanza e al grado di potere della carica assegnata. Per ruoli particolarmente importanti come i membri del Consiglio dei X era di un anno, mentre per gli Avogadori di Comun era di 16-24 mesi. Un altro criterio di garanzia era la contumacia, non era possibile essere immediatamente rieletti alla stessa carica per una durata di tempo che corrispondeva alla durata stessa della carica. Il criterio di contumacia veneziano permetteva l'elezione ad altre cariche anche subito dopo la decadenza, tranne che per i membri del Consiglio dei X che per i sei mesi successivi dopo la decadenza dalla carica, non potevano essere rieletti.

Lo stato veneziano si era costruito nel tempo in questa ottica che possiamo considerare garantista del mantenimento dei suoi equilibri e lo status quo, d'altronde ai tentativi di presa di potere e di ribaltamento dello stato vi erano state risposte ferme e pronte. Il sistema stato che venne a costruirsi nel corso dei secoli, perdurò e resistette senza grossi cambiamenti e scossoni di fondo come impianto fino alla Caduta.

Il criterio di delega e collegialità si applicava anche nell'ambito della giustizia, come dimostrano i molteplici riti processuali e le varie magistrature veneziane sorte nel corso dei secoli man mano che le esigenze dello stato lo richiedevano "peculiarità veneziana è il corollario di magistrature minori investite di specifiche prerogative in

¹⁵⁸ C. Povolo, "Un sistema giuridico repubblicano...", cit.p. 354. Povolo sottolinea il sistema di controllo messo in atto nei confronti del Doge nel sistema repubblicano che si doveva muovere entro i limiti fissi delineati dalla Promissioni dogali. Al riguardo C. Povolo, "Un sistema giuridico repubblicano...", cit .p. 342.

materia penale civile che fanno da pendant al consiglio dei X e alla Quarantia Criminale.»¹⁵⁹

Nel contesto del rito criminale vi erano fondamentalmente due riti, quello tipico delle magistrature più antiche come la Quarantia, si trattava di riti che possiamo definire di tipo accusatorio che spesso implicavano una grande teatralità nella fase dibattimentale in aula, e quello speciale del Consiglio dei X, che veniva utilizzato da specifici organi e magistrature, come gli Esecutori contro la bestemmia che ne avevano delega perpetua o gli Inquisitori di Stato o con delega pro tempore ai Provveditori straordinari dei domini di terra e di mare¹⁶⁰. Il Consiglio dei X, nato in circostanze di emergenza straordinaria a seguito della congiura di Bajamonte Tiepolo e di Marco Querini, tenderà per tutto l'arco della sua durata ad allargare i suoi poteri e sfere di competenza, non agendo soltanto come mero tribunale criminale per crimini politici contro lo stato, nonostante i provvedimenti e i decreti messi in atto per cercare di arginare il suo grande potere, specialmente tra il 1487 e il 1582-3. L'allargamento di competenze che esulavano dallo scopo originario della magistratura fu tipico anche di altri organi, come gli Esecutori contro la Bestemmia, nati in un contesto religioso particolarmente acceso in cui si cercava di regolare e di controllare il reato di bestemmia, ben presto arrivarono a occuparsi di tutti quei reati lesivi della morale. Il rito del Consiglio dei X favoriva particolarmente l'utilizzo delle denunce anonime e segrete e i Tre Inquisitori ne fecero largo uso, assieme a un grande utilizzo di agenti, informatori e spie, come ci dimostrano i molti foglietti di denunce anonima presenti nel fondo degli Inquisitori del tardo Settecento.

Lo stato repubblicano paritario veneziano si basava sull'uso della delega e delle collaborazioni esterne, tra gli organi di governo e il resto della società, tramite strategie di community policing, si pensi al sistema messo in atto di sbirri veneziani. Il criterio

¹⁵⁹G.Zordan, "La politica: LE RIFORME"..., cit p.162

¹⁶⁰G. Zordan, *l'ordinamento giuridico*..., cit., p 62.

di selezione veneziano degli organi e delle figure istituzionali riguarda anche i giudici, anch'essi eletti su base cetuale e non professionale poiché non dovevano necessariamente essere esperti di diritto il solo requisito era dato dall'età di 31 anni. Si preferiva ad ogni modo, pensiero peraltro condiviso da molti sovrani europei nel XVIII secolo, che i giudici avessero sensibilità politiche piuttosto che conoscenze in materia di diritto, per non rischiare di creare una casta troppo autonoma e indipendente. Anche gli avvocati venivano selezionati secondo questo criterio. L'ordine degli avvocati era composto, infatti, dai rampolli dell'aristocrazia veneziana, anche se, le cose iniziarono a cambiare a partire dal 1622 quando una legge stabilì che gli avvocati dovevano avere pratica del foro a Venezia e all'inizio del Settecento fu stabilito che per esercitare si doveva ottenere la laurea a Padova.

2.2.2.L'istituto della denuncia anonima nella Serenissima e la sua specificità e diffusione.

“Conseguenza riluttanza o incapacità di Venezia a utilizzare strumenti repressivi e intimidatori più forti, Venezia quindi doveva abbondare di altri mezzi, come promettere premi o impunità a chi uccidesse o catturasse banditi come concedere segretezza denunce allargare uso procedere sommarie e segrete e utilizzare le spie. Sistema misto tra premiale e poliziesco indica però incapacità di assicurare con strumenti sanzionatori ordinari amministrazione giustizia”¹⁶¹. Le deleghe nello stato paritario veneziano avvenivano dunque anche all'esterno dei Collegi e dei membri degli organi eletti, siamo di fronte a un sistema sofisticato di strategie di community policing, anche in ambito processuale. Ci si affidava ai così detti collaboratori, se non per utilizzarli all'interno del processo vero e proprio, per arrivare alla *notitia criminis*.

¹⁶¹ P. Del Negro, Introduzione...,cit.p.158

In un contesto di questo tipo in cui l'amministrazione della giustizia era diffusa e delegata, le denunce anonime erano fondamentali.

Consideriamo l'istituto della denuncia anonima come strumento essenziale per lo stato veneziano e un'efficace collaborazione tra governati e governanti, nonché un ottimo mezzo di controllo sociale. In che cosa si distingueva lo stato veneziano rispetto ad altri contesti dei principati e dei regimi contemporanei, in cui comunque si può ritenere che lettere anonime e denunce segrete fossero in qualche modo presenti e utilizzate¹⁶². La peculiarità di Venezia stava nella sofisticazione del sistema basato sulle lettere orbe, sistema che, come tipico della tradizione veneziana, era venuto a elaborarsi nel corso dei secoli in modo pragmatico e più o meno spontaneo, senza che vi fosse una volontà e uno specifico progetto politico ma piuttosto con aggiustamenti e deroghe a seconda della contingenza del momento. Anzi, le denunce anonime venivano già gettate in modo spontaneo davanti a Palazzo Ducale a partire dal XIV, senza che vi fossero incoraggiamenti a parte delle istituzioni. Si trattò quindi nella pratica di istituzionalizzare una prassi che veniva dal basso per integrarla e declinarla a seconda delle esigenze del potere politico.

La giustizia veneziana incoraggiava la denuncia da parte dei cittadini, anche nelle sua forma segreta. Erano previste laute ricompense e agevolazione, e sanzioni nel caso non si denunciasse all'apposita magistratura il reato di cui si veniva a conoscenza. Il sistema accusatorio era in vigore per molti reati, e il cittadino poteva fare valere la sua ragione appellandosi alla magistratura competente. Quando si trattava di denunce segrete, il denunciante che per vari motivi voleva rimanere in incognito all'imputato, veniva garantito della sua anonimità dalle leggi, e l'accusato non veniva a conoscenza, almeno in teoria, di chi fosse l'accusatore. Per quanto riguarda le denunce sine scriptura, o lettere orbe, la questione era più problematica data le ambiguità e il

¹⁶² Oltre il già menzionato esempio di Genova, si consideri per altri esempi rimando a Paolo Preto, *Persona per hora secreta...cit.*

rischio di calunnie che una simile denuncia poteva portare. La lettera orba però permetteva di entrare nell'intimo della quotidianità della società, specialmente per essere informati di quei reati di cui normalmente soltanto le persone appartenenti a quel contesto sociale, a un determinato ceto, potevano venirne a conoscenza¹⁶³.

Sin dai suoi inizi la storia dello sviluppo delle denunce anonime a Venezia fu strettamente legato al particolare sistema di amministrazione della giustizia della Repubblica e fu in stretta connessione con il rito del Consiglio dei Dieci e la nascita degli Inquisitori di stato nel 1539. Tuttavia, numerose erano le magistrature che utilizzavano anche un rito di tipo accusatorio che ne fecero uso. La fortuna e l'utilizzo delle lettere orbe veneziane si legò intrinsecamente al sentimento di precarietà e all'esigenza di mantenimento del controllo sociale. Si consideri l'impatto psicologico che le numerose casselle¹⁶⁴ e bocche di pietra diffuse per tutto il territorio della Repubblica in parte ancora presenti, con le loro sembianze spaventose e grottesche, potevano provocare sull'individuo¹⁶⁵, intimando con la loro presenza a inoltrare la denuncia all'apposita magistratura.

Il sistema divenne estremamente organizzato, e nel corso del Seicento, nei territori della Serenissima, sia nella dominante che in terraferma che nello stato da mar, divennero sempre più numerose le casselle dove collocare il foglio di denuncia anonimo, vere e proprie cassette di legno e poi bocche di pietra, che tendevano ad assumere tratti riverenziali e gravi e di animali spaventosi quali grifoni e leoni. Esse erano un vero e proprio promemoria e simbolo che il Consiglio dei dieci e gli Inquisitori mantenevano un occhio vigile sulla vita quotidiana dell'individuo e della

¹⁶³ Si veda il primo capitolo, questo è particolarmente vero nei contesti in cui si vuole perseguire i reati contro la così detta morale, quando il denunciante si pone in condizioni in cui con la sua denuncia spezza codici che regolamentano il suo contesto di vita quotidiano.

¹⁶⁴ È proprio nelle casselle, inizialmente lignee e poi bocche di pietra che un cittadino poteva inoltrare la sua denuncia. Alle varie magistrature competenti corrispondevano diverse casselle. Cfr. P. Preto, *Persona per hora secreta...*

¹⁶⁵ In parte ciò è testimoniato dall'opinione degli intellettuali e i visitatori passanti per Venezia e il suo territorio.

comunità. Forse, in parte, considerato il loro aspetto spaventoso e la larga diffusione sul territorio, le bocche di pietra fungevano come deterrente psicologico alla devianza. Sicuramente è vero che rendevano più facile e costante l'attiva partecipazione all'amministrazione della giustizia da parte del singolo. Un veneziano che voleva per vari motivi dare il suo contributo e implementare il sistema giustizia sapeva molto bene dove e a chi indirizzare le sue lettere di accusa, diventando così un efficace strumento di policing all'interno della propria comunità, considerando poi che le lettere orbe, facevano partire la macchina della giustizia e processuale. D'altronde come ha dimostrato già Gaetano Cozzi, i rituali veneziani corografici che circondavano le cariche di governo e le cariche amministrative, erano parte del modello di stato veneziano, modello in cui rientrava a pieno l'iter legato all'utilizzo delle lettere orbe "si pensi al rilievo dato alla coreografia, non solo in tutte le manifestazioni pubbliche che avvenivano a Venezia, ma in ogni angolo del Dominio, quando i rettori vi arrivavano e ne partivano, ed esigevano nelle stesse chiese tributi d'omaggio al clero e addirittura un ruolo nella liturgia: e la loggia, in cui si celebrava la giustizia, era la sede migliore per far sentire la suggestione della sovranità"¹⁶⁶.

Paolo Preto nel suo fondamentale studio sulle lettere orbe veneziane ricostruisce l'origine e lo sviluppo della denuncia anonima nella Repubblica di Venezia. Egli spiega come le denunce anonime furono accettate già a partire dal XIV secolo per materie considerate di stato.¹⁶⁷ Il Consiglio dei X riporta già ai suoi albori che cedulae sine nomine venivano lanciate in Palazzo Ducale, a San Marco e in altri luoghi a Venezia¹⁶⁸. Il concetto di reato inerente a materia di stato, divenne altresì molto flessibile e arrivò, nel corso del tempo, a comprendere una serie di reati che

¹⁶⁶ G. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, cit., p.340

¹⁶⁷ Paolo Preto chiarisce come le lettere orbe fossero già presenti prima del XIV secolo.

¹⁶⁸ Affinché fossero accettate, vi era generalmente l'esigenza di un numero minimo di testimoni.

evidentemente non erano strettamente legati, talvolta anche lontanamente, alla sicurezza e gli affari dello stato¹⁶⁹.

Nel corso dei secoli le autorità si posero il problema su come utilizzare le lettere orbe, considerando che, sensibilità e esigenze diverse vennero a scontrarsi di continuo. Non mancarono denunce circa il modello di amministrazione della giustizia interne all'apparato stesso, come ad esempio del Consultore in Jure, padre Fanzio, e il divario tra pragmatismo e esigenze di real politik e sensibilità legate a scrupoli legalitarie si fece sempre più profondo. Ancora una volta era evidente il problema della prontezza della pena e del raggiungimento della verità processuale "I confini naturalmente non sono mai del tutto netti e chiaramente individuabili, ma quando quello scrupolo legalitario non si confonde con capziosi artifici che nascondono altri obbiettivi, si fa strada nella coscienza di giudice e magistrature come l'Avogaria di Comun una sollecitudine più moderna rispettosa di certi diritti di fatto e compresa di una sollecitudine attenta alla pluralità delle circostanze in cui si genera la fattispecie del reato, che l'arcaica legislazione non si sogna neppure di contemplare e di descrivere...¹⁷⁰". Sul piano pratico vediamo come l'esempio della magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia, sia sintomatico della confusione normativa che investì tutte le magistrature veneziane, e più in generale l'intera classe dirigente patrizia, riguardo la materia delle denunce anonime.

Rileva infatti Paolo Preto che "Tra gli inizi del Cinquecento e la metà del Seicento, il sistema delle denunce segrete, di fatto comunemente accettato nella prassi giudiziaria e politica della Repubblica, è oggetto di continui interventi legislativi"¹⁷¹. Da un lato vi erano esigenze di tutela di casta, prima di tutto, e, dall'altra, il pragmatismo e la ragione di stato che richiedevano l'utilizzo delle lettere orbe, sia per la normale

¹⁶⁹ Restano aimè poche epigrafi rimaste, poche superstiti sopravvissute alla distruzione durante la fase democratica a Venezia, che sono state fotografate e catalogate da Paolo Preto alcuni anni fa.

¹⁷⁰ P. P. Del Negro, Introduzione..., cit., pp.165-166.

¹⁷¹ Cit. P. Preto, Persona per hora secreta...,cit.,p. 47

amministrazione della giustizia che nei casi realmente nocivi allo Serenissima, come i tradimenti e le congiure. Preto conclude che “L’imprescindibile esigenza della sicurezza della Repubblica fa pendere, tra Cinquecento e Seicento, l’ago della bilancia a favore dell’accettazione, con poche riserve, delle denunce segrete anche non sottoscritte, in materia di stato; ben presto il concetto di materia di stato subisce un allargamento a tutta la sfera della morale pubblica e comprende quindi vari di tipi di reato (quali la sodomia, bestemmia, corruzione, concussione, broglio, malgoverno, falsa monetazione, prostituzione) non strettamente connessi alla sicurezza della Repubblica”¹⁷². Durante gli anni Trenta e Quaranta del Seicento, Venezia risolverà una serie di casi singoli con deroghe alle leggi vigenti all’epoca, che fecero da predecessore alla normativa definitiva delle lettere orbe che sarebbe avvenuta poco dopo¹⁷³. Il 2 maggio 1647 il Consiglio dei X deliberò che una denuncia segreta senza firma per essere accettata doveva veramente contenere materie di notevole importanza, come quelle di stato. E, affinché venisse dichiarata materia di stato, la denuncia doveva venire “in caso di prudenza ballottata 5 volte nello stesso giorno, sicché ne segua subito la deliberazione”¹⁷⁴. Dalla loro istituzione nel 1537, e per i successivi due secoli e mezzo, gli Esecutori contro la bestemmia utilizzarono le denunce anonime per una molteplicità di reati diversi rispetto a quelli per le quali erano state inizialmente previste¹⁷⁵.

Come è stato già accennato, oltre al Consiglio dei X e gli Inquisitori di stato che, nati il 20 settembre 1539, per la loro attività inquisitoria volta alla sicurezza e alla tranquillità dello stato e dell’ordine pubblico, utilizzavano le denunce anonime su larga scala, per ogni magistratura, a seconda del reato, sorsero delle apposite casselle dove infilare la denuncia anonima. In caso il denunciatore volesse ricevere una delle tante

¹⁷² Cit. ibidem.

¹⁷³ Cit. Ibidem p. 51

¹⁷⁴ ASV, *Consiglio dei dieci*, comuni, reg.97, c.41r; Miscellanea codici, reg.48, capitolare cc.25v-26r.

¹⁷⁵ P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., p. 47

ricompense spesso contrassegnava la denuncia, faceva uno scontro, cioè ritagliava il foglietto in una parte che avrebbe fatto combaciare successivamente con il resto del foglio davanti alle autorità. Paolo Preto menziona numerosi esempi di magistrature, consideriamone di seguito alcune. I rettori furono incoraggiati per tutto il Seicento e il Settecento ad mettere in vista nelle città le casselle per le denunce segrete riguardanti materie finanziarie. I Provveditori alle pompe, magistratura preposta per indagare lo sfoggio delle pompe per perseguire, quindi l'ostentamento del lusso specialmente in chiesa, avevano una loro cassella specifica per raccogliere le lettere orbe che veniva aperta una volta alla settimana¹⁷⁶, e, dato che era un reato che riguardava solamente il ceto aristocratico o comunque i benestanti, per essere accettate queste denunce richiedevano la menzione di almeno quattro testimoni. I dati raccolti da Paolo Preto mostrano come nella pratica le denunce inoltrate a questa particolare magistratura fossero esigue, e che la guerra legata ai reati in materia di lusso fosse già persa in partenza¹⁷⁷. Questo è ben sottolineato da una dichiarazione degli stessi Provveditori alle pompe del 1705 in cui furono costretti ad ammettere che per quanto riguarda i reati di pompe "le leggi sono certamente santissime, ma non sono obbedite"¹⁷⁸. Per il Santo Uffizio le cose erano molto diverse, questo ufficio entrò in vigore già nel 1289, ma anche prima di allora, i tre Savi furono incaricati di inquisire l'eresia e dopo il 1547 i loro poteri aumentarono notevolmente. Preto ci riporta l'elevato numero di denunce inviate al Sant'Ufficio a Venezia, non solo per crimini di eresia ma per denunciare ebrei, strighe, e così via¹⁷⁹. Pare abbastanza scontato sottolineare come questo tipo di denunce aumentava in tempi di calamità e pestilenza. Altre magistrature operanti, anche in modo temporaneo, fecero uso di denunce anonime come i Giudigi di Piovego,

¹⁷⁶ P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., pp. 43-46

¹⁷⁷ Nei sei mesi tra il 1704 e il 1705, Paolo Preto sottolinea come furono collocate nella bocca di pietra soltanto nove denunce, inoltre gli stessi Provveditori sospettavano che i fanti fossero corrotti e non gli inoltrassero le denunce, e nel 1713 furono licenziati a causa delle esigue denunce ritrovate nella cassella.

¹⁷⁸ A.S.V., *Provveditori alle pompe*, b. 2, reg. IV in P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., p. 68

¹⁷⁹ P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., pp. 66-67.

che tra gli altri loro compiti controllavano le calli, le fondamenta, i canali e il traffico illegale, o i Cattaver, operativi già 1280 specialmente per controllare i traffici e i contratti marittimi da Venezia all'Istria, testamenti vacanti, tesori nascosti, oggetti e proprietà abbandonati. Dopo il 1516 ai Cattaver venne affidato il controllo delle attività finanziarie degli ebrei¹⁸⁰.

Gli Avogadori di comun, disposero dal 6 dicembre 1618 di una bocca marmorea installata vicino al loro ufficio, dal 17 agosto 1781 ordinando che il primo di ogni mese fossero aperte le casselle e formati i processi quando necessario, utilizzavano le denunce anonime anche i signori della notte al criminal al fine di riuscire a risalire a i ladri, ai malviventi e compratori che non davano notifica degli acquisti. La stessa Quarantia criminal che utilizzava un rito processuale molto diverso da quello inquisitorio del Consiglio dei X, fece esporre nel Settecento le casselle per raccogliere le denunce segrete.

Oltre ai Provveditori alle Pompe, anche altri provveditori come quelli sopra la Giustizia vecchia e sopra la Giustizia nova, i Provveditori alle biave, i Provveditori e inquisitori al Sal, fecero aprire per tutto il corso del XVI e XVII secolo casselle per denunce su reati più vari come frodi, violazioni di compravendita e contrabbandi di farine, pane, legna da ardere, legumi. Siamo dunque ben lontani da crimini che possono essere considerati di materia di stato. Già prima del 20 maggio 1598 i Provveditori di Comun aprirono una cassella dove inserire le denunce segrete in materia di scovazze, rovinazzi, spazzature, cenere, gettate nei rii, danni ai ponti strade. I Provveditori alla sanità assunsero nel corso del tempo un potere sempre più elevato e

¹⁸⁰ Paolo Preto sottolinea come i beni e la ricchezza di coloro che morivano senza lasciare testamento o eredi legittimi appartenevano allo Stato, e la ricompensa per coloro che denunciavano l'esistenza di questi beni ne ricevevano come compenso un terzo. Per quanto riguarda gli ebrei, molte denunce furono causate da rivalità e invidie commerciali, poiché il premio per il denunciante che esponeva le attività illecite consisteva nella sospensione dell'attività economica dell'ebreo rivale. P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., pp.69-71; P. Pullan, *The Jews of Europe and the Inquisition of Venice 1550-1670*, Oxford, Basil Blackwell, 1983, pp. 3-177.

avevano le loro casselle per le denunce. Due bocche di pietra sono ancora conservate ancora a Venezia a Dorsoduro e in una casa privata. Altre si trovano a Vicenza, Conegliano, Parenzo, Brioni. Un interessante caso da evidenziare riguarda quello della magistratura itinerante dei Sindaci Inquisitori che fecero esporre in ogni città casselle dove i cittadini potevano accusare in segreto i rettori, conestabili, cavalieri, ufficiali di campagna e altre autorità locali per reati connessi alla pubblica amministrazione e all'ordine pubblico. Questo elemento di rilievo evidenzia un aspetto fondamentale di controllo sociale della denuncia anonima che sarà tipico, come vedremo, del periodo di Dominazione austriaca. La denuncia anonima non serviva soltanto per reperire informazioni sul territorio là dove gli organi ufficiali non potevano arrivare ma era anche una fonte e strumento di controllo all'interno degli stessi apparati.

In effetti si può concludere come le denunce anonime diventino, un ottimo strumento di politico di mediazione tra il sentire e le esigenze dei governati nei confronti del potere politico.

Per quanto riguarda la ricerca condotta sulle fonti del periodo di tarda Serenissima, i lavori si sono concentrati specialmente nei fondi degli Esecutori contro la Bestemmia, data la rilevanza e le informazioni che i reati morali e le denunce riguardo a questi reati possono darci, come è stato messo in evidenza nel primo capitolo. Per capire il livello di adesione da parte della popolazione al modello di stato veneziano e ai suoi metodi di amministrazione della giustizia proprio prima della Caduta sicuramente analizzare questo tipo di denunce è molto rilevante. Un periodo, quello di fine Settecento, estremamente interessante, poiché è fondamentale sottolineare come è proprio nei momenti di instabilità politica e sociale che si testa l'adesione di una popolazione al modello politico. Si deve dunque considerare anche il dato politico di queste lettere, a chi sono rivolte e con quale scopo. Nel caso veneziano si percepisce una volontà e un'esigenza su vari livelli di tentare di mantenere l'ordine

prestabilito e lo status quo. “Aprite subito la cassella delle denunce (...) Non c’è più tempo da perdere, oh gran tribunale eletto, e destinato da Dio per difender l’honor suo, insediato in tante guise, e da tanti, specialmente dalla giovane veneta nobiltà scapestrata...” Già il numero consistente delle lettere orbe è un dato rilevante in sé e indica adesione al modello di giustizia.

Infine, è interessante rilevare il linguaggio utilizzato nei confronti di alcuni reati morali, ad esempio il reato di omosessualità, definita spesso sodomia¹⁸¹. Rimando allo studio di Gabriele Martini, riguardo a questo reato nel Seicento veneziano che sottolinea una tendenza a una maggiore clemenza nelle sanzioni riguardo all’omosessualità.¹⁸² Le denunce al riguardo restano numerose fino alla fine della Repubblica, tuttavia, nonostante l’opinione negativa che la comunità ha del sodomita, sicuramente deviante delle norme morali, si ammorbidisce anche il linguaggio nei suoi confronti e forse la sua percezione, mentre, come vedremo, questo cambierà durante il periodo austriaco¹⁸³.

La grande presenza di lettere fino alla fine della Serenissima e il loro utilizzo, specialmente in materie morali così intime e private, sottolineano l’efficacia di questo strumento di community policing e questa larga partecipazione dal basso al sistema giustizia veneziano si colloca perfettamente nel modello di stato paritario descritto da Damaška.

¹⁸¹ Ho analizzato anche fondi riguardo a questo reato come quelli dei Provveditori Straordinari, e ho seguito l’iter di alcuni processi delegati che trattavano questo reato.

¹⁸² G. Martini, *Il “vizio nefando” nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, Jouvence, 1988.

¹⁸³ Rimando al prossimo capitolo e all’Appendice B.

2.2.3. La facoltà corruttrice della lettera orba

Consideriamo ora il problema dell'affidabilità della denuncia anonima. Pare evidente come il suo stato di anonimato potesse creare alle autorità preoccupazione circa la sua effettiva legittimità e veridicità. Una denuncia anonima può essere molto utile per risalire alla notizia criminis, ma, spesso può sollevare dubbi di fondatezza e quindi di legittimità, arrivando persino talvolta a minare il valore della testimonianza, storicamente considerata seconda sola alla prova regina della confessione¹⁸⁴. Tutto questo diventa assai pericoloso se si valuta l'importanza della prova testimoniale nei sistemi giustizia di antico regime. Si considera infatti come l'accertamento giudiziario sia profondamente legato al valore e alla qualità dei fatti riportati da una testimonianza che introduce nel processo gli elementi di verità storica che diventano a loro volta fondamentali per ricostruire la verità processuale¹⁸⁵. Le carte d'archivio illustrano un racconto diverso. Infatti, questa premessa cambia radicalmente quando le magistrature competenti erano spinte ad agire in base alle accuse emerse in una lettera di denuncia anonima e tra i testimoni chiamati, potevano trovarsi, facendosi annotare, anche gli stessi accusatori o persone citate a comparire poiché richiamati nella lettera orba accusante. Uno dei problemi fondamentali era quello delle calunnie e le accuse false che rischiavano di svalutare l'intero iter processuale e il sistema giustizia che ne faceva uso, agli occhi del cittadino\ suddito: il rispetto per le autorità specialmente in materia di giustizia era fondamentale per mantenere gli equilibri sociali e lo status quo. Si cercava quindi di utilizzare al meglio questo istituto così insidioso mettendo in moto alcuni elementi di filtro per aggirare il problema della completa soggettività e interesse

¹⁸⁴ Al riguardo rimando all'attenta analisi di P. Marchetti, *Testi contra se...* cit.

¹⁸⁵ L'importante lavoro di Taruffo focalizza su questa importante differenza, al riguardo M. Taruffo, *La semplice verità...*, cit.

di parte e la natura corruttrice della denuncia. La prassi per le magistrature veneziane era che solitamente fossero menzionati un certo numero di testimoni¹⁸⁶, generalmente tre, affinché la lettera orba fosse accettata, ma il numero poteva cambiare secondo la magistratura.

Paolo Preto rileva come, per contrastare il problema delle finte denunce da coloro che con la prospettiva di ottenere un facile guadagno “riempiono la cassella degli esecutori contro la bestemmia e le bocche di pietra di così tante denunce false o vaghe”¹⁸⁷ gli Esecutori contro la bestemmia predispongono a partire da metà del Seicento di un’inquisizione ex officio per arrivare “alla verità delle colpe senza dubbio che possano essere contaminate le deposizioni de’ testimoni, come può accadere ne’ processi formati sopra denuntie secrete”¹⁸⁸. Ecco emergere chiaramente la preoccupazione da parte delle magistrature veneziane che le calunnie e gli interessi soggettivi potessero contaminare e infiltrarsi all’interno del sistema giustizia. Ribadiamo il fatto che una denuncia anonima per sua natura e struttura in sé sia un istituto soggettivo, non può essere altrimenti poiché l’accusatore è spinto da un interesse di parte e l’accusa è completamente filtrata e finalizzata affinché il suo interesse soggettivo prevalga. Questo è ancora più evidente dal momento in cui è previsto e vi è la possibilità per il denunciante farsi annotare tra i testi come accadeva a Venezia. La soggettività di parte si trasferisce necessariamente all’interno del processo, rischiando così di corrompere e manipolare la verità storica e quindi processuale. Le autorità ufficiali veneziane affrontarono questo problema di volta in

¹⁸⁶ 13 febbraio 1652 i dieci in materia di banditi e fuorilegge tornati illegalmente a Venezia accettano denunce segrete anche senza sottoscrizione purché munite di tre testimoni e votate con la maggioranza qualificata dei 4/5 il 15-16-24 maggio 1680 facoltà riservata agli esecutori contro la bestemmia delle leggi del 30 agosto 1542 e 13 settembre 1632 di accettare denunce segrete anonime purché con tre testimoni è limitata solo alla bestemmia. ASV, *Consiglio dei dieci*, Leggi criminali, già in P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., pag. 143v.

¹⁸⁷ Cit. P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., p. 50

¹⁸⁸ Cit. *ibidem*, p. 49

volta, a seconda della circostanza pragmatica del caso specifico e dell'esigenza del momento con eventuali deroghe alle norme vigenti

Il problema fondamentale legato alla loro attendibilità era quello del lucro e del guadagno personale dell'accusatore, che poteva essere di vario tipo. Nella Serenissima denunciare oltre che d'obbligo spesso, era estremamente remunerativo per una persona poiché i premi monetari o di altro tipo erano notevoli, e perché no, vi erano anche ovvi motivi di vendetta o rancore personale ¹⁸⁹. Tuttavia, proprio il sistema premiale veneziano tutelava il governo in parte dalla false accuse, nel momento in cui per riscuotere il premio il denunciante si presentava alle autorità con lo scontro, il suo anonimato cadeva e l'accusatore diventava responsabile diretto delle sue accuse davanti alle autorità.

Dato che vi erano più motivi che potevano spingere un denunciante ad inoltrare una lettera orba, e considerando il costante pericolo della calunnia, non sorprende la grande mole presente nelle carte d'archivio di richieste di supplica e di domanda di grazia a causa di presunte false accuse. Le risposte delle autorità a queste istanze e richieste, sono esemplari del rischio e della sensazione e stato di precarietà che scaturiscono quando ci si affida a uno strumento così ambiguo come la denuncia anonima. Non mancano nelle carte d'archivio anche le repliche da parte dei cittadini, qualora fossero consapevoli dei loro diritti a citare a loro volta il calunniatore o il falso accusatore¹⁹⁰. Le autorità nel caso di provata calunnia rispondevano solitamente in modo pronto ed esemplare¹⁹¹. Le false accuse che si intrufolavano nei riti processuali

¹⁸⁹C. Povoio, "Dall'ordine della pace...", cit., pp. 15-107.

¹⁹⁰ 13 agosto 1635, si rilevò che nelle casselle "per permuta e baratto delle ballotte e per bravi" venivano inserite lettere false e caluniose. ASV, *Inquisitori di stato*, b.642, 1780-1798-Lettera denuncia anonima da Verona 17 luglio 1783 ma senza testi nei confronti di F(T)ajsis-processo del torre che coinvolge anche padre e figlio di Brescia, accusa anonima nei loro confronti e richiesta di tutela perché è una calunnia

¹⁹¹ Nel giugno 1621 il Consiglio dei X ritenne fasulla la lettera orba nei confronti di Angelo Giustinian e che quindi venisse archiviata e di indagare per risalire agli autori. Pochi anni dopo, il 7 agosto 1635 i Provveditori contro la Sanità ordinarono di arrestare Pasqualin Maffei per una falsa denuncia segreta nei

rischiavano di screditare tutto il sistema di amministrazione della giustizia, era necessario prendere serie precauzioni e sanzionare in modo duro ed efficace i calunniatori. Un modo per ovviare e tutelarsi dalle calunnie era assicurarsi che i testimoni menzionati godessero di una buona fama.

2.2.4. La questione della reputazione e della buona fama.

Rivalutiamo prima di tutto il valore della testimonianza. La testimonianza in realtà non è quel pilastro scientifico di oggettività che dovrebbe essere a livello teorico, visto che può essere contaminata dalla denuncia anonima. Nel valutare la verità storica che la testimonianza fa entrare nel processo, si deve considerare un aspetto fondamentale che spesso viene sottovalutato. Quando richiesto di riportare la sua opinione sul carattere dell'imputato (o accusato) o nella narrazione dei fatti, quand'anche in buona fede, il teste fa entrare il suo punto di vista e lo sguardo della sua società di appartenenza nel processo. Ciò che la testimonianza riporta è un filtro, uno sguardo soggettivo, poiché narrata e distorta dal modo di osservare il mondo e gli eventi del teste, come anche i suoi valori e pregiudizi, nonché la sua idea di morale che è espressione del suo contesto sociale e la sua società di appartenenza. La testimonianza è quindi di parte poiché il punto di vista del testimone contamina la sua narrazione ed interpretazione dei fatti. Con questa premessa si comprende quali siano le possibili implicazioni per un sistema di giustizia come quello veneziano dove i testimoni sono previsti dalle leggi veneziane affinché la denuncia anonima sia accettata, e dove il denunciante anonimo può farsi annotare tra i testi e da anonimo accusatore può diventare testimone. La reputazione di cui godeva il testimone, che permetteva o meno alle autorità di mettere più o meno in discussione la sua narrazione

confronti di certi funzionari. Maffei non era l'autore della denuncia, che era stata scritta da altri, ma si era fatto appuntare tra i testi. P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., p.51

dei fatti, diventa quindi un elemento cardine per ricostruire la verità storica e quindi processuale. Il valore e l'affidabilità di una testimonianza, oltre alla qualità dei fatti riportati dal teste, sono dunque intrinsecamente legati alla reputazione e all'opinione di cui godono i testimoni nell'ambito del milieu sociale di appartenenza. La voce pubblica circa la loro integrità, per lo meno morale, diventa vitale per potere giudicare l'attendibilità delle loro deposizioni e per poter risalire alla verità storica\giudiziaria.¹⁹² Questo diventa specialmente vero quando i testimoni non sono direttamente coinvolti nelle vicende giudiziarie e dovrebbero poter deporre con plausibile oggettività e obbiettività.

Il 16 giugno 1632 il Consiglio dei X richiede come requisito affinché le denunce segrete in materie di scambio e vendita di voti, potessero essere accettate, oltre ai tre testimoni, che “essi siano degni di fede”¹⁹³. Ecco ancora un altro esempio tratto dal fondo degli Esecutori contro la bestemmia, ovvero la risposta ad un imputato accusato di essere ubriacone, perditempo e bestemmiatore, sui testimoni “In liquidazione di quanto hai inteso essere imputato ecco le giurate e non giurate deposizioni dei testimoni esaminati (..)il testimone parla con cognizione che di tua persona che ti vede giornalmente(...)anche questo testimone che ti conosce da ragazzo ti descrive pel pessimo costume(...)il terzo testimone non si esprime di conoscerti di vista solamente da molto tempo e sa e ti vede che ti ubriachi, non ti ha mai sentito bestemmiare ...ma in quanto a tuo concetto si esprime così: io non posso dire non che sia buono perché vedo che assiste al ronzolo in Santa Sofia onde essendo in chiesa non so cosa dire, esso vive senza mestiere”¹⁹⁴.

¹⁹²Questo emerge chiaramente nei commenti ufficiali circa la fama dei testimoni e dalle disposizioni legislative sia del periodo della Serenissima che in quello imperiale.

¹⁹³ ASV, *Consiglio dei dieci*, Miscellanea codici, reg.48, capitolare, 16 giugno 1632,

¹⁹⁴ ASV, *Esecutori Contro la Bestemmia*, b.41, 1785

2.2.5. Il ruolo attivo dei denunciatori anonimi e il doppio valore della denuncia anonima nella procedura veneziana, da indizio a prova.

La collaborazione della comunità tramite deleghe esplicite o implicite diventa un tipo di collaborazione attiva poiché prevista dalle politiche ufficiali di amministrazione della giustizia, questo comportava ovviamente un grado di responsabilizzazione maggiore della cittadinanza, come abbiamo accennato nel primo capitolo, che è tipica dei contesti dove il potere politico fu un largo uso strategie di community policing. È stato messo in evidenza come in quei sistemi di governo dove il potere è distribuito in modo orizzontale, tramite delega, vi sia una maggiore tendenza a rendere attiva e responsabilizzare la partecipazione della comunità \ cittadinanza ad implementare le politiche di amministrazione della giustizia. Nel sistema repubblicano veneziano, come abbiamo visto, la partecipazione diffusa all'amministrazione della giustizia veniva incoraggiata in vario modo, sia tramite l'istituzione di figure quali i bounty killer. Come è stato accennato, un contrassegno, o scontro, garantiva che il denunciante potesse riscuotere il premio in un secondo tempo¹⁹⁵ come esplicita questa richiesta "Eccelso Consiglio, sia preso che, nonostante che sia passato il tempo del proclama che promette a denontianti taglie et benefittij in questo proposito, mi sij concesso la taglia et beneficcij promessi nel diritto proclama, Gratie"¹⁹⁶. Ecco alcuni esempi di richiesta di compenso e promessa d'identificazione tramite lo scontro¹⁹⁷ : "Alli Signori Cattaveri, Sechreto volgio esser tenuto e poi la mia

¹⁹⁵ 13 settembre 1593, assicura i denuncianti segreti che, appena celebrato il processo ed esibito lo scontro (contrassegno), saranno puntualmente pagati. Leggi criminali..., pag. 7412 dicembre 1618 e 5 dicembre 1631 si delibera l'accettazione di denunce segrete con i segni soliti della carta stracciata contro sgerri bravi e vagabondi. ASV, *Consiglio dei dieci*, comuni, reg. 81, cc.242-43, Raccolta di parti...cc. 102, 106.

¹⁹⁶ ASV, *Consiglio dei dieci*, criminali, fz.62, 30 marzo 1635.

¹⁹⁷ Esempio già presenti in P. Preto, *Persona per hora secreta*..., cit.p.286 "Illustrissimi et eccellentissimi signori inquisitori di statto. Un sudito fedel fa saper ale eccelenze vostre come l'illustrissimo Giovanni

parte volgio [...] Sechreto e la mia parte et chon l'isteso schonstro venirò subito far il servitio.”¹⁹⁸. Questo tipo di collaborazione attiva implica un grande consenso da parte dei governati nei confronti dei governanti e una fiducia che un sistema di collaborazione che possa tutelare entrambi. Mettiamo in evidenza un aspetto fondamentale delle denunce anonime veneziane.

Vediamo l'iter di una denuncia perpetrata ad esempio agli Inquisitori di Stato.

Prima di avviare il processo, spesso gli Inquisitori si avvalevano di spie e agenti per verificare la veridicità della denuncia. Una volta che le indagini risultavano essere positive si procedeva a interrogare i testi, seguendo il rito segreto dei X intimando gli interrogati a mantenere segreto ciò che era emerso dal loro interrogatorio.¹⁹⁹ Come è stato accennato tra i testimoni poteva sedere l'accusatore animo “ in tal caso la denuncia non si intendeva essere provata senza la menzione di tre testimoni, e che potendo occorrere che tra essi il proprio accusador se habbi a notar per testimoniato”²⁰⁰. Il denunciante anonimo e la sua denuncia avevano dunque una doppia valenza, assumendo una rilevanza sia nella fase pre-processuale che all'interno del processo vero e proprio.

La denuncia anonima faceva partire la fase investigativa, era un indizio che poteva essere estremamente prezioso, e in questo sistema in cui i denunciatori diventavano testi, considerato il peso della testimonianza nel processo, diventavano essenziali. Vi è un passaggio dunque da indizio a prova che risulta essere molto significativo per il procedimento veneziano, la lettera orba ha una doppia valenza, una caratteristica tipicamente ascrivibile al modello di amministrazione della giustizia

Batista Mora si ave abocato con duca di Mantova e tratato cose di grandissimo danno a questa republica e li ave oferto quatro zento persone qui in Vinezia, senza quali può aver in tera ferma. Vedino per amore di Dui di invizilar, che troverano cose grande e allora mi farò conoscer per questo segno qual tegnio co mi”. ASV, *Inquisitori di stato*, b. 643.

198 ASV, *Ufficali al cattaver*, b. 115, reg.14, 12 aprile 1623, cit. Ibidem., Già in P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., p. 338.

199C. Milan, A. Politi, B. Vianello, *Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Verona, Cierre, , 2003., p.65

²⁰⁰P. Preto, *Persona per hora secreta...*, cit., p.47

paritario veneziano repubblicano, e alla sua procedura processuale, che, come vedremo, si distinguerà completamente da quello di dominazione austriaca.

2.3. Tentativi di riforme in Europa, le proposte dei codici settecenteschi.

Concludiamo il capitolo considerando l'evoluzione e la proposta dei codici del XVIII secolo. Nel prossimo capitolo ci addenteremo nel XIX secolo e non è possibile considerare il diritto, la polizia e l'amministrazione della giustizia Ottocentesca senza valutare l'impatto che i Codici ebbero in Europa a partire dalla seconda metà del Settecento.

Tutto il secolo venne contraddistinto da una forte spinta innovatrice e riformista che trovò avvio negli interventi settoriali pre-illuministi per poi terminare nel codice del Granduca Leopoldo di Toscana, nonché nella costituzione giacobina del 1791, passando per le *Gerichtsordnungen* di Federico II e Giuseppe II. A queste innovazioni si affiancarono lungo tutto il XVIII secolo una molteplicità di proposte volte alla modifica delle corti, dei giudici e le magistrature, nonché dei meccanismi processuali, evidenziando in questo modo gli aspetti più negativi delle forme della giustizia di antico regime. A fronte delle pesanti critiche alla giustizia di antico regime, le osservazioni degli illuministi non potevano che sfociare nella richiesta di un complessivo riordino dell'assetto giurisdizionale incentrato necessariamente sulle due aspetti fondamentali: da una parte lo spazio da ritagliare alla mediazione giuridica e all'arbitrio del giudice, dall'altra i meccanismi da predisporre a tutela delle garanzie dei cittadini. Nel corso del Settecento in territorio europeo si presentarono una grande diversità di approcci e una molteplicità di risoluzioni. Era necessario che gli apparati giudiziari fossero modificati sia nella loro struttura e composizione, sia nella loro

funzione e nel loro rapporto con il potere politico. Nell’Ancien Régime il governo territoriale era sostanzialmente esercitato attraverso i mezzi della giurisdizione e attraverso l’azione di autorità che riassumevano contemporaneamente sia il ruolo di amministratori sia quello di giudice, un sistema stato, come abbiamo precedentemente menzionato nel capitolo, tipico della Repubblica di Venezia con le sue cariche elettive rotatorie all’interno della sua aristocrazia. Il governare diventava, in buona sostanza, indistinto dal giudicare, al punto che il giudicare veniva considerato uno strumento inscindibile dall’esercizio della sovranità²⁰¹. Da ciò deriva la reazione degli illuministi, in testa a tutti Montesquieu che nell’*Esprit des lois* postulava la separazione dei poteri, un principio negato dagli stati di antico regime. La differenza non era però che i poteri (quello legislativo, quello giudiziario e quello amministrativo) non avessero una distinta identità già in età assolutista, semplicemente non venivano attribuiti a titolari differenti²⁰². La richiesta era cioè volta a modificare il rapporto di potere fra la giustizia e lo stato centrale: alla subalternità nei confronti del sovrano se ne sostituiva una burocratico-politica nei confronti degli organi ministeriali e parlamentari²⁰³. Così Voltaire criticò l’amministrazione francese: “Un homme qui voyage dans ce pays change de loi presque autant de fois qu’il change de chevaux de poste”²⁰⁴. Aspirazione del filosofo francese era “Que toute loi soit claire, uniforme, et précise”²⁰⁵. Al principe legislatore e non al giudice spettava il compito di riordinare il sistema giuridico vigente, poiché, grazie al contratto sociale, era l’unico che legittimamente rappresentava la società ed era depositario della volontà di tutti i cittadini “Le sole leggi

²⁰¹R. Romanelli, *Magistrati e potere nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 1997. p. 11.

²⁰²L.Mannari, “Giustizia e amministrazione” in R. Romanelli, *Magistrati e potere...*,cit., pp. 42-44.

²⁰³R. Romanelli, *Magistrati e potere...*,cit. pp. 14-16.

²⁰⁴Cit. F.A.Voltaire in M.A. Cattaneo, “I principi dell’illuminismo...”, cit., p. 22.

²⁰⁵Cit. *ibidem*, p. 23.

possono decretare le pene sui delitti; e quest'autorità non può risiedere che presso il legislatore, che rappresenta la società unita per un contratto sociale"²⁰⁶.

In tutta Europa cominciarono a circolare gli scritti di quegli intellettuali che attaccavano aspramente il tradizionale sistema dell'amministrazione della giustizia. A metà Settecento uomini di cultura quali Montesquieu con il suo *l'Esprit des lois* del 1748 e Ludovico Antonio Muratori con il suo trattatello *Dei difetti della giurisprudenza* dei primi anni Quaranta e *Della pubblica felicità* del 1749 esplicitarono chiaramente il malessere e i difetti della giurisprudenza, e allo stesso tempo rinnovarono la loro fiducia nel principe legislatore. Idee che nella seconda metà del secolo elaborarono la visione mitica dell'assolutismo illuminato²⁰⁷.

L'analisi illuminista pose l'accento sulle profonde connessioni esistenti fra le gerarchie al comando, l'amministrazione della giustizia e la fortuna nonché il benessere di determinati poteri o ceti sociali, mettendo così allo scoperto questi legami e rimettendoli alla valutazione dell'emergente opinione pubblica. Infatti, nei decenni compresi tra la pubblicazione del *De' delitti e delle pene* e il 1789 una porzione crescente della popolazione europea si rese sempre più conto che la critica e la polemica rivolte all'amministrazione della giustizia e allo svolgimento dei processi riguardava in realtà qualcosa di assai più ampio: ad essere poste in dubbio erano sì le fondamentali strutture giuridiche e politiche dell'antico regime, ma soprattutto quelle ideologiche²⁰⁸. Dal canto loro, i sovrani delle monarchie illuminate erano perfettamente consapevoli dell'impellenza e improcrastinabilità di riforme. Essi stessi avvertivano il bisogno di sottrarre definitivamente alle autorità locali e al ceto aristocratico quelle forme di potere e di controllo che impedivano l'affermazione di un

²⁰⁶Cit. C. Beccaria in M.A. Cattaneo, "I principi dell'illuminismo...", cit., p. 24.

²⁰⁷D. Frigo, "Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei- e Settecento" in *La "Leopoldina" Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo*, di L. Berlinguer e F. Colao. (a cura di), Milano, Giuffrè, 1990, pp. 4-19.

²⁰⁸G. Alessi "Questione giustizia...", cit., pp. 360-362.

modello assolutista ideale. La concreta amministrazione della giustizia, infatti, finiva per essere disseminata sul territorio e diffusa lungo la scala gerarchica sociale. In genere essa risultava affidata a soggetti e gruppi di potere diversi fra loro e frequentemente non collegati l'uno all'altro. In questo scenario disarmonico le aristocrazie locali e altri centri di potere periferici contribuivano ad indebolire l'autorità del monarca centrale²⁰⁹. Per i pensatori dell'epoca il monarca (e con esso lo Stato) doveva quindi assumere un ruolo attivo nell'amministrazione della giustizia, affrancandosi cioè dal suo ruolo meramente passivo di tradizionale arbitro/garante del mantenimento dell'ordine prestabilito e dello status quo. La scienza giuridica intraprese perciò un'elaborazione del diritto intesa come norma del monarca, come veicolo efficace per una pronta esecuzione delle sue volontà²¹⁰. È importante però osservare che, nonostante la figura del monarca illuminato fosse divenuta nel corso del Settecento paladina delle nuove idee umanitarie, liberiste e illuministe, nella pratica gli risultò difficile dare un'effettiva attuazione a questi ideali, poiché infine, se applicati nella loro pienezza, avrebbero minacciato le stesse basi della sua sovranità. “Il principio del benessere, o quello dell'utilità sociale, vengono sì accolti a corte, ma per essere subito declinati nei modi e con gli accenti più favorevoli ai sovrani stessi: fino a trasformarsi, in definitiva, nel contenuto aggiornato e adattato ai tempi della tradizionale ragion di stato”²¹¹. Grazie alla loro nuova posizione di garanti del benessere del cittadino e della sua sicurezza, i sovrani potevano mirare ad attuare un effettivo disciplinamento sociale, che ponesse sotto il loro effettivo controllo sia i sudditi, sia i giudici e l'intero apparato giudiziario. I nuovi modelli e strumenti di controllo proposti dalle riforme delle monarchie illuminate comprendevano non solo apparati giudiziari in una forma più umanizzata, ma si estendevano anche a tutti gli

²⁰⁹D. Frigo, “Principe, giudici, giustizia...”, cit., pp. 5-11.

²¹⁰*Ibidem*, pp. 28- 29.

²¹¹ Cit *ibidem.*, p. 31.

altri apparati amministrativi modificati in molti casi in senso burocratico, efficientista e verticale. In questa prospettiva il sovrano era così in grado di scrutare e tenere sotto controllo la società da diversi punti di osservazione, potendo agire nei confronti dei cittadini in modo preventivo oltre che punitivo.

È nel prototipo in parte quello austriaco giuseppino, che si compì questo modello assolutista illuminato, nel quale trovarono mediazione le necessità centraliste dello Stato da una parte e i principi riformatori dall'altra. La solida alleanza che si venne a creare fra struttura di potere e nuova cultura giuridica nei paesi dell'area germanica soggetti a forme di assolutismo illuminato conferirono tratti peculiari al dibattito sui difetti della giurisprudenza e sulle riforme necessarie. In questo senso si impegnò ad esempio in territorio tedesco durante la seconda metà del Settecento un pensatore e accademico come Ludwig Heinrich Jakob, autore nel 1795 di una propria filosofia del diritto naturale, la *Philosophische Rechtslehre oder Naturrecht*. Ponendo come presupposto della propria dottrina penale la rigida distinzione fra morale e diritto, Jakob pose alla base di una persecuzione dei crimini che si potesse considerare giusta il principio dell'autorità giudiziaria riconosciuta e quello della proporzionalità delle pene: "Die Strafe ist also Zwangsmittel, und zwar ein gerechtes Zwangsmittel, wenn sie der Beleidigung proportionirlich ist, folglich Niemandem dadurch Unrecht geschieht, und in wie fern der, welcher sie zufügt, ein Recht dazu hat"²¹². In definitiva, una giustizia penale istruita a tali principi doveva, secondo Jakob, assolvere al compito della prevenzione, sia speciale sia generale. "Wenn der Beleidiger allemal gewiß wäre ein gewisser Grund, weshalb ihm (wie nach einem Naturgesetz) gerade ein für ihn ebenso großes und wichtiges Übel widerfahren müßte, als seine Beleidigung für den Beleidigten ist, so würde die Vorstellung von einem solchen Übel ein hinreichender

²¹²“La pena è quindi un mezzo di coercizione, e nello specifico un mezzo di coercizione giusto, quando è proporzionale all'offesa inflitta, e cioè quando non arrechi ingiustizia a nessuno, e nella misura in cui, colui che la infligge, ne abbia il diritto.” Cit. L.H. Jakob, *Philosophische Rechtslehre, II Theil, Angewandte Rechtslehre*, III Abschnitt, art.9,1795. p. 241.

Grund seyn, ich von der Beleidigung abzuhalten”²¹³. Il progetto federiciano, e in parte anche quello di Giuseppe II, assicurava la tutela delle garanzie strutturandosi attorno alla sistematica razionalizzazione degli apparati amministrativi e giudiziari unitamente alla sottoposizione al potere politico centrale dei giudici, resi oramai meri funzionari e soggetti ad una serie di rigidi controlli. L’esito di questo processo di riordino è rappresentato dalla costituzione di un regime politico saldamente in mano al principe, talmente responsabilizzato sulla sua figura, da non poter cedere più alcun potere all’esterno. In conseguenza di ciò, il ruolo dei magistrati venne ricompreso all’interno di strutture fortemente burocratizzate che favorivano il massimo utilizzo della loro competenza tecnica, senza tuttavia assumerla mai come criterio di responsabilità davanti ai cittadini o al popolo. Pur non prevedendo allora la tipologia della responsabilità professionale dei giudici nei confronti dei cittadini, lo stretto legame fra magistratura e governo centrale configurava però un forte criterio di responsabilità disciplinare. La riforma dell’ordinamento giudiziario nel caso prussiano tratteggiò con chiarezza il disegno della funzione giudiziaria intesa come carriera e, in ultima analisi, come struttura gerarchica. Nonostante tale principio si ritrovi anche negli interventi dell’assolutismo illuminato di Maria Teresa e Giuseppe II, l’esempio di Federico II lo rende in maniera assai più evidente, specialmente attraverso la sottoposizione dei giudici di grado inferiore a quelli loro sovrapposti²¹⁴. Questa impostazione ideologica e organizzativa ebbe ovviamente ripercussioni sulla fisionomia del processo, giacché lo scopo della giustizia, e addirittura la motivazione della sentenza, erano funzionali ad un controllo dall’alto e dunque riferibili a fini politici.

²¹³“Se l’offensore sapesse in ogni circostanza, che l’offesa rappresenta un certo motivo, per cui (come per legge naturale) anche a lui verrebbe perpetrato un male della stessa misura e importanza dell’offesa perpetrata all’offeso, allora la sola idea di un tale male sarebbe motivo sufficiente per dissuaderlo dall’offesa.” Cit. L.H. Jakob, *Philosophische Rechtslehre...*cit., art.422, pp. 249-250.

²¹⁴D. Frigo, “Principe, giudici, giustizia...”,cit., pp. 34-37.

Prima di tutto fu introdotto il principio di un codice unico chiaro e uniforme. Il codice teresiano poneva la questione del soggetto di diritto unico, il suddito dell'impero, lasciando così che le categorie particolari ovvero i nobili e contadini si regolassero con discipline separate che venivano considerate eccezionali, la subordinazione giudice alla legge scritta, nonché subordinazione della consuetudine legge. Alla base come ad esempio nella Prussia di Federico II un rigoroso rigetto diritto comune. Nonostante la diffusa volontà riformista che investì le monarchie illuminate nella seconda metà del Settecento, la sua pratica applicazione incontrò notevoli resistenze. Questa opposizione venne a manifestarsi maggiormente nel momento in cui i sovrani intrapresero i processi di codificazione. Vi furono notevoli resistenze, si pensi ad esempio alle vicende attorno alle proposte di codificazione nella Lombardia asburgica che rappresentano emblematicamente il dissenso che la parte dominante del ceto giuridico dimostrava nei confronti di cambiamenti troppo repentini o radicali. La loro paura, in parte ben fondata, era quella di perdere un'importante fonte di potere²¹⁵.

L'idea di codice che si affermò nel corso del Settecento era quella di un corpo chiaro, un insieme di norme certe e trasparenti utile a fini politici: diventava infatti uno strumento che assicurava al potere centrale un ulteriore controllo all'arbitrio degli organi giudicanti e una incisiva verifica sugli uffici pubblici. Ci si rende conto del perché dunque i sovrani illuminati, e in particolare l'Austria asburgica già in epoca teresiana, fossero interessati a formulare codici penali e civili. Nella Lombardia asburgica teresiana vennero così incaricati Gabriele Verri²¹⁶ e Giuseppe Santucci di osservare e studiare i problemi relativi al processo vigente, sia penale che civile, in

²¹⁵D. Frigo, "Principe, giudici, giustizia...", cit., pp. 35-37.

²¹⁶Il Verri aveva già precedentemente elaborato un regolamento criminale dove con gli articoli 19 e 23 si trovavano norme per accelerare i processi. Tuttavia a causa di forte resistenze anche da parte dei ceti giuristi tradizionali, il progetto fu sospeso. Al riguardo si veda il contributo di G. Volpi "Tentativi di codificazione del diritto del processo penale nella Lombardia austriaca del secondo Settecento" in La "Leopoldina" Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo Atti del convegno Vol. I e II, Siena, Università degli Studi Siena, 1986 pp. 1554-1570.

vista di una possibile riforma e codificazione. Il processo lombardo dimostrava infatti di essere fondato sulla scia degli schemi tradizionali del diritto comune con tutti i limiti al garantismo e la forte arbitrarietà della classe giudicante che esso implicava. Una eventuale riforma si poneva come prerogativa quella di ridare la fiducia nella giustizia e nello stato. A seguito del rapporto del Verri e del Santucci venne elaborato un piano di riforma che si proponeva almeno in parte di adeguare ai tempi la pratica processuale. Il progetto in realtà risultava ancora fortemente ancorata al passato. La configurazione del giudizio rimase ancorata al formalismo e all'inquisizione segreta, si prevedeva solo che durante lo svolgimento delle cause si dovesse tener conto degli indizi in favore dell'imputato. Il processo aveva come scopo principale la ricerca della verità e doveva avere carattere imputativo. Le aperture di segno garantista riguardavano l'abolizione del giuramento *in proprium* dell'imputato, inoltre venne introdotto l'uso della lingua italiana nei procedimenti e notevolmente limitato il ricorso alla tortura²¹⁷. Il tentativo lombardo risultò tutto sommato deludente: i progetti riformisti dell'imperatrice erano destinati ad incontrare grandi resistenze da parte delle forze tradizionali di potere e in particolare dal Senato di Milano.

Codificazioni di maggiore rilievo dovettero attendere la grande stagione riformista di Giuseppe II²¹⁸. All'imperatore si devono il codice di procedura civile del 1781, l'*Allgemeine Gerichtsordnung*, che era talmente all'avanguardia da rimanere in vigore per tutto l'Ottocento e fu applicato per lungo tempo anche in Lombardia. A Giuseppe II si devono inoltre nel 1787 un codice penale e un anno dopo un codice di procedura penale piuttosto innovativi, la *Kriminal Gerichtsordnung*. In questi codici si riscontrano elementi autenticamente garantisti e talvolta di grande significato rispetto al passato, quali l'abolizione della tortura e quella almeno parziale della figura del

²¹⁷ *Ibidem*

²¹⁸ N. Picardi e A. Giuliani, *Regolamento Giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Vol. IV della collana: *Testi e Documenti per la Storia del Processo*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. vii-xx.

semi-reo. Veniva inoltre rafforzata la figura del giudice, poiché gli venne data facoltà di ammissione delle prove. Per effetto di questo suo potere il giudice nell'ammettere le prove sentenziava automaticamente sulla loro consistenza e veridicità. Ne conseguiva che, qualora le prove presentate dall'accusa fossero ritenute dal giudice inconsistenti e perciò inammissibili, allora prevalevano per forza le deduzioni della controparte – e quindi in questo caso il favor rei²¹⁹. Il processo emerso dalla *Kriminalgerichtsordnung* giuseppino incarnava dunque il modello di processo penale dell'assolutismo illuminato, caratterizzato cioè da statalismo e garantismo, dalla massima funzionalità e dalla piena legalità. Il processo era di tipo chiaramente inquisitorio, fondato sulla segretezza e la scrittura, ma il giudice veniva collocato all'interno di una struttura burocratica che ne controllava passo per passo ogni azione. Pur adottando il sistema delle prove legali, il codice giuseppino operò una fondamentale innovazione di segno garantista che riguardava l'assoluzione piena nel caso non fosse stata raggiunta piena prova legale d'un delitto²²⁰. Questo elemento segna il progressivo spostamento nella tradizione penale asburgica dal sistema delle prove legali in senso stretto, ossia quelle definite positive, a quello delle prove legali negative che venne successivamente consacrato nel Codice penale austriaco del 1803²²¹.

Un caso che esemplifica la distanza tra gli ideali e la loro applicazione della concreta realtà e quello del codice del Granduca Leopoldo di Toscana. Nonostante il Codice toscano fosse ritenuto un codice estremamente moderno e all'avanguardia, le vicende attorno alla sua realizzazione mostrano come pure questo testo fosse un prodotto di compromesso tra la vecchia tradizione e il ceto giuridico dominante e le spinte riformiste illuminate. Il Granduca Pietro Leopoldo provvide personalmente a

²¹⁹ *Ibidem*, "Prefazione", pp. xxii-xxiv; e W. Ogris e P. Oberhammer, "Introduzione: Il Regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781", pp. xii-xiii.

²²⁰ A. Cavanna, *Storia del diritto*, cit..., pp. 308-310.

²²¹ C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, Cierre edizioni, 2006, pp. 21-23.

stendere una prima bozza di progetto di riforma e di codificazione. La Leopoldina però, nonostante rappresenti probabilmente uno dei punti più alti dello spirito riformatore garantista del Settecento pre-rivoluzionario, risulta anche essa infine espressione dei limiti alla sua effettiva capacità di concretizzarsi.

Il principe illuminista degli ultimi decenni del Settecento si pose quindi a livello teorico come unica fonte normativa legittima del funzionamento dell'apparato amministrativo, giudiziario e di controllo dei rapporti gerarchici e sociali della stessa società. Ma le tormentate vicende di riforme penali e di codificazione mettono chiaramente in evidenza come l'apparato non potesse funzionare senza ricorrere occasionalmente proprio a quei vecchi criteri, meccanismi e istituti giuridici che dovevano in realtà essere superati e sparire. Venne così a crearsi una commistione fra vecchio e nuovo che è assai emblematica del limite effettivo del movimento riformista illuminista, in particolare di quello in Italia. I sovrani all'atto pratico non potevano che trovarsi a dover patteggiare e stringere compromessi con i ceti sociali tradizionali e con alcuni fondamentali istituti dell'Ancien Régime. Le riforme settecentesche in campo giuridico si comprendono allora pienamente solo tenendo in considerazione questo doppio registro di lettura: quello dell'idealismo illuminista da una parte e quello del pragmatismo politico dall'altra. I codici e le riforme di fine secolo sono espressione dell'unione – e spesso del compromesso – di queste due istanze e in quanto tali il loro contenuto garantista fu minore rispetto all'apporto ideale fornito dai pensatori illuministi. Al proprio apice, il secolo dei lumi aveva prodotto in Europa una nuova visione della giustizia fondata sull'universalismo e la ragione, diffondendo idee e principi incentrati sulla necessità di una profonda riforma della giustizia stessa e del suo processo²²². La certezza del diritto, la sua secolarizzazione, il principio di legalità e l'umanizzazione delle pene si erano fatti largo attraverso l'elaborazione teorica di

²²² Cfr. L.Ferrajoli, *Diritto e ragione...*, cit.100-250; M.A. Cattaneo, "I principi dell'illuminismo...cit.

filosofi e giuristi, suscitando un ampio dibattito accademico e specialistico lungo l'intero corso del Settecento. Tuttavia, per attecchire almeno in parte tali innovazioni ebbero bisogno nei vari Stati europei di sovrani che fossero sia illuminati sia interessati, disposti cioè ad introdurre elementi di sostanziale cambiamento attraverso la codificazione e gli apparati burocratici a vantaggio non solo dell'umanità, bensì anche o soprattutto del proprio potere assoluto²²³. Ostacolo comune erano infatti l'inerzia e la ritrosia della società, e in particolare della sua classe dominante, che fino ad allora aveva retto i sistemi di antico regime. Perciò, come si è visto in precedenza, le varie spinte riformiste nel Settecento spesso dovettero cedere il passo ad una buona dose di pragmatismo e finirono per innestare modifiche assai meno organiche, seppure molto significative, sulle prassi e forme del processo e della giustizia d'Ancien Régime.

Gran parte dei pensatori europei erano ben consapevoli dei limiti posti alla possibilità di riforme e della necessità di un compromesso per concretizzare almeno in una certa misura lo spirito delle proprie teorie. Per questo motivo il modello idealizzato di processo accusatorio nella sua versione anglosassone difficilmente poteva costituire l'obiettivo verso il quale tendere, piuttosto esso conteneva istituti e rappresentava alcune istanze capaci di rispondere alle esigenze più profonde d'ammodernamento dei processi sul continente. Infatti, se all'arbitrarietà della giustizia gli illuministi opponevano la necessità della codificazione del diritto, per replicare alla segretezza dei procedimenti e alla prassi inquisitoria essi guardavano alla pubblicità del processo e al dibattimento fra le parti propri dell'*adversary trial* sviluppatosi in Inghilterra. Si fece allora sempre più strada l'idea di riformare la giustizia introducendo elementi di novità nelle forme processuali preesistenti, in modo da scalfirne progressivamente l'inadeguatezza rispetto ai canoni di quello che era

²²³S. Vinciguerra, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Padova, Cedam, 2008. pp. 40-41.

invece percepito come un processo giusto. Sul finire del XVIII secolo, prima degli avvenimenti rivoluzionari, la soluzione ai problemi della giustizia sembrava quindi offerta dalla lenta ibridazione dei modelli processuali, trovando in questo modo una mediazione fra l'emergente ideale di giustizia e le antiche prassi consolidate²²⁴. In questo senso venne fortemente ridimensionato il ricorso alla tortura per estorcere la confessione al condannato, ma soprattutto furono introdotti il principio di celerità del procedimento, il diritto inviolabile alla difesa e all'assistenza tecnico-professionale, infine alcune norme tese alla correttezza della documentazione processuale.

Verso la fine del Settecento la tecnica codificatoria caratterizzò tutte le tentate o riuscite riforme della giustizia e del processo, sia in ambito penalistico sia civilistico, al punto che il periodo viene definito età della codificazione. Nonostante l'impiego del codice come strumento di potere non sia prerogativa di una specifica forma di governo, essendo stato utilizzato parimenti dalle monarchie assolute e restaurate nonché dalla rivoluzione francese e dall'impero napoleonico, esso si dimostra in ogni caso una conquista peculiare dovuta all'eredità illuminista. Con la cultura della codificazione, infatti, viene intrinsecamente riconosciuta e sostanzialmente consacrata una volta per tutte la necessità di porre limiti alla potestà punitiva, legando allo stesso tempo la legittimazione del potere alla legge²²⁵.

Gli eventi compresi fra lo scoppio della Rivoluzione Francese e la caduta di Napoleone Bonaparte in Europa stravolsero totalmente le sorti della Serenissima. Da Campoformio si susseguirono in pochi anni una serie di cambiamenti repentini di governi, a da fasi di guerra e pace delle campagne napoleoniche. Questo contribuì a lasciare in eredità al rientro dell'Austria con la sua seconda Dominazione un territorio e una popolazione instabile e in piena crisi economica, sociale e culturale. Con gli

²²⁴ G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Bari, Editori Laterza, 2001, pp. 146-151.

²²⁵ S. Vinciguerra, *Le fonti culturali...*, cit.p. 41.

sconvolgimenti politici di quei decenni erano inoltre giunti a una prima maturazione una concezione del potere, della giustizia e della punizione che segnavano una decisa separazione con i sistemi di antico regime. Come abbiamo visto i codici del Settecento rispecchiavano ancora le esigenze e il sistema di potere del modello delle monarchie assolute Settecentesche ma erano stati gli apripista a quella che sarà la grande stagione dei codici moderni del XIX secolo, e, nonostante la Restaurazione avesse poi tentato di riportare le forme dello Stato e della sua giustizia per quanto possibile alle loro antiche fattezze, esse non furono più le stesse, soprattutto a causa di una nascente classe media e borghese sempre più consapevole delle proprie esigenze e della propria forza. Nel territorio del neonato Lombardo-Veneto veniva introdotto uno strumento così lontano dalla tradizione veneziana di amministrazione della giustizia, ovvero il Codice Universale che doveva considerarsi come unica fonte di diritto di riferimento per tutti i territori dell'Impero.

CAPITOLO TERZO: LA DENUNCIA ANONIMA NEL CONTESTO DI STATO GERARCHICO-VERTICISTICO: LA DOMINANZA AUSTRIACA E IL CONTROLLO SOCIALE VERTICISTICO E ORIZZONTALE

“Il diritto va di pari passo col possesso; i Sovrani non hanno mai né amici, né inimici tra i popoli; e la Legge della forza è sol quella, che paralizza tutte le opinioni. Un Governo piantato sulla forza non può temere di nulla, perché l’impone, e imponendo si fa rispettare”²²⁶.

In questo capitolo andremo ad analizzare le denunce anonime e il sistema di collaborazione dal basso nello stato verticistico burocratico dell’Impero austriaco durante la seconda dominazione nel Lombardo-Veneto e le finalità politiche del processo penale in questo contesto.

Per comprendere le politiche del governo viennese nel Lombardo-Veneto è necessario considerare i domini italiani austriaci in una prospettiva imperiale, tenendo conto del fatto che il Regno non fu che una tra le tante regioni delle province dell’Impero. Bisogna accantonare una chiave di lettura che interpreta le politiche viennesi in Italia sulla scia dei moti indipendentisti e del Risorgimento, ma, piuttosto, almeno nella fase iniziale del suo dominio, è importante sottolineare come l’intento dell’Impero fu prima di tutto quello di omogeneizzare il più possibile l’amministrazione delle sue province, conformandole alle esigenze di Vienna. Questa, prospettiva, che come hanno ben sottolineato tra gli altri Marco Bellabarba²²⁷ e Luca

²²⁶ Confidenziale del 30 giugno 1816 tratta dal *Rapporto sullo spirito pubblico del Regno di P.D., Parte III: Osservazioni consentanee allo spirito pubblico de’Paesi ex-veneti, e de’ Lombardi della venuta di SMIR, e de’ fino al di d’oggi*, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 11, n. 669/geheim

²²⁷ M. Bellabarba, *L’impero asburgico*, Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2014.

Rossetto, è stata troppo spesso sottovalutata in passato in un'ottica italiana centrica²²⁸. “Troppo spesso, dunque in passato si è colposamente, o, talora volontariamente, evitato di pensare alla Province Venete (e all'intero Lombardo-Veneto) come ad una regione inserita, più che in una prospettiva nazionale, in una dimensione imperiale, benché tale dimensione non si possa prescindere per cercare di valutare approfonditamente l'azione dell'amministrazione centrale asburgica”.

Prima di addentrarci nel Regno Lombardo-Veneto, introduciamo il lungo dominio austriaco in Veneto analizzando brevemente le denunce anonime e l'organizzazione di pubblica sicurezza durante il primo periodo di dominazione austriaca nei territori veneti, in un contesto cioè di transizione tra il governo repubblicano della Serenissima e quello imperiale di seconda dominazione. Va comunque rilevato che i prodromi dell'accentramento del potere e della progressiva gerarchizzazione delle strutture statali dell'Impero si erano già sviluppati dal 1750, attraverso i provvedimenti legislativi di Maria Teresa prima e di Giuseppe II poi. Provvedimenti che avevano inquadrato il concetto di monarchia austriaca come stato centrale organizzato. Questo modello fu implementato gradualmente, indebolendo le autonomie locali nei territori che facevano parte dell'Impero e togliendo le prerogative dei loro ceti dirigenti. Allo stesso tempo, però, gli furono garantiti una certa manovra di autonomia dal governo centrale e il mantenimento del loro status giuridico.²²⁹

²²⁸ Al riguardo rimando all'approfondita analisi di David Laven e per una completa disamina degli studi compiuti sul Lombardo-Veneto a partire dal Risorgimento, cfr. D. Laven, *Venice and Venetia Under the Habsburgs 1815-1835*, Oxford New York, Oxford University Press, 2002.

²²⁹ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.28

3.1. Il passaggio austriaco durante la Prima dominazione a Venezia.

La prima dominazione fu un periodo di transizione tra quello che era stato lo stato veneziano e il governo austriaco di seconda dominazione. Una transizione che fu caratterizzata da una grande precarietà politica istituzionale e dalle campagne belliche napoleoniche che, di volta in volta, ridefinirono i territori napoleonici e austriaci. Fin dall'inizio dell'insediamento austriaco si pose il problema della legittimità del nuovo governo, dato che, i territori dell'ex Serenissima che erano stati inclusi nell'Impero non erano stati frutto di una sconfitta e di una conquista bellica. Per ovviare questo problema fu richiesto un atto formale, un giuramento di fedeltà da parte del patriziato veneziano che, da quel momento, perdeva il suo status e diventava semplice nobiltà. Così facendo, il governo austriaco si legava inevitabilmente al vecchio ceto dirigente veneziano, o almeno questa fu la sensazione e la speranza dei veneziani nella primissima fase di dominazione. In effetti, durante i primi anni di dominio vi fu un tentativo di collaborazione tra il vecchio ceto dirigente e i rappresentanti del governo, ma questo portò, di fatto, a una maggiore confusione da parte del governo nel dirigere le politiche austriache. Già dai decreti Wallis del 1798 si poteva percepire questa confusione poiché essi deliberavano un ritorno alla situazione normativa in vigore prima del breve intermezzo del governo democratico. Per quanto riguarda il problema della sicurezza pubblica, come ha ben rilevato Michele Gottardi, la polizia austro-veneta di questo periodo fu ben altra cosa rispetto a quell'organo strutturato e organizzato del Lombardo-Veneto, non implementò lo stesso controllo sociale e non ebbe a sua disposizione la sua celebre e temibile censura²³⁰. Le proposte d'istituzioni della forza di polizia in quei pochi di anni permanenza degli austriaci furono numerose e spesso diverse tra loro, ma soltanto poco prima del trattato di Presburgo, che definì il

²³⁰ M. Berengo, *Le origini del Lombardo-Veneto* «Rivista Storica Italiana»..LXXXIII (1971), pp.522-544.;M. Gottardi "Gli Asburgo a Venezia...", pp.16-18

passaggio al Regno d'Italia, il suo assetto fu organizzato in modo definitivo. Ad ogni modo, evidenzia Gottardi, le proposte di quegli anni non sarebbero andate perse: “i piani di polizia e di censura, commissionati dagli austriaci tra il 1813 e il '14 ricalcheranno in buona parte gli antecedenti coniati durante la prima dominazione”²³¹

Al suo arrivo nelle province venete il generale Wallis mise alla Direzione generale di polizia i due ex inquisitori di Stato, Zuane Zusto e il celebre Girolamo Ascanio Molin, sollevando non poche perplessità e, allo stesso tempo, creando una continuità con il passato istituzionale dell'ex Repubblica. Zusto era già piuttosto anziano al momento del suo insediamento e bene presto, di fatto, il Molin restò in pratica in carica da solo fino al momento della sua sostituzione nel 1803 con Luigi Avigni. Come è stato detto, la Direzione di Polizia, in questa prima fase di dominazione, non giunse mai al suo assetto definitivo²³². Il Pellegrini aveva già tentato nel 1799 di presentare una proposta di organizzazione della Direzione, ma ancora nel 1801 l'informazione sull'odierna amministrazione e governo delle province austro-venete chiariva che non c'erano “regole fisse dietro le quali guidare le ispezioni di suo istituto” allo stesso tempo che notava che si tendeva ad agire con interventi fluttuanti e provvisori, ottenendo di conseguenza provvedimenti arbitrari e incerti²³³. I compiti della polizia dovevano essere la prevenzione dei crimini e la scoperta dei delitti. Nel caso di piccoli dissidi e colpe minori poteva intervenire direttamente con lievi sanzioni considerate di tipo correzionali. Mancava, però, una volontà di collaborazione tra il

²³¹ Cit M. Gottardi, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, 1993, p. 164

²³² *Ibidem.*, p.167 “La polizia si reggeva a Venezia secondo un metodo che rispecchiava i sestieri con un direttore un direttore di secondo ordine che era a capo delle sette giurisdizioni e nella terraferma i compiti del delegato erano eseguite nelle città dai presidenti o capi del Tribunale di Appello e in campagna dai giudici distrettuali. Al di sotto di loro vi era una schiera di cancellieri, attuari, notai, protocollisti, assistenti, scrittori, fanti, agenti del satellizio, la sbirraglia in divisa e in borghese”

²³³ Il commissario Pellegrini nella sua ricognizione sullo stato dell'amministrazione della giustizia e delle forze preposte all'ordine pubblico, rilevò come la mancanza di un'adeguata retribuzione impediva la destinazione ai tribunali dei giudici capaci, a differenza del periodo della Serenissima in cui i magistrati erano tutti patrizi e solitamente provvisti di beni personali in M. Gottardi, *L'Austria a Venezia...*, cit., 70

Tribunale Criminale e la Polizia, e spesso vennero a crearsi situazioni d'imbarazzo e difficoltà nel definire i limiti delle rispettive competenze giurisdizionali²³⁴.

Data la presenza di una figura di peso quale il Molin, il vertice della direzione generale di polizia fu considerato come un successore degli Inquisitori di Stato e Molin lo trattò come tale. Riguardo a questa figura, per capire la fama che lo accompagnava e la considerazione che il "popolo" aveva di lui, basta sfogliare le carte d'archivio veneziane della direzione di polizia di questo periodo, dove si trovano lettere minatorie anonime nei suoi confronti e fogli satirici²³⁵. Non venne a crearsi il rapporto diretto con l'ufficio viennese previsto dalla gerarchia asburgica, che in linea teorica doveva essere al vertice di tutte le direzioni di polizia di tutte le province dell'Impero in quanto il territorio veneto mancava di dipendenti con esperienza, probi che dovevano essere i rappresentanti della legge e del governo²³⁶. Durante il suo governo il conte Mailath aveva incaricato Giorgio Arrigoni circa la stesura dell'epitome storica dei precedenti in materia di disposizioni di polizia che erano stati varati durante la Repubblica. Il 20 febbraio 1802 Arrigoni, al termine della sua ricognizione, mise in evidenza come, a differenza del dominio austriaco, nella realtà repubblicana non esisteva una apposita magistratura preposta alla pubblica sicurezza; piuttosto erano distribuite tra le varie magistrature, come i provveditori di Comun, Patroni dell'Arsenale, Avogaria, il Consiglio dei Dieci, e così via. L'organizzazione Wallis ridistribuì quindi le differenti funzioni tra la Commissione camerale, la Congregazione nobile e delegata, il Tribunale di Sanità, e le corti di giustizia che, "composte da tre giudici, garantivano un giudizio sommario in materia penale, al pari dei decaduti Avogadori di Comun, ricalcando sostanzialmente quanto già avveniva nella

²³⁴ M. Gottardi, *L'Austria a Venezia...*, cit., p.168. .

²³⁵ In particolare ASV, Direzione generale di polizia, b. 17, lettera di minaccia pervenuta nelle poste contro il Molin e ancora b. 20, sui processi celebri in cui un informatore dalle carceri si offre di fornire informazioni riguardo al caso Buffetti e all'aristocrazia veneta che sarebbe vicino alla causa giacobina, menzionando tra i simpatizzanti lo stesso Molin.

²³⁶ M. Gottardi, *L'Austria a Venezia...*, cit. p.173

Serenissima”²³⁷. Tuttavia, ancora una volta il modello ottenuto risultava essere un ibrido e una commistione tra l’antico e il presente. Nel 1802 furono proposte una serie di riforme per mettere ordine alla direzione di polizia, ma neanche queste portarono cambiamenti radicali nelle strutture di pubblica sicurezza, che resteranno fino all’ultimo degli organismi disorganizzati e incerti. Bisognerà aspettare l’ultimo anno di permanenza degli austriaci perché Bissingen vari l’organizzazione della Polizia²³⁸. Iniziarono in quest’ultimo anno a distinguersi le mansioni di alta e di ordinaria polizia, che con il ritorno del secondo dominio austriaco furono definite con le direttive impartite dal dicastero di Vienna diretto prima da Franz Hager von Altenburg e poi dal conte Joseph von Sedlnitzky.

Il nuovo corso viennese del periodo di restaurazione si iniziò ad avvertire già nel 1805, e nella proposta che individuava una serie di affari e di materie che dovevano passare direttamente sotto il governo del governatore sottoposto, nella ormai affermata prospettiva gerarchica austriaca, al ministro supremo di Vienna. Nacque in questo momento la Direzione generale di polizia prevista nell’articolo 26 dei decreti Wallis, che diventava direttamente sotto dipendente del governo. Tuttavia, restava ancora la confusione di fondo delle competenze delle varie strutture: ad esempio, i direttori dei sestieri si arrogavano di fatto compiti di commissario, anche se non erano una loro competenza e esercitavano così funzioni di pubblica sicurezza.

La Direzione generale di polizia era composta da un direttore e diciotto dipendenti. Le funzioni ordinarie della direzione erano distribuite a Venezia ai sette commissari di sestiere con un funzionario capo e un attuario che erano i rappresentanti in prima istanza per i casi del proprio distretto; anche in Terraferma le strutture di polizia erano organizzate seguendo lo stesso modello. Tutti gli uffici dovevano essere sottoposti al governatore Bissingen, ed era prevista una chiara, precisa e organizzata

²³⁷ Cit. M. Gottardi, *L’Austria a Venezia...*, cit., p.168.

²³⁸ *Ibidem*, p. 175

scaletta per gli interventi sui reati: “il funzionario doveva dapprima attingere agli atti in possesso all’interno del proprio ufficio, quindi desumere le informazioni in conseguenza delle proprie deduzioni fatte su prove concrete emerse nel corso delle indagini. Qualora queste non si fossero presentate restano le denunce di probe persone ricevute spontaneamente o caldegiate, mancando queste solo alla fine allora veniva autorizzato il ricorso a mercenari delatori, e ai confidenti.” Si preveda un utilizzo, dunque, degli informatori e della collaborazione dal basso soltanto in ultima istanza. Nella pratica, comunque, le cose non erano proprio così: come rileva Gottardi, dato confermato dalle ricerche di archivio condotte sui fondi di polizia, questa sarà una scaletta d’intervento che nella sostanza sarà “completamente rovesciata dalla pratica, al di qua e al di là delle Alpi, in una progressione sempre più marcata nel corso di questi e dei successivi anni di dominazione austriaca”²³⁹.

Molte delle proposte e dei progetti durante questo primo periodo di dominazione austriaca rimasero incompiuti, a causa soprattutto della ripresa delle campagne belliche con Napoleone. Soltanto negli ultimi anni di governo, alla vigilia di Austerlitz, iniziarono ad essere proposte e messe in atto delle riforme effettive e organiche che rispecchiavano le esigenze dell’Impero. Tuttavia, le armate francesi arrivarono troppo presto per vedere dei risultati concreti del nuovo approccio di Vienna rispetto ai suoi domini in territorio veneto. Al suo ritorno dopo il Congresso di Vienna, queste ultime proposte non andarono perse. Invece, furono riaggiustate a una ben diversa prospettiva di governo, che mostrava una chiara e netta recisione con il passato repubblicano.

²³⁹ C.A. Macartney, *L'impero degli Asburgo 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976, pp.191-2.

3.1.1. Le denunce anonime in un contesto di amministrazione della giustizia transitorio.

I decreti Wallis, quindi, disposero immediatamente che anche in ambito giudiziario si tornasse agli ordinamenti vigenti nel 1796, prima dell'esperienza democratica, tentando di mediare tra la tradizione giudiziaria della Serenissima e quella delle province dell'Impero²⁴⁰. Di fatto si creò una situazione di confusione istituzionale e un ibrido, nonché un acceso dibattito, che si trascinarono per tutto il periodo di prima dominazione austriaca. Importante era infatti il diverso ruolo e visione che si aveva dei magistrati; nell'ottica repubblicana veneziana essi erano prima di tutto dei politici, mentre nella prospettiva viennese si stava delineando il ruolo e la figura del giudice come funzionario e rappresentante del sistema verticistico burocratico austriaco. Il diritto veneto si apprestava ad essere definitivamente accantonato, e il modello di riferimento diventava ora quello giuseppino, come lo era stato per la Lombardia e Milano alla fine del XVIII secolo. "Esso garantiva al governatore quel fondamento istituzionale certo su cui operare, all'interno di una limitata autonomia che costituiva la sfera d'intervento politico del commissario di governo"²⁴¹. Con grande abilità Bissingen riuscì a far comprendere agli ambienti veneziani che in tal modo sarebbero riusciti ad ottenere un certo tipo di autonomia da Vienna, per poi passare a cercare di attuare le riforme istituzionali in territorio veneto. Tra le altre proposte di riforma si mirava a introdurre il diritto e le procedure sia civili che penali che erano in vigore nelle altre province imperiali. Come è stato accennato però, la maggior parte delle proposte viennesi non ebbero il tempo materiale per essere attuate, prima su tutte la riforma del suo diritto. Poco dopo la sua nomina, il direttore generale della polizia

²⁴⁰ M. Gottardi, *L'Austria a Venezia...* cit., p.71

²⁴¹ Cit. M. Gottardi "Gli Asburgo a Venezia...", cit., p.22

austro-veneta, Luigi Avigni, si recò a visitare il consigliere di governo ed ex segretario, durante la cessata Repubblica, degli Inquisitori di Stato e del Consiglio dei X, Giuseppe Gradenigo, per ottenere un'utile rosa di nomi di informatori affidabili attivi durante la Serenissima. Gradenigo diede una risposta politica in difesa del modello di giustizia della Serenissima, sostenendo che il mito delle spie di Venezia era in realtà una pura esagerazione, e che di fatto le magistrature veneziane non si servivano di collaboratori e informatori²⁴². Nonostante questa risposta, in realtà Vienna faceva un grande uso di collaboratori e informatori già in questo periodo, come nelle dominazioni successive²⁴³.

Motivo di interesse e di fascino in questo periodo di governo di prima dominazione, e di conseguenza la scelta di inserire in questa prima parte del capitolo alcune osservazioni riguardo al periodo di prima dominazione, nasce in modo particolare dalla ricerca condotta sulle fonti. Analizzando i fondi presenti presso l'Archivio di Stato di Venezia è possibile riscontrare e avere conferma di un contesto transitorio e non definito, in cui gli stessi organi di governo mancano di chiarezza su quale direzione intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambito della polizia e la giustizia. Le denunce anonime presenti nei fondi di polizia sono molto più affini nella tipologia dei reati che trattano a quelle di antico regime rispetto al periodo successivo. Esse trattano di materie legate all'onore, alla moralità e alla sicurezza pubblica, e sono indirizzate solitamente direttamente al sovrano. Si riscontrano anche numerose lettere e fogli di natura satirica. Si percepisce in queste denunce una sorta di ponte, un collegamento che unisce la tradizione di antico regime e le nuove prerogative del governo di Vienna. Tra le carte d'archivio si possono riscontrare inoltre numerosi esempi di commistione tra strumenti di collaborazione e di community policing in uso durante la Serenissima, ripresi e riutilizzati dalle autorità che li incoraggiano e li

²⁴² *Ibidem.* M. Gottardi, *L'Austria a Venezia*, p. 163.

²⁴³ *Ibidem.* p.178.

incentivano per amministrare il territorio. Un esempio riguarda la questione dell'illuminazione pubblica, un problema che solleva non pochi gratta capi al satellizio, dato che molti veneziani lamentano e richiedono, in un clima di crescente precarietà e insicurezza tra le calli, una maggiore illuminazione pubblica. La soluzione che le autorità trovarono fu quella di demandare al parroco in S. Vitale il compito di raccogliere donazioni e finanziamenti durante la funzione dai parrocchiani benestanti “come era in uso durante il cessato Governo”²⁴⁴. Tra i molti casi presenti nelle denunce anonime nel fondo di polizia di prima dominazione, si trova un fascicolo processuale molto interessante che riporta un processo del 1798, siamo proprio all'inizio del governo austriaco, che coinvolge un padre Antonio Santi e figlio per una pubblicazione di una traduzione dal francese di un trattatello considerato blasfemo. L'interesse di questo caso sta nel fatto non tanto che il processo si basi su una denuncia anonima, di cui non è rimasta traccia ma è riportata negli atti²⁴⁵, ma è un chiaro esempio della continuità tra l'antico e il nuovo corso. Infatti, il caso in questione tratta di una vicenda iniziata nel 1790, dunque durante gli ultimi anni della Repubblica di Venezia. Una vicenda processuale che era rimasta in sospeso e che si era riaperta durante la prima dominazione, in un contesto e governo completamente diverso. I decreti Wallis avevano riportato in vigore la situazione precedente al periodo Democratico, e questa continuità la si riscontra nei documenti d'archivio in vicende processuali di questo tipo.

²⁴⁴ASV, *Direzione generale di polizia*, b.22

²⁴⁵Si veda l'appendice A.

3.2. Il ritorno dell’Austria e lo stato verticistico imperiale nel Regno Lombardo - Veneto.

“Chi veramente regna e sovrasta a tutti gli altri uffici delle province lombardo-venete, è la polizia, soggetta dell’ordine gerarchico ai due governi, ed al viceré, ma in sostanza arbitra pressoché assoluta non degli affari, ma delle persone, e specialmente di tutti gli impiegati”²⁴⁶.

Il ritorno degli austriaci dopo la Restaurazione non fu inizialmente recepito con sfiducia da parte del popolo lombardo-veneto, ormai stremato dopo le campagne napoleoniche e dalle imposte che aveva dovuto versare. La situazione economica e sociale era particolarmente grave nella provincia Veneta, e migliorò soltanto a partire dagli anni ‘30 dell’800, dopo la concessione a Venezia del porto franco²⁴⁷. Il vecchio ceto dirigente nobiliare nutriva la speranza di poter mantenere un certo livello di autonomia rispetto al governo centrale. In questo senso si possono leggere i tentativi di mediazione dell’élite lombarda con il governo centrale durante il biennio di transizione del 1813-15. Questa mediazione richiamava in parte il ripristino delle prerogative cetuali in vigore in Lombardia durante il periodo giuseppino, modello a cui Vienna guardava come fonte di ispirazione e di legittimazione. Di fatto, però, nonostante la concessione di un riconoscimento di status che la costituzione e il sistema di rappresentanza elettiva delle congregazioni offrirono al lombardo-veneto, esse risultarono essere più che altro dei corpi di rappresentanza che dei veri organi

²⁴⁶ Cit. C. Correnti, *L’Austria e la Lombardia*, Italia, 1847, p.25

²⁴⁷ Al riguardo M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983, pp.227-40. La situazione industriale decisamente più sfavorevole in Veneto che in Lombardia, anche se a partire dagli anni 40 del secolo si assiste a una ripresa nel settore industriale anche in territorio veneto, ma entrambe le economie dei due governi del Regno si basavano fortemente sull’agricoltura.

esecutivi²⁴⁸, dato che il nuovo corso che Vienna aveva intrapreso nella sua amministrazione delle province italiane era un altro, e le aspettative di un certo tipo di autonomia si rilevarono presto mera retorica²⁴⁹. La tendenza del governo centrale fu quella di “attirare a sé le prerogative e le competenze che gli italiani avrebbero aspirato a gestire con libertà d’azione”²⁵⁰. Non era infatti mai stata intenzione dell’Imperatore Francesco I di “destinare le Congregazioni Centrali e Provinciali nel Regno Lombardo Veneto alla condizione di corpi amministrativi indipendenti”²⁵¹. Questa realtà creò un divario sempre più marcato tra le genti del Lombardo-Veneto e il governo centrale, divario che si acuirà nel tempo. Così si crearono le basi per quei ben noti moti e sentimenti nazionalisti che porteranno il governo di Vienna a tentare di implementare forme di polizia e di controllo sociale sempre più entranti e onnipresenti. Questi si basarono, per reperire informazioni sullo spirito pubblico, non soltanto sui resoconti periodici che arrivavano puntualmente al Governo, ma anche e soprattutto su strumenti più informali, che potevano fornire alle autorità uno sguardo più intimo e privato della società. Le denunce anonime furono uno di questi strumenti di controllo.

Il nuovo corso intrapreso da Vienna, nell’ottica dello stato verticistico, lo si avvertì già dai primi anni della costituzione del Regno. Il 7 aprile 1815, con atto costitutivo di Francesco I, fu fondato il Regno Lombardo-Veneto, che comprendeva gli ex-ducati di Milano e di Mantova, delle provincie della Terraferma veneziana, e parte della Legazione pontificia ferrarese²⁵². La costituzione del Lombardo-veneto riprendeva la tradizione italo-napoleonica di regno al fine di stabilire una nuova identità politica che avesse una sua dignità istituzionale e giuridica. Questo si rese

²⁴⁸ Al riguardo rimando alla puntuale analisi di M. Meriggi. *Amministrazione e classi sociali...*, cit., p.38 e il saggio di G. Gullino, “L’economia” in *Venezia suddita*, cit., pp.97-105.

²⁴⁹ F. Rossi, *Il Cattivo Funzionario*, Milano, Giuffrè, , 2015, p. 21-25.

²⁵⁰ *Ibidem.* p.21

²⁵¹ Decreto Imperiale del 2 maggio 1821 (Ranieri a Strassoldo, n. 2712, 12 maggio 1821, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 38, n.1010/geheim

²⁵² Cit. M. Gottardi, *L’Austria a Venezia...*, cit.,p. 30

necessario considerando il fatto che le province del Regno avevano poco o nulla in comune con le altre dell'Impero, mancando i requisiti tradizionali alla base del modello del *land* o del modello statale reale come quello ungherese o boemo. Infatti, quello che era presente al momento del ritorno degli austriaci, rispetto alle altre regioni dell'Impero, era un modello di stato amministrativo moderno, eredità del passaggio napoleonico²⁵³. L'atto costitutivo definiva in modo solenne i territori come Regno, che fin da subito risultò essere totalmente subordinato e soggetto al governo austriaco, un governo che, ora sì, si stava delineando come lo stato verticistico-gerarchico del prototipo damaskiano. Questo assetto si realizzerà completamente durante la terza dominazione in cui il processo penale avrà uno scopo necessariamente e principalmente politico. Vienna intendeva controllare in modo ferreo tutte le province del suo territorio: ogni soluzione politica venne accentrata a Vienna, e anche lo stesso viceré, l'arciduca Ranieri, nominato il 3 gennaio 1818, divenne di fatto un anello di congiunzione tra l'impero e i funzionari del Regno Lombardo-Veneto. Molte delle novità introdotte da Napoleone - i codici, la struttura gerarchica dell'ordinamento, il principio del libero convincimento del giudice, e una nuova forma di polizia con una fisionomia e assetto chiaro - furono riprese durante questo periodo di seconda dominazione e rielaborate in base al plurisecolare assetto e all'esigenze delle politiche di controllo sociale che furono messe in atto dall'Impero. In questa prima fase di seconda dominazione, gli stessi funzionari di governo furono spesso reclutati tra gli impiegati del Regno d'Italia²⁵⁴. Com'è stato già sottolineato, la stessa identità di Regno veniva ripresa dal modello napoleonico al fine di "trasformare e tradurre vecchie tradizioni dell'Ancien Régime e dell'Impero in una nuova situazione di

²⁵³ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.28

²⁵⁴ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., pp.24-25.

dominio nell'ambito dello stato moderno e di servirsi a questo scopo del modello napoleonico”²⁵⁵.

Tutte le unità istituzionali del Regno si strutturavano dal basso in alto, secondo una logica gerarchica ben precisa. Il Regno era diviso in due territorî: quello a destra del fiume Mincio era sotto il Governo milanese, e quello alla sua sinistra sotto il Governo veneto. A capo dei due governi vi era un Collegio governativo, presidiati entrambi da un governatore. Essi rappresentavano la fisionomia del potere esecutivo, e si trovavano rispettivamente a Milano e a Venezia; ci furono due senati, uno politico per materie di amministrazione e di polizia, e uno di finanza o camerale per gli affari economici. I due governi erano suddivisi in province, nove nel territorio lombardo e otto quello veneto, e di nuovo suddivisi in distretti e successivamente in comuni²⁵⁶. Ogni provincia era amministrata da una r. delegazione affidata ad un delegato. A loro volta i distretti erano retti dai cancellieri del censo, che divennero dal 1819 dei commissariî distrettuali. Dopo una prima fase iniziale, i commissariati distrettuali persero il loro carattere amministrativo per trasformarsi in sostanza in importanti strumenti di polizia, diventando organi dell'autorità politica. Il distretto era suddiviso in 20 comuni. Le funzioni dei comuni erano varie: la sicurezza pubblica, la sanità, la beneficenza, le acque e le strade, la moralità, l'edilizia e il culto. Il loro operato era, però, fortemente controllato dalla polizia. Allo scopo di conoscere i desideri e i bisogni dei suoi cittadini, il proclama imperiale del 7 aprile 1815 istituiva le congregazioni centrali e quelle provinciali. In linea di principio le congregazioni avrebbero dovuto costituire un organo di rappresentanza popolare; di fatto divennero semplicemente dei corpi consultivi, ben lontani dall'essere uno strumento partecipativo da parte della

²⁵⁵ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.31

²⁵⁶ Le nove provincie del governo milanese erano rispettivamente; Milano, Mantova, Cremona, Bergamo, Como, Valtellina, Pavia, Lodi e Crema; e le otto del governo veneto: Venezia, Padova, Polesine, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Udine. M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, cit. p.37

nazione: a differenza di quello che è stato rilevato nel periodo repubblicano, il governo verticistico imperiale di Vienna tendeva a lasciare poco spazio di delega al popolo per amministrare le sue province. Per quanto riguarda le materie finanziarie, fin dall'inizio le funzioni amministrative del Regno erano gestite da un intendente di finanza provinciale. Dal 1829, nel contesto di una riforma generale di tutti le *Gubernia* regionali dell'Impero, la gerarchia dei funzionari finanziari fu sottoposta a un suo proprio consiglio di governo che era ben distinto da quello amministrativo (il Senato Politico)²⁵⁷. Nel Regno ogni provincia aveva un suo tribunale di prima istanza che giudicava in materia civile, commerciale e criminale, le cui prerogative furono definite il 1 febbraio 1818. Dopo la prima istanza vi erano le corti d'appello che si trovavano rispettivamente a Venezia e a Milano nei tribunali civile penale e commerciale. A Venezia vi era anche il tribunale mercantile per le cause marittime, competente per tutto il Regno. Il terzo grado si trovava a Verona, ed era denominato Senato Lombardo-Veneto dell'Imperial Regio Supremo Tribunale di Giustizia. Questo tribunale esplicava compiti sia di ultima istanza giurisdizionale che di governo della magistratura operante nel Regno, ma non funzionava come tribunale di cassazione. Infatti si occupava principalmente della revisione delle sentenze da un punto di vista formale, oppure in caso di evidente ingiustizia. Una volta soppresso, queste competenze passarono direttamente sotto Vienna. Tra gli altri compiti del Senato vi era il controllo e la sorveglianza dei tribunali inferiori, degli avvocati, dei notai e delle istanze inferiori, le interpretazioni di alcune leggi, in particolare quelle che si proponevano di modificare l'apparato legislativo austriaco per renderlo più in linea con le esigenze delle province del Regno.

Per quanto concernevano le così dette gravi trasgressioni di polizia, la loro competenza era affidata direttamente alla polizia ad organi chiamati "magistrature

²⁵⁷ M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, cit. p.37.

politiche”, che erano impostati secondo la tradizione austriaca e avevano competenze sia giurisdizionali che di tipo politico-amministrativo. In questo caso abbiamo un sistema articolato su tre gradi di giudizio, nel quale ogni grado si esprime su materia sia di fatto che diritto: le preture per la prima istanza, il Governo per il secondo grado, e infine l’Aulico Dicastero Politico per il terzo. Le preture sostituivano le giudicature di pace del periodo napoleonico che erano state soppresse con la sovrana risoluzione del 17 marzo 1817. Le preture avevano comunque l’obbligo di trasmettere ogni denuncia su qualsiasi fatto criminoso a loro pervenuto, al tribunale criminale. Quest’obbligo spettava anche alle autorità politiche e i commissari distrettuali. I commissari distrettuali divennero nel tempo l’anello di congiunzione e il riferimento quotidiano tra lo stato e i suoi sudditi²⁵⁸. A Mantova era stata creata una commissione speciale per quei delitti politici che erano da considerarsi di “fama infame”.

Dal 1 gennaio del 1816, in tutti i territori del Regno erano entrati in vigore i codici austriaci, tra cui il Codice Penale Universale e delle Gravi Trasgressioni di Polizia del 1803. Le autorità giudiziarie asburgiche quindi misero in atto sulla comunità una forma di controllo sociale grazie ai suoi codici, che elaborarono degli stereotipi ben più chiari e definiti nella loro classificazione di comportamenti devianti, sebbene “in parte ancora adattabili e modellabili a seconda, da un lato delle direttive politiche dello stato, ma dall’altro pure di una concezione più tradizionale dei rapporti sociali, che tale controllo doveva assicurare”²⁵⁹.

Fin dall’inizio della seconda dominazione, il governo centrale di Vienna introdusse nel Regno una politica di “procedure di formalizzazione dell’impiego”²⁶⁰. Il sistema basato su deleghe, tipico dello stato paritario di prototipo di Damaška su cui si basava fortemente Venezia, venne abbandonato. Le cariche più alte del governo erano

²⁵⁸ *Ibidem* p..CLXXXIX. Al riguardo rimando all’indispensabile monografia di Luca Rossetto sul commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto

²⁵⁹ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.306.

²⁶⁰ M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali ...*, cit. , p.256

direttamente di nomina imperiale, ma alla maggioranza delle altre cariche si accedeva tramite concorso e a seguito di una formazione adeguata alla classe a cui si voleva accedere. I funzionari vennero divisi in dodici classi e a cui corrispondeva un rango diverso e la richiesta di una preparazione scolastica e di un conseguente trattamento economico differenti.

3.3. La nascita di una nuova forma di polizia. Il diverso rapporto di collaborazione tra governanti e governati nelle pratiche di polizia e di amministrazione della giustizia.

La polizia in molte realtà europee aveva ormai assunto, già a partire dalle proposte napoleoniche, un assetto nella sua struttura e organizzazione che è stato definito “moderno”. In questa prospettiva si considera la polizia come una forza apparato ben definita che è intrinsecamente legata allo stato burocratico che venne a formarsi dal XIX secolo, essendone di fatto, tra le sue istituzioni, una delle sue espressioni massime ²⁶¹. Anche essa si configura sempre più in modo definito e strutturale, non lasciando che la sua organizzazione interna e il suo rapporto con gli altri apparati statali si sviluppino in modo disorganico o spontaneo. Essi fanno parte, piuttosto, al meno sul piano teorico, di una progettualità statale politica e di un controllo del territorio ben definiti. In questo la moderna polizia si distingue dalle forme di polizia di antico regime, e ancora dai progetti ibridi che vennero a delinearsi

²⁶¹ Un importante contributo alla storia delle polizie, sia in territorio italiano che europeo, è dato dai seminari e delle relative pubblicazioni di cui si è fatto promotore Livio Antonielli. L’attenzione di questi studi non verte solamente sulla polizia che è venuta a delinearsi a partire dalle proposte napoleoniche, ma si tratta di ricerche che considerano i molteplici approcci e le varie sfaccettature delle varie forme di polizia presenti già in antico regime e sulle pratiche di controllo sociale e collaborazioni messe in atto nelle diverse realtà statali sia in contesti urbani che rurali. Tra i vari volumi rimando si consideri in particolare: L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell’età moderna*, Soveria, Mannelli, 2002; L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria, Mannelli, 2006; Id., *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria, Mannelli, 2010.

prima delle proposte napoleoniche e tedesche di inizio secolo²⁶². Come è stato sottolineato in precedenza nel capitolo, questo è il caso della polizia che venne a strutturarsi in territorio Veneto durante la prima Dominazione.

Tuttavia, è importante sottolineare come, essendo essa frutto dello stato che la esprime, bisogna considerare che, anche in una prospettiva organica e strutturale dello stato moderno, gli apparati di polizia che vennero a delinearsi a partire dal primo decennio dell'Ottocento non possono ascrivere ad un modello unico e applicabile alle varie realtà statali, prescindendo dal contesto. Dopo tutto i bobbies inglesi del 1829, non sono certamente adattabili allo stato austriaco del dopo Restaurazione, poiché essi sono prodotto di una storia, uno sviluppo e una tradizione molto diversi.

La polizia²⁶³ divenne in questo periodo un'arma molto potente per il governo di Vienna. Ai compiti tradizionali già contemplati alla fine della prima dominazione, come la prevenzione dei delitti e il mantenimento dell'ordine pubblico, si affiancarono un controllo del territorio e dei suoi abitanti in modo sempre più ferreo, allo scopo di impedire la diffusione delle idee nazionali e liberali, controllando in modo vigile le società segrete e la massoneria²⁶⁴ e sorvegliando persone reputate una minaccia alla sicurezza dello stato.

Le due direzioni generali di polizia del Regno si trovavano a Milano e a Venezia²⁶⁵. Esse si occupavano direttamente della pubblica sicurezza delle due capitali

²⁶² Sull'importante periodo di transizione che avvenne nel passaggio tra XVIII e inizio XIX tra le forze di polizia di antico regime e la proposte di definizione di nuovi organi di polizia ben definiti nel loro assetto e nelle loro funzioni e competenze e la conseguente rottura con le forme di polizia giurisdizionali, si veda il fondamentale contributo di Giorgia Alessi in G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, in *La polizia in...cit.*, pp.33-44; G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, 1994.

²⁶³ Per una disamina cronologica dello sviluppo della polizia nel Lombardo-Veneto a partire dalla Cisalpina rimando a "L'impianto della polizia comunale in Lombardia nella cultura istituzionale e nella pratica amministrativa" in S. Mori e L. Tedoldi (a cura di), *Forme e pratica di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Soveria Mannelli, 2011.

²⁶⁴ Dato che si riscontra dai resoconti delle indagini di polizia e dalle informazioni circa lo spirito pubblico inoltrate ai Governi di Milano e Venezia presenti nei fondi governativi degli Archivi di Stato di Milano e Venezia.

²⁶⁵ (cfr. disposizioni del 21 apr. 1815; *Raccolta governo Lombardia*, 1815, n. 24)

e del territorio delle relative province attraverso i commissariati superiori di polizia. A Milano e a Venezia i commissari superiori di polizia erano assoggettati alla direzione generale e a un direttore generale, mentre nelle province il commissariato superiore era sottoposto alla delegazione provinciale. Furono confermate la maggior parte delle norme dell'attività di polizia in vigore nel regno d'Italia²⁶⁶. Recuperando in parte alcune proposte della fine del periodo di prima dominazione e della tradizione giuseppina, nonché del modello napoleonico, la polizia divideva la natura dei suoi oggetti in alta o segreta e in bassa o pubblica. A loro volta questi facevano riferimento a due gerarchie istituzionali distinte a livello di vertice ma convergenti negli stessi uffici amministrativi nei livelli inferiori²⁶⁷. “Una distinzione tra alta polizia e polizia ordinaria, che doveva incidere tanto sui profili oggettivi della funzione, quanto su quelli soggettivi, sollecitando l'inquadramento degli uffici di polizia periferici in una gerarchia ordinata sotto la Direzione generale. In tale prospettiva i compiti di polizia comune erano ascritti alle attribuzioni dell'amministrazione territoriale, che configuravano in capo all'agente periferico una competenza generale, dunque politica nell'accezione più ampia e tradizionale del lemma, in vista del perseguimento dei fini della sicurezza e del benessere con riferimento al territorio, alla popolazione e agli insediamenti della provincia. Di diverso ordine risultavano i compiti di alta polizia, inerenti alla salvaguardia della persona del monarca e della famiglia reale, nonché alla vigilanza sullo spirito pubblico, sulla stampa e sulle associazioni, sugli esponenti di spicco della società civile, sulla condotta di impiegati e militari, sulla propaganda del clero. L'alta polizia viene infatti ad operare non sul piano dell'amministrazione,

²⁶⁶ Anche la gendarmeria fu mantenuta com'era durante il periodo napoleonico e riorganizzata con la notificazione del 1 novembre 1817 (Raccolta governo Lombardia , 1817, parte I, n. 54). Nel dominio veneto fu invece mantenuto l'istituto del satellizio, (con il Regolamento per le guardie militari di polizia nelle province venete approvato con sovrana risoluzione 15 settembre 1832 , Venezia, Andreola, 1833) e dalle guardie civili di sicurezza (con il regolamento 31 mag. 1829, Collezione province venete , 1829, sezione I, n. 22; Regolamento per la guardia di sicurezza approvato con sovrana risoluzione 1832, Venezia, Andreola, 1833).

²⁶⁷ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.210

piuttosto su quello costituzionale, in quanto si interessa alla sfera intima della sovranità, al suo riverberarsi all'esterno, e al riconoscimento dei suoi poteri da parte dei sudditi»²⁶⁸

Strumento essenziale per le attività di polizia fu la censura, che divenne organo collaterale a tutti gli effetti della polizia. Anche la censura era sotto dipendenza diretta del governo, e aveva la direttiva di sottoporre tutto a una revisione estremamente rigida che frenava notevolmente il movimento culturale. Uno dei primi atti del governo fu la costituzione dell'ufficio di censura politica, che consisteva in due dipartimenti con sede a Milano e a Venezia. L'ufficio controllava puntigliosamente la corrispondenza e revisionava i libri in commercio, formando un indice segreto dei libri vietati che era riservato soltanto ai censori. Si occupava inoltre nei suoi intenti propositivi di salvaguardare lo stato, la religione e i buoni costumi, tentando di evitare “la faciloneria, il cattivo gusto, le superstizioni, e i maltrattamenti della lingua”. Simona Mori sottolinea l'importanza del ruolo dei così detti mediatori, i collaboratori di giustizia, nelle pratiche di polizia. Essi riuscivano a restituire al governo uno sguardo più lucido e obiettivo circa lo spirito pubblico, rispetto ai resoconti presentati nei periodici ufficiali²⁶⁹ che venivano inoltrati al Governo dagli amministratori provinciali con puntualità e precisione, ma che, in realtà, riportavano uno stato delle cose più roseo e edulcorato rispetto alla realtà dei fatti poiché “per quanto ormai la finizione democratica fosse interamente venuta a meno: restava infatti opportuno per gli amministratori in provincia non smentire l'autocomprensione paternalistica del regime viennese”.²⁷⁰ La polizia invece doveva mantenere uno sguardo e una consapevolezza più cinica, quando non realistica, dello stato delle cose, perciò “essa si dedicò a leggere

²⁶⁸S. Mori, “La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto”, in «Società e storia», 27, 105, Milano, 2004, p. 569.

²⁶⁹ Anch'essi di eredità napoleonica

²⁷⁰Cit. S. Mori, “Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti interpreti dello spazio pubblico cittadino”, «Acta Histriae», 17, 2009, n. 3, p. 529.

per conto del Governo la società lombardo-veneta, esercitando sotto il profilo cognitivo, una funzione connettiva insostituibile”²⁷¹. Il collaboratore poteva spiare il popolo da vicino. “Questa attività di osservazione svolta in prossimità, riscontrabile durante tutta la Restaurazione, fu enormemente intensificata a partire dal rientro degli austriaci a Milano, nella tarda primavera del 1848”²⁷².

Lo studio della Mori riguarda in prevalenza il periodo di terza dominazione, un contesto decisamente più esasperato dal post '48-49, ma le sue osservazioni sono applicabili anche al periodo di seconda dominazione, poiché sottolinea come “quello dei confidenti di polizia era un universo multiforme, in continuo movimento. Le tracce che di esso emergono dagli archivi centrali segnalano un grado di organizzazione tale da configurare un vero e proprio apparato ausiliario”²⁷³. La studiosa, inoltre, rileva un'importante distinzione tra queste figure di mediazione, ovvero i personaggi delegati dalla polizia per reperire informazioni, e gl'occasionalisti che provenivano dalle sfere più basse e che venivano remunerati di volta in volta. Ovviamente, il lavoro dei mediatori dipendeva dal loro contesto sociale di appartenenza e ad essi afferivano per reperire informazioni, dato che dovevano diventare gli interpreti e i decodificatori di codici culturali ben specifici. “La loro opera di mediazione culturale può dunque essere considerata con serietà. Essa si occupa in prima istanza di registrare i sentimenti della cittadinanza per il regime austriaco. Ma i discorsi di rilievo politico che i confidenti ascoltano non sono mai separati da una considerazione più ampia del sostrato culturale nel quale essi si formano. Nel loro lavoro quotidiano, queste figure devono infatti svolgere operazioni di decodificazione culturale che richiedono un'osservazione più approfondita: classificare i soggetti produttori dei discorsi; interpretare i comportamenti sociali che ne sono all'origine di discorsi; valutare i segni di

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² C. Correnti in S. Mori, “Spiare il popolo...” cit, p.529.

²⁷³ *Ibidem*. p.530

politicizzazione della società”²⁷⁴. Gli informatori provenivano da ambienti sociali più disparati, poiché ogni milieu forniva alla polizia informazioni completamente diverse che le permetteva di avere un quadro più generale e completo dello spirito pubblico. Gli informatori potevano essere persone di cultura o nobili, ma non solo. I fondi di polizia di questo periodo indicano, ad esempio, il largo utilizzo delle meretrici per informare in particolare sui visitatori che si fermavano temporaneamente in città, sui discorsi che avevano sentito nelle osterie e sulle confidenze a loro pervenute durante i momenti d’intimità con i loro clienti²⁷⁵. Figure di mediazione potevano essere i medici, gli insegnanti e, naturalmente, il parroco, che per il suo ruolo particolare dava una sensazione di garanzia sia al confidente, specialmente nelle zone rurali, che alle autorità, le quali contavano sulla sua buona fede e profonda conoscenza della realtà locale. “Ricordiamo che il responsabile religioso della parrocchia non era solo la figura più conosciuta di ciascun paese; ricopriva sovente anche il ruolo di informatore d’eccezione per il funzionario distrettuale, uno strumento di lavoro di cui servirsi con estrema cautela, ma al contempo indispensabile per l’efficacia dell’operato investigativo”²⁷⁶. Il ruolo di questi tipi di mediatori è importante anche se si considera la parte che avevano nel formare ed educare il suddito fedele e, in ultimo, quali potenziali creatori di consenso nei confronti del governo. A sua volta, il governo asburgico esplicava, tramite la burocrazia, una sua funzione pedagogica paternalistica nei confronti dei suoi sudditi: si pensi, ad esempio alle direttive presenti nei *Doveri dei sudditi verso il loro monarca*. Non a caso il monarca si mostrava particolarmente sensibile alla politica dell’istruzione²⁷⁷.

²⁷⁴ Cit. *ibidem.*, p. 532.

²⁷⁵ Si veda in particolare le buste 742 e 1088 del fondo di direzione generale di polizia presente l’Archivio di Stato di Venezia.

²⁷⁶ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., pp. 377-78.

²⁷⁷ F. Rossi, *Il Cattivo Funzionario*, cit., p. 87

Sembrerebbe ritrovarsi davanti a figure di collaborazioni molto affini alle strategie di community policing che abbiamo descritto nei capitoli precedenti. La netta differenza, però, sta nella gerarchizzazione e nell'istituzionalizzazione di queste figure, che a loro volta venivano inserite nel sistema piramidale dello stato austriaco. In coerenza con la struttura verticistica dello stato, ad esempio, funzionari provinciali che si avvalevano di queste collaborazioni erano obbligati a riportare tutte le informazioni per iscritto, compilando dei prospetti di questo "personale" reclutato, con i loro profili personali e il loro stato finanziario. Le informazioni sarebbero eventualmente state verificate dal grado superiore, e nel caso di danni sarebbe stato ritenuto responsabile il funzionario inferiore. La polizia si occupava anche di stendere rapporti dettagliati che riguardavano quesiti interni all'amministrazione. Questi servivano al governo centrale prima di tutto per reperire informazioni e delineare i profili di eventuali candidati nei concorsi; per controllare il loro operato, comportamento e stile di vita una volta assunti; per verificare e accertare eventuali fatti sospetti che potevano sollevarsi su di loro. Come rileva Merigi "Oltre e forse più dei cospiratori, veri o immaginari, e degli intellettuali, a subire la pesantezza della vigilanza poliziesca furono infatti proprio i funzionari delle altre branche dell'apparato di stato, a cominciare da quegli esponenti dell'amministrazione esecutiva che sotto Napoleone avevano conosciuto l'epoca del loro massimo splendore. La polizia fungeva infatti, all'interno della concezione amministrativa austriaca, da strumento principe della paterna vigilanza dell'Imperatore; e sia Francesco I sia Ferdinando (o meglio gli uomini che governavano per lui) stabilmente ossessionati dal timore della politicizzazione della società civile, elessero i rapporti di polizia a fonte privilegiata di informazione sulla situazione generale nelle varie province dell'Impero"²⁷⁸. Per reperire informazioni la

²⁷⁸ M. Merigi, *Amministrazione e classi sociali* ..., cit. p. 89-90.

polizia si poteva avvalere di qualsiasi mezzo a disposizione, tra cui il gossip, le voci circolanti e le denunce anonime.

Era fondamentale per Vienna che i suoi funzionari non fossero fonte di discredito di fronte al suo popolo. “La raccolta di tali informazioni non aveva tanto lo scopo di prevenire potenziali eventi rivoluzionari, quanto piuttosto di controllare le varie branche della burocrazia e di mantenerla quindi efficiente. Si riteneva che i funzionari colpiti da scandali avrebbero gettato discredito sull’amministrazione e di conseguenza, in fin dei conti, sulla stessa legittimazione degli Asburgo a governare”²⁷⁹.

Se la sopravvivenza dell’Impero dipendeva dall’onestà e dalla reputazione dei suoi funzionari, i gradi superiori dovevano mettere in atto nei confronti delle istanze inferiori un controllo verticistico ferreo, utilizzando gli strumenti che la polizia metteva loro a disposizione. D’altronde, nessun aspetto della vita del funzionario sia pubblica che privata veniva trascurato. Specialmente in periodi di particolare tensione, come tra il 1820-23²⁸⁰ Il capo ufficio doveva avere “la piena conoscenza dei subalterni e un controllo accurato sull’onestà, capacità e sul buon contegno dei sottoposti. Per poi passare ai valori irremissibilmente richiesti a questi ultimi: dalla fedeltà inviolabile, alla diligenza, dallo scrupolo alla puntualità, dal sacrificio delle ore libere al rispetto e alla subordinazione, troppo necessaria alla conservazione del buon ordine e al migliore maneggio degli affari”²⁸¹.

Le denunce anonime però divennero in questo periodo uno strumento diverso rispetto all’epoca veneziana, sia nella loro natura di mezzo di collaborazione di community policing, sia all’interno del processo penale austriaco. Diventarono inoltre un mezzo per sondare lo scontento e il disagio nei confronti del Governo, un elemento di cui le autorità dovevano tenere ben di conto e che le portava ad essere diffidenti nei

²⁷⁹ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.183...

²⁸⁰ *Ibidem.*, p.188

²⁸¹ V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, in F. Rossi, *Il Cattivo Funzionario...*, p.56.

confronti degli anonimi. Questo atteggiamento alimentò e accrebbe il distacco e la rigida separazione tra governanti e i governati.

3.4. I codici Ottocenteschi. Il Codice Penale universale Austriaco del 1803.

“Essendo Noi persuasi, che alla Legislazione in generale, ma specialmente a quella, che riguarda la punitiva giustizia, debba procurarsi una maggior perfezione secondo l’esperienza avuta dalle leggi esistenti, secondo il progresso delle cognizioni, e della coltura de’Popoli, e secondo il cambiamento delle circostanze, Ci siamo determinati sull’esempio di molti de’Nostri Predecessori a pubblicare un nuovo Codice sui delitti, e sulle gravi trasgressioni di polizia

FRANCESCO

L.S.”²⁸²

Tra lo scoppio della Rivoluzione Francese e la caduta di Napoleone Bonaparte, nonostante e, a causa, degli sconvolgimenti politici di quei decenni, erano giunti a una prima maturazione una concezione del potere, della giustizia e della punizione che segnavano una separazione con i sistemi dell’antico regime. Nonostante la Restaurazione avesse poi tentato di riportare le forme dello Stato e della sua giustizia per quanto possibile alle loro antiche fisionomie, esse non furono più le stesse, soprattutto a causa di una emergente classe media e borghese sempre più consapevole delle proprie esigenze e della propria forza. Si avverte un passaggio molto importante nella concezione della giustizia penale, che non doveva basarsi su una vendetta, ma che invece servisse finalmente a punire²⁸³. A tal fine, l’idea della pena non andava più svilita nella speranza dell’intervento di grazia da parte del sovrano. L’uomo venne

²⁸²in S.Vinciguerra, (a cura di), *Codice Penale universale Austriaco (1803)*, Padova, Cedam, 2001,p. III

²⁸³M. Foucault , *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976, p. 80.

eretto dagli illuministi a limite del diritto, frontiera legittima al potere di punire, che quest'ultimo doveva lasciare intatto. Da qui i postulati di dolcezza della pena e di completa codificazione dei reati, nonché un primo arresto alla vendetta del sovrano. Si dovette quindi cercare un nuovo punto di convergenza: alla mitezza delle pene doveva corrispondere la presunzione che il cittadino avesse accettato le leggi punitive e, assieme ad esse, quelle della società. In questo modo il diritto di punire era stato spostato dalla vendetta del sovrano alla difesa della società stessa. Lo spostamento dell'obiettivo della punizione presupponeva però un cambiamento nella economia e nella tecnologia del potere di punire: infatti, cambiando la scala dovevano essere costituiti nuovi circuiti e nuovi strumenti per omogeneizzare l'esercizio della punizione, raggiungere reati diffusi largamente nel corpo sociale, diminuire i costi economici della punizione aumentandone l'efficacia²⁸⁴. Una giustizia criminale intenta alla difesa della società doveva stabilire una nuova proporzione fra il delitto e la pena, determinata non già dalla dimensione dell'offesa, ma dell'influenza sull'ordine sociale: la punizione andava allora calcolata non sul crimine, ma sulla base della possibile reiterazione²⁸⁵. Da ciò emergeva nettamente l'idea della punizione come funzione sociale complessa: il potere giudiziario giudicava ben oltre il semplice fatto criminoso, poiché l'individuo venne a collocarsi accanto al delitto come oggetto dell'intervento penale²⁸⁶. Iniziò allora a farsi strada una duplice idea: da un lato quella di un punire che fosse al tempo stesso recupero alla società dell'individuo criminale, dall'altra quella della necessità di far corrispondere la pena ai caratteri precipui del delinquente.

Se dunque era accettato che scopo della pena fosse il recupero del reo, non era altresì necessario che la sua esecuzione fosse pubblica. Al contrario, era la sentenza a dover assolvere il principio di pubblicità, poiché le motivazioni della punizione

²⁸⁴ *Ibidem*, pp. 81, 97-98.

²⁸⁵ *Ibidem*, p. 101.

²⁸⁶ *Ibidem*, pp. 25-27.

dovevano essere note e intelligibili a tutti. Ognuno doveva poter riconoscere nelle procedure processuali le ragioni per cui un accusato fosse ritenuto colpevole o innocente. Conoscere, dunque, le ragioni stesse del punire serviva a legittimare la punizione e il potere che la esercitava²⁸⁷. Accanto all'idea del possibile recupero del reo si affiancò la filosofia della pena come un utile strumento educativo che legittimava lo stato. Sulla scia dell'utilitarismo benthamiano, questa nuova concezione iniziò ad affermarsi in ambito europeo e nord americano alla fine del XVIII e nel primo XIX, specialmente nel contesto anglosassone, sviluppandosi in contemporanea all'emergente opinione pubblica e alla maggiore circolazione di periodici e giornali, come alla nuova tendenza delle frequentazioni dei caffè²⁸⁸.

Fu nella costituzione francese del 1799 e l'avvento del Consolato che iniziò la definitiva radicalizzazione del modello penalistico di processo misto e un passaggio ad un sistema giudiziario che era teso principalmente alla repressione dei crimini. Il *Code d'instruction criminelle*, pubblicato nel 1808, e il *Code pénal* del 1810, entrambi destinati a manifestare una rilevante influenza sulla successiva codificazione negli stati italiani e tedeschi, furono un'ulteriore maturazione di questa visione della giustizia²⁸⁹. Ancor più fondamentale, poiché divenne un riferimento essenziale per il diritto civile in tutto l'Ottocento, fu il *Code Napoléon*, o *Code Civil des Français*, del 21 marzo 1804. I giuristi napoleonici riassunsero in un unico testo giuridico le normative civilistiche con chiarezza e semplicità nelle sue disposizioni, rendendo ad unità il soggetto giuridico²⁹⁰. Anche il conseguente *Code de procédure civile* del 1807, ebbe una larga diffusione in tutta Europa e fu molto apprezzato anche nei neonati Stati Uniti

²⁸⁷ *Ibidem*, pp. 105, 136.

²⁸⁸ P. Handler "Forgery and the Jury at the Old Bailey, 1818-21", in *The dearest birth right of the people of England. The jury in the history of the common law*, J.W. Cairns. e J. McLeod (a cura di), Oxford e Portland, Hart Publishing, 2002, Pp.169-172

²⁸⁹ Cfr. S. Vinciguerra (a cura di), *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1999.

²⁹⁰ M. Taruffo "Aspetti fondamentali del processo civile di civil law e di common law" in *Revista da Faculdade de Direito*, UFPR, 2001, pp. 27-48.

d’America dai movimenti codificatori. Di conseguenza, vi fu una convergenza nelle procedure e nelle forme del processo civile, che negli antichi regimi era stato caratterizzato da una varietà infinita di procedure e forme²⁹¹. Il codice di procedura civile veniva apprezzato specialmente per la sua interezza, poiché trattava sia la procedura sia l’esecuzione delle sentenze, dagli atti formali a quelli pratici, e anche perché conteneva principi che incrementavano l’efficacia del processo civile. Il codice penale del 1810 inoltrò inoltre innovazioni fondamentali in senso garantista, come la previsione delle circostanze attenuanti, innestate su un sistema di comminazione della pena compreso per legge fra un massimo ed un minimo²⁹². Tale disposizione aprì alla progressiva attenuazione del sistema penale nel corso del XIX secolo, soprattutto sotto l’influenza della scuola classica. Al lascito delle codificazioni napoleoniche appartengono inoltre la definitiva conferma dei principi di legalità e di non retroattività delle pene, oltre alla tripartizione dei reati, ripresa ad esempio dalla gran parte dei codici preunitari italiani. La prima fase del processo fu invece trasformato in senso antigarantista, dato che l’istruzione preparatoria era condotta dal giudice istruttore all’insaputa dell’imputato. Per di più, in questa fase era assolutamente esclusa la presenza di una difesa o assistenza legale. L’istruzione preparatoria segreta e priva di contraddittorio, il principio di scrittura, e l’assenza di difensore rinverdirono la tradizione inquisitoria nella prima fase del processo penale. In teoria questa avrebbe dovuta essere controbilanciata dalla seconda fase, costituita dal dibattimento e segnata dall’oralità, dalla difesa tecnica e dal verdetto basato sul libero convincimento. Se, quindi, la fase istruttoria doveva soddisfare le esigenze repressive della giustizia criminale napoleonica, quella dibattimentale era invece concepita per affermare i diritti

²⁹¹M. Taruffo, “Aspetti fondamentali del processo...”, pp. 38-39.

²⁹²A. Laingui “Il diritto penale della rivoluzione francese e dell’impero” in *I codici preunitari...*, cit., p. 50.

dell'imputato²⁹³. Nella realtà, tuttavia, la parte inquisitoria prevaleva notevolmente sul dibattimento in stile accusatorio. Basti pensare alla preponderanza della procedura scritta: infatti, non solo potevano essere contestate testimonianze discordanti rispetto alla fase istruttoria sulla base delle deposizioni istruttorie – una procedura prevista già dal *Code Mérlin* -- ma potevano essere utilizzate anche le dichiarazioni rese successivamente da testi non presenti durante il dibattimento. Queste disposizioni autorizzavano l'ingresso nel dibattimento di elementi probatori precostituiti e non elaborati attraverso il contraddittorio²⁹⁴. In definitiva, mentre il *Code Napoléon* e il suo processo funsero da esempio per il diritto civile addirittura oltre i confini europei, l'autentica eredità della Francia rivoluzionaria e imperiale nell'ambito penalistico continentale fu invece il processo misto, sospeso fra segretezza e pubblicità, e separato in due fasi distinte, "l'una, segreta e inevitabilmente offensiva; l'altra aperta, caratterizzata dall'inserimento di elementi laici ma a forte conduzione tecnica, togata"²⁹⁵. L'ottimismo penale più imprudente dei codici rivoluzionari aveva ceduto il passo al pragmatismo velato da una tendenza pessimista circa la natura umana: all'uomo immaginario del diritto penale di fine Settecento si era sostituito l'uomo reale d'inizio Ottocento, prefigurando in parte quelle derive di fine secolo insite nell'antropologia criminale²⁹⁶.

Per imitazione o attraverso la dominazione diretta di territori stranieri, i codici dell'età napoleonica, o perlomeno i suoi principi fondamentali, trovarono grande diffusione sul continente europeo e oltre. Se il maggiore consenso lo ottenne decisamente il codice civile, quello penale entusias mò i coevi più che altro per la seconda fase del processo criminale, costituita dal dibattimento, poiché le pene

²⁹³A. Cavanna, *Storia del diritto...*, cit., pp. 602-604.

²⁹⁴*Ibidem*, pp. 605-606.

²⁹⁵Cit. G. Alessi *Il processo penale. Profilo storico*, Bari, Editori Laterza, 2001 p. 151.

²⁹⁶A. Laingui, "Il diritto penale della rivoluzione francese e dell'impero" in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, S. Vinciguerra S. (a cura di), Padova, Cedam, 1999, p. 39.

previste dal *Code Pénal* non brillavano certo in dolcezza e umanità²⁹⁷. In questo modo l'oralità, il contraddittorio e la pubblicità si estesero e vennero conosciuti in gran parte d'Europa, poiché inseriti nella fase di giudizio del processo misto napoleonico. In questo senso l'influenza francese prima e la dominazione di Napoleone poi, ebbero in Italia risvolti di tipo formativo, dal momento che la legislazione transalpina diffuse la cultura del processo misto e avviò così un vivace dibattito non solo accademico²⁹⁸. Nel ventennio compreso fra lo scoppio della rivoluzione in Francia e l'introduzione *tout court* nel Regno d'Italia del *Code pénal* imperiale, ossia il 1811, un focolaio di codificazione penalistica percorse tutta la penisola italiana, la quale assorbì la lezione francese, allo stesso tempo si distinse anche per tratti di assoluta originalità e autonomia locali. Fra i tentativi di codici criminali che videro poi la luce si possono contare quello del Principato di Lucca (1807), improntato sul modello di processo misto²⁹⁹; quello del Principato di Piombino (1808), che attinge a piene mani a diverse tradizioni giuridiche, da istituti di diritto comune a principi illuministici, da ispirazioni utilitaristiche al centralismo bonapartista³⁰⁰; e infine le Leggi napoletane sul procedimento criminale (1808), che hanno riadattato il processo misto alla tradizione di antico regime³⁰¹. Tuttavia, l'esempio di maggiore influenza fu senza dubbio il Codice di Procedura Penale approntato per il Regno d'Italia nel 1807, il Codice Romagnosi, poiché estese il processo criminale d'impianto francese uniformemente sul territorio prima dell'applicazione del nuovo *Code pénal* napoleonico. Il codice per il

²⁹⁷K. Volk, "L'influenza del diritto penale della rivoluzione francese e dell'impero sulle codificazioni tedesche" in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, S. Vinciguerra (a cura di), Padova, Cedam, 1999, p. 56.

²⁹⁸E. Dezza, "Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809" in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, S. Vinciguerra S., Padova, Cedam, 1999, p. 109.

²⁹⁹Si veda il capitolo "Una procedura moderna per un codice di provincia. La disciplina del processo nella legislazione penale del Principato di Lucca (1807)" in E. Dezza, *Saggi di storia del processo penale...cit*, pp. 51-84.

³⁰⁰Si veda il capitolo "Frediano Vidau e la scoperta del codice Romagnosi. Appunti sulla disciplina processuale nel codice penale per il Principato di Piombino (1808)" in E. Dezza, *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova, Cedam, 2001, pp. 85-110.

³⁰¹Si veda il capitolo "Il procedimento criminale nelle leggi napoletane del 1808. Prime note" in E. Dezza, *Saggi di storia del processo penale...cit*, pp.111-140.

Regno d'Italia, approntato sul progetto di Gian Domenico Romagnosi, introdusse dunque il processo bifasico: un'istruttoria scritta e segreta di stampo inquisitorio seguita da un dibattito sostanzialmente orale e pubblico sul modello del processo accusatorio³⁰². Rispetto agli Stati italiani, sul territorio tedesco l'influenza della legislazione francese si fece sentire in maniera meno omogenea, suscitando entusiasmo a momenti alterni. Qui il *Code Napoléon* fu accolto con maggiore favore rispetto al codice penale, poiché quest'ultimo concorreva decisamente con i sistemi tradizionali quanto a durezza e forme delle punizioni. Nel caso della Baviera, poi, non vi erano ragioni d'invidia verso il *Code pénal*, giacché ivi era stato introdotto nel 1813 un codice dai caratteri molto innovativi ad opera del giurista Johann Anselm von Feuerbach. Si trattava di un testo chiaro ed energico, ma improntato a pene decisamente più miti, che resse per una trentina d'anni fino all'insorgere di tensioni con i territori bavaresi nella Pfalz³⁰³. Infatti, i territori germanici sulla sinistra del Reno avevano subito la dominazione diretta da parte dei francesi e dunque erano abituati alle leggi e all'amministrazione giuridica di matrice napoleonica. Nelle Renania si viveva già da una generazione con i codici francesi, e la popolazione tributava un autentico favore alla giustizia napoleonica, specie ai capisaldi accusatori della fase dibattimentale nel processo misto³⁰⁴. La pubblicità del processo, l'oralità del contraddittorio, la presenza di giudici popolari e del pubblico ministero erano diventate conquiste imprescindibili. Nel caso della Baviera, poi, la disputa con la Pfalz renana si concluse con l'adozione nel 1848 per tutto il territorio bavarese della procedura mista, ossia introducendo il dibattito pubblico orale e la giuria elettiva³⁰⁵. Per quanto concerne la cultura giuridica tedesca, vanno pure ricordati il Codice del Baden (1845), che ebbe influenza sulla codificazione ottocentesca in Toscana oltre che su quella di

³⁰²E. Dezza, *Saggi di storia del processo penale*...cit, p.92

³⁰³K.Volk, *L'influenza del diritto...*, cit., pp. 59-60.

³⁰⁴*Ibidem*, pp. 66-67.

³⁰⁵*Ibidem*, p. 60.

vari Stati germanici come l'Assia, e la figura di Carl Joseph Mittermaier. Questo illustre giurista e professore presso l'università di Heidelberg fu convinto sostenitore dei principi accusatori e consulente molto richiesto per la stesura di diversi codici. Inoltre, Mittermaier se ne fece promotore anche in Italia, attraverso le numerose riviste giuridiche e di dibattito sorte nella prima metà del secolo.

Nel novembre 1803, l'Imperatore Francesco II promulgò il Codice Universale dei Delitti e delle Gravi Trasgressioni di Polizia. Questo codice si può considerare come una terza via rispetto ai modelli francesi così in auge nel resto d'Europa e quelli tedeschi, e lo si può vedere come un ponte tra la tradizioni dei codici imperiali del '700 giuseppino e leopoldino, le proposte austriache anche in territorio italiano di fine XVIII e i nuovi modelli codicistici d'inizio '800. Il codice partiva dalla prospettiva del postulato giuseppino, che nel suo codice civile al S1 recitava "ogni suddito aspetta dal sovrano sicurezza e protezione. Deve dunque determinare il sovrano chiaramente i diritti dei sudditi e dare alle loro azioni quella direzione che sia la più conforme al bene pubblico e privato"³⁰⁶. La novità codificatoria del Codice 1803 sta nel fatto che questo testo fu bipartito tra i delitti e le gravi trasgressioni di polizia, a loro volta suddivisi in norme sostanziali e processuali³⁰⁷. Il Codice universale entrò in vigore prima nel 1804 nei territori delle province tedesche dell'Impero e poi nelle altre, e nel Regno Lombardo-Veneto dal 1 gennaio 1816. Nonostante la tradizione dei codici austriaci non ebbe la fortuna di quelli tedeschi e francesi ma una certa tradizione codicistica fu notevolmente influenzata da questi modelli, in particolare sul suolo italico. In questo contesto, Adriano Cavanna vede nel Codice Zanardelli una ripresa di una tradizione lontana dai prototipi del modello francese e tedesco, ma che risale al 1791 e al progetto leopoldino.

³⁰⁶A.Cavanna, "Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803" in S.Vinciguerra (a cura di), , p. CCLII

³⁰⁷ *Ibidem*.

Con il codice del 1803 il processo penale austriaco assunse una fisionomia decisamente inquisitoria, sia nella parte dedicata ai delitti, sia in quella che concerneva le gravi trasgressioni di polizia. Infatti, il codice era stato concepito anche come strumento per controllare la società e per testare lo spirito pubblico. Si vede in questo codice la mano del legislatore e la finalità politica della giustizia, dato che in esso le ragioni di diritto e quelle del potere arrivano a scontrarsi, specialmente nella parte dedicata alla trasgressioni di polizia. Proprio in questa chiave di lettura è necessario sottolineare l'importanza di come furono recepite queste nuove normative dai contemporanei. L'aderire a un nuovo modello normativo implica un certo tipo di consenso e di accettazione del modello statale e governativo che propone queste modifiche, e, di conseguenza, le resistenze all'introduzione di questo modello indicano una mancata adesione al modello governativo. Come ben sottolinea Alfredo Viggiano, “ i processi di codificazione e di costituzionalizzazione, che vedono la luce fra la fine del XVIII e gli inizi del XIX, propongono una nuova dislocazione dei rapporti fra il diritto e la politica; intendono, attraverso una progressiva stilizzazione e astrazione delle norme e dei diritti, rompere con un tradizione costituzionale che ha accompagnato la storia dell'antico regime. La valutazione dell'impatto dei codici non può limitarsi alla ricognizione, per quanto articolata, della tassonomica disposizione degli argomenti e del rigoroso articolarsi di obbligazioni e diritti. Il fuoco dell'analisi va piuttosto spostato sugli elementi dinamici dell'acculturazione giuridica, della circolazione di particolari modelli di sapere”³⁰⁸. Il dibattito che seguì l'introduzione dei codici napoleonici e poi quelli austriaci, in particolare nell'area lombarda con al centro la scuola milanese, fu particolarmente fervido. Infatti, non si può escludere una sua influenza sul legislatore e questa fu uno dei motivi di ritardo nell'introduzione nell'area lombarda dei codici rispetto al Veneto.

³⁰⁸ A. Viggiano, “Il disordine della comunità. I giudici di pace napoleonici nei Dipartimenti veneti: conflitti e inchieste” in *Forme e pratiche...cit.*, p.37

Tuttavia, il processo penale austriaco si trasformò progressivamente in strumento di controllo sociale, diventando in ultimo, specialmente durante la terza dominazione, il braccio politico del governo nei suoi intenti di repressione degli ideali e delle velleità nazionalistiche. Questo orientamento condizionò notevolmente i giuristi e la dottrina penalistica già all'inizio dell'800, e nonostante fosse particolarmente influente in Lombardia, ebbe una discreta presenza anche nei territori veneti³⁰⁹. Di conseguenza, tra gli intellettuali vi fu un timore crescente di essere sottoposti alle severe norme della censura.

I processi per i delitti erano delegati dal collegio giudicante ad un giudice del Tribunale Criminale, mentre quelli per i procedimenti per le gravi trasgressioni di polizia erano gestiti dal titolare con competenza sull'ufficio di magistratura politica. Nei tribunali criminali vi era un giudice relatore che riportava *al consenso giudiziario* la sua opinione in base alle risultanze della fase d'indagine, la raccolta e la valutazione delle prove e degli indizi riassunti negli atti di protocollo. I membri del giudizio criminale poi, in base a questo referato, si esprimevano e decidevano se desistere dopo la fase istruttoria o andare avanti e aprire la vera e propria fase inquisitoria che, sulla base del par. 415, comportava necessariamente una sentenza e un possibile rinvio in appello. Al termine della fase inquisitoria il giudice relatore doveva riassumere nuovamente nel suo referato gli atti di protocollo. La precisione della burocrazia austriaca voleva che ogni fase del processo fosse contrassegnata nei fogli degli atti da un numero che veniva poi trascritto nel giornale de processo, il quale registrava tutti gli atti di tutte le fasi dell'iter, dalla prima notifica del reato alla sentenza³¹⁰. Il giudice

³⁰⁹ Al riguardo non solo i lavori del celebre Giuseppe Marocco, ma anche altre figure di rilievo come il giurista Pietro Mantegazza che con la sua opera e la singolarità delle sue affermazioni riuscì a mettere in evidenza le diverse sfaccettature della cultura giuridica dei primi decenni dell'800, in L. G. Giugni, *Nella disuguaglianza della giustizia Pietro Mantegazza e il Codice Penale Austriaco (1816)*, Giuffrè, 2002.

³¹⁰ Si veda esempio appendice.

nel suo referato proponeva la pena o l'assoluzione, e gli altri membri del consenso criminale deliberavano sulla sua proposta; seguiva poi la pubblicazione della sentenza³¹¹. In questo sistema penale, dove il giudice relatore diventava responsabile nel processo a lui affidato, si comprende ancora di più il vigilante occhio e il controllo dall'alto che pendeva su di lui, specialmente se consideriamo la valenza politica che avevano le sentenze e il processo penale per il governo austriaco. Erano proprio i giudici di prima istanza che avevano nel loro operato un minimo di margine e discrezionalità. L'importanza della prima istanza è ancora più evidente se si considera che in questo modello di processo la corte d'appello non si occupava di dovere acquisire nuovi atti tramite ulteriori indagini. Non doveva quindi ricostruire la verità

Anche Cavanna sottolinea le tre fasi del processo austriaco, ovvero: la fase investigativa, l'inquisizione, e la sentenza, *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*, A. Cavanna, "Ragioni del diritto...", cit., p. ccxxvii

E anche Ettore Dezza, "tre sono i momenti essenziali e costitutivi del procedimento ordinario secondo il Codice del 1803: l'investigazione generale e preliminare, il processo ordinario d'inquisizione (o inquisizione speciale), la sentenza", CLVII

³¹¹ "Principi generali della procedura:

- a. Iniziativa ex officio. Il procedimento penale viene obbligatoriamente avviato dal giudice competente nel momento in cui o conforme ordinario quale la denuncia o in qualunque altro modo gli sia pervenuta una notizia criminis. Parte I par 215, 226 parte II par 293-294. I poteri delle parti sono ridotti ai minimi termini, e solo eccezionalmente come nel caso dell'adulterio, ricompreso tra le gravi trasgressioni di polizia-è espressamente richiesta l'istanza dalla parte offesa. Parte I par 35.
- b. Segretezza. Fino alla conclusione dell'inquisizione l'imputato non può prendere conoscenza degli atti processuali, avere notizie sullo status del procedimento o ricevere informazioni sul materiale probatorio raccolto da giudice. Solo al momento del sommario interrogatorio gli vengono somministrate talune essenziali notizie dell'imputazione e, se la cosa sia ritenuta necessaria dal giudice, sugli indizi che militano a suo favore.
- c. Scrittura. Ogni aspetto e momento della procedura, e segnatamente tutto quanto concerne l'istruzione probatoria, viene verbalizzato. I verbali confluiscono nel fascicolo processuale che, testé accennato, solo all'ultimo momento viene reso noto all'imputato. La decisione si basa su questo in tale fascicolo.
- d. Mancanza di un giudice terzo sovraordinato alle parti. Nella struttura processuale in esame si verifica una sostanziale confusione di ruoli tra la funzione inquirente e quelle giudicante, formalmente controbilanciata-secondo un tipico ripetitivo schema inquisitorio- dal dovere imposto al giudice di ricercare, accanto alla prove della colpevolezza, anche tutto quanto posso giovare all'innocenza dell'imputato. Il giudice accusatore difensore è ovviamente dotato di ampi poteri in ordine alla ricerca e all'assunzione dei mezzi di prova, indipendente dalle iniziative delle parti.
- e. Assenza della difesa tecnica.
- f. Prova legale. Il sistema probatorio appare di natura essenzialmente legale, mancanza di una fase dibattimentale.
- g. Detenzione preventiva. Definita con il termine di carcere d'inquisizione. È meno frequente nei procedimenti per gravi trasgressioni politiche, nei quali è per le più sottoposta alla discrezionalità del giudice, in questi casi assume la denominazione di arresto" da E. Dezza, "L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803", in S.Vinciguerra, cit., pp. CLXIV-CLXVII.

dei fatti, ma si limitava ad accertare la correttezza dalla procedura della prima istanza e della verifica delle prove raccolte in primo grado per la condanna dell'imputato. Perciò la corte d'appello esercitava uno stretto controllo gerarchico sulla prima istanza, verificando con puntigliosità il suo operato³¹². In questo modello di processo l'avvocato di difesa era escluso, né veniva introdotta la tradizione francese del dibattito e del contraddittorio tra le parti. Cavanna sottolinea come l'imputato in questo processo è interrogato su tutto e intimato a rispondere, così come tutte le persone interrogate³¹³, e come egli stesso diventi un mezzo di prova. Tuttavia, come sottolinea Claudio Povolo, il sistema di prove a cui il giudice relatore doveva attenersi in modo ferreo contemperava in parte la potenziale arbitrarietà e la mancanza di tutela dell'imputato. Un sistema probatorio a cui dovevano sottostare, nonostante il loro libero convincimento, sia il giudice relatore che il collegio giudicante. Inoltre, il sistema probatorio austriaco si basava su un sistema di prove legali, mentre il codice penale prevedeva le prove legali negative rispetto a quelle positive di antico regime, un sistema probatorio dove "sul piano giuridico le prove legali negative equivalgono a una garanzia contro il convincimento erroneo o arbitrario della colpevolezza, assicurando normativamente la necessità della prova o la presunzione d'innocenza fino a prova contraria"³¹⁴.

Emerge in questa prospettiva una dicotomia tra la verità effettuale, esterna all'ambito giudiziario, e quella processuale. Le procedure e anche le regole possono produrre un risultato che è a tutti gli effetti molto lontano dall'ipotetica realtà dei fatti. Si ha una diversa *questio iurisi* rispetto alla *questio facti*.³¹⁵ Questa distinzione

³¹² C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, Cierre edizioni, 2006

³¹³ Al riguardo si veda in dettaglio la vicenda processuale dell'Intendente di finanza di Vicenza Giuseppe Contin esposto nell'Appendice B.

³¹⁴ C. Povolo, *La selva incantata...*, cit., p.21

³¹⁵ *La questio facti* si basa sull'induzione e sui dati probatori, mentre la *questio iurisi* su base deduttiva attenendosi strettamente al significato delle parole della legge.

sottolinea il limite del ruolo del giudice nella sua funzione interpretativa delle prove, frutto di diversi contesti giuridici, e evidenzia quindi le diverse tradizioni antropologiche e storiche alla loro base³¹⁶.

Consideriamo le osservazioni di Ettore Dezza riguardo al codice penale austriaco, le quali mettono in luce alcuni aspetti interessanti che si allineano alla prospettiva di questo studio e aiutano a contestualizzare il codice del 1803 nel modello di Damaška dello stato verticistico austriaco. Dezza ritiene che la procedura nella prima parte del codice, quella che concerne i delitti, sia più sviluppata sul piano formale rispetto alla procedura delle gravi trasgressioni di polizia, e vede la maggiore accuratezza e approfondimento della disciplina del processo dei delitti in una prospettiva garantista, maggiormente influenzata dalle correnti illuministe del secolo precedente. Si osserva che la sezione dedicata alle fasi processuali delle gravi trasgressioni di polizia fu caratterizzata da forme procedurali molto più semplificate e quindi meno garantite, secondo una scala di proporzionalità che può essere discussa ma che è senz'altro applicata con coerenza. Al contrario di quanto è stato rilevato in precedenza in questo paragrafo, per quanto riguarda il processo delle corti criminali, in cui il giudice magistrato era notevolmente vincolato alla legge anche a discapito della sua discrezionalità, nelle gravi trasgressioni questo limite viene a mancare e il giudice funzionario ha un notevole margine di manovra. Per quanto riguarda il giudizio statario³¹⁷, un delitto che è di natura politica e ovviamente esula dall'ordinaria amministrazione e del controllo del territorio, vi era una corte speciale, con una sua istruttoria che doveva chiudersi nel giro di 24 ore con una netta sentenza o di assoluzione o di condanno e nel caso di quest'ultima il colpevole veniva impiccato.

³¹⁶ C.Povolo, *La selva incantata...*, cit.pp.20-30.

³¹⁷ Sul giudizio statario rito e corte speciale s veda Codice Universale Penale, parte I par. 500-513.

3.5. La diffidenza da parte delle autorità nei confronti delle denunce anonime e le strategie di community policing -- gli informatori e gli intermediari di giustizia.

Come abbiamo sottolineato, il Governo di Vienna aveva messo in atto nei territori delle province del Lombardo-Veneto un controllo del territorio e dello spirito pubblico, avvalendosi di numerose spie, collaborazioni e confidenti. Un riscontro lo si ha anche nelle carte d'archivio. Si trattava di mezzi di collaborazione che venivano testati nella loro attendibilità, reputazione e senso di fedeltà nei confronti dell'Impero; difatti, spesso gli stessi collaboratori venivano individuati dalle autorità³¹⁸. Abbiamo inoltre evidenziato come queste strategie di community policing furono declinate e rese funzionali all'assetto e alle esigenze dello stato imperiale e effettivamente istituzionalizzate in quanto, anche se non ufficialmente, diventarono officiosamente parte dell'apparato verticistico statale. Solo raramente si trovano anonime che riguardano casi tra privati cittadini. Questo dato è rilevante poiché sottolinea un distacco formale e pratico tra il governo e la sua popolazione. D'altronde, come ha puntualizzato Andrea Savio, specialmente nelle piccole comunità denunciare non era un atto così immediato, dato che “si cercava spesso di risolvere le situazioni difficili negoziando ed evitando il più possibile i conflitti”, e anche nelle sue forme anonime il denunciante, se scoperto, rischiava di attirare su di sé “le ire della comunità che li identificava come delatori”³¹⁹.

Emerge dai documenti di questo periodo come non vi fosse l'intento da parte delle autorità di incentivare la collaborazione dal basso tramite il sistema delle denunce anonime come accadeva invece in antico regime. Le collaborazioni con le spie e gli informatori furono filtrate e veicolate all'interno di un sistema istituzionale verticistico

³¹⁸ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., p.22.

³¹⁹ A. Savio, “La prima mossa. Il ruolo giurisdizionale della Deputazione comunale nel Lombardo-Veneto” in *Forme e pratiche...*, cit. p.151.

ben definito. Anche se si teneva conto di meccanismi di controllo sociale informali, come i pettegolezzi, il gossip e il sentito dire, non vi era un incoraggiamento formalmente calato dall'alto, come potevano essere le bocche per le denunce anonime del periodo veneziano, le quali esplicitavano le richieste di collaborazione di community policing. Quello del gossip era un elemento di cui tenevano conto i numerosi confidenti e informatori degli austriaci, particolarmente attivi, come ha ben dimostrato Simona Mori, nel contesto cittadino: "Il lavoro dei confidenti, a guardar bene, non può che svolgersi nella dimensione della socialità, non importa se nelle case private oppure nei luoghi pubblici. Nelle città circolano clandestinamente testi scritti anche di carattere informativo: dal momento che l'informazione ufficiale è inattendibile, si cercano alternative. Ma anche la risonanza di questi fogli è assicurata dai discorsi che vi fioriscono attorno. Il contesto repressivo esalta l'oralità e la località, il ruolo dello scambio interpersonale"³²⁰. Inoltre, in questo contesto gli stessi collaboratori da controllori diventano a loro volta controllati, poiché per selezionarli venivano effettuate accurate indagini per accertare la loro attendibilità, competenza e livello di fedeltà.

Anche le denunce anonime erano ottimi strumenti per reperire informazioni e controllare il territorio, gli abitanti del Regno, e i funzionari dell'Impero. Però la diffidenza nell'approcciarsi e nell'affidarsi alle anonime era piuttosto palese: certo non dovevano essere scartate, ma era opportuno "riceverle cum grano salis, e accostarvisi con misurato distacco, al netto della probabile infondatezza o *esagerazione*"³²¹, e della verosimile arbitrarietà delle contestazioni ivi raccolte"³²². La conferma di questo approccio, se vogliamo caustico, lo si ha nelle carte di archivio, dai commenti delle

³²⁰ S. Mori, "La polizia fra opinione cit. p.355

³²¹ Il corsivo è mio

³²² F. Rossi, *Il Cattivo Funzionario*, cit., p. 83.

autorità dopo le fasi d'indagine e la richiesta di risalire all'anonimo “di fare opportune indagini per scoprire il denunciante anonimo, e interrogarlo”³²³.

3.5.1. La tipologia di reati denunciati, la denuncia anonima come forma di controllo sociale interno e esterno, dall'alto e dal basso.

Un'importante distinzione rispetto al periodo di prima dominazione e sicuramente quello di Serenissima, fu che una grande parte delle denunce anonime presenti nei fondi di governo e polizia degli archivi di Milano e Venezia coinvolgevano i funzionari. Questo non vuol dire che non si riscontrano denunce di altro tipo che coinvolgono reati economici o contro la moralità, ma le denunce nei confronti dei funzionari sono di gran lunga più numerose. Essendo un sistema di potere verticistico, i dipendenti rappresentavano direttamente le autorità superiori, il governo e l'Imperatore. Bisognava tutelare l'istituzione e gli apparati di governo e di preservarli dal pubblico clamore cui un processo avrebbe dato luogo³²⁴. Per questo motivo, le autorità cercarono spesso di risalire al probabile autore della denuncia anonima, sia per mettere in atto un'ulteriore forma di controllo, per sondare il livello di consenso e fedeltà nei confronti del governo³²⁵, e per disincentivare denunce false tramite sanzioni e punizioni esemplari e severe. La necessità austriaca di implementare un maggiore controllo sociale trovava ancora una volta risposta nel suo Codice Penale Universale. Il controllo sociale messo in atto non riguardava soltanto il popolo, nella logica dello stato verticistico-gerarchico nessuno era risparmiato. I primi ad essere “controllati” erano i funzionari dell'Impero, in genere i livelli più bassi

³²³ *Ibidem*, ASM, *Senato Lombardo-veneto*, Protocolli di Consiglio, cart. 124, sess. 22 aprile 1828 e si veda anche l'appendice di questa tesi.

³²⁴ Un interessante lavoro che approfondisce il ruolo dei funzionari è quello di Filippo Rossi sul cattivo funzionario austriaco, op. cit.

³²⁵ Circoli giacobini e massoni, al riguardo si vedano i fondi di governo presenti presso l'Archivio di Stato di Milano.

dell'apparato, quelli con cui la popolazione si relazionava. Si ha a che fare in questo caso di un controllo sociale che abbiamo già definito come verticale, dato abbastanza ovvio in un modello di stato come quello austriaco, ma anche orizzontale poiché veniva implementato all'interno degli stessi organi di governo tra i suoi membri. Un modello di stato questo che vede, sempre nel suo prototipo, un chiaro distacco formale tra istituzioni\governo e cittadini a cui si lascia ben poca delega e responsabilità sull'amministrazione e la gestione dello stato e della giustizia. A differenza del periodo repubblicano, si ha a che fare con modello di partecipazione dal basso laica che possiamo definire passivo. Tramite le denunce anonime si riusciva a capire se e quanto un funzionario fosse rispettato e il consenso di cui godeva, nonché la sua reputazione. Riguardo al peso e alle rilevanza dell'opinione pubblica circa i funzionari e i rappresentanti del governo sono esemplari le affermazioni di Carlo Torresani nel 1824 che, di fronte alla richiesta di una promozione di un funzionario non propriamente stimato rispose così³²⁶ "Piena sussistenza delle circostanze esposte nell'anonima che si è compiaciuto abbassarmi, essendo certo che intorno a questo impiegato l'opinione pubblica tanto sotto il cessato, quanto sotto l'attuale governo, si è sempre pronunciata svantaggiosamente e ciò appunto nei motivi che accenna l'anonima e cioè: in pochi anni ha ricevuto una notevole sostanza e non si sa da dove viene.

Perché colui fratello abitante in Lecco è conosciuto dalla voce pubblica come dei impudenti contrabbandieri

Perché l'altro fratello Ferdinando impiegato di Finanza giace ormai nelle carceri criminali da 3 anni, imputato complice nella nota falsificazione di Bolli di finanza...Mancano ancora effettivamente fatti dati dalle indagini(...)Ma l'esperienza mi ha insegnato che quando la voce pubblica a carico di un funzionario è generale

³²⁶ ASM, *presidenza di governo*, b. 69, 1824

-censura relativa all'almanacco romantico

-62 GEHEIMDENUNCIA ANONIMA CONTRO ASSESSORE PECORONI IL QUALE FA RICORSO PER ESSERE NOMINATO DIRETTORE DELLE DOGANE VENETE

quando essa si sostiene lungamente, cade da sé in un certo limite di tempo, è sempre da ritenersi che abbia grave fondamento(...)Anche se non fosse provata lui non è utile alla Funzione Pubblica poiché data la reputazione anche dei fratelli non può avere estimazione e decoro che serve a chi è a testo di una pubblica amministrazione”³²⁷.

L’importanza della reputazione e dell’opinione pubblica erano fondamentale per mantenere lo status quo e l’ordine pubblico. Questo era particolarmente rilevante per il governo austriaco specialmente nel rapporto tra società civile e i suoi rappresentanti del governo: il peso dato alla *vox populi* era tale da essere ben esplicitato dal Codice. Parte I, Capo II par.227, “Qualunque vociferazione si propaga colla comunicazione; ha perciò sempre qualche causa, ed è un qualche primo autore. Quindi il giudizio criminale è in dovere di farsene rendere conto da quelli, col mezzo de’ quali la vociferazione è a lui pervenuta, di seguirne le tracce di bocca a bocca fino alla prima sua origine, e di assicurarsi per quant’è possibile, se abbia essa, o no, qualche fondamento.” Il par. 226 chiarisce l’obbligatorietà del giudizio criminale all’investigazione del delitto dal momento in cui si veniva a conoscenza di un delitto commesso nel suo distretto, anche tramite una vociferazione³²⁸. Nella Parte seconda del Codice che tratta delle gravi trasgressioni di polizia, al capo II relativo all’investigazione delle gravi trasgressioni di polizia, e del riconoscimento del fatto, chiarisce la competenza della magistratura ad esercitare la sua giurisdizione “quando la magistratura politica colla vociferazione, colla denuncia, o colla propria scoperta ha congettura, o di notizia, di grave trasgressione di polizia”. Il par. 294 chiarisce che “anche pervenuta una semplice vociferazione, deve seguirne le tracce sino alla sua origine”. I reati di cui erano accusati i membri dell’apparato riguardano solitamente la loro condotta morale e professionale, o talvolta la frequentazione di luoghi e

³²⁷ 18 Gennaio 1834, dal Segretario Torresani

³²⁸ par.226 “il giudizio criminale è tenuto d’esercitare la sua giurisdizione al momento, che o scopre egli stesso, o gli viene notizia col mezzo d’una vociferazione, d’una denuncia, od in altro qualunque modo, d’essersi del suo distretto commesso un delitto.

personaggi poco raccomandabili. In generale si cercava di neutralizzare queste accuse e di tutelare l'apparato, anche se le informazioni ottenute dalle anonime non andavano mai perse, ed erano conservate ed eventualmente riutilizzate³²⁹.

Quando le chiacchiere circa la reputazione del funzionario diventavano più pressanti o quantomeno ci si trovava di fronte a un atteggiamento deviante reiterato nel tempo, la sanzione punitiva sovente poteva risolversi nel trasferimento del presunto reo³³⁰. Si eliminava così la fonte del gossip all'origine evitando lo scandalo e l'eventuale

³²⁹ Anonima e risposta dopo le indagini *Presidenza di governo* Cart 96 1826, Fasc 367/geheim 7 aprile 1826

All'I. cap. delegato delle province di Bergamo

"le trasmetto su delegata, la qui anonima in cui vengono tacciati il direttore della scuola dei maggiori..(?) di infliggere e di difetti. Sebbene io sappia in quel conto in generale si possono tenere le ... che pervengono in rispetto modo, nondimeno può pertanto sempre prudentemente l'osservare che esistono qualche fondamento, a incarico, sig. commissario delegato, di ottenere le opportune riservate informazioni, e di formare il soggetto di un rapporto . 11 aprile 1826. " risposta n.180 "eccelsa presidenza dell'i.r. governo.

Le riservate informazioni attinte a fonti sicuri per conoscere se avesse fondamento l'esposto dell'anonima che si retrocede, emerse quanto qua: NON è VERO CHE L'ABBATO Pecis direttore della scuola elementare maggiore maschile sia negligente. Che anzi si dimostra diligente e fornito di molta erudizione, ne consta altresì alcun fatto per cui possa egli meritarsi taccia di poca morigeratezza di costumi. Rispetto al maestro della 1ma classe, sez. superiore, sacerdote aprile, non si può rinvocare in dubbio che egli non abbia talvolta inflitto qualche leggera percossa a fanciulli, ma in seguito alle ammonizioni analogamente fattagli da suoi superiori, più non ebbe a dar motivi di richiamo in tal proposito. D'altronde è questi un maestro di una moralità specchiato, ed animato da zelo per la pubblica educazione. Anche il signor fratta maestro della 1° classe, sezione inferiore, dimostra abilità nel disimpiego della sua scuola, fù mossa in avvertenza da suoi superiori per essersi lasciato trasportare a percuotere, leggermente però, qualche fanciullo, ma pur egli lasciò pur fondata speranza di non incorrere più mai in simili trascorsi. Non risulta poi cosa alcuna di rimarco in contrario alla sua condotta si politica, che morale e religiosa. In quanto al maestro della seconda classe Giuseppe passerini, non sussiste che sia egli perseguitato, essendo anzi da suoi superiori tenuto in quel pregio che meritar possono le stimabili di lui prerogative di esemplare pietà, e i fervido zelo per la buona educazione de' suoi scolari, sebbene per abilità non si distingua gran fatto. Siccome poi l'autore dell'anonima ordì pur anco dar qualche taccia(?) al regio ispettore provinciale delle scuole elementari monsignor Mosconi, così la regia delegazione deve a merito del vero osservare per ultimo che il prelato monsignor è degnissimo di lode nella sua carica per l'attenzione sua assiduissima, e per la zelantissima sua sollecitudine in tutto che valer possa al miglior andamento della scuola, e quindi al progresso maggior della pubblica istruzione.

Con tale rispettoso rapporto spera la scrivente delegazione di avere debitamente corrisposto agli ordini di che venne onorata la codesta Eccelsa Presidenza coll'ossequiato dispaccio 11 aprile p.p. n.367/geheim. Bergamo 4 maggio 1826. L'i r delegato provinciale ..

Lettera anonima 367/geh 7 aprile 1826 "sig consigliere,

La scuola maschile comunale nella città di Bergamo non può essere in più cattivo stato. Il direttore è puttaniere, negligente. Il maestro della prima signor Aprilì bate li scolari come un cane: L'altro maestro Frata della primina bate senza pietà et a rotto la testa a un ragaso che restò ammalato per molti giorni e a un impostore un ubriacone, un putaniere che a avuto la peste tuto l'anno passato un sparlatore, ireligioso, quantunque afeti pietà- fu dimesso dal impiego di alunno nel tribunale dove rinunciò ma non fu più in tempo perchè la dimissione era in corso: gode la protezione del ispettore mosconi perchè mosconi è un scioco ignorante, già tutti lo sanno: i suoi scolari fanno poco profito. Il maestro Passerini che il migliore si perseguita: o mondo rio." B.C

³³⁰ Per una ricostruzione dettagliata delle sanzioni a cui potevano incorrere i funzionari rimando alla puntuale analisi di Filippo Rossi nel suo volume sul cattivo funzionario.

discredito che un processo avrebbe portato al governo. D'altronde il governo viennese era sempre attento alla sua immagine pubblica³³¹.

3.5.2. Il problema della calunnia e delle false accuse e i meccanismi di tutela messi in atto, l'importanza della reputazione e della buona fama.

È stato già rilevato nel capitolo precedente come le false accuse che potevano infiltrarsi nei riti processuali, rischiavano di screditare tutto il sistema di amministrazione della giustizia dei governi. Era necessario prendere serie precauzioni e sanzionare in modo duro ed efficace i calunniatori. Inoltre, vi era in forte sospetto da parte delle autorità superiori che le accuse che investivano i funzionari fossero spesso frutto di vedette personali o date da situazioni locali esasperate. Le denunce erano sempre sottoposte al vaglio della polizia e le indagini venivano condotte in modo accurato e preciso. Il risultato di queste indagini veniva puntualmente riportato per iscritto e trasmesso agli organi superiori. Anche durante la prima dominazione si riscontra, tramite la documentazione archivistica, il tentativo del governo di liberarsi dalle calunnie e delle false accuse. Si doveva essere sempre vigili e monitorare tutto, anche e in modo particolare le offerte di collaborazioni che arrivavano dal basso. Specialmente i territori dell'ex Repubblica non davano elementi di garanzia al governo di Vienna, a causa della scarsa conoscenza del territorio. Nel 1801 fu arrestato un delatore che dal carcere e, una volta rilasciato, si era offerto volontario come infiltrato per fornire informazioni contro Giacomo Buffetti, accusato di avere creato un circolo giacobino a Venezia. Il delatore, a seguito delle indagini risultò essere inverificabile e sospetto e venne condannato per calunnia³³². Vienna prendeva molto sul serio il

³³¹ L. Rossetto, *Il commissario distrettuale...*, cit., pp. 186.87; si veda anche il caso trattato nell'Appendice B

³³² ASV, *Direzione generale di polizia*, b.20

problema dell'attendibilità o meno di una denuncia, il Codice penale universale austriaco del 1803 al par. 188 infatti esplicita che “chi per un delitto inventato denuncia qualcuno alla magistratura, o in tal modo lo incolpa, che la sua imputazione possa servir di motivo ad intraprendere la regolare inquisizione, od almeno a far indagini contro l'imputato, si fa reo del delitto di calunnia.” Il par.189 specifica la sanzione “La pena ordinaria della calunnia è del duro carcere da uno a cinque anni; è però da estendersi fino a dieci anni, se a) il calunniatore ha usato una singular malizia per rendere credibile l'imputazione; se b) l'incolpato fu esposto ad un grave pericolo, o se c) il calunniatore è un servente dell'incolpato, un familiare coabitante con lui, od una persona ad esso lui soggetta, ovvero se un impiegato commette la calunnia in cose del suo ufficio.” Assieme al reato di calunnia anche la trasgressione di polizia contro i reati che oltraggiano l'onore, garantiva agli offesi da tale trasgressione una risposta pronta e severa³³³.

³³³ Capo XII delle gravi trasgressioni di polizia contro la sicurezza dell'onore

Par 234 Le gravi trasgressioni di polizia contro la sicurezza dell'onore si chiamano oltraggi all'onore. I casi di oltraggi all'onore sono:

- a) Quando si attacca la riputazione d'alcuno con una mal fondata imputazione di un segno di assumere le qualità, che secondo il par188 della prima parte costituiscono il delitto di calunnia. Se niun pregiudizio n'è derivato alla persona incolpata, l'offensore viene colpito con arresto da uno a tre mesi secondo la gravità del delitto imputato. Se poi l'incolpato ne ha sofferto pregiudizio, l'offensore è condannato all'arresto rigoroso da uno a tre mesi secondo la gravità del delitto imputato. Se poi l'incolpato ne ha sofferto pregiudizio, l'offensore è condannato all'arresto rigoroso da uno a tre mesi
- b) Par 235. Quando s'incolpa qualcheduno di una grave trasgressione di polizia, accompagnando l'accusa con circostanze fittizie, ma verisimili. Qualora l'incolpato non ne abbia risentito ad un mese secondo la natura dell'imputazione; se poi l'incolpato ne avesse sofferto pregiudizio, l'offensore viene condannato all'arresto da uno a tre mesi esacerbato con istretta custodia, e col digiuno
- c) Par 236 quando in qualsiasi modo si accusa qualcuno falsamente di un'azione, la quale sussistendo potrebbe diminuire la civile estimazione dell'incolpato, e quindi pregiudicarlo nei mezzi di migliorare la sua sorte, nell'andamento dei suoi affari, o de'suoi guadagni. Avuto riguardo anche in questo caso al reale pregiudizio avvenuto, la pena è l'arresto da uno a tre mesi, che può essere inoltre esacerbato secondo le circostanze
- d) 237. Quando taluno viene esposto alla pubblica derisione con pasquinate, o descrizioni figurate sia nominatamente, sia mediante indicazioni applicabili espressamente, e particolarmente a lui solo. La pena è l'arresto da uno a tre mesi.
238. la pena stabilita per tutti gli oltraggi all'onore finora mentovati ha luogo non solo contro il primo autore, ma contro tutti quelli, che si occupano di diffondere di più l'incolpazione, o il libello ingiurioso, e di dargli maggiore pubblicità.
239. se tra l'offensore, e l'offeso sussistano inoltre rapporti di riverenza, ed anche di stretta parentela, questa circostanza deve riguardarsi come aggravante, e si applica in tal caso la pena dell'arresto rigoroso da uno a tre mesi

È nella prima fase del processo, quella investigativa, il momento in cui si poteva testare e sondare l'attendibilità della denuncia e si cercava di reperire i testimoni. Si dovevano trovare una serie di soluzioni per verificare la validità della denuncia e si conducevano numerose e puntigliose indagini con richieste di puntuali perizie calligrafiche che spesso svelavano numerose accuse false³³⁴ “Si richiede la perizia calligrafica della scrittura di certo Fabris da Chioggia, per sospetto di firma falsa”³³⁵ E ancora un altro esempio d'archivio “quale fu la sorpresa di Antonio Runo, allorché venne a rilevare che in nome di lui vi fosse un ricuso contro un arciprete, anche in nome di un suo collega in quale non sa scrivere”³³⁶. Si pensi ad esempio alle disposizioni che Vienna aveva previsto per risalire a una descrizione accurata di tutti gli elementi caratteriali e morali sia del potenziale imputato, delle persone coinvolte nelle vicende processuali, come, anche, dei testimoni. Essi dovevano essere per l'appunto di “carattere irreprensibile”

Vediamo altri esempi: il 21 aprile 1830 per furto “una riservatissima persona di carattere irreprensibile riferisce circa sul notorio arrestato Andrea Nicoletti che fu autore del furto di brazza in provincia di Padova (...)mi soggiunse pure a mia norma in via di discorso che Carlo Agostino Zenaro che faceva il cappellano in Padova e Carlo Zambiosi, oste in Padova erano manutentori di oggetti preziosi, ed acquistando da famigerate persone delle argenterie, fù osservato presso il Zambiosi ch'essi vennero colate forse in tal modo da nascondere tracce del delitto. La persona che mi somministrò tali informazioni essendo di carattere irreprensibile non posso nominarla dirò per altro che la stessa nei scorsi giorni si è presentata all'ufficio della II legione della Dir. Di Pol ed ivi avrà forse confermata l'esposta circostanza”³³⁷. Emerge un altro elemento che va ben messo in evidenza: quello della reputazione del testimone,

³³⁵ ASV, *Direzione generale di polizia*, b. 769, 1825.

³³⁶ ASV, *Direzione generale di polizia*, b.42, 1801.

³³⁷ ASV, *Direzione Generale di polizia*, b.898, 1830.

possibilmente un uomo di fede, ma, che, comunque godesse di una buona considerazione all'interno del milieu di appartenenza. Si riscontra ancora dalla documentazione come diverse denunce inoltrate alla direzione di polizia e al governo, erano state recapitate da una terza parte, qualcuno di fiducia che faceva da ponte tra il denunciante anonimo o segreto e lo stato. Questa figura era solitamente una persona la cui fama, spesso si trattava di religiosi, non era messa in discussione. Ecco un esempio tratto dalle carte d'archivio che sottolinea la poca attendibilità dei denunciatori.

Riguardo circa l'attendibilità di questi denunciatori anonimi:

“d'altronde l'improbabilità di tale inconveniente si appalesa ancora di più se si consideri che quegli individui che ricercano di tali carte, sono essenzialmente miserabili, per cui inutile tornerebbe ogni preventiva inchiesta”³³⁸. In un processo tenutosi a Venezia contro Abraham Finti del 1833 si specificava che per quanto riguardava le materie di gravi trasgressioni di polizia, il capo IV delle prove legali al par. 368 “è chiaramente stabilito che quando non vi è rimasta traccia alcuna, è necessario che due testimoni depongano le medesime circostanze e siano uguali”³³⁹. Appare sensato ritenere come si stesse cercando di stabilire un criterio di oggettività in contesti in cui l'opinione e la percezione personale potevano modificare e influenzare notevolmente la narrazione dei fatti. La sicurezza di una doppia testimonianza funziona da garanzia per il governo e l'accusato. Ci si trova nuovamente di fronte al problema della contaminazione della testimonianza e alla distorsione che la psicologia individuale e l'influenza culturale potevano incidere sulla percezione degli eventi testimoniati. Il par. 320 del Codice sottolinea la netta distinzione tra accusante e

³³⁸ ASV, *Presidio di Governo*, b.668, fasc. 1\24 anonima contro commissario distrettuale di ariano sig. Ambrosi abuso ufficio e mance e per fare le carte alla guardia Busato. Interessante nel caso del fasc. 1\24 l'opinione che si ha dei denunciatori.

³³⁹ ASV, *Direzione generale di polizia*, b. 1045

testimone e richiede inoltre che i testi siano necessariamente di buona fama³⁴⁰, e il par.366 stabilisce i requisiti per la credibilità del testimone e il par. 367 i requisiti per la deposizione³⁴¹.

Consideriamo ancora un caso preso dall'Archivio di Stato di Milano del 1830. Si tratta di una denuncia anonima pervenuta nei confronti di tale Martin, maestro di lingua francese e della risposta delle autorità dopo le indagini nei suoi confronti per risalire al presunto calunniatore³⁴². Il commento del consigliere Ispettore generale Carpani fu molto favorevole nei confronti di Martin anche se non aveva la licenza per insegnare. Il Carpani sosteneva che tra i maestri di lingua francese il Martin fosse uno tra i migliori che si trovava a Milano. L'opinione favorevole nei confronti del Martin era tale, nonostante le note simpatie del maestro per Napoleone che il Carpani definisce come il suo idolo. Si cercò anche di risalire al denunciatore anonimo che le indagini ipotizzano potesse essere il direttore della scuola di lingua di S. Paolo a Milano, istituto in cui il Martin aveva lavorato precedentemente, ma la grande animosità tra lui e il direttore lo aveva portato ad abbandonare il suo insegnamento l'istituto e a dedicarsi all'insegnamento privato. La denuncia sarebbe stato il frutto di una volontà di rivalsa e vendetta personale visto che, quando il Martin se ne era andato, si era portato appresso molti dei suoi studenti³⁴³.

³⁴⁰ Il par. 369 aggiunge che “ potersi formare la prima condizione, quando il fatto sia legalmente stabilito, e l'imputato non è in grado di dare alcuna spiegazione giustificante sopra una delle circostanze enunciate nell'accusa che sta a suo carico”

³⁴¹ par.366“Per la credibilità d'ogni testimonio è necessario, a)che abbia compiuto i diciotto anni; b) che non sia riconosciuto reo di un delitto, ovvero, che sottoposto per delitto ad inquisizione, non sia stato dimesso solamente per difetto di prove; c) che non viva in inimicizia coll'imputato; d) che non abbia da attendere alcun vantaggio dalla condanna dell'inquisito, od alcun danno dalla sua assoluzione.”

³⁴² ASM, *Presidenza di Governo*, b. 141, 183,7\10 denunce e denuncia anonima contro Martin

³⁴³ Per il dettagli dell'anonima e le risposte delle autorità dopo la fase d'indagine si veda l'appendice.

3.5.3. Il valore della denuncia anonima come indizio vicino nel codice penale del 1803.

Entriamo ora nel dettaglio tecnico procedurale e consideriamo il peso che aveva la denuncia anonima all'interno del processo austriaco. Queste valutazioni possono sembrare dettagli procedurali, ma in realtà sottolineano una differenza sostanziale rispetto al periodo di Serenissima che è sintomatica delle diverse forme di governo e del diverso modo di amministrare la giustizia e in ultimo del diverso scopo del processo penale.

Già Il Codice di procedura penale napoleonico del 1807 prevedeva che la denuncia semplice (tra le quali si può inserire la denuncia anonima) potesse essere utilizzata per l'acquisizione d'informazione d'ufficio, ma non per l'avvio del procedimento. Nella prima parte del Codice penale universale austriaco del 1803, relativa ai delitti la denuncia anonima viene contemplata tra gli indizi vicini, ovvero tra quegli indizi che da soli bastano per arrivare alla legale imputazione come esplicitato nella sezione seconda del Codice dei delitti relativa a legale processo³⁴⁴ e chiarisce nel par. 266³⁴⁵ la modalità di accettazione di denunce fatte a voce, mentre il par. 267 relativo a quelle anonime³⁴⁶, mentre il par. 231 prevede la possibilità di indagare le circostanze esposte nella denuncia anonima “Nondimeno anche sulle tracce d'una denuncia anonima, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il delitto, si può procedere a verificare le circostanze medesime”. Nella sezione relativa

³⁴⁴ al capo III par. 262.

³⁴⁵ “Qualunque vociferazione si propaga colla comunicazione; ha perciò sempre qualche causa, ed è un qualche primo autore. Quindi il giudizio criminale è in dovere di farsene rendere conto da quelli, col mezzo de' quali la vociferazione è a lui pervenuta, di seguirne le tracce di bocca a bocca fino alla prima sua origine, e di assicurarsi per quant'è possibile, se abbia essa, o no, qualche fondamento.”

³⁴⁶ par.267 Sopra una denuncia anonima, o sottoscritta da un ignoto, che non siansi potuto rinvenire, non si può procedere contro chicchessia. Ma se tale denuncia contiene indizj, che già bastino da sé a render legale l'imputazione, e questi coll'investigazione del fatto siansi verificati, si può in forza di tal imputazione procedere contro quello, che nell'anonima denuncia n'è indicato autore.”

alle gravi trasgressioni di polizia Il par. 296 fa il punto sulle denunce che “possono essere fatte sia voce che per iscritto il denunciante non deve rimanere occulto alla magistratura ... il denunciante può domandare che non sia palesato il suo nome tranne dai casi del par. 234 e par. 235”. E il par. 297 tratta le denunce anonime “nel caso di denunce anonime, o, ciò che è lo stesso, fatte sotto un nome sconosciuto si può bensì aver riguardo alle addotte circostanze di fatto, ma non si può procedere contro l’autore indicato in simili denunce, se non quando il riconoscimento delle circostanze medesime lo indichi come tale”.

In questi paragrafi del Codice Universale del 1803 vediamo un cambiamento essenziale che ancora una volta sottolinea la differenza nel valore e ruolo della denuncia anonima tra regimi diversi. Ovvero, si passa dalla denuncia anonima del periodo Repubblicano dove la lettera orba ha un doppio valore, quello di indizio nella fase pre processuale e di prova nel momento in cui il testimone presente in aula è menzionato nella lettera orba e tra i testimoni può sedere anche l’accusatore³⁴⁷, ad essere relegata al di fuori del processo vero e proprio, perdendo la sua potenziale valenza probatoria, diventando un mero indizio nel periodo austriaco³⁴⁸. Questa differenza e mutamento non è rilevante soltanto da un punto di vista procedurale, ma sottolinea l’evoluzione di fondo nel modo di concepire il diritto e il rapporto tra governanti e governati nell’amministrazione della giustizia. Indicativo di questo è il fatto che, a differenza del periodo Repubblicano, sotto l’Austria non sono previsti premi per i denunciatori, e vi è il severo obbligo di denunciare.

³⁴⁷ La lettera orba durante la serenissima ha un valore e un peso molto preciso e per questo il suo utilizzo segue un iter procedurale particolare sia dalla fase pre-processuale, durante la così detta *notitia criminis*, durante l’indagine e il vaglio dei testimoni, sia durante il processo, dove come abbiamo detto poteva trovarsi il denunciante in forma anonima.

³⁴⁸ anche se indizi considerati vicini nel Codice austriaco e quindi gerarchicamente superiori rispetto a quelli remoti, restano però, almeno sul piano formale e teorico, al di fuori del processo vero e proprio.

Gli informatori e le denunce anonime furono fondamentali per reprimere crimini e reperire informazioni circa lo spirito pubblico, diventando di ausilio alla polizia e alle forze dell'ordine, ma la tendenza sarà quella di non farli rientrare più nel processo tramite la testimonianza come avveniva durante la Serenissima. Vi era dunque una certa cautela dell'utilizzare le denunce anonime all'interno del processo, la cultura illuminista del garantismo procedurale e processuale esercitò una certa influenza sui Codici Ottocenteschi anche in questo senso. Progressivamente si ricorse sempre di più alla testimonianza indiretta, come anche alle informazioni confidenziali che divennero il mezzo potenziale per introdurre all'interno del processo il giudizio e le dichiarazioni extraprocessuali, ma di natura testimoniali³⁴⁹: testimoni *de relato*, ovvero che depongo su circostanze che sono state loro riportate da terze persone. Le informazioni che emergono dalle denunce anonime servono alle autorità austriache per avviare la fase d'indagine, ed era infatti previsto che anche sulla base di denuncia anonima si dovessero far partire le indagini³⁵⁰. Ma la sensazione che si ha, riguardo al motivo dell'esclusione della denuncia anonima come prova, non ha motivazioni principalmente di carattere garantista. Piuttosto, bisogna nuovamente partire dal punto di partenza e tenere a mente, da una parte il prototipo di stato damaskiano, dall'altra il suo modello applicato al Lombardo-Veneto e infine il loro riscontro nei documenti d'archivio. Si ipotizza così che il motivo di tale esclusione sia un altro. Come è stato già sottolineato il Codice Universale e il suo processo penale assunsero sempre di più un ruolo politico nel corso della dominazione austriaca, diventando a tutti gli effetti strumenti di controllo sociale essenziali per la sopravvivenza dello stato. Riflettendo circa la tipologia delle denunce e la loro provenienza, e il fatto che sempre di più

³⁴⁹ Al riguardo si riveda i riferimenti relativi alle vociferazioni e alle testimonianze indirette già menzionate nel par. 226, par. 294

³⁵⁰ Chiaramente per valutare e comprendere nella pratica il peso probatorio o indiziario della denuncia anonima, vanno studiati i fascicoli processuali dove si verifica quanto la teoria sia applicata nella pratica come verrà illustrato dall'esempio pratico di archivio della prossima parte del capitolo.

queste denunce coinvolgevano gli apparati dello stato, come poteva il potere politico dare un peso probatorio a un istituto così difficilmente controllabile, e potenzialmente implosivo?

In questo periodo di seconda dominazione le denunce anonime si collocano a pieno nel contesto di Restaurazione e in uno stato che nella sua struttura era verticistico e che tendeva a tenere dal centro le redini del governo, ma che ricordava con nostalgia strutture e un modello di stato e di concetto di rapporto tra sovrano e suddito frutto di una mentalità di antico regime. Mentre in altre province dell'Impero questa impostazione di stato era in qualche modo radicata, nel Lombardo-Veneto post-napoleonico essa era di fatto lontana dalla realtà della società dell'epoca. Nel caso lombardo la proposta di stato di seconda dominazione era più familiare, data la presenza degli austriaci e delle riforme giuseppine in territorio lombardo, ma era comunque anacronistica. Il Veneto era completamente escluso da questa tradizione di governo che era ben lontana dall'impostazione dello stato della Serenissima. “A dispetto delle apparenze, il collegamento burocratico tra Lombardo-Veneto e Austria era troppo scarso sia in senso discensionale sia in senso ascensionale; d'altro canto non si erano neppure realizzate quelle forme di integrazione che soprattutto gli esponenti più conservatori del ceto dirigente del paese avevano caldeggiato.

La conseguenza fu che, esistendo comunque un legame saldo –dal punto di vista delle intenzioni- tra periferie italiane e centro viennese, esso non poté essere di tipo sufficientemente moderno e articolato; e più che un'oppressione del centro nei confronti della periferia, si venne a creare la sensazione di un vuoto di potere politico, al cui interno gli apparati di polizia, che godevano invece di un'assai maggiore autonomia di movimento, ebbero buon gioco nell'inserirsi e nel farla da padroni, fino a

rendere palese l'impressione che il Regno Lombardo-Veneto venisse non governato e neppure amministrato, ma semplicemente represso da Vienna³⁵¹.

Le denunce anonime furono comunque largamente adoperate poiché erano un ottimo strumento di controllo sociale verticistico e orizzontale e servivano per testare lo spirito pubblico e le informazioni provenienti da esse venivano accuratamente conservate e eventualmente utilizzate. Ma, per affidarsi a questo istituto in tutte le fasi del processo è necessario stipulare una sorta di contratto, o patto, tra governo e governati che non poteva essere realistico nel rapporto che legava il Governo di Vienna e gli abitanti del Lombardo-Veneto e in generale tutti i suoi domini. Data la crescente diffidenza di Vienna nei confronti delle sue province, e nel caso italiano, questa diffidenza fu provata nei fatti essere veritiera a seguito delle vicende di Milano e Venezia, le anonime dovevano per forza restare escluse dal processo vero e proprio e essere solo indizi. Altro dato rilevante emerge nel momento in cui si osserva come il grande quantitativo di anonime, siano esse denunce, satire o altri tipi di fogli minatori, investirono sempre più frequentemente i rappresentanti del governo. Le denunce anonime furono spesso frutto ed espressione di un dissenso che andava crescendo. Per questo motivo venivano condotte indagini accurate per risalire all'identità dell'autore. Spesso si veniva a conoscenza di chi fosse, ma sovente lo si poteva solo ipotizzare e questo non bastava come garanzia. Si considera in conclusione come i mediatori di giustizia potevano essere figure facilmente controllabili, al contrario degli autori delle anonime che a differenza del periodo veneziano non avevano alcun interesse nell'essere scoperti. Soltanto il tramite di una persona di fiducia, una terza parte, come poteva essere il parroco, vi era la garanzia circa l'attendibilità degli autori delle anonime. In un contesto in cui il processo penale assume una tale valenza politica, le denunce anonime possono diventare una seria minaccia per la sopravvivenza del

³⁵¹ M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, cit., pp.104-05

governo dato che, esse, grazie alla loro stessa natura, rispetto ad altre forme di community policing, esulano e sfuggono da quella struttura piramidale e gerarchica e di controllo tipica dei governi verticistici. Le denunce anonime non sono, di fatto, controllabili.

CONCLUSIONI:

“I sistemi giuridici sono costantemente in movimento e mutano continuamente. Se è vero che ciascuna parte del sistema adempie ad una qualche funzione e trova sostegno in qualche aspetto della cultura, è anche vero che nel sistema si trovano discontinuità, interstizi, spazi, entro cui le riforme possono trovare la propria strada”³⁵²

In questo studio si è cercato di tracciare un profilo storico dell'istituto della denuncia anonima calandola in contesti storici, istituzionali e politici diversi. Si è scelto di confrontare tipologie di stati e di modelli di giustizia divergenti, focalizzandoci in particolare sulla tarda Serenissima e il Regno Lombardo-Veneto, per sottolineare il peso che la denuncia anonima e le pratiche di community policing assunsero in questi contesti, confrontando i modelli statali studiati e sottolineandone le similitudini e le divergenze.

Nel corso di questa analisi sono emersi alcuni elementi che vale la pena ricordare e che si possono ascrivere alla particolare natura dell'istituto della denuncia anonima e al suo utilizzo da parte dello stato e del potere politico. Al di là del contesto storico specifico, come è stato messo in evidenza nel primo capitolo, lo status di anonimato comporta in sé alcune caratteristiche specifiche che è importante ribadire.

È stato considerato l'elemento psicologico e, di conseguenza, i potenziali profili psicologici che emergono dall'analisi dei fogli anonimi, come anche l'importanza di questo di tipo di fonte proveniente dal basso. La denuncia anonima può diventare un mezzo per comprendere un tipo di mentalità individuale e collettiva che poche altre fonti possono raccontare: essa è voce narrante per coloro che solitamente

³⁵² Cit., L. Friedman, *il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze social*, Bologna, Il Mulino, 1978, cit., p. 170

restano inascoltati da un tipo di storiografia più generalista. Questo perché le denunce anonime arrivano da molteplici strati e livelli della società, e implicano temi e problematiche tra i più vari, possono riguardare quei reati e comportamenti devianti ritenuti pericolosi per la stabilità stessa della comunità e dello stato, come anche questioni minori che coinvolgono lo svolgersi della normale vita quotidiana della comunità, ad esempio le denunce che riguardano frodi o reati tra rivali commercianti. Si pensi al sistema veneziano basato su molteplici magistrature che avevano competenze su materie di ogni tipo e un'apposita cassella per raccogliere le denunce anonime relative ai reati di loro competenza. Questa varietà di denunce anonime ci permette di ascrivere i diversi reati a determinati contesti e settori della società e ci riporta una visione più eterogenea e complessa, ma anche più completa e esaustiva della realtà dell'epoca. In fondo, un quartetto d'archi rende un certo tipo di armonia che nasce dal concerto di strumenti tra loro simili, ma non potrà mai raggiungere la completezza e la ricchezza del suono che nasce da un'orchestra sinfonica.

Rispetto ad altre fonti che provengono dal basso, lo stato di anonimato permette uno sguardo ancora più penetrante nella psicologia dell'autore, poiché quei blocchi e tabù psicologici tipici di un naturale timore che ognuno ha quando si trova a doversi rapportare con la polizia o con un'autorità, specialmente giudiziaria, vengono a cadere. La garanzia della segretezza del denunciante, quantomeno nei confronti dell'imputato, indebolisce i freni inibitori, un dato che è ben espresso dalla crudezza e della violenza dei toni e di un linguaggio tipico di molte denunce anonime. Anzi, si nota spesso una caricata esasperazione nella richiesta di un intervento tempestivo e urgente delle autorità, ciò indica anche che vi sia un certo tipo di aspettative da parte del denunciante. Questi scritti, sono un efficace strumento politico poiché esprimono in modo esplicito il pensiero che viene dal basso e le aspettative della comunità. Nel primo capitolo è stato accennato il peso politico dei cartelli infamanti e il loro essere

un elemento di rottura con il sistema. Al contrario, le denunce anonime nel periodo di Serenissima diventano una fonte di legittimazione per il potere politico. La volontà politica di rottura con il governo può emergere, piuttosto, nel periodo di dominazione austriaca, nel momento in cui molte denunce investivano gli apparati dello stato e i suoi funzionari.

Sul piano psicologico è stata inoltre evidenziata la rilevanza dei reati di tipo morale, giacché essi coinvolgono aspetti molto intimi della vita comunitaria. Denunciare questi reati comporta tutta una serie di implicazioni per il denunciante e la sua comunità che non è riscontrabile quando si denunciano altri tipi di reato. D'altronde, è molto più evidente il beneficio immediato che poteva avere un denunciante che dava notizie su un concorrente mercante o commerciante agli Ufficiali al Cattaver, piuttosto che un anonimo che denunciava agli Esecutori contro la Bestemmia un ruffiano o un sodomita.

Il significato del concetto di crimine morale e la mutevole percezione della moralità e del comportamento lecito o illecito sono argomenti che sono stati più volte affrontati nel corso di questo studio. Il legame tra codici morali, diritto e comportamenti radicati in una società, sono ben sintetizzati da Lawrence Friedman in questo passaggio che sottolinea come “i codici morali costituiscono un pesante fardello per una coercizione efficiente del diritto. Quando il comportamento è profondamente radicato nella cultura della società, o è difficile da scoprire, ovvero per qualche altra ragione risponde solo a fatica ad un aumento delle normali forme di coazione, un diritto che miri a controllarlo e reprimerlo può diventare -almeno con i mezzi leciti- inapplicabile. Simile diritto potrebbe essere coattivamente applicato, ma la società non è disposta a pagare i costi, o ad adoperare i rigorosissimi mezzi necessari che

l'applicazione richiede"³⁵³. Tutto ciò non stupisce, si decide di denunciare reati di tipo morale, spesso sessuali, soltanto quando il livello di tolleranza di sopportazione alla reiterazione del reato è ormai saturo. Il denunciante che riporta su crimini che sono così intimi per una comunità è molto prudente prima di fare intervenire l'autorità e rischia, comunque, l'ostracismo nei suoi confronti nel caso in cui emerga che sia lui l'accusatore. Risalire a un reato di tipo morale non è chiaramente semplice per le autorità, in concreto impossibile, se non c'è da parte della comunità un certo livello di collaborazione. Se si consente all'autorità a entrare nella propria "camera da letto" e non la si lascia sull'uscio di casa, vuol dire che si considera l'intervento dell'autorità come legittimo e risolutorio. Sulla scia del pensiero weberiano, anche Friedman chiarisce come "una norma, un costume un ordine, un sistema è legittimo se è dotato del prestigio dell'esemplarità e dell'obbligatorietà(...)la legittimità riguarda un atteggiamento generale nei confronti del diritto, delle norme, o del sistema (...) riguarda la forma, la procedura; riguarda il modo in cui la forma è venuta in essere, o il legislatore e la sua autorità"³⁵⁴. Il problema della legittimità non è di poca rilevanza "dopo tutto, si riconosce radicati costumi di gruppo (...) le leggi che adoperano la cultura, e che vi si avvalgono della sua forza, riescono ad ottenere un'efficacia tremenda"³⁵⁵.

Con questa consapevolezza la Serenissima fu amministrata per secoli da parte dei suoi governanti, che cercarono di conciliare le tradizioni locali con le esigenze dello stato repubblicano e della Dominante. Fu messo in atto un fine pragmatismo nella gestione politica e territoriale delle terre facente parte dei suoi domini e ogni realtà fu gestita in modo singolo, assecondando, in parte, la sua specificità e tradizione. Un pragmatismo governativo che non venne mai a mancare

³⁵³ Cit., L.Friedman, *il sistema giuridico...*, cit.,p.169

³⁵⁴ Cit., L.Friedman, *il sistema giuridico...*, cit., p. 202.

³⁵⁵ *Ibidem*

anche con la tendenza accentratrice dei secoli XVI-XVII. Considerando la delicatezza dei temi dei reati morali, si osserva come fosse piuttosto normale che si cercasse un'altra via per allertare le autorità di tali crimini, rispetto alla denuncia, ovvero ci si affidava all'intervento di una figura terza. Si tratta di persone di fiducia, che fanno da filtro tra governati e governanti poiché essi "parlano" lo stesso linguaggio della comunità e ne sono espressione perché con essa si relazionano quotidianamente. Figure che godono del rispetto che il loro ruolo comporta da parte delle autorità. L'importanza del ruolo del parroco è fondamentale in questa intermediazione. Questi intermediari sono quindi utili anche per le autorità, come è stato sottolineato in modo particolare nel terzo capitolo, essi recapitano informazioni e riferiscono sull'effettivo consenso che il popolo aveva nei confronti del governo. Notizie che sono facilmente reperibili dalle informative ufficiali che il governo austriaco faceva puntualmente dirigere e che rendevano un'idea edulcorata della realtà.

Gli intermediari assunsero, nel contesto di dominazione austriaca, la valenza politica che avevano le lettere orbe durante il periodo di Serenissima, poiché raccontavano il vero humus e pensiero della comunità, e non si ponevano in una posizione antagonista nei confronti del governo. Le lettere orbe veneziane e gli intermediari erano lo strumento politico della vox populi nei confronti delle autorità che doveva tenerne di conto nelle sue politiche di amministrazione dello stato e della giustizia e di controllo del territorio. Con la consapevolezza di queste informazioni stava poi al governo decidere se utilizzare e declinare le sue scelte politiche e amministrative assecondando o no le attese dei suoi governati. Tenendo presente questo, cerchiamo di allargare questa analisi, aggiungendo un altro tassello. Si può affermare infatti come vi sia una sorta di contratto, non scritto o informale, tra il potere politico e i suoi collaboratori nelle pratiche di community policing, in generale, e nello specifico nell'uso delle denunce anonime, poiché "La giustizia penale diviene una

serie di relazioni di scambio tra organizzazioni”³⁵⁶. Un contratto che si assume abbia una valenza più esplicita nel rapporto veneziano con le ricompense e l’esibizione dello scontro, ma che, anche quando resta sotteso, legano profondamente il governo ai suoi governati. Quando viene a mancare questo tipo di rapporto, o vi è mancanza di fiducia da una delle parti contraenti, le conseguenze sono necessariamente catastrofiche, come dimostrano le note vicende che portarono alla fine del dominio austriaco nel Regno.

La denuncia anonima rappresenta un’opportunità, uno strumento utile, talvolta essenziale, per implementare le politiche in materia di giustizia e controllare il territorio e la società. Un controllo che è naturalmente verticale, ma anche può diventare orizzontale quando messo in atto all’interno delle istituzioni stesse, specialmente nel contesto austriaco. Tuttavia, il suo status di anonimato, com’è stato rilevato, comporta una serie di fattori di rischio e forti elementi d’inaffidabilità per le autorità che decidono di utilizzarlo.

Nel secondo e nel terzo capitolo si è trattato delle strategie attuate da parte e le autorità per limitare la potenziale pericolosità della denuncia anonima e la sua qualità corrottrice, specialmente della prova testimoniale. Sul piano legislativo sia il governo della Serenissima che quello austriaco, avevano messo in atto delle norme severe per disincentivare e sanzionare duramente il reato di calunnia, che era il rischio più grande quando si decideva di utilizzare le denunce anonime. Le motivazioni che spingevano a denunciare, com’è stato osservato, potevano essere molteplici e non sempre il denunciante era in buona fede. Il governo austriaco, tramite un sofisticato sistema investigativo, cercava di solito di risalire all’identità dell’autore. Gli archivi sono ricchi di numerose richieste di perizie calligrafiche avanzate dalle forze di polizia e governo; interessanti osservazioni su come le indagini venivano condotte per risalire all’identità dell’anonimo; e sulle ipotesi riguardo alle possibili motivazioni che

³⁵⁶ Cit., L.Friedman, *il sistema giuridico...*, cit., p-227

spingevano l'autore a cercare di mantenere il suo status di anonimo. Talvolta, la volontà di restare anonimo lo portava a utilizzare una firma falsa e a contraffare la propria grafia, adoperando un registro linguistico spesso inferiore rispetto al proprio, o tramite l'utilizzo della tecnica della scrittura maiuscola punteggiata.

La reputazione era un altro meccanismo che funzionava da garante per le autorità. Era importante che i testimoni menzionati nelle lettere orbe fossero di buona fama e godessero della stima della comunità. Non a caso anche il pettegolezzo, o gossip, era un altro fattore molto rilevante che era tenuto di grande conto per reperire informazioni, specialmente in contesti in cui la vita comunitaria lasciava ben poco spazio alla privacy. “La privacy in sé era quasi un concetto sconosciuto nelle società tradizionali. In minuscoli villaggi, in baracche e casette di campagna nelle quali e famiglie erano ammassate insieme, non vi era molto spazio, in termini fisici, per un diritto simile. Nessuno parlava di spazio personale. La vita del villaggio era ristretta, chiusa pettegola; chiunque conosceva gli affari di chiunque altro. E allo stesso tempo la comunità costituiva un'unità piuttosto isolata; per lo più il mondo esterno non violava mai la sua privacy”³⁵⁷. Avere una buona reputazione era essenziale, e la sua perdita poteva risultare essere fatale poiché implicava l'esclusione dalla stessa comunità. Tanto è potente questo fattore, che la perdita della buona fama e il discredito pubblico possono essere considerati una vera e propria sanzione se utilizzati in modo strumentale da parte delle istituzioni. Questo spingeva le autorità a giudicare caso per caso se agire o meno a seguito della notizia criminis, ed eventualmente andare a processo, rischiando il discredito pubblico, oppure se fosse stato preferibile trovare soluzioni diverse e non divulgare le colpe del potenziale imputato che il clamore di una sentenza avrebbero reso pubbliche. “L'infamia e umiliazione sovente accrescono la potenza delle sanzioni, e in genere scoraggiano il ricorso al diritto... Infamia e

³⁵⁷ L. Friedman, *La società orizzontale*, p87.

umiliazioni sono effetti collaterali dell'attività d'amministrazione della giustizia. L'impatto dell'infamia dipende dal pubblico. La sua funzione, come quella di ogni sanzione, è quella di deterrente ³⁵⁸. La scelta di non procedere con un eventuale processo e trovare soluzioni alternative è quella che l'Austria tendeva a prediligere, dato che molte denunce investivano i funzionari dell'apparto e il discredito sarebbe stato per tutto il governo. Anche l'importanza dell'attendibilità del testimone, è ribadita a livello normativo, com'è esplicitato dal Codice Penale del 1803. In caso di mancanza di testimoni, come accadeva spesso nel contesto austriaco, contava molto la reputazione che godeva il tramite, o filtro, che recapitava le denunce anonime alle autorità, nel caso fosse stato un uomo di fede questo aumentava il livello di garanzia.

Torniamo ora a considerare alcuni elementi chiave che riguardano nello specifico i contesti storici che sono stati analizzati e la netta differenza tra le denunce anonime del periodo veneziano e quelle del Lombardo-Veneto.

Si è osservato brevemente anche il periodo di Prima dominazione austriaca nel Veneto, facendo notare un certo tipo di continuità nelle pratiche di governo e di amministrazione della giustizia all'intero di una discontinuità istituzionale. Si è fatto l'esempio di processi iniziati durante la Serenissima, tramite denuncia anonima, che sono continuati durante la Prima dominazione, così come pratiche e prassi in uso di community policing e di collaborazione tra governo e governanti, tipiche della Serenissima, che furono adottate e riadattate, dopo il 1798, dall'Austria. La grande confusione nelle scelte governative dell'Austria in quegli anni portò, di fatto, a una commistione tra vecchie istituzioni, e personalità di spicco del governo veneziano e le nuove di quello austriaco. Una confusione cui si tentò di porre rimedio effettivo soltanto nel corso dell'ultimo anno di permanenza austriaca prima dell'arrivo di Napoleone. Anche durante la Prima dominazione si trattava comunque di

³⁵⁸ Cit., L.Friedman, *il sistema giuridico...*, cit., p.188

una rielaborazione di prassi e usi diversi che furono riadattati alle esigenze dell'Austria. Questo passaggio è fondamentale e occorre rimarcarlo, specialmente quando si parla di denunce anonime che vanno contestualizzate e considerate all'interno delle istituzioni e dello stato che le utilizza: "il passato è morto. Non si può mai tornare indietro; nella maggior parte dei casi, dobbiamo fare i conti con il mondo che abbiamo, e non il mondo che vorremmo avere o che ci eravamo abituati ad avere. Senza dubbio il passato proietta un'ombra sul presente; esso può sembrare vivo in una maniera intensa e appassionante, ma questa è una illusione. In verità, non è il passato in sé ad avere importanza. È il passato quale è stato ereditato, accettato, rielaborato e concepito dalle persone nel presente. Nel bene e nel male, noi siamo quello che siamo, e quello che siamo è dove siamo, nello spazio e nel tempo"³⁵⁹.

Parlando della denuncia anonima tra XVII e XIX secolo e il suo rapporto con lo stato, è parso opportuno considerare brevemente anche le proposte dei riformisti settecenteschi, specialmente nell'ambito della giustizia penale, sia nella Serenissima sia in Europa, e la concretizzazione di queste proposte realizzate nei codici di fine XVII e di quelli dell'inizio del secolo successivo. Si assiste alla del fine Settecento a una tendenza all'uropeizzazione della cultura giuridica. Furono proposti, da molti riformisti, dei modelli universali, che trovarono una loro parziale realizzazione nei codici di inizio secolo, anche se questi modelli universali furono riadattati e declinati secondo le esigenze specifiche di ogni stato. Oltre alle proposte dei codici napoleonici e tedeschi, così in auge in Europa e negli Stati Uniti, anche l'Austria elaborò una sua dottrina e una sua fonte normativa. Il Codice Universale del 1803 può essere considerato un ponte, una mediazione, tra la tradizione codicistica Giuseppina e l'Impero burocratico austriaco che venne progressivamente a disegnarsi a fine XVII e all'inizio del XIX secolo. Questa mediazione la si vede ben espressa dai rappresentanti

³⁵⁹ L. Friedman, *La società orizzontale*, cit., p.21

della dottrina penale del Lombardo-Veneto d'inizio Ottocento, si tratta di quei membri del ceto forense, magistrati e avvocati che si trovarono nella pratica a dover conciliare il retaggio della tradizione dei particolarismi giuridici, espressione della realtà territoriale, e il nuovo strumento del codice, prima quello napoleonico e poi quello austriaco, come fonte universale eterodossa e unica. I giuristi di primi ottocento "abituati da sempre ad armonizzare fonti diverse entro un unico sistema (...) si avvolgono dei loro bagagli logici-ermeneutici per affrontare il nuovo, dimostrando di essere perfettamente inseriti in un'"età" di transizione dominata dalla dialettica fra mentalità giuridiche inveterate e legislazione appena rinnovate"³⁶⁰. Sull'esito positivo o negativo di questa tentata mediazione rimando ad altri studi e analisi³⁶¹, per l'intento di questo lavoro, è utile però ricordare le evidenti finalità politiche e di controllo sociale del diritto penale austriaco, e del suo codice, e la potente arma della censura che progressivamente si rafforzò nel corso della seconda dominazione diventando sempre più pervasiva ed entrante, tanto da essere considerata come uno strumento atto alla repressione degli ideali e delle velleità nazionalistiche dei patrioti lombardi e veneti

Nel terzo capitolo sono stati definiti alcuni elementi del codice del 1803 in una prospettiva che oggi giorno potrebbe essere considerata garantista\antigarantista. È stato ribadito che considerare le politiche austriache nel Lombardo-Veneto e i suoi codici in una prospettiva italico-centrica in relazione alle guerre d'indipendenza, è profondamente limitante e distorto. Piuttosto, sulla scia delle considerazioni di altri studiosi, è stato ribadito come il Lombardo-Veneto fosse una tra le varie province dell'Impero, e che la volontà viennese fu quella di omogeneizzare il più possibile i suoi territori e collocarli all'interno di una visione dello stato centrale, dove tutte le istanze rispondevano in ultimo a Vienna. Tuttavia, è innegabile che le

³⁶⁰L. Friedman, *La società orizzontale*, cit.,p.22

³⁶¹ Al riguardo si veda, L. G. Giugni, *Nella disuguaglianza...*, cit.,pp.5-80

politiche messe in atto nel Regno, la forza di polizia con la sua pervasiva censura, e un codice penale così attento e proiettato verso un controllo sociale progressivamente sempre più invasivo, fossero degli ottimi strumenti per contrastare le minacce degli indipendentisti italiani. Anche il ceto forense Lombardo-Veneto e gli analisti del diritto penale dell'epoca ne furono fortemente condizionati così come i loro studi e osservazioni e la loro pratica forense.

Nel corso di questa ricerca, l'analisi e studio delle fonti hanno permesso di mostrare non soltanto la differenza tra le denunce anonime tra la Serenissima e le dominazioni austriache, ma lo studio degli archivi di polizia e governativi presenti a Milano e a Venezia del Lombardo -Veneto ha messo in rilievo delle differenze nelle denunce anonime presenti. Si è visto come in questo periodo molte delle denunce anonime o segrete erano rivolte a i funzionari di governo e l'apparato, per questioni che solitamente riguardavano l'abuso d'ufficio, o la mala condotta. Questo non significa che non vi fossero denunce anonime che riguardavano altre presone o altri reati, ma la sensazione che si ha dalla lettura delle fonti è che, in molti casi, si prediligesse l'intervento della figura di mediazione cui riportare gli tipi di atti illeciti e denunciare i crimini, piuttosto che rivolgersi direttamente alle istituzioni. Inoltre, va ricordata la motivazione politica che poteva esserci dietro una denuncia anonima nei confronti di un funzionario che era comunque agli occhi della comunità un rappresentante del governo e si faceva carica dunque dello scontento e dell'insofferenza percepita da una larga fetta della popolazione. Anche per questo motivo il governo viennese tendeva a esser molto cauto e diffidente nell'utilizzo della denuncia anonima, prediligendo spesso altre strategie di community policing. Andando nello specifico di un confronto tra Milano e Venezia, l'impressione che emerge è che le denunce presenti presso l'Archivio di Stato di Milano possono considerarsi più politiche rispetto a quelle venete. Nonostante che, a prima vista, i reati denunciati sono

gli stessi, leggendo il contenuto delle lettere anonime si riscontra un linguaggio nelle denunce lombarde molto più drammatico e irruente. Vi sono più riferimenti a emergenze politiche, complotti rivoluzionari, sentimenti anti austriaci e filo francesi. Si ha la sensazione, nella lettura delle anonime, che vi sia un fermento politico e rivoluzionario maggiore. Il fatto che le province lombarde fossero percepite come zone particolarmente calde, trova conferma anche nella risposta delle autorità alle denunce anonime a seguito di scrupolose indagini condotte oltre che dalle relazioni dei numerosi informatori e delle spie assoldati. Questo non sottende che anche in Veneto il livello di allerta non fosse molto alto, com'è ben provato dalle vicende che investirono la zona di Fratta nel Polesine nel 1818 le cui indagini per risalire ai presunti consociati antiaustriaci si basarono largamente su denunce anonime. Eventi a cui seguì un severo processo a Venezia con un esito di ben tredici condanne a morte. Ma, tralasciando l'episodio di Fratta, nelle denunce analizzate presso l'archivio milanese e veneziano, si ha la sensazione che le anonime lombarde implicassero una situazione di allarme sociale più urgente e avessero una maggiore funzionalità e valenza politica, sia per il denunciatore sia per le autorità. In questo confronto, non va sottovaluta la migliore conoscenza della realtà lombarda che aveva il governo di Vienna rispetto ai territori della provincia veneta. Dopo tutto, la Lombardia faceva parte dei domini austriaci da più tempo. Nei territori veneti, vi era stata una breve esperienza austriaca, durata pochi anni che, di fatto, aveva creato una situazione istituzionale decisamente caotica. La mancanza della conoscenza del territorio aveva portato a far sì che fossero prediletti i lombardi rispetto ai veneti per le cariche più rilevanti del Regno, e che Milano diventasse un riferimento maggiore rispetto a Venezia, che aveva perso molte delle sue prerogative da città portuale in favore di Trieste. Una migliore conoscenza del territorio comporta necessariamente una più alta consapevolezza dei rischi in cui lo stato incorre, specialmente perché lo stato sa a chi affidarsi e può contare su una rete di

spie e d'informatori più radicata e che dà garanzie effettive alle autorità. Che vi fosse un caso lombardo fin dalla nascita del Regno, è indubbio, se vi fosse stato un caso veneto altrettanto rilevante è un dato cui, forse, la recente apertura della sede degl'archivi veneziani presenti all'Isola della Giudecca, specialmente quelli giudiziari, potranno dare risposta.

Concludiamo queste pagine, tornando al punto di partenza, la denuncia anonima calata nello schema damaskiano. Da una parte si è considerato lo stato repubblicano-veneziano, un modello politico che è stato definito come orizzontale che fece un largo uso della delega per amministrare il territorio e la giustizia; dall'altra parte si osserva il modello imperiale viennese nel Regno Lombardo-veneto. Uno stato verticistico che formava i suoi funzionari e che rispondeva alla rigida logica della gerarchizzazione delle sue istituzioni e, in ultimo, al controllo centrale di Vienna. Le denunce anonime ebbero un peso e un ruolo diverso in questi modelli di governo così differenti, poiché esse sono frutto e rappresentano il contesto in cui sono calate e non si può prescindere da questo. L'interesse principale di questo studio verte su questo punto, in altre parole, tramite lo studio dell'utilizzo della denuncia anonima in modelli di stato così discordanti, e soprattutto l'uso che il potere politico scelse di fare di queste anonime, si può capire e dedurre molti aspetti riguardo al rapporto che legava i governanti ai governati.

Riprendiamo quanto è stato detto in precedenza riguardo al rapporto di fiducia e contrattuale che lega il governo ai suoi governati nelle pratiche di community policing. Com'è stato rilevato, perché le istituzioni si affidino alle pratiche di community policing e in particolare alla denuncia anonima, ci deve essere un rapporto di una chiara fiducia che lega entrambi i contraenti. Fiducia che non può essere scontata. A questo elemento fiduciario aggiungiamo anche la finalità che ha la giustizia e il processo penale per il potere politico. Lo stato veneziano, in parte per

prassi, in parte per norma, aveva stabilito un modello che si basava enormemente su di pratiche di community policing. La lettera orba veneziana fu l'esempio principe di questo sistema, con le sue casselle per raccogliere i foglietti di denuncia, dagli aspetti mostruosi o leonini sparsi per tutti i suoi domini. Essa divenne un tale simbolo rappresentativo del sistema giustizia veneziano nell'immaginario collettivo di fine Settecento, tanto da incarnare nella leggenda nera che venne a costruirsi in seguito alla Caduta, l'esempio massimo della tirannia del Consiglio dei X e dei terribili Inquisitori di Stato. Emblema di tirannia o meno, sicuramente l'uso della lettera orba era profondamente radicato durante Serenissima e, cosa più importante, era considerata da parte dei governati uno strumento legittimo.

L'affidarsi a elementi esterni alle istituzioni per amministrare, la scelta dell'utilizzo della delega come soluzione politica, indica, da una parte la debolezza di un progetto chiaro e continuativo di un governo, manca la così detta *big picture*, ma, dall'altra, quando il sistema della delega funziona, e permane a lungo nel tempo, questo individua anche una forza e una consolidata fiducia nella collaborazione tra lo stato e il popolo. Per questo motivo si poteva investire la denuncia anonima, o meglio il denunciante, di un doppio ruolo, diventando sia indizio che prova, e ci si poteva permettere di rischiare e farlo entrare nel processo vero e proprio tramite la testimonianza come accadeva nella Serenissima. Mentre, nel contesto del Regno, tutto questo non poteva essere, mancavano i presupposti fiduciari, e, quand'anche vi fossero stati, questo sistema non faceva parte della concezione stato, della giustizia e del processo austriaco promossi dallo stato verticistico imperiale.

Ancora una volta alla conclusione di questo percorso e analisi, risulta affascinante sottolineare come un istituto così utile, talvolta indispensabile, ma insidioso che potrebbe apparire non mutare nel tempo, in realtà cambi profondamente

e venga utilizzato con modalità e finalità estremamente diverse a seconda del contesto storico e del modello statale in cui lo si cala.

“Anche le cose vecchie, sono, in realtà, tanto nuove quanto quelle nuove. Una sedia antica ha un significato differente rispetto al significato che aveva quando fu fatta per la prima volta; non è più la stessa sedia, anche se fisicamente è esattamente la stessa”³⁶².

³⁶² L. Friedman, *La società orizzontale*, cit., p.357

APPENDICE A

Le denunce anonime:

Di seguito esempi di denunce anonime ed estratti di documenti che riportano le osservazioni degli organi inquirenti e di polizia dopo la fase investigativa. Le denunce coprono tutto l'arco temporale di questo studio: ovvero il periodo della Serenissima e quello di prima e seconda Dominazione austriaca, sia in territorio veneto che in quello lombardo. In questi brani sono riportati alcuni degli elementi che sono stati messi in evidenza nei capitoli di questo lavoro: la differenza nella tipologia delle anonime nei periodi diversi, il linguaggio, il dettaglio delle fasi investigative, l'importanza della buona fama e l'attendibilità dei testimoni

1. Lettere orbe del periodo veneziano.

Si noti la crudezza del linguaggio, la richiesta imminente di agire e un certo tipo di retorica che è comune alle lettere orbe presentate. In queste denunce solitamente vi è la menzione di un certo numero di testimoni, come richiedeva la prassi affinché le anonime venissero accettate dalle magistrature veneziane, considerando il doppio ruolo indizio\prova, denunciatore\testimone dell'anonima del periodo veneziano. Altri brani riportati riguardano invece la risposta delle magistrature alle denunce e l'intimazione a comparire dell'accusato.

A³⁶³

“ con scandalo universale della contrada di san Simeon profeta abita da otto anni a questa parte or in un luogo, on nell'altro della contrada stessa, le persona di Marco Menocchi barcarol allontanato dalla legittima moglie vivendo in perpetuo concubinato con sempre varie donne di suo piacere. Quella che però presentemente da due anni con esso dimora in corte Squellini a sfogo di sua passione essendo per sua smaggior sventura Lucia figlia d'Isabetta Bisson orfana di padre, nativa di contrada, ed avendo per due volte dato alla luce i frutti del suo concubinato con volontaria e condiscendente assistenza della propria madre ai parti stessi della figlia, rende più che mai scandalezato il vicinato con inamovibile rovina spirituale dell'anime all'eccelso tribunale della bestemmia ricorrendo però con loro voti tutti i parrocchiana di detta contrada conscii di tal enorme distorsione contrario ai sordi

³⁶³ ASV, *Inquisitori di Stato*, processi criminali, b. 1190, anno 1794.
Anonima contro Marco Menocchi nella contrada di san Simeon

principii della morale cristiana, sperano ottenere quel necessario ammonimento colla castigazione dei delinquenti.

Testimoni. Rmo. D. Carlo Assetti pievano, reverendo d. Romolo Manetti curato, Zuanne Darifi in corte Squallini”.

B ³⁶⁴

“costretto di ricorrere al mio Serenissimo Prenzipe le esecrandi ed enormi delitti e scandali che senza riguardi venghono Giornalmente prati chatti dal Reve.ndo Sig Don Lorenzo da ponte da Ceneda venuto alla fede per calpestarla e deriderla, per fino con Scritti di già ben notti alla serenissima sua. Questi tiene in grandi ramerli due onorate familgie che per scudo non anno altro che la riputazione, e tal indegno saduse una moglie che secho lui la fa convivere, lontana da sacramenti e di parti nefandi ed inlegitimi copre di giuramenti sacrileghi per sodure le anime più giuste che se sollo uno di questi che un giorno sarà fatto notte, basterebbe per meritarsi quel castigo che si implora al ecelentissimo magistrato per pore origine e riparo per bene di sue calpestate famiglie.

*Testimoni: Francesco Meli suo padre in contrada san Salvatore,
Antonio Previtalli san Moise, Pietro Mariononi santa Lucia, Carlo Gharani san Casan, Francesco Prandelli san Giachomo dell’Orio, Pietro Valier san Lucha, Giuseppe Montignari alli Gesuiti, Pietro Spangher san Lucha, Pietro Durante in calle dei Frari, il Monsignor reverendo curato (...).*

C ³⁶⁵

³⁶⁴ ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 36, 8 maggio 1779

La commissione ufficiale del capo contrada da parte del tribunale degli Esecutori contro la bestemmia sui suoi compiti e doveri. Decreto del Consiglio dei x del 26 febbraio 1767, che aggiunge altri compiti ai decreti precedenti del 29 aprile 1637, del 30 ottobre 1682 e del 3 agosto 1650, ripubblicato il 5 febbraio 1658

“Si intima che si presenti nelle prigioni per difendersi e discolarsi dalle imputazioni riguardanti un turpe sfacciato costume in materia di senso e giungendosi perfino a condurli e trattenendoli nella casa della giovine per sfogare la sua sfrenata libidine, la sua infelice moglie costretta ad osservare testimone dolente delle tue turpitudini. Non potendo però ulteriormente soffrire e la sfacciata impudenza di tali tue iniquità si separò da te. Partito indi tu dalla contrada dove seco li abitavi e passato a stare ora in un sito ora in altro in quella di s. Simon manifestasti l’indegno tuo costume di trattenersi un casa ora una ora l’altra giovine, procurando luce delle creature e inosservante alle replicate ammonizioni fattesi ti rendesti oggetto di un pubblico adulterio scandalo in essa contrada, continuando in tali tue attività anche in s. Stae dove ultimamente giovani passaste ad abitare (...) la passione per il gioco e non avessi riguardo di farti vedere giocare giochi proibiti dalle leggi, e farti sentire proferire bestemmie perfino usualmente bestemmie quanto ampie ed articolate

Nell’estesa esecuzione della giustizia si legge in questa voce la deposizione di testimoni d’accusa (+) che dice conoscer pienamente la tua persona di 40 anni circa ancora prima che passasti ad abitar inda contrada amogliato con buona giovine, necessitata per molto tempo a soffrire la tua mala condotta massima nella materia di senso, essendo per solito condurti a(...)in casa putte e persone per sfogo della tua libidine, costretta ella a tacere e soffriva tutto, ma che finalmente non potendo più soffrire...si è separata”

³⁶⁵ ASV, Esecutori contro la Bestemmia, b. 36

Un altro caso mette in luce lo scandalo pubblico dietro le azioni e la persona di Zuanne Algieri; la pubblica fama è qui l'elemento essenziale che guida e dirige anche il lavoro delle magistrature³⁶⁶:

“ Zuanne Algieri figlio di mauro abitate a s. Sofia senza alcun impiego stabile, reso scandaloso intollerabile importuno a parole orrende bestemmie e per pubblico dichiarazioni di uder a costo della vista ammassare un qualche d'uno senza rispetto alla chiesa donde in qualche tempo e chiamato in qualche servizio esprime bestemmie egli pubblicamente ordisce dicendo che a in cù la croce e s. Anna corpi sagui de di....e di Maria...lontano dai sacramenti non curante nei giubilei, di Pasqua, che sia la verità di talli cose.

Testimoni si informi con il rev. di Sofia, con il mon di s. Sofia. Con il manzonolo di s. Felice, con il monsignor di Marcu(?) con Giò Batta Bologna di s.Sofia. con Ant Bortin Baulbico con Gaetanao Zanadi Fontard in campo s. Sofia, con Gasparo Angeli à s. Sofia e con il capo contrada Verona...

Di seguito l'opinione di alcuni testimoni sull'Algieri:

“Venuto a citazione don Frantin Orlani curato in s. Sofia come avanti in denuncia citato ...si chiede su carattere imputato...conferma giovane ozioso ubriaco senza alcun mestiere..non vuole sentire correzione nemmeno dai religiosi, ed ostenta un certa aria da bravo

Si richiede la convocazione dell'Algieri davanti al tribunale per difendersi e gli si legge la deposizione dei testimoni riguardo la sua reputazione:

“(...)fu dato ordine che debba condor in officio il rettentto Giovanni Algieri estratto dalle carceri condotto davanti a me in deposizione..Giovanni nominato Zuanne (...)le

³⁶⁶ ASV., *Esecutori contro la bestemmia* , b.411785-86

franche negative mendaci nel suo ...introdotti con maliziosa artista di cogliere vantaggi a sua discolpa sono le solite frasi dei rei coi quali rispondono alle interrogazioni del (?) e però sono inconcludenti come comprenderai dalle riprovevoli che si saranno fatti col fondamento di giurare e non giurare deposizione de testimoni assenti nell'informativo processo, fatto prendere dalla giustizia di questo gravissimo (...) che venne in cognizione di tua colpa per una denuncia secreta ritrovata nella cassetta delle denunce segrete addiacente alla chiese di ss Apostoli il riassunto della quale ti sarà ora detto che risultante dalla praticata inquisizione per cui fu ordinata la tua ritenzione ...senti come vieni descritto nella presunta denuncia....

In liquidazione di quanto hai inteso essere imputato ecco le giurate e non giurate deposizioni dei testimoni esaminati(...)il testimone parla con cognizione che di tu persona che ti vede giornalmente(...)anche questo testimonio che ti conosce da ragazzo di describe pel pessimo costume(...)il terzo testimone non si esprime di conoscerti di vista solamente da molto tempo e sa e ti vede che ti ubriachi, non ti ha mai sentito bestemmiare (...)ma in quanto a tuo concetto si esprime così io non posso dire non che sia buono perché vedo che assiste al ronzolo in santa Sofia onde essendo in chiesa non so cosa dire, esso vive senza mestiere.”

2. Esempi di anonime e di casi di prima Dominazione. Sono stati scelti casi che mettono in luce la continuità istituzionale tra il periodo della Serenissima e il primo governo degl'austriaci in Veneto.

D³⁶⁷

Una lettera anonima che accompagna una denuncia di tal Loreggia nei confronti di Lorenzo Lavini spingono le autorità ad aprire un processo nei confronti di quest'ultimo. Questo caso sottolinea l'importanza dell'onore e, di riflesso, del disonore di una mancata promessa di matrimonio e di pubblica umiliazione, sia nei confronti dello stesso Loreggia che delle figlie del Loreggia, Maddalena e Teresa. I reati imputati al Lavini riguardano anche avvenimenti che sono accaduti durante gli ultimi anni della Serenissima, denunciati in precedenza al Malificio, ma che avevano portato a un nulla di fatto. Questi precedenti del Lavini, però, non vengono dimenticati; anzi, vengono tenuti di conto nell'iscrizione del processo che si svolge durante la prima Dominazione. L'anonima è menzionata negli atti di polizia che ricostruiscono la vicenda processuale.

“ una lettera anonima del febbraio ultimo scaduto ed un formale ricorso indolutorio del 19 marzo 1799 diedero argomento al regio delegato di polizia di Vicenza, onde venire ad una formazione di processo contro Lorenzo Lavini agente della patrizia famiglia nella villa del Gazo; le risultanze del quale, non per anco perfezionato, furono con lettere 14 giugno susseguente rassegnate dal delegato stesso a questa direzione generale che con sue 18 del medesimo giugno in vista delle cose esposte ha ordinato l'arresto di esso Lavini, effettuatosi nella notte dello stesso mese, e tradotto

³⁶⁷ASV, Direzione generale di polizia, b.11,1799

poi in Venezia esecutivamente ad altre lettere 10 luglio committenti la sollecita compilazione del processo, e la sua spedizione a questa parte”

“risulta che in seguito abbia esso Loreggia fatto ricercare al Lavini se avesse intenzione di sposare detta Teresa di lui figlia, la qual proposizione sia stata ributata: risulta, che dopo questo passo abbia prodotto lo stesso Loreggia le sue istanze al delegato, da cui sommariamente sia stato corretto il Lavini, e precettato ad astenersi da tali violenze: risulta che dietro all’ammonizione della giustizia, vedendo un giorno esso Lavini la sua indicata Maddalena transitar per un ponticello onde passar per un suo campo per evitare il fango della strada, la costringesse a retrocedere ed a lordarsi la gonnella da festa: risulta finalmente che facesse lo stesso incontro ad esso Giovanni Loreggia padre, costringendolo a passar per la strada comune tutta coperta d’acqua. Quest’ultime ostilità del Lavini sono quelle che condussero detto Loreggia a produrre al delegato il memoriale 19 maggio, che abbinato alla precedente lettera anonima servì di base al presente processo”

L’opinione generale che si ha del Lavini: ancora una volta si sottolinea l’importanza della pubblica fama.

“Si dilunga inoltre il testimone del racconto dei fatti criminosi su riferiti, e chiude col dire che essendo finalmente stato carcerato il Lavini, tutti a una voce esultano al Gaggio per essere così liberati da un despota e da un tiranno, benché fossesi sparsa voce mentre si trovava nelle carceri di Vicenza, che voless’egli scommettere 15 zecchini, che in capo à quindici giorni avrebbe ottenuta la sua libertà: cosa non creduta da alcuno verificabile sotto l’attuale giustissimo governo. È questo il quadro con cui viene rappresentato il Lavini dal testimonio suo compare da battesimo, il quale non cela di essere irritato contro di lui perché voleva togliergli ultimamente un’affittanza; ed è questo testimonio che anche afferma aver inteso dire, ma non sa da

chi, che lo stesso Lavini avesse parlato del ritorno dei francesi nelle passate feste di pasqua”

Accuse confermate anche da altri testimoni: il Lavini è ritenuto anche eretico e ateo.

“concordi in questo punto della imputatagli prepotenza tutti i 22 testimoni ultimamente assunti, risulta dal loro detto, che corre voce universale al Gazzo, ch’esso Lavini sia stato catturato perch’era divenuto inquieto a quella popolazione, voleva soverchiar tutti, strappazare senza ragione or questo, or quello, e si arrogava un’autorità incompetente. Queste sono le risultanze tutte del compilato processo interno alla persona dell’inquisito Lorenzo Lavini, che trovatosi arrestato fino dal giorno 21 dello scorso giugno, ed esiste nell’Isola di s. Giorgio in Olga per ordine di questa regia direzione generale di polizia.”

E³⁶⁸

Le vicende processuali che coinvolsero Antonio Santi sono particolarmente affascinanti perché si svolgono in un breve arco temporale, otto anni circa, ma si tratta di anni particolarmente significativi. Siamo alla fine della Serenissima e arrivano alle autorità notizie anonime riguardo al carattere di ateo e blasfemo di un certo Antonio Santi di Montagnana, che si ritiene essere in possesso di certi scritti pericolosi e irreligiosi. Delle anonime non restano tracce tranne che nelle corrispondenze dei religiosi, che riportano alle autorità con toni allarmati i misfatti del Santi e di suo padre, e sono inoltre menzionate negli atti del processo del 1798.

“All’impero Regio Governo,

³⁶⁸ ASV, Direzione generale di polizia, b.1.

Dietro a secreta denuncia, che esistesse appresso Antonio Santi di Montagnana il manoscritto originale di una traduzione da lui fatta dal francese di un'opera dannatissima in punto di religione, ne fu commesso dalla Generale Direzione il recupero, a quel giudice Civile e Criminale, il quale nell'atto di render conto dell'asserzione fatta dal Santi di averlo dato alle fiamme, rappresentò tanto esso Antonio quanto Luigi di lui padre per uomini senza principi di religione e disseminanti di una atroce dottrina. Tali rappresentazioni determinarono la visione medesima di incaricare quel medesimo di una esatta formazione di processo, che venne eseguito e trasmesso 9 9vembre decorso a Venezia e per le sue risultanze si riconobbe opportuno l'arresto che fu anche verificato, si essi Santi, e la loro traduzione a questa parte, dove furono costituiti nel giorno stesso del loro arresto 13 di esso mese (...) Antonio ritenuto ateo di professione, vi è universale sorpresa che egli non si stato già castigato”

La vicenda processuale vera e propria inizierà durante il breve periodo Democratico, ma continuerà durante la prima Dominazione.

“Se solo nel tempo della Democrazia, oppure anteriormente ancora Antonio Santi possa aver dati segni di miscredenza per quanto egualmente sappia ed abbia inteso...da 8 anni a questa parte lui a'condutto vita di un miscredente che lo ha portato alla giustizia un carteggio corso tra fra Girolano e Mario Zaniti”

Di seguito estratti di lettere che descrivono Antonio Santi e i suoi reati, in ordine cronologico dal 1790 al 1798

“Lettera Padova 15 feb 1790

Girolamo M.e Zanitti

Rendo le più vive, e le più distinte azioni di grazia a Vis altezza, del passo fatto con la nota Persona non che del modo, in cui ha favorito di farlo a terrore ciò del premere che le umiliai. Io pur spero che le ammonizioni se produrranno quei buoni affetti, che si desidera. Tanto mi fa sperare d'Obbligo, e di lui tutta la voce del proprio di lui pastore. In questo modo sarà impedita e tolta la offesa di Dio e lo scandalo del prossimo e sarò io sottratto dal disturbo di produrre le accuse al tribunale, mentre stava pronta la persona che voleva dinuziarlo. Mi raccomando quanto sé e possa alla carità di V. Illustrissima eziando per quell'altra Persona, quando se fù possibile mediante, il medesimo Signor Santi, a cui a tenere luogo pregarla di ricordarli l'Obbligo di rassegnare li libri vietati (...) La innata sua decantata gentilezza e pietà mi ha somministrato l'ordine. Supplico V. S. Illustrissima di continuarmi la Sua Padronanza e in pari tempo di aprirmi qualche opportunità, onde possa contestarle coi fatti quella stima, e venerazione, con cui passo all'onore di raffermarmi

Di V. S. Illustrissima

Padova 17 febbraio 1790

Umilissimo Divotissimo

Servitore

D. Girolamo Ma Zanetti “

“Mi accade di dover recare a V. S. Illustrissima un disturbo sulla fiducia, che con tutta la destrezza non che tutta la premura si degnerà di favorirmi. Mi sono pervenute notizie poco favorevoli della Religione di codesto detto Antonio Santi, figlio se non erro, del Signore Luigi.

Mi viene fatto supporre, che abbia pronunciate alcune proposizioni indicanti la di lui poca fede. Da quanto ho potuto rilevare, sembra che questi abbia parlato più per spirito di questionare, che per reale miscredenza, più per bizzarria, che per seminare

la eresia. Perciò la supplico di chiamarlo a se, e, senza manifestarli questa mia lettera che unitamente Le umilio, avvertirlo delle notizie avute qui, dello scandalo peccato, delle pene minacciate exziando dal principe fermo a tali delinquenti, a finalmente del danno spirituale, che avrebbe apportato a quelle persone, che avevo sentito nella supposizione del fatto. Favorita inoltre di persuaderlo (ogniquale fosse vero) di presentargli a chi si aspetta senza ritardo a scanzo di alcuni di lui dispiacere, a disturbo, che li potrebbe avvenire”

“Dimando perdono a V.S. Illustrissima, sé ordisco di ricarle un disturbo, e di pregarla di una grazia n disturbo, a di pregarla di una grazia.

Benché io non voglia, ne debba credere ad alcuna lettera anonima pure molte viste mi obbligano a umiliargliela, e in pari tempo supplicarla rendere capace la Persona indicata di presentare a me abjurare a riconciliarsi una vota con la Chiesa e con Dio. Favorisca di rimandarmi la lettera, che forse dover servire in qualche occupazione. Aveva scritto, e pregato, l’Illustrissimo Signor Arciprete di Este di presentarle le mie premure, ma poi ho riflettuto di dover io eseguire un siffatto dovere. Pregandola colla persona rea di tacere il mio nome, ma solo di schivare e sottrarmi dalla fatica di n processo, e di chiedere spontaneamente convertirsi li peccatori. Mi conservi la Sua Padronanza, mentre io userò di essere quale con il più profondo ossequi...

I.V.G.Reverendissima

Padova, li 28 Settembre 1791

vostro umilissimo servitore

F. Girolamo Mon, Zanettini”

“Rendendo Somma grazia a V. S. Illustrissima di essersi adoperata con tutta la sollecitudine, e con tanto profitto nel noto affare. Prego iddio, che prontamente

comparisca per sospendere una riduzione del tribunale, che avegli già divisato di tenere su di tal proposito, mentre ogni giorno va crescendo il numero di quelli che vogliono soddisfare alla propria coscienza col dinunziarlo. Nel caso, che si fosse tenuta una sola riduzione a me tosto sarebbe inintato di riceverlo spontaneo e secretamente, ma dovrebbe allora presentarsi al Tribunale medesimo per l'abiurazione e l'assoluzione. Supplico grandemente V.S. di n'altra grazia di avvertirlo di portare seco tutti li libri proibiti che tiene per rassegnarli, perché altrimenti io non potrei assolverlo, e riconciliarlo colla Chiesa, e di subito togliere lo scandalo col ritrattarsi delle proposizioni dette nel miglior possibile modo, che li verrà suggerito dal proprio Confessore. Eccomi approfittato della liberta' che V.s. Illustrissima si è degnata di darmi. Pregata di benigno compatimento, quale con profondo ossequio e verace stima ...

Padova, 21 ottobre 1791Umilissimo Devoto Servitore F. Girolamo Ma Zanettini”

“Principio io dal ringraziarla della stampa spedita opportunissima a casa dell'amico...Ma cosa grave mi chiama a scriverle. Vengo a rilevare che un certo Signor Antonio Santi di Montagnana ha dato a Michele Gonzati stampatore di Montagnana un libro da stamparsi. Del qual libro ignoro il titolo ma so che in esso si cerca di ledere la religione cattolica sforzandosi di provare che essa è un'impostura de Preti e che l'autore della medesima è un impostore. Un libro d'un empietà così decisa non avrei potuto potesse sortire dalle mani di un cristiano della nostra Diocesi. Ma la prego anzi l'autorizzo a chiamare a se il detto stampatore e dirli che li proibisco sotto le pene più rigorose canoniche di non stampare il detto libro, intimando anzi che io farò passi tali da farlo pentire se non mi porterà la dovuta obbedienza. Lo ecciti dunque a trasmettermi il manoscritto.

Attendo con premura riscontro e sono

Padova 20 Dicembre 1797

Devoto suo Il Vicario Capitolare “

“Fu da me il Sig.or Antonio Santi, ed espose tutte le sue difese nell'affare del libro adducendo per particolar scusa la violenza che gli fu data, dal Comandante onde tradurlo. Questa violenza non lo scusa da peccato, e da censura, per la quale Ella lo dee avvertire, che sarà luogo scrivere a Monsignor Nunzio onde ottenere le opportune assoluzioni. Avuto però riflesso all'età tenera della Figlia, al dispiacere, che ne mostrano la Madre Abbadessa e la Zia, e la condizione assunta dal Padre di non visitarla, che rade volte, e sempre in presenza delle Religiose, sono condisceso a lasciarla nel monastero. Se anche potesse arrivare il Padre all'empietà di torcere il capo, e guastare il cuor alla figlia, sarà sempre più difficile, che vi possa riuscire nel luogo dove ella è, di quello sia se la avesse in Casa liberamente. Ecco il riflesso che mi determinò...

Padova, 21 Marzo 1798, Il vicario

All'arciprete di Montagnana”

Seguono estratti del resoconto ufficiale del processo di Antonio Santi, che ricostruiscono brevemente un'intricata vicenda processuale. Nel fascicolo presente nel fondo di polizia si ritrova ricostruito e riassunto tutto l'iter processuale, ma non vi è traccia della sentenza.

“Antonio Santi, di Montagnana figlio di Alvise che riproponeva di fare stampare un libro che si chiamava la ragione che aveva già tentato di pubblicarlo con le stampe con sua rispettiva del 5 ottobre partecipò al giudice essere stata inutile la di lui diligenza per avere quel mancato scritto assumendo il Santi per aver quel manoscritto, asserendo il Santi di averlo dato alle fiamme(...) Nel di primo ottobre 1797 presentò

esso Antonio Santi al comandante francese di quella piazza(...)un suo memoriale in cui asserì che per sua fortunata combinazione essergli giunta nelle mani un Opera intitolata la Ragione, produzione nel suo genere straordinaria, divisa in tre libri in Francese(...)Opere tutte e tre diceva il memoriale della più sublima Logica, e istessamente della più profonda Filosofia, la cognizione di un'Opera molto utile agli Amatori della virtù e della verità, chiedeva perciò in quel comandante la permissione, e consenso in iscritto della Stampa, affine di portare sotto il di lui auspicio e propizio patrocinio, riposar tranquillo per qualunque disgrazia che potesse sopraggiungergli per opera di spiriti deboli e zelanti. Ottenuta ch'egli ebbe dal comandante francese la Licenza della stampa, contrattò Antonio Santi collo stampatore Michele Conzatti che si assunse l'impiego di stampare la detta opera in propria spesa con un regalo ad esso traduttore. Incaricatesi della stampa con qualche lentezza, a motivo forse della mancanza di denaro nello stampatore, accadde che nel mese di xmbre un operaio della stamperia diede da leggere ad un Artista Argentiere di quel paese alcuni fogli di detta stampa.

Compreso l'Argentiere che in quell'Opera si trattava della venuta di Gesù Cristo, che si metteva in canzone la sua nascita, ed i quattro evangelisti che si trattava il descriver il Redentor da Impostore, e da falso scrittore che gli Evangelisti, mettendoli al di sotto della Favola di Esopo; commosso altamente quel Buon Uomo ed inorridito, si recò da certo padre Cappuccino allora Predicatore dell'annuncia e consegnò a Lui quei fogli in tutta secretezza perché ne facesse quale cosa, che più credeva opportuno. Non esitò il buon religioso a farne tosto consapevole l'Arciprete della Parrocchiale Collegiata, il quale inorridito alla lettura di questi Fogli, se li faceva consegnare dal Cappuccino, e pensò di addrizzarli immediatamente al Vicario Capitolare della Cattedral di Padova fungente le veci episcopali nella vacanza di quella Sede.

In seguito a questo passo furono chiamati per ordine di quel M.v Vicario dall'Arciprete tanto il traduttore Santi, che lo stampatore Conzati, onde impedire con le minacce canoniche la prosecuzione di quella stampa, a tutto fu vano poiché ella si proseguiva. Allora fu che l'autorità ecclesiastica pensò di rivolgersi al Governo Centrale di Padova, da cui con lettera 26 dicembre fu incaricato il suo Commissario in Montagnana di far sospendere quella stampa e il Conzati di porre sotto sigillo tutti i fogli stampati e di spedire a Padova il manoscritto. Questo passo del Governo Democratico di Padova favorente la religione, sembra sia stato fatto di mal genio, poiché la sentenza che emanò nel 14 gennaio susseguente fu la confisca della stampa al Conzati con la riserva delle sue pretese ai tribunali competenti e la restituzione del reo manoscritto al Santi, perché legittimo proprietario dello stesso, contenendosi quel così detto Dipartimento di Giustizia a Polizia Generale di chiamare responsabile al futuro governo chi aveva commesso l'impudenza di pubblicare un Libro per le sue massime pericoloso, come dalla competente autorità ecclesiastica era stato esposto al detto Governo Centrale.

Passato tre giorni dopo anche Provincia Padovana alla sudditanza si S. Al. Imperiale, da nessuna autorità fu preso in esame tale argomento finché ne giunsero le notizie a questa General Direzione che rilasciò l'ordine a quel Giudice Civile e Criminale per la ricupera del manoscritto, come si è detto. Assicura più di un testimonio giurato, che recò sorpresa, e scandalo la deliberazione della Central di Padova, che rimise quel reo scritto nelle mani del Santi, la di cui asservizione di averlo dato alle fiamme non ha altro appoggio, che quello della sola di Lui voce.

In rapporto all'empietà dell'Opera concordano molteplici testimoni giurati, nel giudicarla per la più detestabile sovvertitrice della Fede Cattolica, e di qualunque Religione, asservendo anche di essi giurati che vi si rappresentano come tre impostori Mosè, Gesù Cristo e Maometto.

Le giustificazioni che in seguito procurò di spacciare detto Antonio non meno, che il di lui Padre, Alvise, consistettero nel voler far credere che era stato forzato a far quella traduzione dal General Massena e che la stampa doveva servire unicamente per la Cisalpina.

Tutto ciò quanto in succinto risulta intorno a quel libro tradotto da Antonio, e il manoscritto molti pretendono che sia peraltro in sue mani, ben ch'egli ci dica di averlo bruciato.

Al discredito suo universale che correva già per lo innanzi in Montagnana molto accredito sparsa in quel reo Libro, per la qual cosa il Vicario Capitolare di Padova si determinò perfino a proibire alle Monache del Convento di S.Benedetto di Montagnana di Permettere ch'egli si trattenesse nel parlatoio a favellare con una tenera sua figlia di 9 anni e senza che vi sia presente La Monaca di Lei educatrice, o qualche altra Religiosa, a ciò per timore che potesse istillare alla propria Figlia il veleno delle sue massime ereticali.

In confronto però di tali saggi provvidenze del Vicario Capitolare, assicurando con loro giuramento le Religiose di quel monastero, che la visita che teneva quotidiana il padre a quella figlia erano assolutamente innocue, e che la insegnava a leggere il francese sopra un Libro, che tratta della vita Pitagorica: Libro che fa anche unito al Processo, e che per verità versa unicamente sopra il regime fisico della vita secondo i dettami di Pitagora.

Le due monache suindicate nell'accordare anch'esse che detto Antonio è in concetto di Miscredenza, assicurando però di non averlo mai udito a pronunciare parola, che odorasse d'irreligione.

La sua condotta morale viene censurata da tutti gli altri testimoni, che lo descrivono per un Ateo, affermando essi che dopo il divorzio con sua Moglie vive appresso di una

veneziana di cognome Corner, ma non di famiglia Patrizia, e non Legata in Matrimonio con alcuno per quanto apparisce.

Ebbi tra gli altri testimoni un Padre Carmelitano Scalzo, che di lui più castigato e prudente: a concordano la maggior parte dei testimoni nel assicurare la giustizia, che sarebbe un vero bene per la popolazione di quel paese, che quei due tristi soggetti venissero fatti allontanare (...) la persona dello stampatore Michele Conzatti viene rappresentata come di un uomo di origine padovana viene dipinto come vagabondo e di cattiva condotta in quanto al suo governo economico. Egli si trasferì in Montagnana sotto la Democrazia e fu quello che intraprese la stampa dell'indicata traduzione del Giovane Santi. Fu egli costituendo in processo con Riserva, e cercò di giustificarsi su tal proposito nell'asserire che era stato assicurato dal Santi che in quell'Opera in verità non era contro la religione e con l'affermar di ciò era egli più persuaso per aver veduto il Canonico Giò Floriano, che corre il concetto di gran teologo-...con suo traduttore per correggere gli errori di Lingua(...)risulta la propria buona fama di detto Canonico Floriani omo attempato e che fu maestro di belle lettere del detto Antonio Santi e che fu anche assunto in processo senza giuramento del cui esame si ha uniamente che benissimo esso canonico dal Santi su proposito di sintassi di lingua italiano e di ortografia per una norma di traduzione che faceva dal francese di un libro intitolato la Ragione (...)il canonico nella qual occasione di aver ammonito già cristianamente il suo già scolaro ad astenersi dal leggere e dal tradurre libri che fossero perniciosi alla religione(...)il medesimo stampatore Conzatti cerca pure di far credere innanzi alla corte di esser stato quello che segretamente fece tenere all'Arciprete il foglio stampato. Di quell'Opera, tosto che egli si avviddò che era contraria alla religione, ma oltre che nomia che dice poi esser mosto ultimamente in Cisalpina come quello che portò i detti fogli a suo ordine ali Arciprete egli è poi anche smentito in ciò pienamente dalla deposizione dell'arciprete medesimo.

Comparve esso stampatore poi ultimamente in Giudizio sul Foro Civile a difendersi dalle pretese del Santi che vanta un credito di l.110 verso di li impresentandogli per comparar la Carta per la impressione del noto libro, nel esito in Processo la istanza degli atti corsi alla di lui Allegazione alla cui fra le altre cose si Legge che se fu motivo della inondazione di alcuni libri lo sconvolgimento dell'ordine sociale. Le convulsioni e l'incendio d'Europa, le sciagure che affliggono l'Italia, il rovesciamento del verace culto e delle autorità legittime può ben andar il Santi traduttore di un tal libro di tal categoria si riduce a supplire quelle spese della stamperia rimasta sospesa.

Sono queste le Risultanze esatte del Processo, in cui mancano gli esami di molti testimoni introdotti che si trovano lontani, e che sembrano poi anche inutili riguardanti l'indicata traduzione, sopra ci si ha quanto basta (...) Il carteggio del vicario capitolare di Padova quello del governo centrale, quello tenuto dall'Arciprete, quello con le monache e varie altre carte autentiche, oltre agli esami giurati di 13 testimoni comprovano quanto vien esposto con la presente fidata relazione
Relazione del processo Montagnana contro Alvise e Antonio Santi”

Il 14 novembre 1798 fu ordinato l'arresto e traduzione a Venezia di Alvise Padre e di Antonio Santi, con lettere al delegato di Padova.

Descrizione di Antonio Santi e indicazioni sulla di lui reputazione dagli atti processuali e dalle dichiarazioni dei testimoni

“Il sig. Antonio Santi figlio del sig. Alvise, che da alcuni anni vive separato per mal inteso divorzio da sua consorte ed attaccato con pessimo esempio di quasi abitarvi ad altra giovane, vive senza riconoscere la santa chiesa, mentre per il corso di cinque anni da che sono alla cura di questa parrocchia non l'ho mai veduto ai sacramenti. Questo par false massime, e danno folse fu chiamato alla sacra Inquisizione fino

all'anno 1791, come da documenti che sappia prodotta di mese questo al passato governo tentò di stampare un libro che conteneva assieme la più ampie, e che mi riuscì di troncata buona parte della stampa non senza mio pericolo. Questo io attesto con mio giuramento essere tale quale l'ho trascritto e che serba in conseguenza di scandalo buoni e di animosità ai tristi e male inclinati.

Io Andrea Diserra Arciprete Vic.to”

3. Denunce nel Lombardo-Veneto: esempi di denunce e risposte degli organi di polizia e inquirenti a seguito delle indagini.

F³⁶⁹

Sulla reputazione dei funzionari e l'utilizzo delle denunce anonime per implementare il controllo sociale e testare il consenso. Di seguito sono riportati, oltre alla denuncia anonima nei confronti del diurnista Gaspare Ruffini, anche lo scambio di corrispondenza tra il vice delegato di Cremona e il delegato di Cremona, inoltrata al Governatore Hartig.

“Al delegato di Cremona perché pratiche le opportune verificazioni ne riferisca il risultato, 20 gennaio 1831

Anonima:

“Eccellenza

Se di non poca sorpresa è riuscita a tutti quelli cui è nota la condotta di Gaspare Ruffini, figlio di Giò e di Caterina Basini la di lui proposta in diurnista presso l'ufficio delle pubbliche costruzioni in Cremona ad esclusione del vecchio impiegato Giò Batta

³⁶⁹ ASM, Presidenza di Governo, cart. 12. Filza 138. Anonima contro il funzionario Gaspare Ruffini diurnista di Cremona

Conconi tuttora abile al servizio, di molta maggiore sorpresa gli è stata la di lui nomina a codesto impiego fatta con la buona fede da cotesto S.R. Governo, persuasi che se lo stesso fosse stato al fatto della di lui condotta al certo non lo avrebbe nominato, perché per titoli indegno di occupare un pubblico impiego, e prima perché statu inquisito detenuto e rilasciato a processo aperto dalla Giudicatura politica per ben due volte; si perché ha sempre trattato ora una ora l'altre, e si crede che tratti tuttora ciò che non ignorava, e che forse mai ignora anche di presente lo stesso lo stesso sig. ing. in capo. i. che la contrada Gonzaga è testimone della di lui dissolutezza, avendo in detta contrada tradita con promessa di matrimonio una figura che abbandonata è morta di passione, che finalmente il caratterizzarlo scrittore gratuito è falso, giacché appena intruso in ufficio si faceva passare per caporale assistente col soldo analogo, come lo proveranno le specifiche negli anni 1812-13 e 14, ed in seguito sono stati tolti al Conconi tutti li proventi d'ufficio consegnandoli tutti a favore del solo Ruffini non essendo capace di disimpegnare tutte le relative incombenze, senza saputa e approvazione dell'I. R. Delegazione Provinciale ei ha inteso anche un suo fratello, che attualmente lo frequenta.

Ciò si porta pertanto a cognizione dell'I. R. Sig. Governatore Presidente di Governo per quelle dette nomine che dietro le opportune verificazioni credesse di compiere, onde togliere un tanto scandalo”

Cremona, 10 dicembre 1830”

692.geheim

“7 marzo 1831. Siccome quando il Ruffini venne presentato come diurnista presso l'ufficio delle pubbliche costruzioni in Cremona non venne sentita la polizia, giunta gli uniti atti governativi così si propone le spedizione seguente.

Al direttore generale della polizia. La invito, signor direttore generale a somministrare le opportune informazioni sulla condotta politica e morale di Gaspare Ruffini, diurnista presso l'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni in Cremona Bollati”

692 geheim del marzo 1831.

“Eccellenza

Gaspare Ruffini, diurnista presso l'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, venne inquisito due volte, la prima nel 1816 per porto di armi vietate, e la seconda nel 1819 per lesioni nella persona di Cesare Poli, e sì nell'uno e nell'altro caso fu levata l'inquisizione per difetto di prove legali. Il che risulta dall'incluso certificato di questa Giudicatura Politica/All'A/.

Inoltre la sua condotta ha dato motivi di censura in causa di amoreggiamenti, siccome appare dal rapporto del Commissario di Polizia/All'B/.

Ma in quanto al contegno di lui in ufficio, dapprima in qualità di Caporale assistente coll'obbligo di prestare l'opera sua anche in oggetti di scritturazione, e poi siccome Diurnista, l'ingegnere in Capo non ha che a lodarsi di esso tanto l'attività, quanto per l'onoratezza, il che ha riferito col rapporto C.

E però, considerando che appostigli trascorsi riguardano il tempo della sua gioventù, e che ora secondo altre notizie verbalmente assunte conduce una vita più regolare, sembra che, in grazia del buon servizio da lui finora prestato dal 1821 in avanti, si possa interinalmente conservarlo nella detta qualità di diurnista, facendogli però una seria ammonizione colla minaccia di dimetterlo nel caso che la sua condotta avesse a presentare di nuovo argomento di censura.

Ciò ho l'onore di subordinare all' E.V. in relazione all'ossequiato di lei decreto 20 gennaio p.p. 138/geh attaccato alla denuncia che restituisco.

Aggiungo a pieno schiarimento delle cose ivi poste:

- A. *Che in forza di Dispaccio Governativo 1 Maggio 1830 n. 13121\2050 P. nella nomina del Diurnista fu preferito il Ruffini al Conconi in vista del rapporto 16 aprile n. 4672\462 con cui si riferì che, essendo il detto Conconi in vecchia età, non potrebbe certamente prestare il servizio così attivo come esiga il bisogno.*
- B. *Che il fratello del Ruffini, il quale non aveva regolare autorizzazione di stare in ufficio è stato licenziato.”*

Dall'I.R. Delegato Provinciale

Cremona 28 febbraio 1831

L'I. R. Vice Delegato Provinciale

1078/geheim 28 marzo-3 aprile 1831

“Al Sig. FF. di Delegato Provinciale in Cremona,

sebbene dalle informazioni da me fatte assumere risulti, che il diurnista presso suddetto ufficio delle pubbliche costruzioni sembri avere nel complesso migliorata alquanto la propria condotta non associandosi come in passato a persone abbiette, né frequentando le osterie tuttavia la condotta stessa non è troppo plaudibile in punto di moralità, continuando egli ad amoreggiare con giovani, ed a lusingarle con false promesse di matrimonio. Mi viene riferito pure questo particolarmente accaduto con la figlia del falegname Toschi di Cremona, la quale di lui abbandonata per grave trauma d'animo s'ammalò e perduta la vita.

La incarico quindi di porre il Ruffini in seria avvertenza, diffidandolo, che nel caso che egli continui a tenere un procedere irregolare verrà dimesso dal provvisorio suo posto. Ella dovrà quindi farlo opportunamente sorvegliare, riferendomi nel caso, che la sua condotta continui ad offrire motivi di censura.

Le ritorno gli atti, che andavano uniti al di Lei rapporto 28 febbraio p.p. n.21.

7 aprile 1831.

Bollati “

n. 2444 P.S.

“Eccellenza!

Col divoto rapporto 14 dicembre 1826 n. 7027 P.S., che qui per copia rispettosamente compiego, subordinai a codesta Eccelsa Presidenza delle svantaggiose informazioni sul conto di quel Gaspare Ruffini, al quale allude l'ossequiato dispaccio 7 and.. n. 692 Ich.

Ora in adempimento al dispaccio stesso e per le nuove notizie assunte debbo riferire all 'Eccellenza Vostra, che anche dal 1826 a questa parte non troppo plausibilmente in punto di moralità di fu la condotta del Ruffini risultandomi che continua negli amoreggiamenti non delle giovani alle quale promette facilmente di sposarla senza poi mantenere le sue promesse, ciò che accadde anche a certa Toschi, figlia di un legnaio, abitante in Cremona, la quale abbandonata dal Ruffini per darsi ad altro amoreggiamento, si ammalò per grave patema d'animo e vi lasciò la vita.

Questo giovine fu assunto brevimano nell'anno 1825 dall'ufficio degli Ingegneri in Cremona, ottenne nel 1828 per governativa determinazione una gratificazione di cento giorni, e con decreto pure Governativo, nel maggio di detto anno, fu nominato Scrittore Diurnista di 1.ma Classe.

Le protezione dell'ufficio delle pubbliche costruzioni in Cremona, non disgiunta da quella dell'ora defunto R. Delegato Prov.le Marchese Sordi, debbono per quanto mi si fa sapere aver procacciata a Ruffini la nomina suindicata, e la di lui continuata assistenza presso gli ingegneri.

Nel totale però la condotta del medesimo sembra aver alquanto migliorato almeno in pubblico, non associandosi tanto come in passato a persone abbiette, né frequentando le osterie.

Milano 28 marzo 1831”.

Copia n. 7027.

“A sua eccellenza il sig. conte di Hartig I.R. Governatore della Lombardia.

Eccellenza!

Il nominato Gasparo Ruffini, scrittore privato del Ingegnere in Capo di Cremona fu sorpreso nella notte del 28 febbraio 1816, come delatore di pistole corte, cosiddette Mazzagatti, e deve essere stato apposto dall’eccelso Governo per essere stato dichiarato le armi stesse non atti a ferire.

Fu pure processato nel 1819 per offese reale reato a certo Cesare Poli, e per tale titolo deve essere stato sospeso il processo per difetto di prove legali.

La di lui fama sofferse non poco per i forti suindicati e siccome inoltre risulta sregolato il suo sistema di vita che in gran parte, vedesi a passare nei Caffè, e nelle bettole in compagnia di sfaccendati, e spendendo molto più in apparenza di quanto egli possa ricevere da poveri suoi genitori, che sono costretti a vivere col sudore dalla propria fronte da semplici artigiani, ed avvicinando esso anche una donna di teatro, così non gode di buon concetto in pubblico.

In linea politica non offre esso però motivo di particolare osservazione, e per quanto risulta, non fece parte né appartiene egli a società segrete.

Tanto mi pregio di riferire in risposta dell’ossequiato governativo Rescritto 16 Novembre p.p. n. 36036/5537 p. colla restituzione de’ comunicati.

Milano 1 dicembre 1826.

Pagani”

G³⁷⁰

Denuncia anonima in materia politica sulla presenza di una setta religiosa, con risultanze investigative e commenti ufficiali

Filza 133

“Eccellenza!

Ho l'onore qui racchiudere notizia ufficiale, sulla esistenza di una setta, la presenza della quale si trova essere provvisoriamente conoscendo il distinto 2 (...) e per il bene della chiesa e del Governo, credo superfluo di invitarla particolarmente le di lei cure, per avviare nelle propaggini di evitare dottrine riprovevoli.

17 gen 1831

Certo Bernardi Müller nativo di Kochstein nel granducato d'Assia, che si appropriò il nome di Massimiliano Proli, e che si fa credere per un profeta mandato da dio, è stato arrestato a Offenbach vicino a Francoforte sul meno, il 25 luglio p.p., come capo di una setta fanatica per la religione. Quest'uomo venne già negli anni 1817-28 sottoposto a procedura a Würzburg per causa di tali raggiri (nei quali devono aver preso in allora viva parte due agostiniani Agostino Röllinger e Giovanni Haes non che un certo Klein praticante in legge, e da alunno parroco a Librachzell. All'occasione del suo arresto si trovò il sigillo, di cui si applicò l'impronto ai brevetti con segni simbolici, confessò pure d'aver diramato una gran quantità di tali lettere. Come suoi fervidi cooperatori si ritengono il dottore Göntgen bibliotecario della città di Francoforte ed il già mercante Heusler pure di Francoforte alla di cui campagna dimorava il numero deè suoi partigiano nei contorni di Offenbach. Si fa estendere a 300, ed estendere la setta da lui fondata fino oltre i circolo del Danubio superiore, quello d'Odenwald d'Uberrhein, della Baviera e dell'Assia al Reno. Essa tende a far

³⁷⁰ ASMI, Presidenza di Governo, cart. 12.

sollevare il popolo contro le autorità, a promuovere l'emigrazione per l'America, e ad asigervi una nuova chiesa.

“A sua eccellenza il sig. conte di Hartig I.R. Governatore della Lombardia

Eccellenza,

restituisco il dispaccio (...) osservando che si veglierà per impedire la propagazione della detta Setta fanatica della quale è in esso fatta menzione, e che sarà mio Dovere di riferire a Vostra Eccellenza ogni relativa scoperta.

Milano 3 febbraio 1831”

H³⁷¹

Filza 243 Denuncia anonima con risultanze investigative contro i fratelli Agliati di Lecco

“1829 20 marzo

Informazione

L'unita anonima è principalmente diretta contro li fratelli Agliati di Lecco, esponendo che dessi si mostrano repubblicani sfrenati.

Che l'uno denominato Andrea alla fine del cessato governo, quando era impiegato presso quel tribunale approfittò delle indicazioni di un condannato per trafugare una somma di denaro nascosta, e che dei maneggi di suo fratello avvocato riuscì vano il processo intentato dal tribunale.

Che nel 1814 il suddetto Andrea ferì con fucile due macellai(?) militari e riuscì a schivare ogni pena.

³⁷¹ ASM, Presidenza di Governo, cart.117

Che l'avvocato Agliati perseguì acutamente certo Porta e riuscì a farlo condannare dal tribunale come autore di diverse satire, quando non lo era tali denunce non essendo tali che ammettano una ulteriore procedura per parte dell'autorità politiche si trasmette al sig delegato di Como l'ultimo brano dell'anonima, che in di alcuni disordini attualmente esistenti in Lecco."

Al sig delegato di Como

Le trasmetto sig delegato uno squarcio d'una anonima, su diversi disordini esistenti nel comune di Lecco per contravvenzione alle leggi onorarie relative al mercato, e per regolare esercizio di pubblico suolo per parte di persone private. Le incarico di riferirmi, se e come tali disordini realmente sussistano procedendo all'uopo alle opportune verificazioni.

26 marzo 1829 (Altra roba)...

Risultandosi dalle informazioni ed osservazioni esposte non occorre alcun provvedimento si passa agli atti. 16 giugno 1829-

ANONIMA

A S. Eccellenza il Signor Conte di Strassoldo Presidente dell'I.R. Governo della Lombardia

Le leggi governative purtroppo sono giuste, ma li suoi esecutori non tutti le osservano e le mettono in esecuzione mentre per dire il vero non operano che forza di inganni, parzialità, ed ingiustizia, per cui mi dicesi comunemente parlando, che nel secolo presente nulla vale la ragione, ma bensì la falsità, e la protezione, la quale convive il

tutto, e ciò maggiormente succede nei paesi piccoli come sarebbe in Lecco, che tutto il popolo se ne fa di ciò gran stupore, che il governo nostro, non sia noto di quanto giornalmente ivi accade, e che non sia provvidenza sopra le azioni di certi prepotenti in questo paese esistenti, e che furono, e sono la rovina di moltissime famiglie, che alle volte ricorrono ai tribunali superiori per ottenere giustizia, non restano esauditi, mentre fra dei loro impiegati s'intendono nelle massime col scriversi fra di loro per favorire piuttosto l'uno che l'altro; nella pretura di Lecco agisce con prepotenza certo avvocato Agliati, e generalmente dicesi nel paese stesso, sinché questo avvocato risiederà colà, non vi sarà ne buona pretura, ne buoni uffici, e ciò rilevasi difatti per la ragione, che per qualunque pretore od impiegato che in paese possa venire, basta che lo stesso Agliati possa condurli seco lui alla sua villeggiatura sul lago, ne ottiene la loro protezione, e con facilità si lasciano dallo stesso sedurre per ottenere i favorevoli loro voti, di modo che le famiglie malvedute degli Agliati, trovansi oppressi a segno tale d'esser costretti ad abbandonare il paese, come è già successo, e può rilevarsi dal seguente dettaglio.

- I. Al primo ingresso dell'armata francese in Lecco, dopo mille sprezzi che fecero l'avvocato Agliati e suo fratello all'arma del nostro sovrano e dello stato veneto, in pubblica piazza, tanto in questo paese, che di quello di Mandello, l'abbruciarano, ed alla medesima sostituirono in posto l'albero della libertà e guarnito de fiori cantando delle canzoni patriottiche coll'obbligare i popoli di seguire il loro esempio e mettere la coccarda nazionale.*

Alla fine del cessato governo venne per furto condannato dal tribunale di Lecco un certo Mologra (...) per avere rapito da una donna dal suo paese l. 18000. Resa questa sentenza fù al condannato pubblicata nel momento stesso confessò egli di aver nascosto la setta somma nella cucina della propria casa d'abitazione, e ciò fece colla speranza di ottenere qualche diminuzione di pena all'atto di questa confessione

furono presenti il detto Agliati Andrea impiegato nel tribunale e pasquale scuola uscire del tribunale stesso, che si portò il giorno seguente alla casa del condannato per rinvenire la nascosta somma manifestata, ma nulla ritrovò. Il tribunale prese sospetto all'atto medesimo sopra un fabbro ferrajo vicino di casa perché scoprì che egli aveva in consegna la chiave della casa del detenuto, vedendosi questo fabbro incolpato al torto e sentendosi innocente perché ignorava che luogo stesso fosse sepolto del dinaro, rispose al tribunale, che nulla sapeva, fuorché essersi da lui presentati la vigilia alle ore due di notte, due persone in sella appartenenti al tribunale di Lecco, chiedendo da lui la chiave della casa in questione che circa una mezzora dopo gli restituirono di bel nuovo e ripresero il loro viaggio: interpellato il fabbro quali furono queste persone dichiarò l'uno di essere l'Alfiere Pasquale Scuola e l'altro Andreino Agliati in vista di ciò fu decretato l'arresto dello Scuola ma all'Agliati si diede tempo sufficiente per fuggire all'estero. Il scuola fu trasportato a Como dove restò circa 6 mesi. L'avvocato Agliati fratello di Andrea con l'amicizia e la protezione del sig Bonetti vice delegato provinciale allora in Como, ottenne ciò che desiderava per fine e forza di denari presso il custode e suoi aiutanti per poter parlare a voce col detenuto scuola, per comunicargli il modo di contenersi negli esami, il condannato Mologora in un carcere separato, era signorilmente mantenuto e soccorso con i denari dell'avvocato Agliati, che gli promise di nulla trafugare e di niente lasciargli mancare in tutto il tempo di sua condanna ed anche dopo, sempre che persistesse di dire nei suoi esami quanto gli veniva prescritto, e ciò fece sin tanto che riuscì di farlo avvelenare il scuola benché reo ottenne la sua libertà, il fuggito Agliati si restituì in paese senza subire pena alcuna.

Nell'anno 1814 nel mese di maggio, che entrò di bel nuovo nel borgo di Lecco l'armata austriaca col suo generale Barone Feldischein diretta per la Valtellina, avvenne che nella stessa sera dell'arrivo circa ad un ora di notte, due macellai

*militari sotto gli ordini di S.E. il principe di Lichtenstein entravano nella macelleria di
Giò Nava i piazza grande di Lecco, per uccidere due dei loro bovi, e fare la
distribuzione di carne alla truppa, il Nava non provenuto come proprietario del locale
si oppose a tale operazione, nella sua bottega e non voleva che si usassero i suoi
ferri(...)durante il contrasto si radunò in quel luogo una folla di persone tra le quali
c'era anche Andrea Agliati e un oste in Lecco soprannominato Papino(...)che dissero
al macellaio Nava di uccidere i militari con il coltello, il Nava però prudente si difese
con le sole parole ma l'Agliati sparò con il suo fucile ai due macellai e per sbaglio fu
arrestato il Mapelli, avvocato che si era portato in luogo dell'accaduto con il fucile
dopo che aveva udito gli spari e in quel mentre erano arrivate le truppe
austriache...lui cercò di spiegarsi ma non parlava in tedesco e la sorte volle che si
trovasse in paese un don Antonio Gazzaro di castello sopra Lecco che si impegnò di
far tutte le dovute indagini per scoprire i veri delinquenti nel mentre la condanna a
fucilazione fu sospesa....Agliati quindi espose a pericolo di morte ingiusta il Mapelli e
il paese intero e restò impunito. A questo testimoniarono, tra i quali Francesco
Fumagalli macellaio di Olate, Battista Crespi, macellaio di Castello, Giò Batta Sestori
di Carlate, Giuseppe Bortoli falegname in Lecco, Bernardo Milesi locandiere in
Lecco, Bonossola vetraio in Lecco, avvocato Mapelli di Lecco, Bobbi altre volte
secondino in Lecco, Batta Crespi custode alle carceri in Lecco, Batta Crespi calzolaio
di Castello, Mallegori facchino, Franco Porta di Lecco, Morelli di Lecco, Antonio
Gamba caffettiere, Pietro Mambrelli di s. Giovanni, Giacomo Biffi prestinaio in
Lecco, Carlo Invernizi, e Marco di Germanido, padre e figlio, Luigi Rose Spini
calzolaio in Como, Verona Selgio in Lecco. Il soprannominato don Antonio Gazzato
altre volte ufficiale austriaco, ora abitante in Milano nella contrada di Amadei, al
166...possono dare lumi sul carattere e condotta dei fratelli Agliati*

(...)

Anche incolpa gli Agliati di firme false che si potrebbe sentire al riguardo don Giacinto Bertola di Mandello e il sig Franco Ghirlanzoni del castello sopra Lecco

Oltre il sign Agliatti avvocato fù anche nominato per vari anni deputato politico in questa città e in questa qualità come nella prima trovansi in continua aderenza e grande familiarità col signor pretore Rolla, e suo cancelliere erba, ora dimesso sui quali egli tiene una forte influenza, di modo che dirige con essi per così dire arbitrio li interessi di molte famiglie come principalmente ha inflitto a danno dio certo Francesco Porta di Como ora abitante in Lecco, con moglie e figli inabili di guadagnarsi il vitto.....perseguitato per molti crediti...restò scarificato....fin al segno che il pretore e il suo cancelliere si permisero di voltare in ridicolo le giuste pretese del Porta, e di dire in pubblica piazza, non che in pubblica osteria di Paolo Crespi di castello sopra Lecco, che per una bella donna debitrice del porta la pretura cercava do trovar modi a farlo condannare a cinque anni di carcere, e su ciò può essere interrogato Giò Batta Ceradoni di st. Giovanni sopra Lecco.

Come deputato politico il signor Agliatti sotto il pretesto di alcune satire state esposte al pubblico di Lecco contro il sig pretore Rolla ed il suo cancelliere Erba ora dimesso fece arrestare come colpevole di queste satire l'infelice Porta, le fece tradurre colla forza armata al commissariato distrettuale dal quale riconoscimento innocente fu dichiarato libero dall'arresto. Il deputato politico, malcontento di tale decisione, volle per forza che fosse eseguito con tutto rigore l'arresto, e tradotto alle carceri della pretura, il signor pretore rolla in quell'istante era absente dal paese, ma appena giunto si oppose egli stesso pure all'arbitrario arresto fatto da deputato politico, come consta con la sua dichiarazione esistente nella pretura di Como (...)

La seconda parte della denuncia riguarda più in generale i disordini e la mancata osservanza delle leggi in paese, specialmente in materia di commercio

“In tutti i paesi del regno d’Italia subordinati all’Austria trovasi una legge che i giudici eletti per il solo oggetto delle vettovaglie devono giornalmente esporre a buon mattino nelle pubbliche piazze delle rispettive comune, la solita bandiera che servir deve a beneficio del pubblico, cale adire a nessuno rivenditori, ossia detti recatoni può comprare alcun genere de’ commestibili, se non dopo aver levato la detta bandiera, che sono le ore dieci della mattina e ciò che affine che la plebe se ne prevalga di fare provviste in tempo opportuno prima che vadino nelle mani de’ nominati usura recatoni, il sistema è più che giusto a beneficio della bassa plebe me per dire il vero nel borgo di Lecco nulla osservano fuorché trovansi quello a loro vantaggio. La bandiera viene bensì a suo luogo e tempo prefisso sempre esposta ma che fanno lecito li detti rivenditori e recatoni a comperar tutto qualunque esista ancora la bandiera della proibizione e ciò è divenuto tanto in uso che senza nessun timore comprano continuamente anche alla presenza dei giudici stessi delle vettovaglie ma però fra di loro soci si intendono nelle massime aiutarsi(...)mentre per il cattivo regolamento di nominati giudici suddetti delle vettovaglie bisogna il tutto continuamente pagare a sommo prezzo, di che tutti quelli del paese desiderano una provvidenza non ma misura del loro paese. E vietato pure a qualunque persona a far scuola pubblica ne privata in una comune se che sia approvata e patentata dall’autorità competente ma nel borgo di Lecco poco a nulla fanno caso ad eseguire le leggi governative me bensì le fanno continuamente a suo modo capriccio vi sarebbe altro a dire, ma si cessa per no troppo annoiare la bontà dei signori consiglieri legislatori..”

Risultanze delle indagini del Consigliere di Governo I.R. delegato provinciale

“li disordini che un anonimo dipingeva come sussistenti nel comune di Lecco (...) rimesso con il dispaccio 26p.p. marzo n 242 geheim si riducono ai seguenti:

- 1. Alla niuna sorveglianza che quelle autorità locali spiegherebbero per impedire che durante il tempo che sta esposta la bandiera né giorni di mercato non si possa far compra di commestibili e di legne da fuoco se non se dai particolari.*
- 2. All'arbitrio che presterebbersi gli osti e i bottiglieri di vender vino non a misura nel paese*
- 3. Alle scuole che privatamente si farebbero da individui privi della voluta superiore autorizzazione*

Essendomi recato a dover di procedere alle opportune diligenti indagini per verificare se e come sussistessero i denunciati di disordini mi onoro di portare a cognizione vostra eccellenza dei risultati:

L'uso di esporre in Lecco né giorni di mercato la bandiera come sopra data da epoca remota e vige anche al presente, e quelle autorità locali per quanto li premettano lo sbrigo delle altre loro incombenze comunali, ed i loro privati interessi vegliano coadiuvate dall'agente al cursore perché durante l'esposizione della bandiera medesima sia impedito agli ammassatori e ai recatoni di comprare commestibile e legne da fuoco. Ad onta della buona volontà dei funzionari e degli stipendiati comunali capita che detti recatoni e ammassatori facciano compre con contratti segreti quando la bandiera è esposta. L'ispezione però dimostra che i prezzi settimanali dei generi in Lecco siano uguali se non minori che in altri posti e paesi della provincia fa capire che i vantaggi degli abusi non arrivano a segno che vorrebbe far credere l'anonimo.

Bisognerebbe per impedire e sortire maggior effetto l'uso di uno stipendiato commesso colà apposito messo, ma non basterebbe a impedire i contratti segreti e sarebbe oneroso per limitatissime finanze del comune di Lecco-

E poi mi fosse permesso di affermare nell'argomento il subordinato mio parere, non esiterei a dire che l'uso delle esposizione della bandiera si possa bensì lasciare sussistere come una inveterata costumanza lusinghiera del basso popolo, ma che non si debba insistere più che tanto per una più rigorosa sorveglianza, mentre tornerebbe per avventura di maggior vantaggio ai particolari il togliere del tutto i vincoli che colla esposizione della bandiera voglion imporre alle libere contrattazioni sul mercato e ciò per la massima generale sostenuta dai più illustri economisti e confermata dall'esperienza che le restrizioni al commercio sono sempre dannose ai compratori e che ammessa la libera concorrenza di tutti maggiori saranno i venditori e naturalmente quindi più bassi i prezzi, d'altra parte se con una raddoppiata vigilanza si potesse pure impedire qualunque compera all'ingrosso per parete dei così detti recatoni, mancherebbe naturalmente al mercato tutti quei venditori, i quali avendo bisogno di presi prestito in libertà, non possono occuparsi della vendita al minuto, e colla diminuzione del numero dei venditori aumenterebbero di conseguenza i prezzi a danno tanto del povero che del ricco compratore.

Non sussiste poi menomamente che a Lecco gli osti e i bettolieri vendano il vino in misure non del pese si è però verificato che alcuni degli osti dà il vino in bottiglie non bollate, ma ciò soltanto a chi questo desidera per avere tal liquido in vasi più decenti che non sono quelli che portano il Bollo, né si è scoperto che a chi cerca d'avere il vino in vasi col bollo ciò si venga rifiutando.

È vero finalmente che a Lecco esistono alcune scuole private specialmente femminili, ma queste si fanno colla superiore autorizzazione voluta dai regolamenti. Ma che ne

assicura questo ispettore provinciale, il quale però non lascia di portare la maggiore sua vigilanza sull'argomento" -

Dall'I.R. delegazione provinciale. Como 10 giugno 1829- 548/geheim.

I³⁷²

Questa denuncia anonima si presenta in originale in carattere contraffatto, usando

Puntini, probabilmente per rendere più difficile risalire all'autore

"È dovere di un suddito fedele di notificare che nella polizia di lodi si trova Pietro Rossi che fa per tanti anni vagabondo andando da una città in altra, ed in Francia in tempi tenebrosi.

A Codogno che è conosciuto pel suo carattere e pensare versatile si fecero tutti stupore in sentire che fù impiegato nella polizia e dopo mesi che era tornato in paesi esteri e senza conoscerlo.

Dunque una persona che già molti anni il mondo senza sapere in contatto di chi sia stato ed a quali condizioni si è guadagnato il pane come e dove, non è prudenza lasciarlo in un ufficio geloso e di prima necessità massime in questi tempi scabrosi.

Dimodoché non si vuole che la bontà del s. delegato di lodi il permettere tal cosa a fidarsi di cotal giovane misteriosi che come si racconta in poco tempi si ha tolti i stracci di dossi e beffa e sbuffa da padrone e se la fa da liberita. Era abate cavò la veste e da giovinetto parti di casa e andò a girare il mondo. È una fasenda curiosa.

Codogno 22 luglio 1834"

L³⁷³

Denuncia anonima del 1830 nei confronti del Martin, maestro di lingua francese, e commento delle autorità in seguito alle indagini.³⁷⁴ Com'è stato osservato nel terzo

³⁷² ASM, *Direzione generale di polizia*, cart. A, anno 1822-1859 1-b accuse contro funzionari di Lodi, in particolare contro Pietro Rossi

³⁷³ ASM, *Presidenza di governo*, cart., 138. Fasc 15\geheim Präs, anno 1831, informazioni di Pietro Dolce

capitolo, il commento del consigliere ispettore generale Carpani è molto favorevole nei confronti del Martin. Dall'ispettorato generale delle scuole elementari, Milano 9 febbraio 1830 "Denuncia anonima:

"A malgrado della Sovrana volontà che restringe l'esercizio della protezione di Maestro alla persone nazionali e di comprovata compro, e specialmente a ciò abilitate dalla competente autorità, certi Martin, padre e figlio, forestieri per quanto si crede, insegnano in cotesta città, senza autorizzazione di questo eccelso I. R. Governo. Se ciò merita un provvedimento come atto illegittimo, lo merita poi tanto più per la qualità delle persone che lo commettono. È il martin, padre, persona affatto pericolosa alla gioventù per moralità e per opinione politiche. Per rapporti alla moralità basti l'accennare ch'egli, sebbene domiciliato con la propria moglie, pure persiste nel concubinato di una femmina forestiera (dalla quale ha un figlio vivente) e che fu più volte cagione di scandalo pubblico, e lo è continuamente di afflizioni alla moglie del marito. Molte furono le rimostranze di questa perché fosse espulsa la concubina: col mezzo del Signore Delegato politico De Villata venne anzi una volta effettivamente cacciata, ma, non si sa come, ritornò, e qui dimora tuttavia. Per rapporto poi alle opinioni politiche, è il Martin uno spirito irrequieto e turbolento, traviato dalle moderne massime del così detto Liberalismo, e profeta fanatico di novità e sconvolgi mesco. Il figlio di esso (non già quello avuto dalla concubina, ma dalla moglie) cammina, quanto a costumi, sulle tracce del padre, ed è perciò in assoluta opposizione con quella esemplarità di condotta che si richiede in una persona addetta all'istruzione. Questo giovinastro dedito a scandalose tresche d'amore, provocò alcun anno orsono, l'intervento delle autorità politica, nell'occasione che conviveva con una certa Gay, cantante di professione, sotto pretesto di essere il precettore del figlio di tal

³⁷⁴ ASM, Presidenza di Governo, cart.. 141, 1831 pz.7\10 denuncia anonima contro Martin.

femmina, da lui già sedotta e distolta dalla coniugale unione. Le lagnanze del marito di costei erano però finalmente riuscite ad interrompere la coabitazione dei due adulteri, e fu allora che avendo il marito medesimo avuto occasione di recarsi alla casa del giovane Martin, questi si avventò contro di lui con un ferro per ucciderlo, il qual fatto fu soggetto di denuncia alla giudicatura politica, che il padre del reo trovò poi modo di far mettere in silenzio. Dopo ciò è vano cercare quali siano i principi religiosi si del padre che del figlio Martin, i fatti esposti lo mostrano abbastanza. Ma essi mostrano anche quanta sia la necessità d'impedire a due simili persone ogni ingerenza nell'istruzione, giacché questa ricadrebbe poi semplicemente a danno della gioventù che venisse loro affidata. N:Rbn”

Risposta ufficiale dopo le indagini, e commento riguardo al presunto autore dell'anonima:

“A Sua Eccellenza Conte Hartig, Governatore della Lombardia.

Tutte le notizie raccolte ed i maneggi che si fanno dal Sig. Patron direttore dello stabilimento di S. Paolo in questa città portano a credere che si di lui opera a causa di interesse l'anonima scritto che Vostra Eccellenza degnassi comunicarmi col venerato dispaccio 16 novembre p.p. n.1366 Geh. Che restituisco. Si informano che Martin era alla Scuola del Patron e dallo stesso modicamente stipendiato, ma ritiratosi dallo Stabilimento per dare Lezioni di Lingua francese distrasse dal medesimo qualche scolaro, a da qui nacque un odio implacabile fra questi due nazionali francesi (...)debbo però avvertire che sebbene continua la sue relazione colla Francesca Vincent, queste non sono più causa di dissezioni nella famiglia Martin, e che il figlio di essa Vincent di nome Carlo Francesco di anni 17, è occupato qual giovine di studio di casa di commercio (...)Martin nel dare lezioni private di lingua francese in alcune famiglie civili non porta opinioni di sorta, si serve di libri che non ammette eccezioni, e vi si contiene uomo probò. Le opinioni politiche di questo individuo tendono, come

dissi ripetutamente altre volte al liberalismo, ma molto più al Napoleismo, ed è dubbio ancora se sia persuaso della morte del suo Idolo, tanto era tutto in quello. Ridotto però a doversi procurare li mezzi di sussistenza coll'unica occupazione personale è assorto in questa e tende a non comprometersi per alcune verso, e di acquistare favori verso le case civili. Del figlio Cesare ne è argomento il separato rapporto con data Milano 7 gennaio 1831 firma Ceretani (...) anche sul figlio cesare non vi sono rimarchi. La sua condotta civile e morale non soffre eccezioni, se estrazione si faccia de' clamorosi suoi amori giovanili con una cantante, ma dappiù non si è mostrato né discoloro né libertino”

M³⁷⁵

Opinioni ufficiali sugli autori di presunte anonime contro alcuni funzionari: si mette in luce la mancanza di fiducia nei confronti della probabile provenienza delle anonime e la volontà di tutelare l'apparato

-1\24

“d'altronde l'improbabilità di tale inconveniente si appalesa ancora di più se si consideri che quegli individui che ricercano di tali carte, sono essenzialmente miserabili, per cui inutile tornerebbe ogni preventiva inchiesta”.

-2\119 Denuncia anonima contro Faccioli, aggiunto distrettuale in Adria. Ancora una volta le indagini portano a un nulla di fatto. Tuttavia, mettono in luce la cattiva reputazione del funzionario, dato che verrà comunque registrato e tenuto di conto da parte dei suoi superiori.

³⁷⁵ ASV, Presidio di Governo, processi, b. 668

“dacchè venne confidenzialmente introdotto ch’egli senza parlarne pria col suo commissario, che in allora era indisposto, eccitasse la compagnia Joubert dei saltatori a cavallo ad accompagnare la processione che ivi doveva farsi nel passato venerdì Santo, e che solo il tempo piovoso fece tramontare, e taluno pretende che avesse insinuato al Joubert di vestire i suoi dipendenti con uniformi francese, ciocchè peraltro non venne convalidato...emerge anco la circostanza, che in un non precisato giorno, abbia fatto trasparire al vice-capo delle guardie di sicurezza di possedere un libro proibito, ed una cantata che si recitò nel teatro di ancona all’arrivo delle truppe francesi in quella fortezza” indagini non avvallano questi sospetti però frequenta persone che gli fanno poco onore a avuto relazione con la moglie ebreo felice Ravenna e di lui domestica”

N³⁷⁶

Una denuncia anonima da Burano che tratta di usura. La denuncia è riportata in piccoli brani negli atti della polizia. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un linguaggio veemente: le vittime *“diventano bersaglio dell’usuratica ingordigia”* Che sono *“lupi rapaci”* Il caso è del 1832, ma tra gli atti ufficiali presenti nel fondo vi è anche un rapporto del 1828 che ricostruisce l’iter storico della normativa in materia di usura.

“Riferimento al decreto italiano (napoleonico) del 31 ottobre 1807 art 3 che stabilisce che nel caso di usuraio abituale oltre la condanna del tribunale civile si possa essere tradotti davanti al tribunale correzionale per essere giudicato e punito. Determina inoltre l’art 4 che ogni pervenuto d’esercitare abitualmente l’usura debba essere tradotto avanti il tribunale correzionale per essere inquisito e punito...”

³⁷⁶ ASV, Governo, gravi trasgressioni di polizia, b. 4296,1830-4

In questo caso l'anonima funge da spunto per sollecitare le riflessioni sulla necessità di aggiornare la normativa in materia di usura.

Att. 8848 sulla procedura in materia di usura.

“Siccome nel Regno Lombardo-veneto la giurisdizione sulle gravi trasgressioni di polizia fuori delle Città Capi luoghi delle Province, è per la Circolare governativa 13. Febbraio 1819 N. 1831 affidata alle R. Preture, egli essendo l'usura per paragrafo 233 p.e 2nda del Codice penale una di quelle trasgressioni, la giurisdizione in quei luoghi dovrebbe ad esse Preture esserne demandata. Così vi sarebbe una maggior sollecitudine nelle denunce e nelle inquisizioni.”.. “e giacché pel paragrafo 34 le multe cui può essere condannato l'usuraio vanno a beneficio dell'istituto dei poveri del luogo ove fù commessa l'usura, e l'esecuzione per esigerle dev'essere incamminata dagli Uffizi fiscali come difensori dei poveri...”

La denuncia anonima nel dettaglio processuale

Andiamo ad analizzare un processo criminale tratto dall'archivio di stato di Vicenza del periodo austriaco per contestualizzare nella pratica delle carte archivistiche tutti gli elementi che sono stati affrontati nei capitoli precedenti riguardo alle denunce anonime e del loro utilizzo in un contesto di stato verticistico gerarchico.

Si sottolinea quindi il problema dell'attendibilità della denuncia anonima, della calunnia e della sua possibile manipolazione, della reputazione e lo status dell'imputato e dei testimoni, della testimonianza *de relato*, della fama pubblica e delle vociferazioni. Si osserva nella pratica come l'anonima fosse utilizzata quale indizio vicino la denuncia anonima, e lo stesso imputato nelle sue difese porrà l'accento sul fatto che essa è solo un indizio e non ha valenza probatoria e quindi questo non basterà dunque a condannarlo. L'elemento psicologo emerge ovunque dalle carte processuali ed è il protagonista nascosto di quest'analisi. In sostanza, si osserva nella concretezza della carte processuali come si colloca la denuncia anonima in un sistema verticistico\gerarchico.³⁷⁷

Il caso d'archivio che ho scelto coinvolge un intendente di finanza, un uomo altolocato, di origine veneziane, stazionato presso l'intendenza di finanza di Vicenza agli inizi degli anni Trenta del '800: Giuseppe Contin³⁷⁸. Il Contin fu arrestato

³⁷⁷ Il seguente caso archivistico è trattato in un mio saggio di prossima pubblicazione

³⁷⁸ Il processo contro Giuseppe Contin si trova presso l'Archivio di stato di Vicenza: ASVI, *Tribunale penale austriaco*, b. 256 (ex 59), 1832, fasc. 159.

nell'inverno del 1831 accusato degli orribili crimini di libidine contro natura³⁷⁹, o meglio tentata libidine³⁸⁰, e di abuso al potere d'ufficio. Un processo decisamente complesso quello del Contin che coinvolge numerosi testimoni. Nel fascicolo processuale sono presenti i risultati delle indagini di polizia provenienti dalle direzioni di polizia di Belluno, Treviso oltre che quella vicentina. A capo del *consenso* giudiziario, incaricato del processo, vi è l'abile Giudice Bernardo Marchesini³⁸¹.

Tenendo presente quanto ribadito in precedenza sul fatto che in un sistema gerarchico verticistico tutti i funzionari di governo rappresentano direttamente i vertici dello stato e sono la loro interfaccia con i cittadini, e per questo anche nelle accuse che coinvolgevano i bassi funzionari si cercava di non arrivare a processo e non pubblicizzare le accuse, si può comprendere quanto il giudicare una figura di spicco e di alta levatura comportasse non pochi disagi e grattacapi al Giudice Bernardo Marchesini e al *consenso* vicentino giudicante.

La reputazione del Contin era stata messa duramente alla prova da una lunga serie di lettere anonime e ostinate vociferazioni che lo avevano seguito nel corso della sua ascesa nella gerarchia impiegatizia dell'Intendenza di Finanza in Veneto. Le accuse di essere sodomita, lo avevano inseguito per le varie province del Veneto,

³⁷⁹ Capo XV dello stupro violento, e d'altre specie di libidine.

Par 111 la pena di questo delitto è il carcere duro tra cinque, e dieci anni. Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute, od anche nella vita della persona offesa, la pena deve protrarsi ad una durata tra i dieci, ed i vent'anni

Par 112. L'intrapsa violazione di una persona, che non ha ancora compiuta l'età di quattordici anni, è considerata, e punita come stupro violento la pena e quella del par 111

Par 113 sono punite come delitti anche le seguenti specie di libidine:

i. La libidine contro natura

ii. L'incesto tra parenti in linea ascendenti, e discendenti, sia che la lor parentela provenga d legittima nascita, o da illegittima

Par 114 la pena è il carcere tra sei mesi, ed un anno

Par 115 III. La seduzione, colla quale taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua cura, od educazione

IV. il ruffianesimo nel caso, che con esso venga sedotta una persona innocente

Par 116 la pena è del carcere duro da uno fino a cinque anni.

³⁸⁰ Per approfondire il pensiero e il giudizio del Giudice Marchesini rimando a Claudio Povolo che ha studiato il referato e ricostruito la logica del Giudice in C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, SOMMACAMPAGNA (VR), Cierre edizioni, 2006, pp. 90-106.

³⁸¹ Si veda C. Povolo, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)* in *nordest nuova serie*, Verona, Cierre, 2011

Treviso a metà degli anni Venti, successivamente a Belluno per diventare decisamente incalzanti a Vicenza dove, forse per evitare di andare a processo e togliere ogni imbarazzo, era stato trasferito. Già nel 1826 le prime indagini su di lui condotte della polizia di Treviso avevano messo in luce circostanze e una personalità sospette. Il Contin non era un uomo di mondo, ma piuttosto schivo ne confronti della vita mondana, era celibe, nonostante l'età e mostrava scarso, se non nessun, interesse per le donne. In casa sua soleva intrattenere giovani giocare al gioco del trottolo. Tuttavia, le autorità erano ben consapevoli che le accuse e le voci potevano generare anche solo da malizie e fraintendimenti e il fatto in questione era troppo delicato per affidarsi a semplice congetture:

“Non ho mancato di attivare delle quanto caute, altrettanto riservate investigazioni, in modo poter conoscere con qualche fondamento, se o meno sussistesse l'accusa portata all'attuale Intendente di Finanza in Belluno, Sig. Contin, ma nulla di positivo potei rilevare. Forse bensì in qualcuno il sospetto ch'egli fosse inclinato il sospetto ch'egli fosse inclinato al nefando vizio della pederastia e fu di ciò appunto qualche sorda voce pretendessi che in addietro si fosse fatta sentire, ma potrebbero avervi dato motivo delle circostanze d'altronde forse innocenti, ed accidentali.

Giunto di già il Contin ad un'età più che media, e rimasto Celibe, dimostrò sempre nondimeno dell'indifferenza pel sesso femminile- viveva egli ritiratissimo, e si riduceva molto per la sera la sera alla propria abitazione ove non era che lui ed i suoi domestici.

Fu sempre suo costume, ciò che è pur vero e palese, di tenere al di lui servizio dei giovanotti, anco di bell'aspetto e avvenenti pei quali ancora senza alcuna riserva dimostra dell'attaccamento, come accadde in particolare per uno dell'anno scorso, che avendo dovuto partire come soldato, fece pel lo stesso non poche spese or del convenientemente allestirlo.

Aveva bensì il Contini in sua casa un così bel giuoco di trottolo- ma non risulta che invitasse ragazzi a giuocare, almeno in quest'ultimi tempi.

Tutte queste apparenze possono, come dissi, aver originate delle induzioni ma mancano poi dei fatti positivi per proporre il turpe eccesso di cui trattasi, d'altronde è troppo delicato ed importante l'argomento da non ritenersi sopra semplici congetture.

Ciò è quanto posso con ingenuità rassegnare all'Indita S. R. Direzione Generale ad evasione del venerato Suo dispaccio 4/6 corrente 8615/3366 più.

Dal commissariato superiore Treviso il 15 ottobre 1825."

"All'attenzione del Sig.re Commissario Aulico direttore generale della polizia in Venezia Barone di Mailath

È vero che da voci sorde che circolano il Sign. Giuseppe Contin il D. Intendente di Finanza viene ritenuto dedito alla pederastia. È vero del pari che egli è solito tenere al di lui servizio dei giovani avvenenti come anche prevalentemente ha per suo domestico un certo Giuseppe Gabrin giovine forestiere di bellissimo aspetto che fece condurre da Treviso ove in precedenza era egli impiegato in qualità di Segretario di Finanza. È pure noto che nel viaggio che fece nello scorso mese di ottobre seco condurre in qualità di Servitore il giovane avvenente Giovanni Polante (il quale tuttora frequenta la di lui casa sotto l'aspetto di tenere in acconcio i di lui mobili essendo falegname di professione.

Il giovane Angelo Chiarelli povero e di buona fede portasi sovente alla di lui casa sotto l'aspetto di qualche esercizio nella pittura, e suo padre ebbe da esprimersi, che il Signore Intendente dimostra pel di lui ragazzo un particolare attaccamento.

Il giovane avvenente Vincenzo Cavezzago garzone di bottega del barbitonsore Antonio del Col andò pure nel passato in casa del Sig.re Contin sotto l'aspetto di prendere li rasoj, ma da qualche tempo si rifiuta d'andarvi senza però voler spiegare il motivo.

Il giovane Angelo Scarienzi pure d'aspetto avvenente pratica in casa del Sign.re Contin; l'altro giovanetto bello ed imberbe Angelo Piloni frequenta egualmente di lui casa.

(...) Polizzani Luigi guardia di finanza giovane di bell'aspetto tratto va in casa del Sig.re Intendente coll'asserzione di assistere il di Lui servitore negli affari domestici.

Reca veramente a tutti sorpresa, che il Contin faccia venire alla propria casa tanti giovani e non senza ragione quindi chi sostiene che possa essere qualche motivo inonesto massime riflettendo che le visite dei giovani hanno luogo talvolta anche in tempo di notte, e che il medesimo quantunque nubile, di fresca età e di temperamento piuttosto gioviale conduce una vita tanto ritirata da non frequentare alcun pubblico divertimento.

Ciò è quanto mi trovo in grado di subordinare in questo argomento non potendo senza il rischio di promuovere una pubblicità conseguire prove positive dell'abominevole vizio, che generalmente viene attribuito al (...)Sig. Contin che d'altronde essendo molto destro e scaltro prevedo una massima difficoltà di giungere a scoprire ulteriori circostanze e fatti per ottenere una positiva certezza sull'esistenza in dubitativa di tale obbrobrioso vizio.

Con queste nozioni e colla riserva di riferire dietro la vigilanza più cauta per l'avvenire tutto ciò che possa pure emergere in tale proposito resta per ora riscontrato il riveribile dispaccio N.8615 dell'Ottobre

Dall'Ispettore Regio Commissario Superiore di Polizia

Belluno li 14 febbraio 1826

Sottoscritto Marchisetti.

Concordat Soardi Cancelliere”

A causa della mole e la gravità delle denunce a le continue vociferazioni:

“ A questo effetto la seconda delle due denunce indica necessaria una traslocazione del Buselli. Il sottoscritto sarebbe di riverente avviso che sarebbe opportuno di collocare in un'altra Provincia il R. Intendente Sig. Contin si per far svanire ogni diceria sul di lui conto qui sparsasi, come anche per poter meglio in appresso indagare e rilevare le circostanze, alle quali si appoggia la imputazione datagli, sembrando che in allora cesserebbe quel riguardo, da cui per avventura i suoi dipendenti e altri fossero presentemente impegnati al silenzio.

Ciò è quanto il Sottoscritto si onora di inviare ad evasione dei prelodati due dispacci dell'Inidita I. R. Direzione generale di Polizia, de quali rassegna di ritorni gli allegati.

Dall'I.R. Commissario Sup. di Polizia Belluno, li 15 marzo 1828.”

Fir. Marchisetti.”

Il tribunale vicentino fu obbligato ad aprire un fascicolo processuale nei confronti del Contin, con una richiesta di indagini approfondite, nel momento in cui alle persistenti accuse di libidine contro natura si era aggiunto l'articolo a) del reato di abuso d'ufficio.

“ Riservatissima n 140 L'esame degli atti che in via riservata da Lei R. Commissario si comunicarono in data di periodi a questa Presidenza e si riferiscono alle sospetti libidine di cui si vuole lui si sia reso colpevole l'I. R. Intendente di Finanza Contin, sicchè si trova opportuno in caso di tanta importanza, ove le precauzioni non sono mai soverchie, di rivolgerli a Lei acciò le piaccia offrire schiarimenti sopra alcuni accidenti, e sopra altri poi soggiungere il saggio suo pertanto.

Nel di Lei rapporto informativo si fa menzione non solo di una sola viziosa abitudine a quelle sozze colpe del Contin, ma ancora si annuncia come durante la di lui stazione in Treviso, ed in Belluno avesse la Polizia ad intraprendere delle investigazioni. Da

ciò ne viene, che non potendosi non cercare sulla condotta del Contin anche in riflesso a queste precedenti epoche, a Lui fa ricorso acciò voglia additare la via per cui avere in atti nel modo più sicuro e circospetto le carte tutte che concernano le annunziate investigazioni sia riflesso di ottenere così una base più positiva, e sia ancora per non intraprendere delle inutili operazioni; anzi un argomento così geloso, e per le persone, e per la materia da cui agevolmente ne viene scandalo e detrazione di stima non sarà discanto se lei stesso, d'altronde pienamente informato vorrà richiamare questi atti e quindi tosto comunicarli allo seguente tribunale con tutte quelle ulteriori illustrazioni che potessero servire alla causa di cui si tratta potendosi poi mettere a pericolo quella verità di cui si va in traccia, qualora essendo attualmente al suo posto l'Intendente, si avessero ad esaminare quelle persone che in causa del loro impiego da lui dipendono, così per offrire una via a dei possibili risultati, il tribunale sarebbe forse disposto ad esaminare preliminarmente tutte quelle persone che o in Vicenza, o in Treviso, od in Belluno ebbero a prestare servizio alla persona, o famiglia dell'Intendente e che attualmente fossero licenziate, e sotto questo punto di vista sarebbe desiderabile che lei I. Commissario volesse al (trib) indicare il nome di tutti questi individui non sommertendosi di fare parola sul loro carattere, e sulle cause del loro licenziamento, o spontanea loro rinuncia al servizio, nonché sull'eventuale credenza ai loro detti.

Nel suo rapporto informativo vedesi annunciato fra gli altri qual strumento di brutali colpe certo Faccioli il di cui padre dicesi Postaro al ponte degli Angeli in questa città.

Pericoloso, o forse ancora non regolare, il sentire in Esame quell'individuo che probabilmente comparirebbe correo, non solo se ne ricerca il nome, e le informazioni sul carattere di tal figlio, ma ancora si vorrebbe sapere per qual via, ed su quali precise circostanze venisse Lei I. Commissario in cognizione di un tal Fatto che si credessero le più opportune allo scoprimento delle verità.

Nella certezza del conto di lui non si commenteranno cure e sagge misure per dare luce, o distruggere i fatti che si addebitano a questo suo intendente, il tribunale attenderà colla maggiore possibile sollecitudine, quei riscontri, quelle illustrazioni, che con tutta fiducia da lei ora si ricerca.

Vicenza il dì 29 ottobre 1831,

Marchesini.

“Del delitto di libidine contro natura s'accusa l'Intendente di Finanza di questa Provincia Giuseppe Contin...Anonimo l'Accusatore, non ebbe ribrezzo di respingere così nefasta accusa di tutto slancio nelle mani di Nostro Religiosissimo Principe.

Venuta di là più canali della polizia a questo tribunale il Relatore a salvezza di buoni costumi in tempi di così ancora fibrillazione, ed a salvezza di integrità di magistrati, che purtroppo non di rado sono fatti bersaglio di anonimi scritti avrebbe desiderato che falsa fosse l'accusa per potersi poi in appresto con ogni sforzo applicare alla scoperta e alla con degna punizione dell'Accusatore, ma fatalmente questo non era il caso desiderato l'imperciochè l'Accusa comunque velata di quel rispetto alla cui ...trova troppo di spesso sua salvezza il tristo persecutore, pure essa comparerebbe corredata di tali informazioni Politiche da dover proprio con nostro raccapriccio dubitare fino da quel primo punto, che se quella Anonima non fosse stata in ogni sua parte vera, almeno non lontano nel segnare le colpe e il colpevole.”

Il tribunale avrebbe voluto poter respingere l'accusa della denuncia anonima dato che, come è stato messo più volte sottolineato, sovente, i funzionari e rappresentanti del governo austriaco erano presi di mira e diventavano oggetto di accuse e denunce anonime e false, che miravano a ledere la loro reputazione per ragioni di personali vendette o per motivi di tipo politico nei confronti del governo viennese. Tuttavia, in questo caso, le informazioni raccolte riguardo al Contin che si accompagnavano alle

accuse, erano di una tale consistenza e peso da dover procedere con il processo. La volontà delle istituzioni di auto tutelarsi e la loro profonda diffidenza nei confronti delle denunce anonime sono evidenti.

Il crimine sessuale del quale il Contin era accusato creava diversi spinosi problemi al tribunale vicentino che era espressione di una morale e cultura tipiche del contesto austriaco di post Restaurazione. Là dove l'omosessualità è considerata peccato o reato, questo fatto può diventare un chiaro esempio per mettere in luce i valori morali che governano una società e di come essa reagisca per difendersi e tutelarsi da quei comportamenti che sono universalmente considerati come devianti e quindi nocivi e pericolosi per la sopravvivenza della stessa comunità. Il crimine di *libidine contro natura* è esempio palese delle pressioni che travolsero le autorità austriache affinché non si deviasse dalle norme morali al fine di proteggere i valori cristiani che venivano garantiti dai codici e dalle leggi.

Si sottolinea un passaggio che avvenne riguardo questo crimine nei territori della ex Repubblica, e nello specifico a Venezia. A partire dalle leggi garantiste della Repubblica del 1647, l'omosessualità non fu più considerata materia di rilevanza tale da essere considerata un pericolo per lo Stato. La magistratura a cui fu affidato questo crimine, come anche altri di tipo morale, fu quella degli Esecutori contro la Bestemmia, una magistratura che, come abbiamo sottolineato nel secondo capitolo, aveva la delega perpetua al rito del Consiglio dei X. Il passaggio da materia di stato a crimine contro la morale per l'omosessualità, garantì nella pratica una maggiore morbidezza nei confronti degli omosessuali³⁸². Dopo il congresso di Vienna, con il ritorno degli austriaci le cose cambiarono. Per il governo austriaco di Restaurazione,

³⁸² Nel corso del XVIII, ma progressivamente già a partire dalla fine del secolo precedente, le denunce anonime che venivano collocate nella cassella delle denunce anonime degli Esecutori contro la Bestemmia a Venezia furono verificate ed esaminate con una assidua attenzione e respinte con più frequentemente. Si consideri ancora una volta i lavori G. Martini, *il vito nefando...* pp.30-90; P. Preto, *Persona per hora secreta...* cit. 20-300.

che come è stato sottolineato era così attento a comportamenti e allo stile di vita de suoi funzionari e al rispetto de valori cristiani, l'omosessualità non poteva che essere considerata un atto e crimine gravissimo e abominevole. Le parole del Giudice Bernardo Marchesini rendono una chiara impressione:

Dalla motivazione della sentenza del 31 marzo 1832.

“il delitto di cui si accusa il Contin è di specie così odioso anche perché tende alla distruzione dell'uman genere appunto per questo si denomina contro natura”.

Questo delitto è visto come una vera offesa contro l'essere umano e il fascicolo processuale enfatizza quanto la morale e i valori della società cristiana del tempo ne siano minacciati. Questo diventa ancora più grave se si considera il ruolo e lo status del Contin e il fatto che i delitti sarebbero stati consumati con dei soggetti più giovani di lui, che, come ricompensa della loro “concessione” sarebbero stati assunti o promossi presso l'Intendenza. Da qui scaturiva la grave accusa di abuso d'ufficio.³⁸³

Il *consenso* e il Giudice erano sottoposti a una serie di pressioni. Da un lato una sentenza di condanna avrebbe comportato discredito e scandalo pubblico alle istituzioni, dall'altra i valori morali e comportamentali della società dovevano essere preservati e una sentenza di assoluzione non poteva essere accettabile per un crimine che “distruggeva il genere umano”.

Il Contin seppe difendersi con una veemenza e risolutezza che facevano emergere una grande consapevolezza del suo status sia la sua abile capacità retorica proveniente dalla sua grande cultura. Il comportamento del Contin in molte occasioni innervosì notevolmente la corte, come rilevò il Marchesini.

³⁸³ Da qui l'accusa di abuso d'ufficio

Consideriamo alcune delle numerose denunce contro di lui, molte anonime o contraffatte, che colpiscono per il loro linguaggio crudo e violento. Di seguito le denunce del periodo bellunese, siamo nel 1828. Con toni esasperati ed estremi le denunce parlano di crimini eseguiti da muratori e spargitori di sangue e dell'esistenza di una setta di pederasti che infesta il bellunese al cui capo vi era il Contin assieme all'ispettore delle forze armate Gaetano Buffetti:

“Eccellenza!

Se le Sette di franchi Muratori, de Carbonari, che tante stragge portarono all'Europa intera, sconvolti i Troni, spargimento di sangue, e pure altra setta di pederasti, insorge nella provincia di Belluno, nelli Sig. Intendente Contin e fatto Ispettore di forze armate Gaetano Buffetti (...)

Che uno dei suoi Soci e il nominato Gaetano Buffetti il quale coprendo la carica di sotto Ispettore di Finanza usa con le guardie di sua dipendenza lacto abominevole di sodomia con le guardie Zeno Pilinati, Poldo Calegari (...)

Il tenitore delle dogane a Venezia si fece carico di sentire tale guardia di Finanza in Belluno nei scorsi mesi le quali trovandosi colà per affari di servizio furono ricercate sui fatti denunciati li confermarono o da altri dimosse.

Qualora V.E. voglia riconoscere esposto faccia dislocare da Belluno il Bufetti fatto capo della guardie Bolzan(...) e contro il Contini e Bufetti dache temono più questo ultimo per essere un settario del primo.

Pertanto questo sono disonore per questo grave delitto viene rappresentato a lume di V.E.

Auranzo del Cadore li 26 del 28

Sottoscritto Savi Francesco

Concordat Sardi Cancellerie”

Di seguito altre denunce anonime pervenute alle autorità bellunesi sempre con firma falsa Francesco Savi

“ Estratto di una confidenziale

Si va mormorando che l'Intendente di finanza di Belluno, il Sig. Contin sia dedito alla pederastia. Si rimarca che al suo servizio egli tiene de' giovani più avvenenti, li veste elegantemente e li tratta più da amici che da domestici.

Ritiensi poi che, durante il suo impiego di segretario dell'Intendenza a Treviso il Sig. Contin tenesse in Sua casa un così detto giuoco di Trottola, e v'invitasse di frequente de' ragazzi.

Tali ciarle muovono grande scandalo nel paese””

“Al Signore Consigliere primo aggiunto e I.I. di Direttore Generale di Polizia a Venezia

Eccellenza 10 gennaio 1828,

Non devono essere ignoti a V. E. i modi violenti ed arbitrari che sono praticati, e che tuttora si praticano dall'Intendente Contin di Belluno, si espone che non molte tempo diede de schiaffi al Portiere della Cassa di Finanza per non essere stato pronto a cavarsi il cappello, benché fosse notte avanzata- che certo Posenti di Lanon (...) giovane di bell'aspetto carcerato per contrabbandiere di tabacco tirolese nei primi di Ottobre passato fu questo sorto in libertà pochi giorni dopo, ove l'Intendente Contini s'invaghì tanto di costui dacché è conosciuto dalle autorità politiche di Belluno per sodomita...

FRANCESCO SAVI GUARDIA

CONCORDAT SARDI CANCELLERIA”

La denunce riportano la firma Francesco Savi. Le indagini e le perizie calligrafiche fanno emergere che la firma è inattendibile dato che non esiste nessuna guardia con il nome di Francesco Savi presso l'intendenza bellunese e questa firma falsa sarà un elemento a favore della causa del Contin. Di seguito il risultato delle indagini della polizia bellunese e i risultati della minuziosa e dettagliata perizia calligrafica.

“N. 56 P.R. Copia

All' S. R. Sig.re Consigliere Prima Aggiunto f.f. di direttore generale di polizia di Venezia

Si è prestato il Sottoscritto ad esaurire per quanto possibile, il geloso argomento dei venerati dispacci 26 p.p. gennaio N.446 p.r., e il feb. P.p. N. 691 P.R.

Esso primieramente ha osservato, che le due denunce sotto segnate Savi Francesco le quali imputano a questo S.R. Intendente di Finanza Sig.re Contin Giuseppe l'abbominevole vizio della pederastia, non sono scritte di carattere autografo, ma alterato a studio per nascondere il vero autore- Di fatto dalle ricerche cautamente verificate mi è risultato, che vi fu un Savi guardia di finanza, ma questi di nome Giovanni, e non Francesco appartenente al villaggio di Servezione comune e distretto di Longarone, e dimesso dall'impiego nel giugno 1827, che il carattere del detto Savi è sensibilmente differente da quello delle dette denunce, e che il Savi né direttamente né con il mezzo d'altri non abbia mai presentato lettere d'istanza al Presidio dell'Eccelso Governo sopra di che occorre anche il riflesso che, se il Savi Giovanni predetto avesse presentato benché col nome di Francesco, non le avrebbe ragionevolmente scritte con carattere alterato, ne negherebbe si assolutamente di aver presentato di qualche carta al prelodato Eccelso Presidio.

Andando ancora avanti con la indagine antica sulle dette due denunce sembra di poter osservare che la mano da cui furono estese, alterando il proprio carattere naturale lo

abbia deteriorato, ciò che non sarebbe stato possibile al Savi, il di cui vero carattere accusa una mano assai meno esperta. Finalmente le denunce palesano in chi le ha scritte qualche cognizione di grammatica e di retorica ad arte resa scorretta, mentre il Savi risulta ignaro d'ogni ortografia e sintassi grammaticale- Sembra anche di poter arguire dalla seconda di dette due denunzie, che altra sia la persona che le ha concepite ed altra quella che le ha scritte, notandosi nel principio di detta denuncia un periodo lasciato imperfetto, e una lacuna dopo la copulativa, e forse perché il copista non intendeva qualche parola nella minuta, e non fu poi avvertita la di lui omissione, sé pure anche questo difetto non fu scaltro artificio dell'autore della carta.

Si può dunque con buon fondamento concludere, che l'autore delle denunce sia un soggetto di specialità più rilevante che il Savi, del di cui nome abbia abusato per viepiù per nascondersi e insieme osservare se le autorità prendendo le mosse verso il Savi prestino riflesso alla denuncia.

Il sottoscritto ha potuto anche rilevare che presso Il Sig.re Intendente Contin esistono delle lettere anonime state a lui dirette, ed altre a lui consegnate dal sotto ispettore Buffetti, le quali si vedono scritte dallo stesso soggetto che inoltrò le due denunce all'eccelso Presidio con la sottoscrizione di Francesco Savi guardia. Altre lettere sempre dello stesso carattere e anonime sono state dirette a certe Sette sotto capo, e si crede dal Sig.re Intendente, che possano essere state scritte dalla moglie del Sotto Ispettore Verzer, e ciò in base d'una ricevuta per Lenzuola da essa rilasciata, e dal Sign.re Intendente pervenuta. Ove si potesse assicurarsi che il Verzer, come mi viene fatto credere, nutra realmente qualche animosità contro l'Intendente per qualche misura presa in di lui confronti, e contro il vice Ispettore Bufetti almeno purché vagheggi (...) l'occupare il posto di lui in Feltre, si avrebbe un indizio di più per coltivare il sospetto che nutre il Sig.re Intendente.

Ciò premesso, quanto all'autore della denuncia, resta l'esame dell'imputazione da esse data al Sig.re Contin R.o Intendente, e al Vice Ispettore Buffetti”

Le indagini fanno emergere che la firma è falsa. Le conseguenze della perizia calligrafica e le successive osservazioni congetturano che siano state scritte dalla moglie di un impiegato di finanza, tale Verzer che era stato licenziato dal Contin. La Verzer provava un'animosità reale nei confronti del Contin e potevano esserci motivi di vendetta. Queste lettere che effettivamente espongono un reato, vero, diventano così degli elementi in favore del Contin poiché fanno affiorare l'ipotesi di mala intenzione e di una possibile calunnia. Il Contin venne trasferito a Vicenza probabilmente per mettere un freno ai pettegolezzi e le vociferazioni si stavano spargendo per la provincia di Belluno. Dopo due anni, i rapporti della polizia bellunese rientreranno nel fascicolo processuale del processo a Vicenza del Contin. Queste denunce verranno manipolate per scopi politici ben precisi, ovvero per avvallare un giudizio di insufficienza probatoria tenendo conto della posizione particolare del tribunale nei confronti del processo Contin.

Nelle denunce si vede lo sforzo di mascherare la propria identità in modo ingenuo, forse per malizia o per paura di conseguenze da parte del denunciante, questo è specialmente comprensibile se si considera l'ipotesi che si trattasse di un dipendente del Contin. Valutiamo ancora un'altra denuncia, indirizzata al Vice-Re. Anche questa denuncia è anonima forse per timore di possibili ripercussioni e diventa la terza parte del processo vicentino, dato che fa partire le indagini che trascineranno Contin davanti al tribunale. Nel momento in cui la denuncia viene consegnata alle autorità, il Contin era attivo come intendente di finanza nella provincia di Vicenza da circa due anni.

“Vicenza li 22 Agosto 1831

(...) Voglio narrarvi una storiella del famoso nostro Intendente di colui di Contin che non la termina mai con quel infame suo vizio. Si dice che violentando un ragazzo a condiscendente alle sue voglie brutali lo abbia servita anche nella salute. Si vuole che questo povero fanciullo ne abbia fatto parola a suo padre, e che denunziata la faccenda alle Autorità si formi urgente processo. Ora vien detto che imponente sia la sospensione del suo impiego, ma frattanto quello scellerato si lascia vedere in aria di trionfo a girare per la città con un altro ragazzo tenuto da tutti per il suo moroso e mostrato a dito con scandalo universale.

Si sa che alla Caserma dei Carmini tiene due stanze a un tale uso valendosene nelle ore inosservate e quando non divertirsela in Casa. Ed ecco perché mandò in Padova al momento dei spettacoli la sua moglie, lasciandola in balia di quel di quel giovinotto che la sputtanizzo come mi diceste.

È un orrore una vera vergogna del Governo che ignori o finga di ignorare una così abominevole e nefanda condotta inveterata. Di quel canaglia che qui è in odio a tutti, come lo era a Belluno da quanto mi vien detto, dove dormiva coi putti e commerciava senza riguardo perfino colle sue stesse Guardie cosa inaudita e in credibilissima in chi rappresenta un magistrato, etc.

Voi sapete che anche in Padova si parlava di questo mostro infame con tutto il disprezzo e ribrezzo, e quando fu detto intendente tutti stupivano...”

In questa accusa vi è il filtro, la mediazione di un'ulteriore parte che la recapita alle autorità dopo che l'ha resa muta della firma del denunciante tagliando una parte del foglio, fatto che viene sottolineato dalle autorità.

Dall'esame politico del Giudice Marchesini del 29 ottobre 1831

“Non si ammette per ultimo come dalle carte comunicate la più importante quella che costituisce cioè l’anonima accusa che si vede mutilata quasi dell’intero secondo mezzo foglio e ciò si annuncia per garanzia dell’intendente e per quelle pratiche che per avventura fossero necessarie in vista di questa mutilazione.”

Ecco emergere l’importanza della reputazione della terza parte, del filtro, che rassicura e garantisce le autorità. Si tratta di un uomo di fede e di un informatore della polizia e inquirenti.

La sua lettera accompagna l’accusa anonima e la introduce così.

“Altezza Serenissima,

Non solo dalla lettera che invio (umilio) alla Altezza Vostra Serenissima, ma da altre parti sento come si va diffondendo senza riserva con espressioni assai avanzate, la indolenza del Governo di non mettere freno allo scandalo tanto noto et ignominioso, che vi sia un Capo della Provincia, un intendente, che si abbandona al più detestabile dei vizi umani quale quello è di un sodomita, e come che non sia giunto ancora col mezzo delle Autorità legali alle orecchie di Sua Maestà Religiosissima questo delitto da tutte le leggi Divine et Umane dannato.

La persona che mi comunicò questa lettera che fa raccapricciare si fece riguardo di farne uso, ma il mio carattere et i doveri del mio ministero imponendomi di purgare la terra di simili malvagi, prima di imputare il braccio potentissimo di Sua Maestà Apostolica nostro Augusto Sovrano perché tolga tanto peccato, et infamia massimamente nei tempi in cui siamo di prevaricazione et incredulità, mi credo in dovere di farlo verso l’Altezza Vostra Serenissima per pronta provvidenza.

Venezia, li 24 Agosto 1831

Vostro Umilissimo Servo

Fra Alvise Ceruso ”

L'opinione dei testimoni circa il Contin è alquanto negativa, e la convinzione che sia dedito alla pratica sodomitica, pare essere diffusa nella provincia di Vicenza, tanto da generare un modo di dire, ovvero la frase “*che vai dall'Intendente?*”, che significava che quando un giovane andava a trovare l'intendente di finanza lo faceva per compiere l'atto sodomitico³⁸⁴. La Tosato, un tempo domestica della moglie del Contin è, tra i vari testimoni, la più rancorosa nei confronti dell'intendente. Questo emerge sia dall'esame del 3 novembre che quello del 28 novembre 1831. La Tosato dichiara come anche in casa dell'intendente ci fosse molto gossip e tra i domestici e si tendeva a parlare della debolezza dell'Intendente.

Dall'esame di Vincenza Tosato del 3 novembre

“Non appena entrai al servizio di questo signore, che sentii qua e là per la Città a parlar male di lui, dicendosi da tutti ch'egli era un uomo assai differente dagli altri uomini, imperciocché era grande amatore dei ragazzi anziché di femmine(...)Acquistatavi un poca di pratica colla servitù, e specialmente colla balia che allora allattava un suo bambino, senti più volte anche in casa tra la servitù a parlare con molto disprezzo del padrone, dicendosi da tutti che egli era un porco perché si trastullava coi ragazzi facendo con essi delle porcherie(...)...Quasi giornaliero in appresso divenne questo discorso tra la gente di servizio, se si eccettua il giovine Federico ch'era il Cuoco, il quale sempre disapprovava questi discorsi; ma noi donne, e specialmente la malia tentammo or uno ora l'altro perché pur ci dicessero qualche cosa, e così stuzzicati passò questo discorso in tale domestichezza in tutta l servitù, che in quelle ore specialmente di ozio ed al pranzo, ed alla cena non si parlava di altro che di siffatte porcherie...”

³⁸⁴ Numerosi i testimoni che riportano questo modo di dire, e che in generale confermano che per tutta la provincia di Vicenza ci si prendesse gioco del Contin.

La Tosato mostra inizialmente prudenza nella sua esposizione, ma poi si lascia andare di tralasciare particolari minuziosi. Lei stessa confessa di non avere visto mai niente di prima persona, ma di riportare fatti presunti, voci e dicerie che circolavano per la residenza dell'ex padrone e per la città. Al contrario della Tosato molti testimoni sono reticenti o prudenti nelle loro dichiarazioni davanti agli inquirenti, dato l'elevato ruolo del Contin in città e il crimine di cui è accusato l'Intendente. Le opinioni sulla reputazione e la fama che accompagnano il Contin sono sintetizzate in questo brano tratto dalla motivazioni della sentenza del 27 febbraio 1832

Le motivazioni della sentenza sono del 31 marzo:

*“tutto questo anche si potrebbe spiegare per effetto di una innocente simpatia combinata ad un carattere procline alla liberalità, ma le risultanze degli atti purtroppo non permettono in favore dell'imputato così benigna interpretazione. La fama che fatalmente lo accompagna, e che per l'andar degli anni anziché dileguarsi divenne sempre maggiore, rende indegno l'accusato di una tanto benigna interpretazione”*³⁸⁵

Molti dei fanciulli del Contin orbitavano attorno l'ambiente dell'Intendenza di Finanza, tra cui la guardia Gaetano Zuccarelli, promossa di recente a guida, si vociferava perché tra i preferiti del Contin. La Tosato lo chiamava la moglie del Contin.

Dall'esame di Vincenza Tosato del 3 novembre

³⁸⁵ Al riguardo anche C. Povo, *la selva incantata*, p. 94.

“Convien sapere che fra gli altri giovani che da noi si dicevano accarezzati dal padrone, eravi un certo Gaetano Zuccharelli, guardia di Finanza, giovane assai bello, ed ancor senza barba. Questo Zuccarelli se lo aveva il padrone tolto in casa in qualità di cameriere addetto unicamente alla sua persona. Lo aveva fatto vestire alla cittadina con buoni e fini panni, e mostrava a tutti come il padrone lo prediligesse. Questa predilezione ci faceva credere che il padrone con lui si trastullasse, sebbene per quanto so niuno abbia mai veduto, ed il Zuccarelli quando noi lo burlavamo, dicendogli ch’era la moglie del padrone, nulla ci raccontava.”

Altro giovane di cui riferisce la Tosato è Nicola Dessen di circa 17 anni, che il Contin aveva preso presso il suo servizio e che aveva portato con sé a Padova dove erano rimasti per tre giorni. Al loro ritorno, a seguito di incalzanti domande, il Dessen aveva confessato alla Tosato e agli altri domestici, dopo che l’Intendente lo aveva minacciato che lo avrebbe licenziato, di avere avuto rapporti intimi con il Contin. L’ex taglialegna Luigi Bollo, assunto presso l’intendenza di Finanza nell’agosto 1831, racconta di essere stato convocato spesso presso gli uffici dell’Intendenza di Finanza dove il Contin lo riceveva nelle sue stanze private per riscaldare le stanzette del Contin. Il Bollo ammette, a seguito di un interrogatorio incalzante, ciò che è successo tra lui e il Contin in quelle stanze. Narra di un episodio avvenuto una domenica di novembre in cui si era recato negli uffici del Contin dopo che quest’ultimo gli aveva promesso dei pantaloni nuovi.

Dall’interrogatorio di Luigi Bollo del 1 dicembre 1831

“ Capisco che la Giustizia sa tutto. Per rossore io non voleva dire certe cose, ma ora da quanto mi si dice comprendo che nulla è ignoto di quanto tra me e l’Intendente ebbe in secreto a succedere, spaventato dall’idea di potermi fare spergiuro,

racconterò ogni cosa. Sappia adunque la Giustizia che nel mese di 9bre dell'anno passato mi disse un dì l'Intendente che alle ore quattro della domenica che era per venire io me ne andassi da lui, a siccome ciò mi disse avendomi prima osservato come vi era nelle mie braghe sulla coscia un buco per il quale si vedevano le carni sottoposte, domandandomi se io non aveva miglior braghe di queste, così allettato anche dalla speranza che egli forse me ne volesse regalare anche un paio di buone, venute le ore quattro di domenica me ne andai direttamente al suo stanzino”.

Di ben altro carattere è il Giò Batta Faccioli considerato da tutti il favorito del Contin, soprannominato il moroso dell'intendente. Il Faccioli, era stato assunto ancora sedicenne come guardia di finanza e la sua intera famiglia aveva beneficiato dei favori del Contin, anche a svantaggio di altri. Il padre, ad esempio, si era trovato in gravi problemi finanziari e aveva chiesto aiuto al Contin che gli aveva affidato la licenza per una Posteria di Sali e Tabacchi presso il Ponte degli Angeli al padre e poi avrebbe assegnato un posto di diurnista al fratello Giovanni e poi assunto il Giò Batta, anche se ancora sedicenne. Luigi Ferretto, è tra i pochi giovani del Contin ad ammettere che in un'occasione il Contin avesse provato ad andare oltre le carezze ed i baci e avesse cercato di compiere un atto sessuale completo con lui e quindi di portare a termine il delitto contro natura. La sua testimonianza è fondamentale per il capo d'accusa par 7 del codice del 1803, che parla del tentativo di reato che è quello che Marchesini ritiene sia attribuibile al Contin³⁸⁶.

Le accuse indicano il Contin colpevole sia in casa sua che nelle sue stanze d'ufficio, e di avere scelto e promosso il personale in base a questa sua passione³⁸⁷.

Egli inoltre ostentava una spavalderia tale da farsi vedere in giro per la città con Giò

³⁸⁶ C. Povo, *La selva incantata*, pp. 92-93.

³⁸⁷ Per un elenco degli individui messi in servizio nella Squadra di Finanza in Vicenza dall'arrivo del Contin, tra i quali i giovani favoriti, impiegati dal Contin si vedano gli allegati A-B-C del fascicolo processuale.

Batta Faccioli nonostante una circolare, che il Contin aveva voluto fare inserire nel libro delle regole appena arrivato nell'Intendenza di finanza a Vicenza, in cui proibiva esplicitamente che un suo inferiore si approssimasse a lui per strada e fuori ufficio.

Di seguito il *circulandum* del 26 aprile 1830, trascritto nella pagina n. 383 del Libro delle Massime di tutte le circolari d'Ufficio. D'interesse anche quello che scrive il Contin sulle denunce anonime, nel punto IV, nei confronti delle quali l'intendente dimostra di provare un astio particolare.

“Degnatesi l’A. S. I. R. il Serenissimo Arciduca Vice-Re d’accordare al sottoscritto l’onore di prescrivere agli Uffizi di finanza, del Dominio di questa R. città, e Provincia,reputa veramente a proprio vantaggio ad ogni parte del Sovrano servizio, e colla ricchezza delle sue cognizioni e colla più consumata esperienza provvide a tutto per modo che non rimarrebbe luogo ad ulteriori misure. Ciò nullameno desidero più che altro che il nuovo R. Intendente che siano ben conosciute alcune norme, secondo le quali si propone d’intraprendere...delle importanti amministrazioni affidategli agli uffici di sua dipendenza.

I....il sottoscritto....col dovuto rispetto agli ordini Superiori si presterà si distinguono dei proprio doveri con esattezza e zelo e onore così altrettanto egli che sia fatto dai suoi subalterni di qualunque grado e rango essi siano....in ogni confronto in quella condotta con franchezza e verità che costituiscono il carattere dell'uomo d'onore e onesto ed influiscono tanto sul più pronto, giusto e corretto andamento degli affari

II. con ciò premesso avrà il sottoscritto per massimo disgusto qualunque maldicenza fra i signori impiegati giacché tutto deve procedere per buono spirito di buon servizio guidato dalla buona armonia tra funzionari, scevro di ogni prevenzione e condito da quella dolcezza verso gli aventi causa di quell'ufficio qualunque condizioni siano che tanto concilia il generale contentamento e la stima ed il rispetto di quella

popolazione, fra mezzo alla quale si vive, al che devono aspirare tutti gli ufficizzi a preservazione del proprio decoro, e di quella dignità colla quale devono regolarsi e contenersi

III. che quando saranno dal sottoscritto ben accolte tutte quelle istanze ancorché saranno da lui risultante con forza tutte quelle che rivestissero il carattere dell'accusa dell'importunità, dell'infondata pretesa e della maldicenza.

IV. che Le anonime lungi dal condurre il sottoscritto a formarsi neppure una mala impressione a carico delle persone che fossero in essa indicate, porteranno anzi in lui l'effetto contrario, d'investigare cioè con mezzi suoi propri e con quelli delle Autorità Politiche gli autori onde colpirli a termini del capo XXVI della calunnia della Im parte e del capo XII che si rifà all'attacco della reputazione con malfondata imputazione di un delitto dalla "seconda parte dell'imperante codice penale mentre chi è condotto dal dovere e dal dovere non deve valersi d'un sì turpe mezzo per appalesare al Preside degli Uffici quei disordini che per avventura insorgessero, ma francamente deve riferirgli con apposito Riservato rapporto ben sicuro che il suo nome resterebbe occulto in qualunque occasione

V. che deve astenersi ogni impiegato di esporre al suo superiore fatti che non siano ineccepibilmente provati e possibilmente documenti, non deve poi omettere tutto ciò che attentasse all'interesse erariale, alla decenza e al pubblico decoro, all'onore e all'interesse degli atti impiegati ,o dalle parti allegati per uffizzi affari, e ciò per sola o falsa idea di non vestire il carattere di delatore, mentre chi non partecipasse al sottoscritto quei disordini che fossero emersi e potessero aver luogo mancherebbe al giuramento di servizio---e alò più preciso dei suoi doveri ch'esporsi d'esser ritenuto correo ed esser quindi trattato con tutto quel rigore....

VI. che più che sai è ricordato ad ognuno di non trattenere per strada o in luoghi pubblici nei caffè o di associarsi ai suoi passi con il pretesto di chiedergli e riferirgli cose che nelle ore d'ufficio posso ad esso essere chieste o riferite...

La presente sarà partecipata da ogni ufficio sia interno che esterno di finanza e demanio...I.R. Contin”

Il Contin oltre ad essere sospettato di avere fatto trasferire all'intendenza di Vicenza alcuni suoi amanti, era accusato di aver voluto la modifica dei documenti per l'assunzione di alcuni dei suoi fanciulli, troppo giovani per avere l'età legale per lavorare presso l'Intendenza. La data riportata sui documenti di assunzione risultava essere di alcuni mesi successivi rispetto a quella in cui avrebbero presumibilmente iniziato a lavorare. A questa evidente incoerenza Contin mostra nelle sue dichiarazioni difensive con una logica ineccepibile e una sicurezza di sé da lasciare senza parole.³⁸⁸

Considerando l'imbarazzo del consenso vicentino nel dover affrontare un processo che coinvolgeva un personaggio così di spicco all'interno delle istituzioni, il giudice Marchesini trovò un'unica soluzione, ovvero la sospensione per difetto di prove, responsabilizzando così, in base al par 433³⁸⁹, la corte superiore di un eventuale giudizio di assoluzione o condanna. La mozione del Marchesini fu quella di sentenziare per la sospensione in base il par 428 *“se dagli atti d'inquisizione non risulta alcuna prova legale d'esser il delitto stato commesso dall'imputato, ma vi sono però dei fondamenti per ritenere ciò verisimile.*

La sentenza vien concepita in questi termini: si dichiara sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali”. Cadendo l'accusa di libidine per mancanza di prove, l'abuso di ufficio che scaturiva da essa andava a cadere. *“Erano questi sospetti, come fu*

³⁸⁸ Rimando a tutte le dichiarazioni difensive del Contin presenti negli atti del processo, che mettono in luce l'unicità e la mole del personaggio.

³⁸⁹ che prevede che “ qualunque sentenza prima della sua pubblicazione debba esser portata alla cognizione del superior giudizio criminale, sia che sia un delitto avvenuto o anche solo attentato”

annunciato, tutti alligati alla pronunciata accusa del delitto contro natura, e quindi non figurando che come conseguenza della stessa egli è chiaro in presente che perdettero del loro valore per il solo riflesso che l'accusa principale non poté essere pienamente comprovata, cosicché l'incertezza dell'accusa diffonde di necessità tale incertezza anche sopra quei sospetti da farli declinare nella categoria delle semplice dubbiezze, piuttosto che elevarli al grado di legali indizi". Le giustificazioni per una tale decisione si basavano sul fatto che, nonostante il grave sospetto che vi fosse stata la libidine o la tentata, mancavano due testimonianze concordanti, previste dal par 404 del codice. I sospetti non potevano essere provati e nessuno dei suoi giovani presunti amanti aveva ammesso che vi fosse stato un atto sessuale completo, anche perché questo avrebbe implicato una loro compartecipazione nel reato³⁹⁰.

Il 27 febbraio 1832 il *consenso* approvò all'unanimità la proposta del Marchesini.

Dalla motivazione della sentenza

“ritenuto quindi che l'abuso al potere non sarebbe nel processato soggetto che una conseguenza del delitto contro natura, e ritenuto essere questo delitto deficiente di manifesta prova legale. Considerando che la legittimità degli indizi non si potrebbe da questa fonte attingere, stante il difetto della prova sulla principale proposizione. Considerando, infine, non potersi trarre indizi, ma soltanto da fatti provati potersi trarre indizio e da indizi poi non potendone derivar che sospetti non suscettibili, comunque molti ed urgenti, a costituire un legale giudizio. Per tutto questo il relatore propose la desistenza da ogni ulteriore investigazione su di tal titolo”

Al momento del suo arresto, il 19 dicembre 1831, il Contin si trovava a Venezia nella casa del fratello, era sposato da quattro anni con Regina Coletti e da due

³⁹⁰ Al riguardo rimando anche C. Povo, *La selva incantata*, pp.90-106.

anni circa era diventato padre di un figlio maschio. Dal primo interrogatorio del Contin del 20 dicembre 1831, il giorno successivo al suo arresto *“Venni arrestato, anzi tratto dal mio letto in questa notte passata, e Io fui con durezza almeno per quanto a me pare non avendomi neppur permesso che io parlassi con un mio fratello che è Capo di Dipartimento nella Ragioneria Centrale in Venezia, e non venendomi neppure permesso che potessi raccogliere i mie vestiti e meco portarli.”*

Dalle dichiarazioni del Contin, si capiscono diverse aspetti del suo profilo psicologico. Il Contin è una persona di profonda cultura e molto sicuro di sé. Non ama la vita mondana e conduce una vita riservata. È decisamente consapevole del suo ruolo e status, questo elemento emerge in tutti i momenti del processo che lo vede protagonista. Egli si ritiene un animo sensibile per tutto ciò che è bello, ama l'ordine, la pulizia, e una profonda igiene sia personale che negli altri. È uomo dai toni e gesti cortesi e raffinati, ma che non manca d'essere spavaldo e beffardo anche rispetto alle accuse lanciate contro di lui. Si ritiene che prediliga giovani, sbarbati dai lineamenti fini e puliti ai quali fa regali e li fa vestire con abiti alla moda e dalle belle stoffe.

La lettura attenta del fascicolo processuale del Contin, considerando il principale capo d'accusa nei suoi confronti, la libidine contro natura, e la sua brillante costituito difensiva richiamano alla memoria il processo di un altro imputato decisamente più celebre accusato del reato di omosessualità e di corruzione dei giovani. Un uomo, artista e icona, che ha vissuto circa cinquant'anni dopo, in un altro paese, società e contesto. Si tratta di un altro Impero, moderno e industrializzato all'avanguardia per molti versi, ma, che, allo stesso tempo, cercava di mostrare un'idea di valori cristiani e comportamentali estremamente rigidi e attenti alle apparenze e all'opinione pubblica. Siamo nella società vittoriana di fine XIX e si sta parlando del primo processo di Oscar Wilde del 1895. Oscar Wilde venne processato nel pieno della nota cultura moralista vittoriana nel 1885 poco dopo la riforma del *Criminal Law*

Amendment Act in cui era stata inserita la celebre e temibile clausola *Labouchère* che sanzionava in modo ben più severo i reati sessuali. In particolare l'articolo 11 prevedeva risposte ferree e severe contro il crimine di omosessualità. Fino a quel momento questo reato non era stato contemplato in modo esplicito come crimine tra adulti consenzienti se commesso in privato, ma ora tutto cambiava: “ogni persona di sesso maschile che, in pubblico e in privato, commetta, o prenda parte nella commissione di, o faccia da intermediario, o cerchi di fare da intermediario nella commissione da parte di qualsiasi atto di grave indecenza, sarà colpevole di condotta immorale, e se condannato potrà a discrezione della Corte essere incarcerato per non più di due anni, con o senza lavori forzati”³⁹¹ Fu questa clausola la rovina di Wilde.

Se si leggono e confrontano le deposizioni e gli interrogatori dei due imputati, spiccano degli elementi comuni che è interessante sottolineare.

Ovviamente ci sono delle differenze importanti tra i due casi. La prima, e forse la più rilevante, è che il Contin era un funzionario di governo e questo fu uno dei motivi plausibili per cui si tentò di non condannarlo, proprio per quel sistema messo in atto di salvaguardia delle istituzioni e dell'apparato messo in atto dagli austriaci di cui si è parlato più volte. La seconda differenza la si riscontra tramite la lettura attenta degli atti processuali. Entrambi gli imputati sono accusati di corrompere e “sciupare” i giovani, ma mentre Oscar Wilde s'intratteneva con giovani uomini adulti, si sospetta che il Contin abbia “rovinato” anche maschi molto giovani, come il suo cuoco che si era portato al servizio in casa fin dall'età di nove anni e che fin da subito sarebbe diventato uno dei suoi fanciulli. Nonostante le autorità siano inorridite dal fatto che il Contin abbia corrotto un ragazzo in così tenera età, e che la giovane età sarebbe un aggravante per il reato di cui è accusato il Contin come è previsto nel Codice del 1803, rispetto al periodo di Wilde non siamo davanti a un concetto d'infanzia\innocenza\ che

³⁹¹ P. Orlandelli, P. Iorio, *Il primo processo di Oscar Wilde, “Regina contro Queensberry”*, Milano, Ubulibri, 2008, cit. p.11.

iniziava a farsi proprio della normativa europea e statunitense nella seconda metà del secolo, in primis grazie alle riforme britanniche.

Come è stato precedentemente sottolineato, la morale è sintomatica della società e del contesto che la esprime, come anche i reati che la ledono, e per puro senso di speculazione ci si può immaginare quale sarebbero state le sorti del Contin in altri contesti e periodi storici. Forse il Contin, sarebbe stato condannato, anche se funzionario di governo, alle fine dell'800 in Inghilterra, a causa di questa sua predilezione per i bambini. Considerando la nostra società contemporanea è probabile che sarebbe stato condannato per il delitto che forse oggi è visto come il più atroce e disumano: quello di pedofilia.

Entrambi gli imputati mostrano sicurezza e spavalderia. Il Contin mostra consapevolezza di come il suo status sociale di nascita e il suo ruolo istituzionale, giochino a suo favore e sottolinea la meschinità delle accuse nella loro forma anonima, nate, secondo lui, sicuramente da vendette personali e rancori nei suoi confronti. Durante i suoi interrogatori ribadisce più volte come il suo ruolo professionale sia estremamente delicato e che comporti necessariamente delle inimicizie. Oscar Wilde che, all'avvio del primo processo che lo vede coinvolto come parte lesa, è all'apice della sua fama e carriera, nel corso delle sue deposizioni prende in giro e schernisce Sir Edward Carson, l'avvocato del Marchese di Queensberry, il padre di Bosie.

Carson: *“La tua esile anima dorata incede fra poesia e passione” Questa sarebbe una bella frase?*

Wilde: *Non so come la legge lei, signor Carson. Quando l'ho scritta era una frase molto bella, lei l'ha letta molto male.*

Carson: *“Io non mi considero un artista, signor Wilde”*

Wilde: *E allora non legga.*

Wilde replica a tutte le accuse e domande di Carson con sarcasmo e toni di superiorità.

Sia Contin e Wilde si difendono sicuri della loro posizione e ruolo. Il Contin tenta di fare passare il suo affetto e predilezione e gli ovvi favoritismi professionali nei confronti dei suoi fanciulli come gesti di benevolenza e pietà paterni nei confronti di persone disagiate. Wilde parte dalla sua prospettiva di artista e sottolinea il singolare rapporto morale che unisce l'artista con l'arte e la gioventù³⁹².

Partiamo dal Contin. Il suo punto di vista emerge nella sua Costituito di difesa. Contin è cosciente che le anonime contro di lui e quelle che sono state provate essere con firma falsa, non bastano a condannarlo:

“Le apparenze, le induzioni, le deduzioni e false testimonianze non bastano ad infamare gli uomini, esse sono dalle stesse Leggi proscritte. Fatti vi vogliono, e quanti mancano nel mio caso quantunque asseriti da anonime e da false deposizioni d'iniqua gente sospetta di agire, come agì, per vendetta.

Qual è fra li accusatori che vesta il carattere della probità, e sia scevro dalle censure, e dal fatto di avermi accusato per secondi fini e non mosso o dall'invidia, o dalle venalità, o dalla vendetta. E Mai si trovò uno solo di quest'indole in tutta l'estensione del Processo, e non tanto scelto tra le persone estratta dalla società nella quale ho sempre vissuto, ma anche della più bassa sfera. Nessuno, e si interroghi pure la folla di quei molti che frequentavano la mia casa, delli non pochi impiegati di mia dipendenza, e tutti gli attori che per un'anno e mezzo dal levare al tramonto del Sole furono a travagliare per le mie stanze, nella quali si spandevano a loro voglia in ogni ora del giorno, ed uno solo si trovi tra tutti questi che dice di aver da me sentita una

³⁹² Wilde “le opinioni dei filistei sull'arte non hanno alcun valore per me, non mi interessano. Mi interessa unicamente la mia opinione dell'arte. Quello che pensano gli altri non mi importa un fico.”

sola parola equivoca, d'aver veduto un'atto sconcio o meno che onesto, d'avermi mai sorpreso chiuso con chicchessia, o molto meno in atteggiamenti dubbi o sospetti, e di non aver potuto ad ogni istante vedermi, e persino all'impensato, e sarò contento."

Contin si appella alla Corte e le chiede di tenere ben di conto del suo ruolo e status, di tutelarlo dalle calunnie e il suo onore di cittadino, magistrato e padre.

"Dopo tutto questo che è parte della Legge, della verità e del fatto, son certo che li Tribunali vorranno far subentrare la dolcezza al rigore, la commiserazione allo sdegno, la Giustizia confortante alla Giustizia deprimente per calpestare la calunnia, spezzar le catene all'innocenza, e dissipare le datemi incolpazioni, cercando di non confondermi con il più vile della plebe che non sa di che perdere, e che tutto riaggiusto con il ritorno della libertà, ritornando un Magistrato alli suoi doveri, un cittadino di civil condizione alla società e alle sue cure domestiche, un affettuoso marito alla sua cara moglie, un tenero padre all'adorata sua prole, e ritornando infine la pace ad un'intera famiglia di veriti individui, e quello che più importa l'onore all'uomo di onore, che per esercitare il proprio dovere, e meglio assicurare le sue domestiche faccende s'attirò l'occulta, terribile, diabolica e turpe macchinazione, di cui fatalmente ne fù a tutto oggi l'innocente vittima".

Il giorno seguente Contin prosegue e afferma di non potere essere condannato poiché contro di lui vi sono soltanto indizi circostanziali, che in parte si basano sulle testimonianze del Bruni e del Ferretto che sostiene siano testimoni falsi. In questo passaggio il Contin mostra la sua profonda conoscenza e competenza giuridica.

"...In aggiunta a quanto esposi ieridì a sera, trovo di osservare che la Legge vuole, che il convincimento dell'imputato per circostanza non possa emergere se non quando

l'esistenza del fatto criminoso sia legalmente provata, e che sia stata accompagnata dalle determinate circostanze. Senza la prova precedente del fatto in genere non v'è luogo di convincimento per concorso di circostanze a carico d'un imputato né si vorrà quindi per certo su nudi indizi stabilire la colpa, e quella colpa la di cui gravità accoppiata all'inverosimiglianza delle circostanze rende affatto nulla la credibilità delle deposizioni delli due falsi testimonj Bruni e Ferretto”

L'Intendente prosegue difendendosi dalle accuse riguardo al suo rapporto con Giò Batta Faccioli e accusa di malignità e gelosia i testimoni, in particolare Vincenza Tosato che aveva ragioni per provare rancore nei suoi confronti visto che un tempo era stata sua domestica, ma il Contin l'aveva licenziata a causa del suo carattere pettegolo.

“Né posso tacere sul conto del Giò Batta Faccioli che da alcuni testimoni fù vagamente come oggetto delle mie tendenze e da due femmine direttamente attaccato, forse mosse più dalla rabbia d'essersi vedute sempre da questo avvenente giovine trascurate, che dal fine diretto di avvolgerlo in un delitto, benché dalla perfidia dell'infame Vincenza Tosato e dalla influenzata Luigia Bollini tutto devesi attendere molto più se loro mirino a danneggiare più me che loro con le bugiarde loro disposizioni. Buono pel Faccioli e per me, che la Tosato nell'artificiosa sua disposizione non narra che aver veduto che baci, accarezzamenti, ed atti traposti niente meno che da un muro lasciando maliziosamente dedurre il resto honi soit qui mal ij pense, e dice di aver veduto da un punto, dal quale la Giustizia avrà riconosciuto che poco o nulla, si vede ad un'ora in cui il Faccioli l'inverno per una ragione, e l'estate per l'altra, egualmente di fatto, non trovavasi mai in mia casa. Che se ciò si aggiunga, che di notte in ogni casa li serramente sono chiusi, e là specialmente ove in turpi fatti si voglia trattenersi, ben si vedrà che la Tosato non può aver veduto che con la rea sua immaginazione. Buono egualmente pel Faccioli e per

me, che la Bollini dopo esser stata chiamata insin dal primo suo esame a deporre il vero, ed a dire il tutto ciò che sapesse in tale proposito, come promise di farlo, e giurò anche d'averlo fatto, non narra che vaghe, distratte e chimeriche cose, che tutto al più si limitano a basi altrimenti, e ree suspizioni, quando nel secondo esame chiamata alli dovuti dettagli, si mette a fare un'iniquo quadro, di cui dice di essere stato oculare testimone”

Il Contin nel racconto del suo rapporto con il Faccioli, afferma che il giovane aveva conquistato la sua stima con il tempo e che il suo affetto nei suoi confronti era un affetto di tipo paterno e i baci e le carezze erano gesti innocenti.

“Si tratta quindi rispetto al Faccioli da tutto questo complesso, 1° di baci, accarezzamenti ed abbracciamenti, 2° di suspizioni e di ree deduzioni, 3° di un turpe fatto ocularmente veduto.

Ricordo, come dissi nei miei costituiti, che il Faccioli per la prima mi fù presentato da suo padre che mi fù raccomandato dall'onesta famiglia del negoziante Cobbe, e quasi garantito dai suoi padrini Bianchi cassiere di Finanza, e Stella speditore dell'Intendenza. Ricordo ch'esso Faccioli colla sua bella presenza, colle sue buone forme, col suo contegno, colli ripetuti sensi di sua riconsienza e colla prontezza ed esattezza di sua prestazione tanto in oggetti di pubblico che di privato servizio seppe comprarsi l'animo mio in modo che lo ammissi alla mia famiglia ed al mio fianco, e di tutto buon grado mi prestai a giovarlo in tutto ciò che fù di mia possibilità, senza ciò aver avuto mai il più che menomo motivo di pentirmene, come non me ne pento avendolo sempre riguardato come un figlio e con quei sentimenti in tutto propri di un benefattore che non denigra il suo beneficiato mettendolo a presso di turpi opinioni, ed avendolo amato, e quindi accarezzato e baciato e in pubblico e in privato “

Contin ribadisce *“Si può amare anche un immeritevole per un irresistibile simpatia, e quanto più non si potrà chi lo merita, senza che questa benevolenza abbia il turpe scopo, che le si vorrebbe attribuire nel caso attuale dell’invidia e della vendetta”*.

Ritorna poi il Contin a ribadire l’inconcludenza degli indizi nei suoi confronti.

“In quanto alle ree suspicioni e deduzioni, mi è forse da dire sulle generali del Processo, e per questo preciso caso, che la prova sussidiaria per indizi, si per quelle deposizioni non dà forza legale perché vertente su circostanze che non mostrano la connessione esistente fra esse, e la imputazione di attentato o consumato delitto. Gli indizi non sono concludenti se non sono prossimi e necessari, cioè se non derivino da tali circostanze, date le quali, altro non possa derivare il delitto che si contempla, ma gli indizi suddetti lungi dall’essere prossimi e necessari, si possono appena annoverare fra li remoti, giacché tutte le circostanze indicate sono compatibili non sono, ma affatto consentanee alla mia innocenza, avendo bastantemente giustificata questa deferenza per questo giovine. Non resta dunque relativamente al Faccioli che a parlar sulle cosa di fatto veduta da Bollini. Risponda per me la Giustizia l’impossibilità di vedere ciò che ha sognato di veder la Bollini, ed abbia con questa prova materiale e di fatto anche quella falsità di tutte le deposizioni di questa ausiliare dell’iniquità del Zio Marchi, molto più che costei omise nel primo costituito il fatto più importante da lei iniquamente ideato e descritto”

Il Contin sottolinea l’importanza di tutelarlo dalla pubblica diffamazione. Egli sostiene di come le voci e i pettegolezzi nei suoi confronti originati in Belluno fossero frutto di rancori e vedette date dal suo ruolo e dal suo lavoro ineccepibile, severo e ineccepibile come intendente di finanza. Ancora una volta il Cotin utilizza il suo ruolo, il suo essere parte dell’istituzioni come difesa nei confronti dei suoi accusatori. Si crea così una separazione tra apparato\governo e governati.

“Nel 3° caso conviene distinguere la pubblica diffamazione e prevedersi delle mute voci dette mormorazioni e si avranno in quanto alle loro origini li seguenti risultati. Non originarono nelle mute voci e proverbi che a Belluno ove per ristretto dovere d’Ufficio dovetti riformare quella Squadra, e quindi infiniti furono le sospensioni, varie le traslocazioni e degradazioni e molti li congedi che ammontarono al riflessibile numero di quarantanove. Tali giuste necessarie misure colpirono individui incalliti nel vizio ed incorreggibili. Questi rimasti puniti e senza mezzi di sussistenza si vendicarono con anonime agli Uffici Politici, e con pubbliche mormorazioni alludenti alle sostituzioni da me fatte di giovani dall’aspetto gradevole. Da costoro sempre instancabili nello spargere voci a mio danno partirono li proverbi che mi si rinfacciarono, e che portati a Vicenza dalle Guardie qua traslocate furono facilmente accolti in questa Città.

La pubblica e generale diffamazione poi non originò che in Vicenza, e dall’epoca solo in cui ebbe principio la fatalissima procedura contro di me intentata, ed a guisa di fulmine scoppiò poi tosto che assunti furono in esame li Minotti, e Tosato.

La prova che la pubblica diffamazione non ebbe origine che in Vicenza, ed in questi ultimi mesi soltanto, la si dà chiara e palmare dalli stessi fatti del governo. È sua massima costantissima di non ammettere a servizio né provvisorio né stabile, e di non accordare né avanzamenti né grazie a chi abbia la più che menoma macchia o traccia risultante dai rapporti della Polizia, e molto meno è ben ragionevole, a chi fosse avvolto in turpi fatti e tali che meritassero la pubblica e generale diffamazione.

Nel 1814 fui nominato Segretario provvisorio di Finanza. Nella pianta stabile del 1820, venni contemplato nella stessa qualità. Nel maggio 1828 fui promosso ad Intendente; nell’aprile 1830 fù esaudita la mia supplica di passare da Belluno a Vicenza, ove nella nuova sistemazione di quell’anno fui confermato nell’agosto. Tutti i relativi decreti sono onorifici e parlano di avute informazioni e di quelli ulteriori

riguardi che ebbi ad sperimentare col fatto, e che per certo non mi sarebbero stati usati s'io fossi stato diffamato non solo, ma se li rispettivi Uffici di Polizia non avessero bene attestato sul mio conto, anziche nò, mentre senza le informazioni Politiche non si ammette, promuove, a favorisce il più che abbiotto fra li funzionari e servi dello Stato. V'è inoltre, che nell'estate del 1831 ho sentito dalla viva voce dell'Augusto Principe a farmi degli encomi, ed attestarmi ripetutamente il suo aggradi mento all'atto che onorò di sua visita gli uffici da me diretti”.

Consideriamo infine il seguente passo che non è direttamente collegato ai temi che sono trattati in questa ricerca, ma, talvolta, le carte dalle carte d'archivio emergono elementi preziosi, spesso sul piano psicologico, che non possono essere ignorati. In questo caso entriamo nell'intimo del Conti che emerge come un profondo esteta data la sua opinione e concetto filosofico riguardo l'innocenza e la bellezza della gioventù.

“Nell'ultimo quarto caso quantunque abbia si veduto che si può amare senza colpa, e che gli accarezzamenti non provano che benevolenza, nonostante quant'è giustificabile fa deferenza per la gioventù, e perché desta quelle giovialità che non è ispirata da quello di qualche età, e perché generalmente più veritiera, leale, riconoscente, indefessa, e pronta ad ogni genere di servizio, solitamente scevra di vizi, e quasi incapace alla frode, perché meno esperta, e destra nel coprire le sue manovre, e tradita d'altronde dal quel rossore che in lei manifesta con più di facilità, se vi fosse, la colpa, altrettanto maliziosa ed ingiusta sarebbe l'induzione che chi avvicinasse prediligesse, od ammettesse la gioventù, non lo facesse che per turpissimi fini”

Nella concezione del Contin, la gioventù è sincera e pura, manca di quella malizia che si può riscontrare altrove e a sua difesa richiama l'Accademia platonica e Socrate.

“Socrate scrive Platone non faceva che appassionati, continui, e sperticati elogi sulla bellezza de’ suoi discepoli, e per questo, chi osò attaccare la purezza delle sue intenzioni?”

Anche di Oscar Wilde è nota la predilezione per la gioventù. Molti dei suoi lavori declamano la caducità della bellezza e la del declino e tragedia dell’invecchiamento. Di seguito le sue dichiarazioni in aula.

Dal Processo Regina contro Queesberry presso il Tribunale Penale Centrale Old Bailey, Londra, durante le sessioni del mercoledì 3 e giovedì 4 Aprile 1895.³⁹³

L’idea di Wilde del legame tra un uomo anziano e uno giovane:³⁹⁴

Carson *“Ritiene che sia un sentimento morale, che un uomo dovrebbe provare nei confronti di un altro uomo molto più giovane di lui?”*

Wilde *“Un uomo in quanto artista, sì (...)”*

A seguito della lettura di un brano tratto da Il ritratto di Dorian Gray, Carson *continua* *“Ritiene che questo brano si presti all’interpretazione che il sentimento tra questi due uomini non sia morale o naturale?”*

Wilde *“No, non credo (...)”*

Carson *“Per quanto riguarda la sua esperienza personale, lei non è in grado di dire se si tratti di un sentimento naturale da parte di un uomo nei confronti di un uomo più giovane?”*

Wilde *“Credo sia perfettamente naturale, per un artista, ammirare intensamente e amare un giovane. È un incidente che capita nella vita di quasi ogni artista (...)”*

Carson domanda a Wilde di spiegare il suo articolo che tratta dei sonetti di Shakespeare, Wilde replica *“Perché ci sono persone a questo mondo che non riescono*

³⁹³P. Orlandellie, P. Iorio, *Il primo processo di Oscar Wilde*, pp. 27-165

³⁹⁴*Ibidem*, Cit. p. 63-75

a comprendere l'intensa devozione, l'affetto l'ammirazione che un artista può provare per una bella e meravigliosa personalità. Questa è la realtà in cui viviamo purtroppo."

Carson *"Un uomo non potrebbe corrompere un giovane"*

Wilde *"Non credo"*

Carson *"Non potrebbe corromperlo in nessun modo?"*

Wilde *"Dal punto di vista filosofico non credo..."*

Carson *"Lei non crede che adulare un giovane e portarselo a letto significhi corromperlo?"*

Wilde *"No"*

Carson legge una lettera che Wilde ha indirizzato a Lord Alfred Douglas che incomincia così:

"Mio caro ragazzo" e chiede *"Non pensa che rivolgersi a un ragazzo di quasi vent'anni più giovane di lei, chiamandolo Mio caro ragazzo sia una cosa sconveniente?"*

Wilde *"No gli volevo molto bene, gli ho sempre voluto bene".*

Wilde, come il Contin, ritiene che si può intrattenere rapporti anche con persone di una più bassa estrazione sociale.

Carson, riferendosi a un giovane bisognoso con cui Wilde era i rapporti *"Perché non gli diede i soldi per cenare per conto suo"*

Wilde *"Perché avrei dovuto essere sgarbato con lui?"*

Carson *"Una persona di una diversa estrazione sociale?"*

Wilde *"Non m'importa dell'estrazione sociale"*

Carson *"Non le importa?"*

Wilde *“Se una persona è in difficoltà e mi è stato chiesto di aiutarla, perché dovrei tirare in ballo l'estrazione sociale? Sarebbe ridicolo”*³⁹⁵,

Sulla posizione e sul ruolo sociale e sulla sua preferenza d'intrattenersi con i giovani, Wilde *“Me ne infischio della posizione sociale, è una cosa volgare e snob”*. Continua Carson *“Quale piacere poteva esserci per lei, signor Wilde, nell'intrattenersi con valletti e stallieri?”*

Wilde *“Il piacere di stare in compagnia di persone giovani, brillanti, spensierate e divertenti. Non mi piace il sensato e non mi piace il vecchio. Non mi piacciono.”*³⁹⁶
(...)

Carson *“Cosa c'era in comune tra lei e quel giovanotto?”*

Wilde *“Le dirò signor Carson. Mi diletto della compagnia di persone molto più giovani di me. Mi piacciono i giovani così detti oziosi e spensierati. Non credo nelle distinzioni sociali di nessun tipo e la giovinezza in sé stessa è talmente meravigliosa che preferirei parlare per mezz'ora con qualunque giovane che...essere contro-interrogato in un'aula di tribunale (risate)”*³⁹⁷.

Wilde e Contin hanno vissuto in periodi e contesti e diversi. Entrambi furono personaggi unici, con una personalità originale di una stravaganza e esuberanza tale da non poter passare inosservati. Per molti versi essi furono degli anticonformisti all'interno di un conformismo che essi stessi contribuirono ad implementare. Le vicende processuali vicentine del Contin ebbero un seguito molto diverso da quelle di Wilde, di fatto questo primo processo fu, per l'artista, l'inizio della fine.

Entrambi vennero processati per un crimine che dalla morale del tempo era considerato un pericolo e danno per l'intero genere umano, un germe che potenzialmente poteva

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 80

³⁹⁶ *Ibidem*, p.104 Sessione del giovedì 4 aprile

³⁹⁷ *Ibidem*, p.109.

“*distruggere l’uman gene*”. L’interesse del confronto tra queste due personalità sta nel sottolineare come nessuno dei due vacillò né fu mai intimorito dalla davanti alla corte. Al contrario, nelle loro dichiarazioni si evince un senso di rivendicazione e rivalsa nel desiderio di vivere la vita assecondando la loro visione da esteti del mondo, svincolati da modelli e schemi mentali e culturali, che il Giusnaturalismo e l’Illuminismo avevano in parte smantellato e che progressivamente, nel corso del tempo, erano entrati a fare parte di un patrimonio culturale che, ormai non poteva essere più cancellato né dal governo imperiale austriaco di post Restaurazione, né dalla rigida morale vittoriana di fine XIX secolo.

L’analisi dettagliata del fascicolo processuale del processo contro natura e abuso d’ufficio a carico di Giuseppe Contin ci ha permesso di evidenziare tutti quegli elementi che sono emersi fino a questo momento nel corso di questo studio riguardo alle denunce anonime in un contesto di stato verticistico. Abbiamo letto commenti critici delle magistrature austriache riguardo all’utilizzo di denunce anonime, e di quanto la buona fama del prelado che aveva fatto da terza parte nella denuncia anonima vicentina avesse funzionato da garanzia per le autorità.

Si è visto lo spazio all’interno del processo che assumevano le denunce anonime come indizio, ma non come prova.

L’importanza del linguaggio della denuncia, le firma false delle denunce di Belluno e la possibile calunnia, e di come siano state manipolate per far tacere le accuse e non andare a processo. Il trasferimento del Contin aveva permesso alla casta di auto tutelarsi.

È stata sottolineata l’importanza delle vociferazioni e della pubblica fama che accompagnava un funzionario, motivo per cui il Marchesini e il consenso vicentino furono costretti a formare un processo contro il Contin dato che le accuse e le

vociferazioni erano arrivate ad un punto tale da creare un modo di dire e barzellette in città. Inoltre i reati per cui Contin è stato processato mettono in evidenza la mentalità collettiva e il senso di morale della società austriaca, e si è tentato un confronto con un altro processo con un personaggio molto più celebre che ha vissuto in un'epoca a sua volta estremamente moralista, ovvero l'Inghilterra vittoriana.

Si consideri ancora l'importanza e dell'unicità delle fonti giudiziarie per lo studio della storia sociale. Si riesce tramite queste fonti a risalire ai fatti e alla cronologia degli eventi in modo dettagliato e puntuale. Inoltre leggendo le testimonianze, i commenti degli organi inquirenti e le difese del Contin, si riesce a ben immaginare il suo modo di porsi e di essere, la sua psicologia, la sua sicurezza di sé e predilezione per l'ordine e la pulizia. Così come anche si viene a sapere ad esempio che il Ferretto è un ragazzo timido e vergognoso, e vediamo le tecniche di interrogatorio messe in atto dal giudice Marchesini che si avvicina a lui con questa consapevolezza, riuscendo con intimidazioni sempre più ferree, ma graduali, a farlo sciogliere dalla sua reticenza iniziale e a confessare almeno in parte dei suoi rapporti con il Contin.

FONTI, BIBLIOGRAFIA e WEB

FONTI

ASM

Presidenza di Governo

Senato Lombardo-veneto

ASV

Serenissima:

Consiglio dei dieci

Compilazione leggi

Esecutori contro la bestemmia

Inquisitori di stato

Ufficiali al cattaver

Prima e seconda dominazione austriaca:

Direzione Generale di polizia

Governo veneto

Presidio di Governo veneto

ASVI

Tribunale penale austriaco

BIBLIOGRAFIA

- G. Alessi *„Il processo penale. Profilo storico*, Bari, Editori Laterza, 2001.
- G. Alessi, “Le riforme di polizia nell’Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli” in *Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna* (atti del convegno), Firenze, Pubblicazione degli Archivi di Stato, 1994.
- G. Alessi “Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra ‘700 e ‘800. Il caso leopoldino”, in *La “Leopoldina” Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo* Atti del convegno Vol. I e II, Siena, Università degli Studi Siena, 1986
- L. Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria, Mannelli, 2010.

- L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria, Mannelli, 2006.
- L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Soveria, Mannelli, 2002.
- M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino, Giappichelli, 2003.
- B. Barry, *La teoria liberale della giustizia. Analisi critica delle principali dottrine di John Rawls. Una teoria della giustizia*, Milano, Giuffrè, 1994.
- C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764) in F. Venturi (a cura di), Milano, Mondadori, 1993.
- M. Bellabarba, *L'impero asburgico*, Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2014.
- M. Berengo, *Le origini del Lombardo-Veneto*, «Rivista Storica Italiana»..LXXXIII (1971), pp. 522-544.
- A. Cadoppi, “Il codice penale parmense del 1820” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Vinciguerra S. (a cura di), Padova, Cedam, 1999.
- M.A. Cattaneo, “I principi dell'illuminismo giuridico penale” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Vinciguerra S. (a cura di), Padova, Cedam, 1999.
- M.A. Cattaneo, *Aufklärung und Strafrecht: Beiträge zur deutschen Strafrechtsphilosophie des 18. Jahrhunderts*, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1998.
- M.A. Cattaneo, *Il Positivismo giuridico inglese: Hobbes, Bentham, Austin*, Milano, Giuffrè, 1962.
- A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Vol. II*, Milano, Giuffrè, 1982.
- G. Cianferotti, “Logica del processo, logica del giudizio e opinione pubblica” in F. Colao, L. Lacché e C. Storti (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, il Mulino, 2006.
- C. Correnti, *L'Austria e la Lombardia*, Italia, 1847
- F. Corsero, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1993.
- G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello., *Storia d'Italia, La Repubblica di Venezia nell'età moderna dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, UTET, 1992.
- G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani: politica e giustizia dal secolo 16. al secolo 18*, Torino, Einaudi, 1982

- M.R. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991.
- M. Da Passano “I lavori preparatori della Leopoldina” in *La “Leopoldina” Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo* Atti del convegno Vol. I e II, Siena, Università degli Studi Siena, 1986.
- Del P. Negro P. and P. Preto (a cura di), *Storia Di Venezia, dalle origini alla caduta della serenissima*, vol VIII, *l’ultima fase della Serenissima*, istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1998.
- E. Dezza, *Saggi di storia del processo penale nell’età della codificazione*, Padova, Cedam, 2001.
- E. Dezza “Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d’Italia: il progetto del 1809” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Vinciguerra S. (a cura di), Padova, Cedam, 1999.
- E. Dezza “Note su accusa e inquisizione nella dottrina settecentesca” in *La “Leopoldina” Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo*, di L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), Milano, Giuffrè, 1990.
- L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale (Nona edizione)*, Bari, Editori Laterza, 2008.
- G. Filangeri *Scienza della legislazione III*, 1785, Edizione critica a cura di F. Toschi Vespasiani F. (a cura di), Venezia, Centro di studi sull’Illuminismo europeo, 2003.
- L. Fioravanti “Il regolamento penale gregoriano” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Vinciguerra S. (a cura di), Padova, Cedam, 1999.
- M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976.
- L. Friedman, *La società orizzontale*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- L. Friedman, *il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze social*, Bologna, Il Mulino, 1978.
- D. Frigo, “Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei- e Settecento” in *La “Leopoldina” Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo*, di L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), Milano, Giuffrè, 1990.
- D. Garland, *The limits of the Sovereign State. Strategy of Crime Control in Contemporary Society*, in “The British Journal of Criminology”, n.36,4,1996.
- L. G. Giugni, *Nella disuguaglianza della giustizia Pietro Mantegazza e il Codice Penale Austriaco (1816)*, Giuffrè, 2002.

- B. S. Godfrey, P. Lawrence, and C. A. Williams. *History and Crime*, London, Sage, 2008.
- M. Gottardi (a cura di), *Venezia suddita 1798-1866*, Venezia, Marsilio Editori, 1999.
- M. Gottardi, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, 1993.
- E. Grendi, *Lettere orbe: anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Gelka, 1989.
- P. Handler “Forgery and the Jury at the Old Bailey, 1818-21”, in *The dearest birth right of the people of England. The jury in the history of the common law*, J.W. Cairns. e J. McLeod (a cura di), Oxford e Portland, Hart Publishing, 2002,
- J. Hostettler, *The Criminal Jury old and new*, Winchester, Waterside Press, , 2004.
- D. Ippolito , *Mario Pagano: il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino, Giappichelli, 2008.
- L.H. Jakob, *Philosophische Rechtslehre, II Theil, Angewandte Rechtslehre, III Abschnitt*, 1795.
- D. Laven, *Venice and Venetia Under the Habsburgs 1815-1835*, Oxford New York, Oxford Univeristy Press, 2002.
- D. Lemmings, *Professors of the law: barristers and English legal culture in the eighteenth century*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000.
- B. Lenman, G. Parker, “The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe”, in V. A. C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker(a cura di *Crime and the law, The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, Londra, Europa Publications, 1980.
- L.W. Levy ,*The palladium of justice: origins of trial by jury*, Chicago, Dee, 1999.
- R. Romanelli (a cura di), *Magistrati e potere nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 1997.
- C.A. Macartney, *L'impero degli Asburgo 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976,
- P. Marchetti, *Testi contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffré, 1994.
- G. Martini, *Il “vizio nefando” nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, Jouvence, 1988.
- M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983.
- C. Milan, A. Politi, B. Vianello, *Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Verona.

- C.L. Montesquieu (1748), *De l'Esprit des Loix*, Libro 12 Cap.2, edizione 1998, Ginevra, Barrillot
- M. Montorzi ,“I giudici che applicarono la Leopoldina” in *La “Leopoldina” Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo* Atti del convegno Vol. I e II, Siena, Università degli Studi Siena, 1986.
- S. Mori, “L’impianto della polizia comunale in Lombardia nella cultura istituzionale e nella pratica amministrativa” in S. Mori e L. Tedoldi (a cura di), *Forme e pratica di polizia del territorio nell’Ottocento preunitario*, Soveria Mannelli, 2011.
- S. Mori, “Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti interpreti dello spazio pubblico cittadino”, «Acta Histriae», 17, 2009, n. 3.
- S. Mori, “La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto”, in «Società e storia», 27, 105, Milano, 2004.
- F. O’Gorman, *The long eighteenth century. British political & social history 1688-1832*, New York, Oxford University Press, 1997
- P. Orlandellie, P. Iorio, *Il primo processo di Oscar Wilde, “Regina contro Queensberry”*, Milano, Ubulibri, 2008.
- T. Padovani,“la tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Vinciguerra S. (a cura di), Padova, Cedam, 1999.
- E. Palombi,*Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli, Giannini Editore, 1979
- W. Panciera, *La Repubblica di Venezia nel Settecento*, Roma, Viella, 2014
- W. Panciera, *L’arte matrice. I Lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Treviso, Canova, 1996
- V. N. Parillo,William Paterson University, *Encyclopedia of SOCIAL PROBLEMS 1&2*, Los Angeles, London, Singapore, SAGE, 2008.
- P. Perotti, *Verità e bugie in Torquato Tasso*, in A.A.V.V *Echi di psicoanalisi Anonimato e Responsabilità*, Edizioni Kappa, 2009.
- N. Picardi e A. Giuliani, *Regolamento Giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Vol. IV della collana: *Testi e Documenti per la Storia del Processo*, Milano, Giuffrè, 1999.
- C. Povolo “Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell’Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico”, in *Our Daily Crime*, Zagreb, Hrvatski institut za povij est (Croatian Institute of History),2014.

- C. Povolo, “Liturgies of Violence: Social Control and Power Relationships in the Republic of Venice between the 16th and 18th Centuries”, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013.
- C. Povolo, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)* in *nordest nuova serie*, Verona, Cierre, 2011.
- C. Povolo, “Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)”, in *IL DIRITTO DELLA REGIONE*, vol. 1-2, 2008.
- C. Povolo, "Dall'ordine della pace all'ordine pubblico" in *Processo e difesa penale in età moderna* a cura di C. Povolo, Bologna, Il Mulino, 2007.
- C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, Cierre edizioni, 2006.
- R. Pound, *giustizia, diritto, interesse*, Bologna, il Mulino, 1962.
- P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Il Saggiatore Editore, Milano, 2003.
- P. Preto, *I Servizi Segreti di Venezia*, Milano, Il Saggiatore, 1994.
- P. Pullan, *The Jews of Europe and the Inquisition of Venice 1550-1670*, Oxford, Basil Blackwell, 1983.
- L. Rossetto *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, Società Editrice il Mulino, 2013.
- L. Rossetto, “Un protagonista nascosta: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto”, *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Cierre Edizioni, 2007.
- F. Rossi, *Il Cattivo Funzionario*, Milano, Giuffrè, 2015.
- P. Spierenburg, “Violence reflection about a word”, in S. B. Gendrop, P. Spierenburg (a cura di) *Violence in Europe Historical and Contemporary Perspectives*, New York, Springer Science, 2008
- Tacito, *Annali*, A. Arici (a cura di), Torino, UTET, 1983, VI, 7, 5
- M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, Editori Laterza, 2009
- M. Taruffo, “Aspetti fondamentali del processo civile di civil law e di common law” in *Revista da Faculdade de Direito*, UFPR, 2001.
- M. Taruffo, *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, Padova, Cedam, 1979.

- G. Volpi, “Tentativi di codificazione del diritto del processo penale nella Lombardia austriaca del secondo Settecento” in *La “Leopoldina” Criminalità e Giustizia Criminale nelle Riforme del Settecento Europeo* Atti del convegno Vol. I e II, Siena, Università degli Studi Siena, 1986.
- S. Vinciguerra, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Padova, Cedam, 2008.
- S. Vinciguerra, (a cura di), *Codice Penale universale Austriaco (1803)*, Padova, Cedam, 2001.
- S. Vinciguerra, “I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, S. Vinciguerra (a cura di), Padova, Cedam, 1999
- S. Vinciguerra S, (a cura di), *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1999.
- U. Terracciano, *Le politiche della Sicurezza in Italia Dalla tolleranza zero alla community policing le nuove frontiere della sicurezza urbana*, Forlì, Experta S.p.A. 2009.
- E. Thompson, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell’Inghilterra del XVIII secolo* Firenze, Ponte Alle Grazie GEF, 1989
- K. Volk, “L’influenza del diritto penale della rivoluzione francese e dell’impero sulle codificazioni tedesche” in *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, S. Vinciguerra (a cura di), Padova, Cedam, 1999
- P. H. Wilson (a cura di), *A companion to Eighteenth Century Europe*, Oxford, Malden Ma USA, Blackwell publishing, 2009.
- G. Zordan, *l’ordinamento giuridico veneziano*, Padova, Imprimerie, 2005

WEB: (ultima consultazione dei siti web 5/06/2015)

<http://www.oldbaileyonline.org/>

<http://deflem.blogspot.com/>